1

UNIVERSITÀ
degli STUDI *di* LECCE

Polo Europeo Jean Monnet
"Euromediterraneo"
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere

Lineamenti giuridici delle attività turistiche

Cosimo Notarstefano

"Cattedra Jean Monnet" di
Diritto dell'Unione Europea

cacucci
editore
bari

COSIMO NOTARSTEFANO

LINEAMENTI GIURIDICI DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE

CACUCCI EDITORE - BARI 2003

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA
© Copyright 2003 by Cacucci Editore
Via Nicolai, 39 - 70122 Bari - Tel. 080/5214220
http://www.cacucci.it e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sul diritto d'autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilm, registrazioni o altro.

Stampato in Italia *Printed in Italy*

Puglia Grafica Sud - Via Pasubio, 155/A - Bari

A Vito e Katia

INDICE

INTRODUZIONE

1. Premessa. pag. 11
2. L'evoluzione delle attività turistiche. » 12
3. La fondamentale esigenza di tutela del turista e di un'idonea disciplina delle attività turistiche. » 14
4. La nuova disciplina di riforma della legislazione turistica. » 17
5. La disciplina turistica comunitaria. » 20

CAPITOLO PRIMO

Il contratto d'albergo e la responsabilità dell'albergatore

1. La natura giuridica del contratto d'albergo. » 29
2. I soggetti del contratto alberghiero e le relative obbligazioni. » 32
3. La responsabilità civile dell'albergatore. » 34
4. Gli imprenditori assimilati agli albergatori. » 38
5. Il privilegio dell'albergatore e la prescrizione del credito alberghiero. » 40
6. Gli usi uniformi nel *Règlement international de l'Hôtellerie*, nella Convenzione internazionale tra albergatori e agenzie di viaggio e turismo e nel «*Code de pratiques sur les relations entre hôtels et agences de voyages*». » 40
7. I recenti orientamenti giurisprudenziali in relazione al deposito in albergo. » 42

CAPITOLO SECONDO

I contratti turistici

1. I contratti turistici nell'ambito del fenomeno dell'autonomia contrattuale. » 47
2. Elaborazioni dottrinali ed orientamenti giurisprudenziali in tema di qualificazione giuridica dei contratti turistici. » 49

CAPITOLO TERZO

La Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio (C.C.V.)

1. La disciplina giuridica della Convenzione internazionale relativa al Contratto di Viaggio (C.C.V.): campo di applicazione. pag. 63
2. Obblighi e diritti dell'organizzatore, dell'intermediario di viaggi e dei viaggiatori. » 66
3. La disciplina della responsabilità dell'organizzatore e dell'intermediario di viaggi. » 68

CAPITOLO QUARTO

La Direttiva CEE n. 314/90 del 13/6/1990 concernente i viaggio e le vacanze e circuiti «tutto compreso» e il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 111

1. Finalità dell'intervento comunitario in tema di servizi turistici «tutto compreso». » 73
2. La disciplina della Direttiva (CEE) n. 314/90. » 74
3. Brevi considerazioni in tema di efficacia degli atti comunitari. » 79
4. L'attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» tramite il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111. » 83
5. L'attuazione dell'art. 7 della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» tramite l'art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, il dm. 23 luglio 1999, n. 349 e la relativa evoluzione giurisprudenziale della Corte di giustizia delle comunità europee. » 86

CAPITOLO QUINTO

Regolamento (CEE) del Consiglio n. 295/91 del 4 febbraio 1991 che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea

1. Il fenomeno dell'«*overbooking aereo*». » 95
2. La disciplina del Regolamento (CEE) del Consiglio dei Ministri n. 295/91. » 96
3. La proposta di modifica della disciplina del Regolamento (CEE) del Consiglio dei Ministri n. 295/91. » 99

CAPITOLO SESTO

I sistemi di pagamento nel turismo: il caso delle carte di credito

1. Il sistema dei pagamenti nel settore turistico: il ruolo delle carte di credito. pag. 105
2. Le carte di credito quale evoluzione degli strumenti di pagamento in relazione al fenomeno della diffusione dei sistemi elettronici di trasferimento fondi. » 110
3. Le carte di credito: principali tipologie, classificazioni e distinzioni. » 111
4. Disciplina di diritto comparato e iniziative in ambito comunitario. » 116
5. Gli ostacoli all'utilizzo dei sistemi di pagamento nel turismo: realtà e prospettive. » 124

CAPITOLO SETTIMO

La disciplina delle professioni turistiche

1. L'evoluzione della disciplina nazionale delle attività professionali turistiche: a) la disciplina antecedente la legge quadro sul turismo; b) l'art. 11 della legge 17 maggio 1983 n. 217; c) la disciplina amministrativa anteriore alla riforma. » 131
2. Le leggi quadro sulle guide alpine e sui maestri di sci. » 138
3. Profili di diritto comunitario nella disciplina delle professioni turistiche. » 140

CAPITOLO OTTAVO

La legge n. 135 del 29 marzo 2001
Riforma della legislazione nazionale del turismo e la disciplina di settore

1. Considerazioni in ordine alla attuazione della legge di riforma della legislazione nazionale del turismo. » 149
2. La disciplina della legge 29 marzo 2001 n. 135, brevi riflessioni: a) Capo I - Principi, competenze e strutture (artt. 1-5), b) Capo II - Imprese e professioni turistiche (art. 7), c) Capo III - Semplificazione di norme e fondo di rotazione per il prestito e per il risparmio turistico (artt. 8 -10), d) Capo IV - Abrogazione, disposizioni transitorie e finanziarie (artt. 11-12). » 153
3. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2002. » 168
4. La disciplina di settore: «turismo sessuale», «strade del vino», «turismo termale», «turismo nautico». » 169

CAPITOLO NONO

La tutela del turista

1. Il turista quale consumatore di beni e servizi turistici: prospettive. pag. 177
2. Verso uno «*status*» giuridico del turista? Esperienze e tendenze. » 181
3. La tutela del turista e il danno da «vacanza rovinata». » 189
4. Considerazioni conclusive. » 197

Documenti

Règlement International de l'Hôtellerie (1954) » 201
Code de Pratiques..... » 204
Legge 27 dicembre 1977, n. 1084 » 214
Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) » 215
Direttiva del Consiglio del 13 giugno 1990 » 223
Regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio » 230
Legge 22 febbraio 1994, n. 146 » 233
Direttiva 94/47/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 1994 » 234
Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 111 » 238
Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995 » 244
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 » 251
Legge 3 agosto 1998, n. 269 » 253
Decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427 » 259
Decreto 23 luglio 1999, n. 349 » 263
Legge 27 luglio 1999, n. 268 » 268
Legge 24 ottobre 2000, n. 323 » 270
Legge 29 marzo 2001, n. 135 » 275
Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 » 285
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002 » 288
Legge 8 luglio 2003, n. 172 » 293

Bibliografia » 305

INTRODUZIONE

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. L'evoluzione delle attività turistiche. - 3. La fondamentale esigenza di tutela del turista e di un'idonea disciplina delle attività turistiche. - 4. La nuova disciplina di riforma della legislazione turistica. - 5. La disciplina turistica comunitaria.

1. *Premessa*

Il concetto giuridico di turismo intende comprendere le varie attività del viaggiare e del soggiornare in luoghi diversi dall'abituale residenza per il tramite delle numerose formule organizzative e commerciali necessarie a rendere fruibili i beni e tutta una gamma di servizi accessori richiesti dal turista.

Si tratta di un fenomeno assai complesso nelle motivazioni e nelle modalità di attuazione che non può essere trattato in maniera esaustiva se non prendendone in considerazione in modo sistematico i singoli e molteplici aspetti costitutivi[1].

Lo scopo della presente indagine è quello di analizzare i principali profili d'ordine giuridico delle attività turistiche attraverso l'esame delle linee evolutive e dei principi ispiratori del quadro normativo, dell'esperienza giurisprudenziale e delle fattispecie contrattuali vigenti in tema di «rapporti turistici».

Tale materia, nell'ambito dell'ordinamento giuridico positivo, rivestiva sino a tempi relativamente recenti un ruolo marginale, malgra-

[1] Tale fenomeno è stato opportunamente evidenziato da un parere del Comitato Economico e Sociale della Comunità Economica Europea che, definendo il concetto di turismo, precisa che «il turismo non rappresenta unicamente un'attività economica circoscritta agli agenti di viaggio, ai trasportatori, agli alberghi, ecc. esso è anche un'attività umana e culturale che riguarda la qualità della vita e le condizioni di vita in generale e in particolare quelle dei membri delle comunità locali e degli abitanti delle zone che ospitano i turisti. L'attività designata come turismo può pertanto contribuire alla modifica del sistema di vita e alla comprensione reciproca tra le popolazioni».

do la costante espansione del fenomeno capace di generare sempre nuove mete di considerevoli flussi turistici[2].

Da queste premesse, è evidente quanto impellente e pressante risulti essere la preoccupazione del giurista di approfondire l'analisi e lo studio di tale materia, al fine di individuarne le determinanti giuridiche di fondo sulle quali strutturare l'impalcatura di un quadro normativo ed istituzionale che tenda alla tutela del consumatore turista[3] (quale fruitore ed utente dell'intera gamma di beni e servizi turistici presenti sul mercato) e, sia in grado di assicurare una disciplina sistematica realmente al passo coi tempi.

In questo contesto ed entro i limiti indicati si colloca la presente indagine che, lungi dal voler essere una completa ed esaustiva esposizione dell'argomento trattato, mira a fornire al lettore alcuni strumenti che possano essergli d'ausilio nella ricerca e nello studio particolareggiato della tematica relativa agli aspetti giuridici delle attività turistiche.

2. *L'evoluzione delle attività turistiche*

Il turismo rappresenta un fenomeno poliedrico in continua evoluzione concernente i grandi mutamenti della società a livello economico, sociale e culturale.

Significative al riguardo sono le profonde trasformazioni che hanno interessato il comparto turistico, soprattutto negli ultimi decenni[4].

[2] Cfr. in tal senso, NOTARSTEFANO C., *Lineamenti privatistici delle attività turistiche*, 2ª ed., Bari, 1998, p. 7, «E ciò risalta in maniera ancor più tangibile in considerazione della recente abolizione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo avutasi a seguito dell'esito referendario del 18 aprile 1993».

[3] L'Organizzazione Mondiale del Turismo suddivide i viaggiatori in due distinte situazioni soggettive ognuna con propri precipui connotati:

- il «turista» è colui che si allontana per più di 24 ore dalla propria località di residenza.
- l'«escursionista», invece, è colui si allontana per meno di 24 ore dalla propria località di residenza.

Il turista che si allontana per più di 24 ore deve effettuare almeno un pernottamento nella località di destinazione; egli consuma beni e servizi e, quindi, promuove un'attività economica apprezzabile. L'escursionista, invece, allontanandosi per meno di una giornata utilizza solo marginalmente beni e servizi turistici.

[4] Le tappe evolutive che il turismo ha fatto registrare possono essere così riassunte:

- *Turismo d'élite*: riservato a una cerchia ristretta di persone che possono dedicarvi una buona parte del loro tempo libero; la tipica modalità di fruizione è la "villeggiatura" caratterizzata da un lungo periodo di tempo fuori dal luogo di vita ordinario, soprattutto a scopi culturali e di salute.

A ciò si aggiunga la considerazione che tale fenomeno tende sempre più ad identificarsi nell'immagine complessiva della destinazione o del paese scelto come luogo di soggiorno, quale risultante della composizione dei numerosi fattori legati agli aspetti economici, ambientali, culturali, di sicurezza pubblica, igienico-sanitari e, inevitabilmente, anche giuridici.

Da notare poi che le linee evolutive lungo le quali il turismo è andato sviluppandosi con ritmo incessante, sono, nel medio-lungo termine, destinate a consolidarsi. La maggiore disponibilità di tempo libero venutasi a creare a seguito dei progressi tecnologici ed una migliore organizzazione di lavoro, ha comportato un considerevole aumento del «tempo turistico».

Ovviamente non è la sola realtà quantitativa a mutare; le stesse modalità di fruizione dei beni e dei servizi turistici sono in perenne trasformazione a causa del generalizzato aumento del livello dei redditi, della maggiore mobilità interna ed esterna, della diffusione dell'informazione e del conseguente innalzamento del livello culturale.

Ai mutamenti verificatisi in questi ultimi anni vanno aggiunte anche le evoluzioni avvenute nella figura degli operatori turistici professionali. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di imprenditori ai quali si sono affiancate anche organizzazioni senza scopo di lucro o create *ad hoc* (associazioni turistiche, o, nei Paesi dell'Est, enti pubblici a vario titolo), associazioni che, tra gli altri scopi, perseguono anche quello di organizzare viaggi e soggiorni o di farsi intermediare nella programmazione di viaggi (come ad esempio i circoli aziendali).

Non meno interessante, inoltre, risulta l'evoluzione economico-sociale del fenomeno dei viaggi turistici organizzati.

In particolare la diffusione dei cc.dd. viaggi «tutto compreso» ha comportato un ricorso, da parte di taluni imprenditori turistici, a tecniche aggressive di pubblicità intensiva e (in alcuni casi) ingannevole tali da alimentare aspettative successivamente disattese. Da ciò il proliferare di condizioni generali di contratto sempre più sbilanciate in favore del predisponente con notevoli ripercussioni sotto il profilo dottrinale, normativo e giurisprudenziale.

- *Turismo di massa*: lo sviluppo economico e il miglioramento dei trasporti favoriscono nel secondo dopoguerra la diffusione del turismo presso larghi strati sociali; il modello di consumo prevalente è la "vacanza familiare-stagionale", qualitativamente poco esigente, che si concentra in aree particolari e in un ristretto periodo dell'anno (quello in cui le grandi imprese concedono le ferie).
- *Turismo differenziato*: insieme al permanere e all'articolarsi della vacanza si diffondono forme di turismo di breve durata, diversificate nel contenuto e ripetute più volte durante l'anno, legate a modelli di consumo più autonomi e a una grande attenzione per gli aspetti ambientali.

3. *La fondamentale esigenza di tutela del turista e di un'idonea disciplina delle attività turistiche*

L'attenzione dei pubblici poteri nei confronti delle attività turistiche è stata nel tempo contraddistinta da accentuati caratteri di disorganicità e frammentarietà.

Se da un lato la disciplina di stampo pubblicistico ha cercato di regolamentare, attraverso una serie articolata di obblighi, vincoli, autorizzazioni (creando spesso fenomeni di duplicazione delle numerose attività amministrative di indirizzo e di controllo), l'attività economica degli operatori turistici direttamente connessa ad interessi pubblici generali, dall'altro possiamo senz'altro affermare che da un punto di vista prettamente privatistico (vale a dire dei rapporti intercorrenti tra turisti, agenzie di viaggio e/o tour *operators* e fornitori di servizi) si è in presenza di un quadro giuridico contraddistinto da gravi lacune che solo alcuni interventi normativi, alquanto sporadici e certo non coordinati, hanno tentato di colmare.

Emblematico è il caso della disciplina relativa alle agenzie di viaggio e turismo, per le quali il legislatore è intervenuto ripetutamente con una complessa regolamentazione prevista inizialmente dal R.D.L. n. 2523 del 23 novembre 1936[5], convertito in Legge n. 2650 del 30 dicembre 1937[6]; modificato poi con Legge n. 860 del 4 aprile 1940[7], con il D.P.R. n. 630 del 28 giugno 1955[8] e con il successivo Decreto del Commissario per il turismo del 29 ottobre 1955[9].

In base a tali disposizioni le agenzie di viaggio e turismo erano definite aziende che prestavano, mediante compenso, l'assistenza turistica ai viaggiatori e, in tal senso, venivano catalogate in tre distinte tipologie con diversi ambiti di operatività:

- Agenzie di categoria A, denominate "Uffici di viaggi e turismo";
- Agenzie di categoria B, denominate "Uffici turistici";
- Agenzie di categoria C, denominate "Uffici di navigazione".

I successivi sviluppi del settore turistico, particolarmente intensi negli ultimi decenni, non potevano, evidentemente, avere alcun riscontro nella disciplina del 1936 manifestatasi in tal senso notevolmente obsoleta[10]. Quindi, solo con l'istituzione dell'ordinamento regionale e

[5] In G.U.R.I. n. 149 del 30 giugno 1937.
[6] In G.U.R.I. n. 59 del 12 marzo 1938.
[7] In G.U.R.I. n. 169 del 20 luglio 1940.
[8] In G.U.R.I. n. 181 dell'8 agosto 1955.
[9] In G.U.R.I. n. 225 del 5 novembre 1955.
[10] Cfr. l'opinione espressa da M. P. Chiti, *Agenzie di viaggio*, in *Dig. Disc. Pubblicistiche*, I, Torino, 1988, p. 105 e ss., il quale, opportunamente, avverte che: «Al supe-

con il conseguente trasferimento delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera e relativa delega legislativa alle Regioni a Statuto ordinario, l'attività delle agenzie di viaggio e turismo divenne oggetto di una specifica ed opportuna regolamentazione[11].

Anzi, la potestà legislativa delle Regioni nel settore turistico non fu una potestà riconosciuta *ope-legis*[12], in quanto si rese necessario attendere l'emanazione di un'apposita disciplina dello Stato: la legge n. 217 del 17 maggio 1983, "Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica"[13]. Tale

ramento dell'originario modello hanno dato un decisivo contributo i tentativi internazionali di armonizzazione della disciplina del contratto di viaggio e del contratto alberghiero, nonché la produzione giuridica comunitaria».

[11] Il trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di turismo e industria alberghiera è avvenuto, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed alla VIII[a] disposizione transitoria, con il D.P.R. n. 6 del 14 gennaio 1972. Per dare avvio al predetto trasferimento il Governo aveva ricevuto la delega con l'art. 17 della legge n. 281 del 16 maggio 1970, concernente i provvedimenti finanziari per le Regioni a Statuto ordinario. Con il successivo D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1, della legge n. 382 del 22 luglio 1975, si è avuto l'ulteriore trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie indicate nell'art. 117 della Costituzione e la delega alle stesse regioni dell'esercizio di altre funzioni amministrative, a norma dell'art. 118, secondo comma della Costituzione. A tal riguardo cfr. E. Croci, *Turismo e industria alberghiera: dieci anni dopo il D.P.R. n. 616 del '77*, in *Resp. civ. prev.*, 1991, p. 398 ss. rileva «la consapevolezza della poliedricità della materia e della difficoltà di definirne in modo adeguato la disciplina giuridica si avverte con chiarezza nello sforzo, compiuto dal legislatore delegato, di adottare la formula che, per la sua ampiezza, potesse comprendere, in termini sufficientemente esaustivi, il complesso delle funzioni riconducibili nel settore in esame».

[12] La potestà legislativa attribuita alle Regioni a Statuto ordinario in materia di turismo era, quindi, il tipo di potestà c.d. "concorrente", che sta ad indicare come la disciplina ad essa relativa dipende dal concorso sia della "legislazione per principi" spettante allo Stato che dalla legislazione concreta e realizzativa spettante alle Regioni. Cfr. E. Gizzi, *Manuale di diritto regionale*, Milano, 1976, p. 324 ss.

[13] Per un'ampia disamina sulla legge-quadro, si rinvia ai validi contributi operati da autorevole dottrina nell'ultimo ventennio. A tal riguardo si segnalano, fra gli altri: G. Alpa - M. Chiti, *L. 17 maggio 1983, n. 217, Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica: commentario*, in *Nuove leggi civ. e comm.*, 1984, p. 1163 ss.; G. Archimede - I. Del Castillo, *Il turismo e la sua disciplina giuridica*, Bologna, II[a] ed., 1991; A. Barbera, *Turismo, industria alberghiera e comprensori in un progetto di legge cornice*, in *Le Regioni*, 1974, p. 73 ss.; M.P. Chiti, *La legge quadro sul turismo*, in *Quad. riv. giur. circ. trasp.*, Roma, 1985; Id., *La legge quadro sul turismo*, in *Le Regioni*, 1983, II, p. 881 ss.; G.C. De Martin, *Continuità ed innovazione nell'organizzazione pubblica locale del turismo dopo la legge-quadro del 1983: prime riflessioni*, in *Quaderni Regionali*, 1983, p. 383 ss.; M. Di Raimondo, *Lo stato di attuazione della legge quadro sul turismo con particolare riguardo alle aziende di promozione turistica*, in *Nuova Rass.*, 1984, n.13-14, p. 1369 ss.; U. Fragola, *Considerazioni giuridiche sulla legge quadro*, in *Nuova Rass.*, 1980, n. 15-16, p. 1364 ss.; V. Geri, *Legge quadro sul turismo, ricettività e contratto d'albergo*, in *Riv. giur. circ. trasp.*,

intervento normativo venne emanato con il precipuo intento di contribuire all'incessante processo di innovazione delle attività al fine di «garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse, considerata la rilevanza delle stesse sia sotto il profilo sociale che sotto quello economico».

Ma, ci preme rilevare che a distanza di diversi anni dalla sua entrata in vigore, la legge-quadro[14] sul turismo non riusciva ancora a realizzare quelle condizioni minime, sufficienti per garantire un sistema di protezione giuridica dei turisti, veri soggetti attivi e propulsivi dell'intero fenomeno.

Basti pensare al sistema di controllo sui programmi, *dépliants*, annunci e stampati pubblicitari distribuiti dalle agenzie di viaggio, controllo oramai che è stato demandato agli assessorati regionali competenti[15]. La naturale conseguenza di tutto ciò era che, nel caso di difformità rispetto ai requisiti previsti dalla normativa regionale o di assoluta inosservanza delle medesime regole, era prevista solo una semplice sanzione amministrativa (generalmente di natura pecuniaria).

Allora diventava prioritario rintracciare tutte quelle chiare espressioni di anomalie nei «rapporti turistici» dovute essenzialmente alla contemporanea vigenza di lacune normative e prassi consolidate; anomalie che, a nostro avviso, provocando artati squilibri contrattuali, giustificano e rendono quanto mai valide le fondamentali istanze di tutela dei turisti.

1988, p. 3 ss.; F. INDOVINO FABRIS, *Legislazione turistica*, Padova, III[a] ed., 1992; F. TEDESCHINI, *Commento alla legge quadro per il turismo*, Rimini, 1985.

[14] In tal senso vedasi M. CHITI, *I problemi giuridici della politica del turismo*, in *Le Regioni*, 1987, p. 585 ss. L'autore avverte che «malgrado le ottime intenzioni ed una serie di valide innovazioni la legge quadro di per sé non è in grado di assicurare un'effettiva svolta nella politica generale del turismo vuoi per alcune evidenti omissioni, vuoi soprattutto per la mancata ridefinizione del quadro istituzionale generale».

[15] Per la delicata questione relativa alla competenza legislativa regionale in materia di turismo si rinvia ai preziosi contributi apportati da: M. CASALINUOVO, *Il passaggio della competenza dallo Stato alle Regioni in materia di turismo e industria alberghiera (Annali dell'Istituto di diritto pubblico dell'Università di Roma)*, 1975-76, Padova, 1976, p. 320 ss.; G. C. DE MARTIN, *Legge quadro ed organizzazione locale del turismo nello Stato delle autonomie*, in *Riv. giur. turismo*, 1981, n. 4, p. 15 ss.; V. DOMENICHELLI, *Il turismo nell'attività legislativa delle Regioni a Statuto ordinario*, in *Le Regioni*, 1975, p. 294 ss.; P. FOIS, *Enti locali, competenze delle regioni ordinarie per il turismo e l'industria alberghiera, (Studi in onore di G. Chiarelli)*, Milano, 1974, vol. II, p. 107 ss.; U. FRAGOLA, *Questioni metodologiche nello studio della legislazione turistica*, in *T.A.R.*, 1984, II, p. 423 ss.; M. S. GIANNINI, *Problemi istituzionali del turismo*, in *Le Regioni*, 1976, p. 13 ss.; M. S. GIANNINI - O. SEPE, *L'organizzazione turistica in Italia*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1966, p. 763 ss.; O. SEPE, *voce: Turismo*, in *Noviss. Dig. It., Appendice*, vol. VII, 1987, p. 914 ss.

4. *La nuova disciplina di riforma della legislazione turistica*

La XIII legislatura del Parlamento italiano si è contraddistinta per un certo fervore di iniziative rivolte a snellire il settore turistico mirando a valorizzarne le potenzialità, le risorse e le occasioni di sviluppo socio-economico.

Tra i diversi provvedimenti intervenuti si segnalano:

la delibera C.I.P.E. dell'8 agosto 1996 con la previsione del finanziamento di 250 miliardi a sostegno di progetti regionali e catene volontarie di imprese del commercio e turismo in aree depresse;

- il rifinanziamento dei progetti regionali ed imprenditoriali per 100 miliardi nella finanziaria 1997 e relativo riparto con delibera CIPE del 25 settembre 1997;
- le numerose semplificazioni previste dalle deleghe fiscali;
- l'estensione della legge 488 anche alle imprese turistiche;
- le disposizioni del «Pacchetto Treu» e del relativo decreto di attuazione che prevede la finanziabilità dei contratti di programma anche nel settore turistico e l'ammissibilità delle borse di lavoro anche per le imprese alberghiere e della ristorazione;
- la concessione di incentivi fiscali per i settori del commercio e del turismo sotto forma di credito d'imposta ex art. 11 della legge 27 dicembre 1997[16].

Sotto il profilo squisitamente istituzionale assume fondamentale rilevanza la *Legge di riforma della legislazione nazionale del turismo* giunta alla sua approvazione definitiva al termine di un complesso *iter* parlamentare ed in prossimità della scadenza della XIII legislatura.

Il testo da ultimo licenziato dal Senato della Repubblica il 15 febbraio 2001[17] ed approvato a maggioranza dalla Camera dei Deputati il successivo 1° marzo 2001[18], promulgato in data 29 marzo 2001[19] è entrato in vigore il 5 maggio 2001, decorso l'ordinario termine di *vacatio legis*.

Tale provvedimento è destinato a superare la concezione fortemente centralistica della legge n. 217 del 17 maggio 1983, ridefinendo i rapporti tra Stato, regioni ed enti locali alla luce anche delle rilevanti

[16] A ciò si aggiunga la legge cosiddetta Bersani che cofinanzia con 50 miliardi l'anno interventi regionali nel settore commerciale turistico e incrementa di 30 miliardi il fondo *ex* art. 6 della legge 517 a favore di cooperative e consorzi di soggetti operanti nel commercio e nel turismo.

[17] Atto Senato 377- B.

[18] Atto Camera 5003- B.

[19] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2001 n. 92.

modifiche intervenute nel corso degli ultimi anni e che hanno riguardato sia il piano delle competenze istituzionali che quello degli interventi volti alla promozione e al sostegno del sistema turistico[20].

In questo senso, vanno ricordati anzitutto i provvedimenti adottati nell'ambito della riforma avviata dalla legge n. 59/1997 e del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1988 (artt. 43[21], 44[22], 45[23], 46[24]) che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, hanno portato ad un rafforzamento delle competenze regionali ed al definitivo trasferimento delle funzioni statali in materia di turismo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato[25].

Ma la legge 29 marzo 2001, n. 135 prima di diventare definitivamente operativa necessitava (ai sensi del comma 4 dell'art. 2) che «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri definisce, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con proprio decreto, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto è adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti». A ciò si aggiunga che ai sensi del successivo comma 5, il medesimo «decreto di cui al comma 4 formula altresì principi ed obiettivi relativi:

[20] Le modalità essenziali di evoluzione del settore vengono delineate tra gli altri, da CHITI M.P., *Il Ministero del turismo*, in *Costituzione e struttura del Governo. La riforma dei Ministeri*, II Cedam, Padova, 1988, 251; STEFANELLI M.A., *L'organizzazione pubblica del turismo nell'ordinamento italiano*, Cedam, Padova, 1992; TEDESCHINI F., *Turismo* e *spettacolo (Amministrazione centrale e locale)*, *in Enc. Dir.* XLV, Milano, 1992; SILINGARDI G., *Turismo; legislazione e prassi contrattuale,* Milano, 1993.

[21] L'art 43 ridefiniva la materia «turismo e industria alberghiera» le cui funzioni amministrative «concernono ogni attività pubblica o privata attinente al turismo, ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalità, a favore delle imprese turistiche».

[22] L'art. 44 individuava le funzioni e i compiti conservati allo Stato.

[23] L'art. 45 stabiliva il conferimento di funzioni alle Regioni.

[24] L'art. 46 recava una serie di abrogazioni espresse di disposizioni legislative precedenti.

[25] Le funzioni in materia di turismo che la legge 203/1995 aveva attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri, vennero in un primo tempo delegate al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il D.P.C.M. 31 maggio 1996 e con il d.P.C.M. 22 ottobre 1998. L'assegnazione delle funzioni in materia di turismo al Ministero dell'Industria può ritenersi già acquisita anche in base ai nuovi principi riformatori.

a) allo sviluppo dell'attività economica in campo turistico di cui deve tenere conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari;
b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero;
c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali, come definiti dall'articolo 5, nonché dei sistemi o reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi piani di localizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali interessati;
d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo di circuiti qualificati a sostegno dell'attività turistica, quali campi da golf, impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili;
e) agli indirizzi per la integrazione e l'aggiornamento della Carta dei diritti del turista di cui all'articolo 4;
f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e allo sviluppo delle attività economiche, in campo turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari».

Parallelamente si veniva delineando una fondamentale innovazione di rango costituzionale con l'approvazione[26] della legge costituzionale 18 ottobre 2001[27] n. 3, relativa alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, sull'ordinamento regionale e locale che, di certo, non agevolava l'attuazione del d.P.C.M.

Nel nuovo Titolo V della Costituzione ogni riferimento al turismo ed all'industria alberghiera è totalmente scomparso e, secondo i criteri di ripartizione delle potestà legislative fra lo Stato e le Regioni, ciò comporta che la disciplina turistica non costituendo più materia di

[26] L'*iter* di approvazione della legge costituzionale è stato piuttosto complicato. In base all'art. 138 della Costituzione, difatti, ogni legge di revisione costituzionale, per poter entrare immediatamente in vigore, deve essere approvata da entrambi i rami del Parlamento con due successive deliberazioni, di cui la seconda a maggioranza dei due terzi. Il mancato raggiungimento del *quorum* dei due terzi nella seconda votazione consente ad un quinto dei membri di una Camera, o a 500.000 elettori o a cinque Consigli regionali, di chiedere una consultazione referendaria, condizionando la promulgazione della legge all'approvazione della maggioranza dei voti validi. Poiché il disegno di legge di revisione costituzionale è stato approvato l'8 marzo 2001 in seconda deliberazione con la maggioranza assoluta dei suoi componenti (e non quella dei due terzi), esso è stato fatto oggetto di due richieste referendarie assolutamente speculari con l'intento l'uno di bocciarlo e l'altro di confermarlo. Il *referendum* tenutosi il 7 ottobre 2001 si è concluso con l'approvazione della legge di revisione costituzionale.

[27] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n. 248.

potestà legislativa concorrente e ripartita fra i suddetti livelli istituzionali, appartiene attualmente esclusivamente alle Regioni[28].

Tuttavia, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri viene emanato in data 13 settembre 2002[29] e, entrando vigore dal 10 ottobre 2002, abroga di fatto la disciplina della legge quadro n. 217 del 17 maggio 1983 (secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 6, legge n. 135 del 29 marzo 2001).

In sostanza, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recepisce l'Accordo sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico (siglato in data 14 febbraio 2002) fra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, Regioni e Province autonome[30].

5. *La disciplina turistica comunitaria*

Con la crescente internazionalizzazione dei «rapporti turistici» e il conseguente maggiore ruolo assunto dal settore turistico nell'ambito del complesso delle attività economiche e imprenditoriali moderne, si è avvertita da più parti la necessità – divenuta ormai del tutto inderogabile – di una puntuale regolamentazione del fenomeno attraverso una disciplina di stampo internazionale.

Per tali ragioni l'Unione europea è intervenuta numerose volte in tema di turismo, non limitandosi ad una trattazione meramente incidentale della materia, ma disciplinando direttamente il fenomeno, dapprima con alcuni atti programmatici di carattere generale e, successivamente, con diversi interventi più mirati e specifici.

[28] BARDUSCO A., *Il quadro giuridico del turismo in Italia. Le nuove competenze tra Stato e Regioni*, in *Evoluzione e prospettive della legislazione sul turismo*, a cura di M. Gola, 2002, p. 17 sostiene comunque che «.. vi sono alcuni punti dell'elencazione del secondo comma dell'art. 117 che rivelano la potenziale competenza dello Stato ad intervenire con proprie leggi – adottate nell'esercizio di una potestà esclusiva – su aspetti dell'attività turistica. Fra questi: l'ordinamento civile e penale; le dogane; la protezione dei confini e la profilassi internazionale; la tutela della concorrenza; le norme generali sull'istruzione; la tutela dell'ambiente e dei beni culturali; il coordinamento statistico dei dati; la condizione giuridica dei cittadini extracomunitari; l'immigrazione; l'ordine pubblico e la sicurezza. Tutto ciò rivela che in definitiva la competenza del legislatore regionale in materia di turismo è molto meno "esclusiva" di quanto potrebbe apparire a prima vista.».

[29] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2002, n. 225.

[30] Per una trattazione della disciplina della legge n. 135 del 29 marzo 2001 e del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2002, si veda *infra* Capitolo VIII.

Tale presa d'atto scaturisce dalla consapevolezza, condivisa anche da parte della dottrina prevalente, che la promozione del turismo potrà dare concreti frutti solo nel momento in cui ogni singolo turista si sentirà sufficientemente protetto e garantito dai numerosissimi rischi potenziali derivanti dal viaggiare e dal soggiornare[31].

Le fondamentali linee ispiratrici dell'azione comunitaria in materia di turismo hanno come obiettivi prioritari:

- Libertà di circolazione delle persone all'interno della comunità;
- Libertà e tutela del turista;
- Armonizzazione delle legislazioni turistiche nazionali;
- Tutela delle risorse culturali e ambientali;
- Sviluppo turistico regionale;
- Creazione di un sistema statistico europeo;
- Formazione professionale.

Pertanto va del pari segnalato che il turismo, pur non figurando attualmente fra le materie espressamente previste dal progetto di Convenzione europea e pur non essendo incluso fra le materie espressamente attribuite di competenza dell'UE né dal Trattato di Roma e né dal Trattato di Maastricht[32], riveste un ruolo determinante ai fini della stessa integrazione economica, sociale e culturale dell'Europa, in quanto volano delle spinte di progresso e di sviluppo.

I campi d'azione che rivestono notevole interesse per l'oggetto della presente analisi sono quelli relativi alla tutela del turista e all'armonizzazione delle legislazioni turistiche nazionali; ambiti nei quali l'intervento comunitario è stato senza dubbio efficace e quanto mai puntuale, specie negli ultimi anni.

Dimostrazione ne è il fatto che nei testi legislativi, nei progetti di legge avanzati e nei vari provvedimenti attuati in tale materia a livello di legislazione comunitaria, il termine «turista» e le sue derivazioni (come viaggiatore, utente o fruitore di beni e/o servizi turistici) siano divenuti di uso e di riferimento frequente; e questo nonostante gli artt.

[31] Difatti solo creando, o quanto meno assicurando l'esistenza e garantendo il mantenimento di determinate condizioni oggettive del singolo viaggiatore, si potrà stimolare l'intera domanda turistica ed ottenere un incremento equilibrato. L'obiettivo di fondo è quello di «garantire al turista-consumatore una maggiore tutela giuridica non solo in materia di trasparenza contrattuale, ma anche in materia di assistenza legale, sia per la soluzione stragiudiziale delle controversie insorte fra i turisti e gli operatori (agenti di viaggio, albergatori, ecc.) sia per fornire la possibilità effettiva di intentare azioni legali ordinarie nei paesi di destinazione», finalizzate ad ottenere un giusto ed equo ristoro. Di tale convincimento è G. PORCELLI, *I problemi sul tappeto*, in *Politica del turismo*, 1, 1990, p. 45 ss.

[32] Difatti nella seconda revisione del Trattato di Maastricht al turismo non vengono attribuite specifiche competenze, ma viene menzionato all'art. 3, lett. u, in qualità di semplici «misure».

36 e 37 del Trattato di Roma si occupino soltanto della tutela del consumatore in generale senza alcun riferimento specifico al consumatore turista.

A ciò si aggiunga la considerazione che gran parte degli istituti giuridici attualmente vigenti nel nostro ordinamento in *subiecta* materia hanno avuto origine da un impulso normativo proveniente dalla stessa Unione europea.

Questa è una prerogativa che ritroveremo spesso (e sempre con maggiore frequenza) nell'analisi giuridica del fenomeno turistico.

Il fatto che alle innovazioni legislative nel nostro Paese – specie nel settore turistico – preceda e faccia da fondamento una iniziativa comunitaria, è un dato che rappresenta in un certo senso un motivo conduttore che si dipana costantemente e segna con molta forza tutta l'intera vicenda.

Il primo di tali interventi va individuato nella Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 1983, mediante la quale la Commissione e il Consiglio venivano invitati a intraprendere un'azione di «promozione del turismo in base a misure comunitarie prese nel quadro di una politica globale della Comunità europea[33]».

A sua volta il Consiglio, consapevole della poliedricità del fenomeno e della relativa difficoltà di definirne in modo adeguato una disciplina giuridica uniforme, approvò una Risoluzione («Primi orientamenti per una politica comunitaria del turismo» del 10/4/1984) invitando la Commissione a redigere specifiche proposte di intervento[34].

Orbene, una volta che il quadro generale dell'intervento comunitario è stato delineato attraverso il Documento «Azione comunitaria nel settore del turismo» del 5/2/86 redatto dalla Commissione, numerosi sono stati gli interventi normativi che hanno disciplinato in tale ambito con interessanti aspetti innovativi. In tal senso si segnalano:

- la Risoluzione del Consiglio del 17 febbraio 1986 relativa alla messa a punto di itinerari culturali transnazionali[35];
- la Decisione del Consiglio n. 664/86 del 22 dicembre 1986 relativa all'istituzione di una procedura di consultazione e di cooperazione nel settore del turismo[36];

[33] Risoluzione del Parlamento Europeo del 16 dicembre 1983 «sulla politica comunitaria nel settore turistico», in *G.U.C.E.*, n. C 10, del 16 gennaio 1984.

[34] Risoluzione del Consiglio del 10 aprile 1984, in *G.U.C.E.*, n. C, 115 del 30 aprile 1984.

[35] Risoluzione dei Ministri responsabili degli affari culturali, riuniti in sede di Consiglio, in *G.U.C.E.*, n. C 44, del 26 febbraio 1986.

[36] In *G.U.C.E.*, n. L 384, del 31 dicembre 1986.

- la Risoluzione del Consiglio del 22 dicembre 1986 concernente una migliore distribuzione stagionale e geografica del turismo[37];
- la Raccomandazione del Consiglio n. 665/86 del 22 dicembre 1986 relativa all'informazione standardizzata negli alberghi esistenti[38];
- la Raccomandazione del Consiglio n. 666/86 del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti[39];
- la Decisione del Consiglio n. 46/88 del 21 dicembre 1988[40] e la Risoluzione del 13 dicembre 1990 sull'Anno europeo del turismo[41];
- la Decisione del Consiglio n. 665/90 del 17 dicembre 1990 concernente la realizzazione di un programma biennale 1991-1992 per lo sviluppo delle statistiche comunitarie sul turismo[42].

Particolare rilievo hanno alcuni provvedimenti finalizzati a favorire la piena libertà di stabilimento delle imprese turistiche e di prestazione dei servizi turistici[43].

Sin dal 15 ottobre 1965 erano state emanate dal Consiglio due direttive – n. 368 e n. 369 – concernenti le attività cc.dd. indipendenti (vale a dire quelle di ristorazione, alberghi, pensioni, *campings* ed altre attività assimilabili, somministrazione di alimenti e di bevande) a cui fecero seguito; il 16 giugno 1975 altre due direttive del Consiglio – n. 368[44] e n. 369[45] – che obbligavano gli Stati membri ad approntare misure destinate a favorire e garantire l'esercizio effettivo delle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi per le attività di interprete turistico e di accompagnatore turistico (*rectius* «guida accompagnatrice» secondo l'esatta denominazione adottata in ambito comunitario), e il 29 giugno 1982 la Direttiva del Consiglio n. 470 riguardante l'applicazione delle stesse libertà agli ausiliari del trasporto ed ai titolari delle agenzie di viaggio e turismo[46].

Tali direttive sono state recepite mediante i Decreti Legislativi[47] n. 391 del 23 novembre 1991 (le direttive n. 368 e n. 369 del 1975) e n.

[37] In *G.U.C.E.*, n. C 340, del 31 dicembre 1986.
[38] In *G.U.C.E.*, n. L 384, del 31 dicembre 1986.
[39] In *G.U.C.E.*, n. L 384, del 31 dicembre 1986.
[40] In *G.U.C.E.*, n. L 17, del 21 gennaio 1989.
[41] In *G.U.C.E.*, n. L 19, del 28 gennaio 1991.
[42] In *G.U.C.E.*, n. L 358, del 21 dicembre 1990.
[43] Cfr. G. CIURNELLI, *Libertà di concorrenza, di stabilimento e di prestazione dei servizi per le imprese turistiche*, in *Riv. giur. circ. trasp.* 1990, p. 521 ss.
[44] In *G.U.C.E.*, n. L 167, del 30 giugno 1975.
[45] In *G.U.C.E.*, n. L 167, del 30 giugno 1975.
[46] In *G.U.C.E.*, n. L 213, del 21 luglio 1982.
[47] Entrambi pubblicati in *G.U., Suppl. Ord.*, n. 291 del 12 dicembre 1991.

392 del 23 novembre 1991 (la direttiva n. 470 del 1982) emanati in ottemperanza dell'art. 16 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428 (c.d. legge comunitaria del 1990).

Ne discende che il nostro Stato – in sintonia con la generale tendenza al riconoscimento della libera circolazione delle imprese e dei servizi all'interno del territorio comunitario anche in materia turistica – si è attenuto al principio dell'«*home country control*» apportando, tra l'altro, due importantissime modifiche immediatamente operative alla disciplina prevista dalla legge-quadro del turismo n. 217 del 17 maggio 1983.

In base all'art. 11[48] sono stati aboliti il requisito della reciprocità (ex art. 11, comma 13 l. 217/1983, necessario in passato affinché i cittadini appartenenti agli Stati membri della CEE diversi dall'Italia potessero esercitare nel nostro paese qualsiasi professione turistica) e il nulla osta (che era previsto dallo Stato italiano, ex art. 9, comma 10, l. 217/1983, al fine di consentire ai cittadini degli altri Stati membri di conseguire l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di agenzia di viaggi)[49].

Va altresì menzionato che, in ottemperanza degli artt. 25, 26 e 27 della legge comunitaria del 1990, lo Stato italiano ha provveduto a emanare, in data 26 novembre 1991, il Decreto Legislativo n. 393[50], dando così attuazione a tre importanti direttive del Consiglio CEE – la Direttiva n. 641 del 10 dicembre 1984[51], modificante la prima direttiva n. 239 del 24 luglio 1973[52] e successive modifiche, e le direttive n. 343 e n. 344 del 22 giugno 1987[53] – «in materia di assicurazioni, di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria».

Il recepimento di tali atti normativi comunitari ha consentito al nostro ordinamento giuridico di ampliare concretamente il livello di garanzia e di salvaguardia dei diritti del turista delineando una disciplina

[48] Cfr. art. 11 (*Attività professionali nel settore del turismo*) della Legge 29 dicembre 1990, n. 428, in *G.U., Suppl. Ord.*, n. 10 del 12 gennaio 1991.

[49] Da notare anche la sentenza della Corte di Giustizia della CEE del 26 febbraio 1991, resa nella causa C-180/89 tra la Commissione CEE e la Repubblica italiana in tema di esercizio dell'attività di guida turistica. La Corte del Lussemburgo ha dichiarato l'illegittimità, per contrasto all'art. 59 del Trattato CEE, della disciplina vigente in Italia in materia di esercizio dell'attività di guida turistica in quanto subordinava «la prestazione dei servizi di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro in luoghi diversi dai musei o monumenti storici che richiedono l'intervento di una guida specializzata, al possesso di una licenza rilasciata dopo l'acquisizione di una determinata qualifica comprovata mediante il superamento di un esame».

[50] In *G.U., Suppl. Ord.*, n. 291 del 12 dicembre 1991.

[51] In *G.U.C.E.*, n. L 339, del 17 dicembre 1984.

[52] In *G.U.C.E.*, n. L 228, del 16 agosto 1973.

[53] Entrambe in *G.U.C.E.*, n. L 185, del 4 luglio 1987.

direttamente e appositamente predisposta nei confronti delle compagnie e delle società di assistenza turistica, le quali vengono assoggettate ad un particolare ed efficace regime di controlli pubblici.

Non meno rilevanti risultano essere – anche alla luce della progressiva evoluzione del fenomeno turistico nel variegato complesso delle attività socio-economiche contemporanee – le disposizioni contenute nell'articolo 6 della Legge 19 febbraio 1992, n. 142[54], (legge comunitaria del 1991) che dettano i criteri per il recepimento delle direttive n. 364, 365 e 366 del 28 giugno 1990[55] relative al diritto di soggiorno dei cittadini CEE e in specie degli studenti.

Ed è proprio nel solco del generale orientamento volto ad eliminare gli ostacoli che impediscono *de facto* una completa e reale fruizione dei servizi turistici, che si inserisce il Regolamento del Consiglio n. 3925 del 19 dicembre 1991[56] «relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria».

Tale intervento normativo – applicabile dal 1° gennaio 1993 –, realizzando la soppressione dei controlli sui bagagli dei viaggiatori all'interno del territorio comunitario (eccetto ovviamente i casi motivati da ragioni di sicurezza), costituisce un ulteriore e valido impulso all'affermazione del principio di libertà di movimento delle persone (e quindi anche dei turisti), in concomitanza peraltro con l'abbattimento delle barriere doganali all'interno del mercato unico.

Orbene, delineate seppur sommariamente le principali linee ispiratrici della politica comunitaria nel settore del turismo, vanno affrontati quegli interventi normativi che presentano per il giurista le maggiori novità in materia di responsabilità dell'impresa turistica e di tutela del turista[57].

[54] Cfr. art. 6 (*Diritto di soggiorno dei cittadini comunitari: criteri di delega*), Legge 19 febbraio 1992, n. 142, in *G.U., Suppl. Ord.*, n. 42 del 20 febbraio 1992.

[55] In *G.U.C.E.*, n. L 180, del 13 luglio 1990.

[56] In *G.U.C.E.*, n. L 374, del 31 dicembre 1991.

[57] Per una panoramica sui riflessi d'ordine giuspubblicistico della politica turistica comunitaria vedasi: L. Righi, *La dimensione comunitaria del turismo ed il suo impatto sull'ordinamento italiano: profili giuspubblicistici*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 1991, p. 323 ss. il quale sostiene che «Il turismo, invero, più, che essere trattato come materia a sé stante, viene considerato dalla comunità come aspetto essenziale e qualificante delle varie politiche settoriali miranti alla realizzazione del mercato interno, ma anche della nuova dimensione sociale comunitaria»; M. Chiti, *Le attività turistiche fra legislazione nazionale e comunitaria*, in *Politica del turismo*, 1989, 2/3, p. 281 ss.; G. Ciurnelli, *Il turismo ed i principi fondamentali del diritto comunitario: libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi*, *ivi*, 1990, n. 3, p. 59 ss.

CAPITOLO PRIMO

IL CONTRATTO D'ALBERGO E LA RESPONSABILITÀ DELL'ALBERGATORE

SOMMARIO: 1. La natura giuridica del contratto d'albergo. - 2. I soggetti del contratto alberghiero e le relative obbligazioni. - 3. La responsabilità civile dell'albergatore. - 4. Gli imprenditori assimilati agli albergatori. - 5. Il privilegio dell'albergatore e la prescrizione del credito alberghiero. - 6. Gli usi uniformi nel *Règlement international de l'Hôtellerie*, nella Convenzione internazionale tra albergatori e agenzie di viaggio e turismo e nel «*Code de pratiques sur les relations entre hôtels et agences de voyages*». - 7. I recenti orientamenti giurisprudenziali in relazione al deposito in albergo.

1. *La natura giuridica del contratto d'albergo*

Il continuo evolversi ed intensificarsi dei moderni «rapporti turistici» ha messo in risalto l'assoluta rilevanza della relazione negoziale esistente tra l'albergatore ed il cliente.

Nonostante la notevole importanza economico-sociale assunta, il contratto d'albergo non è previsto dall'ordinamento giuridico vigente come contratto «normativamente tipico»; mentre vengono disciplinati dal codice civile solo alcuni particolari aspetti di tale rapporto.

Di conseguenza, in mancanza di una previsione normativa della fattispecie in esame, la dottrina ha cercato di elaborare una definizione puntuale intendendo per contratto di albergo quello per effetto del quale una parte (l'albergatore o l'imprenditore assimilato ai sensi dell'art. 1786 c.c.) si obbliga, mediante corrispettivo, a fornire all'altra parte (il cliente) l'alloggio e tutti quegli altri servizi necessari o eventuali che consentono un confortevole soggiorno[1].

[1] Questa definizione dà l'idea della varietà delle prestazioni che formano l'oggetto del contratto di albergo. Per un esame delle formulazioni dottrinali avanzate vedasi: V. GERI, *La responsabilità civile dell'albergatore,* II[a] ed., Milano, 1979, p. 11 ss.; M. FRAGALI, *voce: Albergo*, in *Enc. dir.*, Milano, 1958, Vol. I, p. 963 ss.

La mancata regolamentazione specifica in ambito giusprivatistico di tale contratto ha indotto i giuristi a ricondurlo nel novero dei cc.dd. «contratti innominati», dando origine ad un intenso dibattito in merito al problema della sua disciplina[2].

Difatti la qualificazione del contratto di albergo ha attirato l'attenzione di autorevole dottrina, la quale ha da tempo cercato, mediante interessanti e variamente articolate elaborazioni, di risolvere tale aspetto giuridico fondamentale[3].

Non a caso si è a più riprese tentato di applicare alla fattispecie de quo la disciplina della locazione, della somministrazione, dell'appalto, della prestazione d'opera e della vendita.

In primo luogo, in tema di applicabilità al contratto di albergo della regolamentazione prevista per la locazione, è da segnalare che giurisprudenza consolidata[4] ha puntualmente evidenziato le notevoli incompatibilità fra le due fattispecie. Vi sono innanzitutto delle sostanziali diversità tra la situazione giuridica soggettiva del conduttore e quella del cliente. Mentre il primo detiene in maniera esclusiva la cosa avuta in godimento, con piena facoltà di escludere, da ogni ingerenza o molestia, chiunque, compreso il locatore stesso; il secondo ha solo diritto alla fondamentale prestazione dell'alloggio e dei servizi accessori idonei al soddisfacente godimento del soggiorno senza detenere in alcun modo il locale assegnatogli[5].

Anche l'accostamento del contratto di albergo alla figura della somministrazione avanzato in passato dalla dottrina[6] è sembrato ai più inadeguato. Se da un lato, nel contratto di somministrazione una parte

[2] Da notare che l'art. 6, 2° comma, l. 17 maggio 1983, n. 217 dispone: «Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o parti di stabile».

[3] In tal senso vedasi V. GERI, *voce: Albergatore (responsabilità),* in *Noviss. Dig. It.,* Appendice, I, Torino, 1980, p. 198 ss., il quale sostiene che proprio la pluralità delle prestazioni intorno all'obbligazione principale rappresentata dall'alloggio ha fornito agli studiosi i migliori appigli per le diverse interpretazioni circa l'inquadramento di un negozio, del quale si è indiscutibilmente negata la «tipicità».

[4] Cfr. Cass., 12.7.1950, n. 1767, in *Giur. compl. cass. civ.,* 1950, II, p. 639 ss.; Cass., 25.5.53, n. 1548, in *Giust. civ.,* 1953, p. 1731 ss.; Cass., 31.10.1957, n. 4225, in *Foro it. Rep.,* 1957, *voce: Albergo,* n. 7.

[5] Contrario a tale posizione è R. FUBINI, *Il contratto di locazione di cose,* I, II[a] ed., Milano, 1910, p. 17, il quale in virtù del principio dell'assorbimento, sostiene che avendo carattere prevalente la prestazione dell'alloggio è applicabile al contratto di albergo la disciplina prevista in tema di locazione di cose.

[6] La teoria della somministrazione era sostenuta dalla dottrina commercialista che collocava le imprese alberghiere fra quelle indicate nell'art. 3 n. 6 cod. comm. (C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, Milano, 1922, I, p. 105 ss.; App. Catania 31 luglio 1922, in *Foro it. Rep.*, 1922, *voce: Albergatore*, n. 4).

si obbliga verso corrispettivo di un prezzo a eseguire prestazioni periodiche o continuative di cose o di servizi omogenei, dall'altro nel contratto di albergo, non si può negare che la prestazione dell'alloggio risulti essere unitaria e in parte indivisibile poiché il cliente usufruisce di cose e servizi strumentali al godimento del soggiorno considerato nel suo complesso.

Altrettanto dicasi per l'elaborazione dottrinale che intende ricondurre il contratto di albergo nell'ambito della disciplina dell'appalto prevista dagli artt. 1655 c.c.[7] e segg. Mentre è riconosciuta all'appaltante (committente) una forma di controllo dell'attività dell'appaltatore affinché questa si attenga nell'esecuzione della prestazione promessa secondo quanto dispone l'art. 1662 c.c.[8], tale facoltà non è prevista a favore del cliente-turista nei confronti dell'imprenditore alberghiero[9].

Tali argomentazioni sono ugualmente utili per invalidare l'ipotesi di applicabilità al contratto di albergo della disciplina del contratto d'opera prevista dall'art. 2222 c.c., nel caso in cui le prestazioni dedotte debbono essere eseguite con lavoro prevalentemente proprio dell'imprenditore alberghiero[10].

In definitiva, dalla definizione di cui sopra relativa al contratto di albergo, risulta evidente l'essenzialità della prestazione dell'alloggio, sulla quale convergono tutte le altre prestazioni più o meno accessorie (vitto, deposito, servizi vari, ecc.) coordinate e finalizzate al miglioramento del soggiorno, e di conseguenza inidonee a tipicizzare in modo univoco la fattispecie[11].

[7] L'art. 1655 c.c. dispone: «L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro».

[8] L'art. 1662 c.c. recita: «Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando nel corso dell'opera si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno».

[9] In tal senso M. FRAGALI, *op. cit.,* p. 968 ss., afferma che il risultato nel contratto di albergo consiste essenzialmente nel «conseguimento della certezza che tale utilità sarà attinta» piuttosto che «nel conseguimento dell'utilità finale e complessiva al quale tende la sua funzione».

[10] L'art. 2222 c.c. dispone: «Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV».

[11] In tal senso l'unitarietà del contratto è stata riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominante che considerano il contratto d'albergo come contratto atipico o innominato, regolato dalle norme di altri contratti, quali la locazione, l'appalto, la som-

2. *I soggetti del contratto alberghiero e le relative obbligazioni*

I soggetti del rapporto negoziale in esame sono l'albergatore e il cliente.

Si ritiene opportuno precisare che la dottrina dominante è concorde nel riconoscere all'albergatore la qualità di imprenditore commerciale[12].

Difatti l'impresa alberghiera rientra tra quelle imprese commerciali soggette all'obbligo di registrazione, di cui al n. 1 dell'art. 2195 c.c., poiché esercita una attività «industriale» diretta alla produzione di servizi. La giurisprudenza, peraltro, ha in diverse occasioni[13] ribadito tale orientamento, precisando anche che l'esercizio abusivo dell'attività alberghiera, privo quindi delle licenze e delle autorizzazioni amministrative previste, non esclude la qualità di imprenditore alberghiero a coloro che offrano alloggio (anche se in base ad una rudimentale e semplicistica attrezzatura), e di conseguenza l'applicabilità delle relative disposizioni legislative in tema di responsabilità e di validità del contratto[14].

Da notare, inoltre, che l'esercizio dell'attività alberghiera costituisce una vera e propria «offerta pubblica» ex art. 1336 c.c.[15], tenuto conto del fatto che l'albergatore non lo può rifiutare ad alcuno, (*ex* artt. 187 e 174 del Reg. P.S.) salvo il caso in cui il cliente non intenda fornire le proprie generalità, né voglia esibire alcun documento di identificazione.

Sostanzialmente differente è la situazione giuridica soggettiva del creditore delle prestazioni alberghiere che viene indicato dal codice vigente come cliente[16].

ministrazione, la prestazione d'opera, per le prestazioni riconducibili a questi negozi e per il resto dagli usi.

[12] Cfr. L. Mossa, *La nuova scienza del diritto commerciale,* in *Riv. dir. comm.,* 1941, I, p. 445 ss.; G. Valeri, *Brevi note per lo studio del diritto commerciale,* in *Riv. dir. comm.,* 1943, I, p. 139 ss., G. B. Ferri, *Manuale di diritto commerciale,* V[a] ed., Torino, 1980, p. 636 ss.

[13] Cfr. Cass., 9.11.1978, n. 5115, in *Riv. fisc.,* 1979, III, p. 1054; Cass., 21.5.1980, n. 3354, in *Giur. it. Mass.,* 1980, p. 845.

[14] In tal senso vedasi Pret. Fidenza, 9.6.1964, in *Arch. resp. civ.,* 1966, p. 573 ss.

[15] L'art. 1336 c.c. dispone: «L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi. La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia».

[16] È opportuno segnalare che il termine «cliente» previsto all'art. 1783 c.c. del testo originario e del testo introdotto dalla l. 10.6.1978, n. 316, ha sostituito il termine «viandante» (art. 1866 c.c. del 1865) e il termine «albergato» (R.D. 12.10.1919, n. 2099), ed

Trattasi di una espressione letterale suscettibile sul piano giuridico di innumerevoli interpretazioni, che merita di essere approfondita e definita correttamente.

Innanzitutto dottrina e giurisprudenza prevalente concordano nel comprendere nella qualifica di cliente anche le persone giuridiche[17] e i soggetti privi di personalità giuridica[18].

Inoltre una sentenza della Suprema Corte di Cassazione[19] ha delineato in maniera più chiara la portata della nozione in esame, in quanto ha considerato come clienti dell'imprenditore alberghiero non soltanto coloro che stipulano direttamente in prima persona il contratto per godere delle prestazioni pattuite, ma anche tutti coloro (ospiti o invitati) che, a differenza dei semplici visitatori o accompagnatori, assumono la posizione di terzi beneficiari della prestazione, ai sensi dell'art. 1411 c.c.[20].

Una volta definito con maggiore dettaglio il termine cliente, è possibile individuare le obbligazioni riconducibili a tale soggetto contrattuale. Indiscutibilmente la principale obbligazione a carico del cliente consiste nel pagamento[21] del prezzo dell'alloggio e di tutti i servizi usufruiti durante il soggiorno, a garanzia della quale l'albergatore gode di un particolare privilegio previsto dall'art. 2760 c.c.

Oltre a tale principale obbligazione di dare, il cliente è tenuto ad osservare delle importanti obbligazioni di fare.

ha sicuramente una più ampia portata comprendendo nell'ambito del rapporto alberghiero anche coloro che temporaneamente o per poche ore risiedono in albergo.

[17] Cfr. Trib. Aosta, 30.11.1955, in *Foro Pad.*,1956, I, p. 1195; App. Torino, 2.7.1956, in *Giust. civ.,* 1956, I, p. 1761.

[18] In tal senso M. FRAGALI, *op. cit.,* p. 973.

[19] Vedasi Cass., 8.7.1981, n. 4468, in *Giust. Civ.,* 1982, I, p. 1004 ss., con nota di P. RUSSO, *Responsabilità dell'albergatore o del gestore del ristorante verso il cliente e il suo ospite,* e in *Dir. prat. assic.,* 1982, p. 691 ss., con nota di M. GIAMMARINO, *Definizione di «cliente d'albergo» e sua rilevanza ai fini della responsabilità limitata dell'albergatore*. In ordine alla concreta fattispecie, va ricordato che il procedimento di primo grado fu occasionato dalla scomparsa della pelliccia di una cliente intervenuta, quale invitata, ad un banchetto presso un ristorante.

[20] L'art. 1411 c.c. dispone: «È valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse. Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare. In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto».

[21] Il pagamento di regola viene effettuato al termine del soggiorno, al momento della presentazione del conto, anche se in caso di soggiorni prolungati l'albergatore può richiedere pagamenti periodici. Questi può richiedere un anticipo, a titolo di caparra, specialmente al momento della prenotazione.

Questi deve usare correttamente i locali e le relative cose secondo la destinazione ad essi data dall'albergatore e nel rispetto delle regole all'uopo stabilite, deve osservare gli avvisi, i divieti e le raccomandazioni vigenti (come quelle di astenersi dal recare in albergo animali o cose pericolose, di compiervi atti contrari alla legge o agli usi, di recare danno o disturbo).

Altresì il cliente è tenuto a dare tempestiva disdetta al termine del soggiorno e a rilasciare i locali liberi da persone e cose, pena la corresponsione in aggiunta, del prezzo corrispondente alla durata minima (24 ore) dell'alloggio.

Le obbligazioni che gravano in capo all'albergatore consistono in un insieme di obblighi di dare e di fare.

Tra i primi vanno annoverati: la consegna del locale di alloggio con tutti gli oggetti necessari per il soggiorno e la messa a disposizione degli ambienti comuni.

Tra i secondi invece si possono menzionare l'apprestamento di servizi per il riordino e la pulizia dell'alloggio, di lavanderia, stiratura, telefono, riscaldamento, ristorante, somministrazioni varie, trasporti per stazioni, aeroporti e porti, in funzione naturalmente dei diversificati bisogni della clientela e delle caratteristiche dell'esercizio alberghiero.

È interessante segnalare che le obbligazioni a carico dell'imprenditore alberghiero solitamente si distinguono in convenzionali e legali. Le prime attengono al mero godimento delle prestazioni alberghiere, mentre le seconde riguardano la sicurezza dei beni del cliente e discendono dalla stipulazione del contratto e sono, quindi, inderogabili a favore dell'albergatore. Di quest'ultime si tratterà in seguito in tema di responsabilità dell'albergatore.

3. *La responsabilità civile dell'albergatore*

La disciplina del deposito in albergo e della relativa responsabilità civile dell'albergatore ha subito delle importanti modifiche a seguito dell'introduzione nel nostro ordinamento della Legge 15 febbraio 1977, n. 35 (Adeguamento monetario del limite di responsabilità degli albergatori e imprenditori assimilati) e della Legge 10 giugno 1978, n. 316 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo firmata a Parigi il 17 dicembre 1962)[22].

[22] Da notare che in precedenza il codice civile del 1865 configurava il deposito in

Alla luce di tale evoluzione normativa è possibile individuare le obbligazioni – cc.dd. legali – gravanti sull'albergatore come obblighi di:
– custodia delle cose consegnate,
– protezione di quelle non consegnate ma introdotte in albergo,
– tutela dell'integrità fisica del cliente.

In tal senso l'imprenditore alberghiero è responsabile del deterioramento, della distruzione o della sottrazione delle cose introdotte in albergo dal cliente. Per «cose» introdotte in albergo si intendono: quelle che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente alloggia; quelle di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dall'albergo, durante il periodo in cui il cliente alloggia; quelle di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, sia all'interno che fuori dell'albergo, durante un periodo ragionevole, antecedente o susseguente a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio (*ex* art. 1783 c.c.). Naturalmente sono escluse dal novero delle cose che possono essere introdotte in albergo, tutte quelle pericolose e vietate (come sostanze esplosive, nucleari, facilmente infiammabili, animali selvaggi, armi, ecc.), quelle di eccezionale ingombro, e quelle destinate non tanto al servizio del cliente quanto ad un impiego commerciale o d'altro genere del tutto estraneo alla effettiva esigenza del soggiorno[23].

La *ratio* di tale previsione normativa risponde alla fondamentale esigenza di assicurare un sistema di sicurezza e protezione non solo alla persona del cliente, ma anche alle sue cose, non avendo questi la possibilità di approntare di persona un'adeguata forma di vigilanza e tutela.

albergo come un deposito necessario, in quanto gli artt. 1866 - 1868 consideravano l'esercente responsabile dei danni arrecati alla cosa e al furto di essa in modo più rigoroso rispetto al depositario comune. In seguito il R.D. 12 ottobre 1919, n. 2099 abrogò gli artt. 1866-1868 c.c. e la responsabilità venne collegata in base alla esistenza o meno di un nesso causale tra l'attività dell'albergatore e l'oggetto della custodia. Il codice del 1942, infine, pur ribadendo essenzialmente la disciplina del r.d. del 1919, si accostava alla normativa del deposito ordinario. Attualmente la materia è regolata dagli artt. 1783 - 1786 c.c. Da segnalare che la Convenzione di Parigi del 1962 riveste un ruolo fondamentale non solo quale fonte della normativa in esame, ma anche come primo esempio di tutela internazionale del consumatore di servizi alberghieri. Non a caso la Direttiva CEE del 13/6/90 (90/314 CEE) concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso» la richiama esplicitamente nella premessa (quattordicesima considerazione).

[23] A. GRAZIANI - G. MINERVINI - U. BELVISO, *Deposito in albergo,* in *Manuale di diritto commerciale,* Napoli, 1990, pp. 363-366, sostengono che, in tema di custodia delle cose che il cliente-turista reca con sé in albergo, devono trovare un'adeguata tutela due interessi contrastanti. Da un lato vi è l'interesse del viaggiatore alla salvaguardia delle cose spesso di ingente valore che porta con sé, dall'altro vi è l'interesse dell'imprenditore alberghiero a non vedersi esposto a gravi responsabilità per valori ingenti introdotti in albergo di cui non ha precise informazioni.

La responsabilità dell'albergatore[24] per le cose introdotte in albergo dal cliente è, comunque, limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, fino ad un massimo di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata[25]. Secondo la dottrina prevalente tale limite si riferisce ad ogni persona albergata relativamente a ciascun autonomo evento dannoso, comprendendo ogni forma di risarcimento e includendo, quindi, oltre il danno emergente anche il lucro cessante[26].

Venendo alla fattispecie prevista dall'art. 1784 c.c., si rileva che l'albergatore è illimitatamente responsabile, salvo i casi di esonero previsti dall'art. 1785 c.c.[27], a causa della distruzione, sottrazione e deterioramento delle cose che gli sono state consegnate in custodia e di quelle che ha rifiutato illegittimamente di ricevere[28]. Difatti questi ha l'obbligo di accettare in custodia: carte-valori (assegni, carte di credito, titoli di Stato, titoli di credito, ecc.), danaro contante, oggetti di valore (preziosi, anelli, bracciali, collane, orologi, spille, portasigarette, gioielli in genere, pellicce, ecc.); a meno che si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. Inoltre l'albergatore è responsabile, senza che possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'art. 1783 c.c., quando la distruzione, sottrazione o deterioramento delle cose introdotte dal cliente in albergo sono imputabili a colpa sua, ai membri della sua famiglia o ai suoi ausiliari[29].

[24] In tal senso v. G. G. GENTILE, *Responsabilità degli albergatori e imprenditori assimilati,* in *Le nuove leggi civ. comm.,* 1978, p. 1466 ss.

[25] M. ANTINOZZI, *Responsabilità dell'albergatore ed altre attività assimilate,* in *Dir. prat. ass.*, 1988, pp. 557-573; afferma che il precedente limite della responsabilità dell'albergatore fissato dal legislatore ad un cifra fissa aveva provocato ingiuste discriminazoni, penalizzando gli alberghi modesti e gratificando quelli di lusso; quindi, il nuovo criterio introdotto con la l. 15 febbraio 1977, n. 35, consentendo di collegare il rischio professionale dell'imprenditore alberghiero ad un multiplo del prezzo di locazione dell'alloggio, è certamente più equo e consono alla realtà.

[26] Cfr. U. CARNEVALI, *Commento all'art. 1783,* in *Le nuovi leggi civ. comm.,* 1979, pp. 127-131.

[27] L'imprenditore alberghiero potrà essere esonerato da tale responsabilità se riuscirà a dimostrare che il danno è stato causato da forza maggiore; da colpa del cliente, dalle persone che lo accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita; dalla natura delle cose.

[28] È da tener presente che l'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia racchiusa e contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

[29] U. CARNEVALI, *Commento all'art. 1785-bis,* in *Le nuove leggi civ. comm.,* 1979, pp. 143-145, sostiene che l'art. 1785-bis può ricoprire una vera e propria funzione di ampliamento della rigorosa (ma limitata) responsabilità ex art. 1783, in quanto è destinato ad aggiungersi – ai fini di una maggiore tutela del cliente-turista – alla normale respon-

Con esclusione di tale ultima circostanza, il cliente non potrà valersi delle garanzie previste dagli artt. 1783-1786 c.c., se, una volta constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, ne denunci il fatto all'albergatore con ingiustificato ritardo[30].

In ogni caso sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore (ex art. 1785-*quater*)[31]. Trattasi, quindi, di norme inderogabili finalizzate ad evitare un eccessivo ed ingiusto indebolimento della tutela del creditore delle prestazioni alberghiere, che è indiscutibilmente la parte più esposta al pericolo di danno[32].

L'art. 1785-*quinquies* stabilisce fondamentali limiti di applicazione delle specifiche disposizioni in oggetto in quanto vi esclude la responsabilità dell'albergatore per i danni o i furti dei veicoli, delle cose lasciate negli stessi e degli animali vivi[33].

Ovviamente l'esclusione, dalla disciplina in esame, della custodia del veicolo in quanto non riconosciuta come prestazione tipica dell'albergatore, non elimina la possibilità di individuare ugualmente un collegato contratto di deposito, di parcheggio o di posteggio[34].

In ultima analisi va osservato che la responsabilità civile dell'albergatore per danni arrecati alla persona subiti dal cliente nell'ambito alberghiero è, ovviamente, illimitata. Tale particolare fattispecie è però regolata dalle norme generali sulla responsabilità contrattuale e extracontrattuale (o aquiliana)[35], a seconda della causa specifica del-

sabilità derivante dalla violazione colposa del contratto di albergo, piuttosto che a sostituirsi a quest'ultima.

[30] Cfr. G. Bonilini, *Commento all'art. 1785-ter,* in *Le nuove leggi civ. comm.,* 1979, pp. 145-148.

[31] Cfr. G. Bonilini, *Commento all'art. 1785-quater,* in *Le nuove leggi civ. comm.,* 1979, pp. 148-153.

[32] In tal senso V. Geri, *op. cit.,* pp. 223-227, precisa che ovviamente non dovranno essere banditi dagli alberghi avvisi, comunicazioni, cartelli, ecc., diretti ad informare i clienti; ma che tutto ciò non potrà comportare una esclusione o quantomeno una riduzione del rigoroso regime di responsabilità vigente in tale materia.

[33] Cfr. U. Carnevali, *Commento all'art. 1785-quinquies,* in *Le nuove leggi civ. comm.,* 1979, pp. 153-155, considera il termine veicolo in un senso lato comprendendovi oltre alle automobili, alle motociclette e ai motocicli, anche le biciclette, i gommoni, i canotti, le barche e simili.

[34] In tal senso v. G. A. Ferretti, *Il contratto di posteggio,* in *Riv. giur. circ. trasp.,* 1981, p. 303 ss.; S. Pastore, *Parcheggio e posteggio,* in *Noviss. Dig. It., Appendice,* V, Torino, 1984, p. 663 ss.

[35] Cfr. V. Geri, *op. cit.,* p. 211 ss.; App. Brescia, 24.6.1964, in *Arch. resp. civ.,* 1965, p. 492 ss. con nota di M. Brocchi, *Sulla responsabilità contrattuale dell'albergatore*. Da notare che la rilevanza pratica della distinzione tra i due tipi di responsabilità riguarda innanzitutto l'onere della prova: nella responsabilità extracontrattuale l'attore deve provare il fatto generatore dell'obbligazione e l'imputabilità del debitore; mentre

l'evento lesivo. Ciò del resto, non esclude l'avverarsi di situazioni in cui contemporaneamente, avendo il cliente subito un danno alla propria persona, abbia luogo un inadempimento contrattuale imputabile all'albergatore, nonché la violazione del generico dovere del *neminem laedere*.

In definitiva, l'esame delle disposizioni vigenti in tema di responsabilità civile dell'albergatore, evidenzia come soltanto una delle molteplici e complesse obbligazioni che gravano sull'imprenditore alberghiero è puntualmente ed efficacemente disciplinata dal nostro ordinamento giuridico.

È da rilevare con estremo favore la scelta del legislatore che, in maniera convincente e analitica, fa rientrare nel rischio tipico inerente all'esercizio dell'attività imprenditoriale alberghiera un risarcimento limitato e facilmente determinabile a priori, consentendo all'albergatore di tenerne conto e di fronteggiarlo con un eventuale contratto di assicurazione.

Altrettanto non può dirsi per tutte quelle altre fattispecie aventi per soggetti contrattuali l'imprenditore alberghiero da un lato e il cliente-turista dall'altro che, in mancanza di una apposita disciplina vigente e lasciate nella maggioranza dei casi agli usi locali, necessitano di sistematico tentativo di armonizzazione finalizzato alla realizzazione di un equo contemperamento degli interessi in essi coinvolti[36].

4. *Gli imprenditori assimilati agli albergatori*

Il legislatore si è preoccupato di tutelare il cliente in caso di danneggiamento, sottrazione o furto dei beni di sua appartenenza anche nei confronti di altri soggetti imprenditoriali nei cui locali egli si reca per usufruire delle prestazioni richieste.

In tal senso l'art. 1786 c.c. amplia l'ambito di applicazione della responsabilità dell'albergatore «agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, tratto-

nella responsabilità contrattuale l'attore deve provare solamente il fatto, poiché l'imputabilità del debitore si presume. Ulteriore elemento di differenziazione si ha riguardo ai danni risarcibili: solo in materia extracontrattuale sono risarcibili anche i danni imprevedibili. Inoltre, l'azione di responsabilità contrattuale si prescrive entro il termine ordinario decennale (ex art. 2946 c.c.), mentre l'azione aquiliana si prescrive in un termine più breve (di regola quinquennale, ex art. 2947 c.c.).

[36] Basti considerare che l'attività alberghiera non si riduce alla sola prestazione dei servizi di alloggio e di vitto, ma inevitabilmente include tutta una gamma di svariate attività che ne determinano la stessa funzione economico-sociale del negozio.

rie, carrozze letto e simili». È opportuno precisare che tale elenco è meramente esemplificativo in quanto il legislatore[37] ha volutamente lasciato intendere con l'espressione «e simili» una larga e consolidata applicazione della disciplina *de quo*.

La dottrina dominante[38] e la giurisprudenza[39] concordano nell'individuare nel carattere imprenditoriale e lucrativo dell'attività esercitata e nell'impossibilità della diretta custodia delle proprie cose da parte del cliente, i requisiti necessari e sufficienti per assimilare una serie di soggetti alla figura dell'imprenditore alberghiero[40].

In base a tale orientamento costituiscono – purché ovviamente sussistano contestualmente i due requisiti dinanzi enunciati – stabilimenti e locali assimilati agli alberghi: i teatri, le case da gioco e le sale da ballo, gli stabilimenti balneari e le case di cura, le trattorie e i ristoranti, i vagoni-ristorante, le tavole calde, i *self-services*, i bar e i caffè, le carrozze letto, le piscine, le saune e le palestre, le pensioni, i motels, gli esercizi di affittacamere, i campeggi, i villaggi turistici, il villaggio-albergo, gli alloggi agroturistici, i rifugi-alloggio, i *residences* e gli ostelli per la gioventù. Mentre saranno esclusi dal novero dei soggetti assimilabili le biblioteche pubbliche e i musei,

[37] È quanto sostiene V. GERI, *op. cit.,* pp. 217-218; il quale propende per far rientrare nelle attività assimilate agli alberghi: bar, caffè, pasticcerie, affittacamere, alberghi diurni, *campings*, ostelli, case-albergo, case da gioco, circoli ricreativi e sportivi, biblioteche, collegi, pensionati, rifugi alpini, ristoranti, tavole calde, *self-service*, sale da parrucchieri, studi professionali, sale da ballo, vagoni ristoranti.

[38] Vedasi fra gli altri: V. GERI, *op. ult. cit.,* p. 217; ID., *La r.c. dell'albergatore,* II ed., Milano, 1979 p. 159 ss.; M. FRAGALI, *op. cit.*, p. 970 ss.; M. NOVITÀ, *Deposito in albergo*, in *Giur. sist. civ. comm., Bigiavi, I, I contratti reali*, II[a] ed., a cura di Napoletano-Barbieri-Novità, Torino, 1979; U. MAJELLO, *Custodia e deposito*, Napoli, 1958, p. 154 ss.; E. BRUNORI, *Limiti soggettivi della responsabilità degli albergatori*, in *Riv. dir. comm.*, 1943, II, p. 172 ss.; A. ANTONINI, *L'ambito soggettivo di applicazione delle norme sulla responsabilità dell'albergatore*, in *Resp. civ. prev.*, 1987, p. 375 ss.; ID., *La legislazione turistica nella legge quadro 17 maggio 1983, n. 217 e l'ordinamento statale e regionale*, Padova, 1988, p. 7 ss.; M. BUSSOLETTI, voce: *Albergo (contratto di)*, in *Enc. giur. Treccani*, I, Roma, 1988, p. 10 ss.

[39] Cfr. le rassegne giurisprudenziali effettuate da G. BONILINI, *La responsabilità dell'albergatore*, in *Resp. civ. prev.*, 1987, p. 44 ss.; e da M. ANTINOZZI, *op. cit.*, p. 557 ss.

[40] *Contra* B. INZITARI, *La responsabilità dell'imprenditore per i danni subiti dal cliente nei locali dell'impresa*, in *Riv. trim dir. proc. civ.*, 1975, p. 553 ss.; ID., *La responsabilità dell'imprenditore per i danni ai clienti nei locali dell'impresa*, in *Tratt. dir. comm.*, diretto da Galgano, II, Padova, 1978, p. 408 ss., il quale sostiene che l'art. 1786 c.c. disponga una sorta di disciplina generale della responsabilità dell'imprenditore per i danni subiti dai clienti nei locali dell'impresa (non solo alberghiera). Tale approccio a nostro avviso non è condivisibile in quanto la *ratio* e la portata dell'art. 1786 c.c. è espressamente limitata «agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili», e quindi non si riferisce di certo a tutti gli imprenditori.

gli studi professionali, le sedi dei circoli aziendali o di associazioni culturali e/o sportive, le case per ferie, le case e gli appartamenti per vacanze.

5. *Il privilegio dell'albergatore e la prescrizione del credito alberghiero*

I crediti vantati dall'albergatore per le prestazioni fornite al cliente sono assistiti da privilegio; secondo quanto disposto dall'articolo 2760 c.c.: «I crediti dell'albergatore per mercedi e somministrazioni verso le persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate nell'albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi...».

La dottrina dominante è concorde nel considerare gravate da privilegio tutte le cose introdotte in albergo, nonché quelle depositate in rimesse, in appositi locali di custodia e nelle pertinenze. Trattasi di un privilegio speciale in quanto si esercita sui beni del cliente situati esclusivamente in albergo e nelle sue dipendenze.

Ne consegue che l'albergatore, pur non essendo titolare di un diritto di ritenzione sui beni del cliente, è legittimato a chiederne il sequestro conservativo ex art. 2769 c.c.

Il diritto degli albergatori – e di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione – al pagamento delle prestazioni fornite si prescrive, ex art. 2954 c.c., entro il termine di sei mesi. Da notare, comunque, che si tratta di prescrizione presuntiva in base alla quale, decorsi i sei mesi, il diritto al pagamento non si estingue, ma si presume unicamente che l'albergatore sia stato pagato. Quest'ultimo, se riuscirà a dimostrare l'esistenza del credito, riacquisterà il diritto al pagamento.

6. *Gli usi uniformi nel Règlement international de l'Hôtellerie, nella Convenzione internazionale tra albergatori e agenzie di viaggio e turismo e nel «Code de pratiques sur les relations entre hôtels et agences de voyages»*

Nell'ambito delle fonti normative del contratto d'albergo un particolare ruolo – proprio a causa della mancata previsione legislativa della figura tipica di tale contratto – rivestono gli usi uniformi previsti nel *Règlement international de l'Hôtellerie* redatto e approvato a Roma nel 1954 dalla A.I.H. (*Association Internationale de l'Hôtellerie*).

Tale regolamento delinea sostanzialmente l'ossatura del contratto di albergo indicandone gli aspetti essenziali e uniformandone la rela-

tiva disciplina in base alla legislazione del paese, agli usi locali e alle disposizioni particolari dell'albergo (rese pubbliche ai clienti). Il valore giuridico del *Règlement international de l'Hôtellerie* è quello di una mera raccolta degli usi uniformi e delle condizioni generali di contratto. Va comunque segnalato che, dato il carattere internazionale del fenomeno turistico, tale regolamento rappresenta un fondamentale punto di riferimento per la fissazione di tutta una serie di clausole uniformi (obblighi dell'albergatore e del cliente, modalità e termini di pagamento del prezzo, elementi del contratto) che vengono automaticamente e generalmente inserite nel contratto di albergo[41].

Anche la Convenzione internazionale relativa ai rapporti tra albergatori e agenzie di viaggio, firmata a Bruxelles il 15 giugno 1979, rappresenta una pregevole fonte di prassi e regole contrattuali. Essa, tenendo conto dell'evoluzione degli usi professionali a livello internazionale, ha delineato una serie di regole relative alle modalità di pagamento, alle norme deontologiche e agli obblighi cui devono ispirarsi le parti[42].

Tale Convenzione è scaduta il 14 giugno 1987, ed è stata sostituita dal *Code de pratiques sur les relations hôtels/agences de voyages*, entrato in vigore il 3 luglio 1991 a seguito dell'adozione congiunta da parte dell'A.I.H. e della F.U.A.A.V. (*Fédération Universelle des Associations d'Agences de Voyages*). Trattasi di un vero e proprio codice di condotta redatto sulla base dei principi generali affermatisi da vari anni nella prassi delle relazioni contrattuali esistenti tra albergatori e agenti di viaggio. Il «*Code de pratiques*» è strutturato in 28 articoli e 3 allegati indicanti: una serie di definizioni cardine del contratto alberghiero; una lista di riferimento per la redazione e conclusione dei contratti relativi ai contratti individuali e ai gruppi e il regolamento d'arbitrato del «*Comité de Liaison A.I.H./F.U.A.A.V.*». In esso viene sancito il carattere esclusivamente internazionale di tale codice con l'esplicito riferimento (ex art. 3) alla stipulazione di contratti alberghieri tra soggetti di diversi paesi. Le parti contraenti comunque raccomandano, le Associazioni nazionali incaricate di concludere le convenzioni a livello nazionale, di ispirarsi ai principi enunciati nel «*Code de pratiques*» (art. 4).

[41] I diritti e gli obblighi nascenti dal *Règlement International de l'Hôtellerie* presentano una matrice giuridica di natura sia pubblicistica (come l'esposizione delle tariffe), e quindi inderogabile, che di natura privatistica (ad es. modalità e termini di pagamento) soggetta ai principi dell'autonomia contrattuale.

[42] Per un'analisi più dettagliata della Convenzione del 1979 vedasi F. INDOVINO FABRIS, *La legislazione turistica*, Padova, III[a] ed., 1992.

In tema di formazione del contratto è previsto che lo stesso si concluda a seguito dello scambio di corrispondenza fra agenzia ed albergatore consistente: in una richiesta di prenotazione da parte dell'agente di viaggio, nell'accettazione dell'albergatore e nella conferma della ricezione di quest'ultima (art. 9). Tralasciando gli aspetti relativi unicamente alla disciplina dei rapporti[43] tra albergatori e agenti di viaggio accenniamo brevemente ad alcune disposizioni che si riferiscono seppur indirettamente al cliente turista. In base all'art. 17 si riconosce al cliente un vero e proprio diritto ad essere informato – da parte sia dell'agente di viaggio che dell'albergatore – secondo i principi di una correttezza e lealtà professionale. Inoltre in tema di obblighi nei confronti del cliente (art. 21), l'albergatore è tenuto – in caso di inadempimento di una prenotazione accettata e confermata – a sue spese ad assicurare al cliente una equivalente sistemazione nell'albergo più vicino, accollandosi le spese per il trasporto (andata e anche ritorno all'albergo qualora si liberasse la camera prenotata) e per le necessarie comunicazioni telefoniche (fax o telex).

7. *I recenti orientamenti giurisprudenziali in relazione al deposito in albergo*

Nel corso dell'ultimo decennio e, parallelamente all'intensificarsi dei casi giurisprudenziali[44] di responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo dal cliente, si è verificato un interessante fervore di sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione[45] in riferimento proprio alla fattispecie del contratto di albergo.

[43] Per una prima ed interessante decisione giurisprudenziale in ordine alla qualificazione del rapporto contrattuale intercorrente fra organizzatore ed intermediario di viaggi cfr. App. Roma, 12 febbraio 1991, in *Resp. civ. e prev.*, 1991, p. 751 ss. (che peraltro conferma la sentenza del Tribunale di Roma del 16 ottobre 1989, *ivi*, 1991, p. 286 ss.).

[44] Per una dettagliata ed aggiornata ricognizione della giurisprudenza in tema di deposito in albergo vedasi M.E. LA TORRE, *Il contratto d'albergo, in Manuale di diritto del turismo*, FRANCESCHELLI V. - MORANDI F. (diretto da) , IIª ed., Torino, 2003, pp. 377-422.

[45] Trattasi ad esempio della sentenza Cass., 22 febbraio 1994, n. 1684, in *Nuova giur. civ. comm.,* 1995, 2, I, p. 173 e in *Giust. Civ.,* 1995, I, p. 2221 con nota di BONOFIGLIO, che sancisce la colpa grave dell'albergatore poiché le porte delle camere erano apribili con una qualsiasi chiave (e quindi viene ritenuto illimitatamente responsabile del furto occorso al cliente nella sua camera). Ma vedasi anche Cass. 28 novembre 1994, n. 10158, in *Giust. civ.,* 1995, I, p. 2179, con nota di RUMORI, Cass. 18 luglio 1997, n. 6633, in *Nuova giur. civ. comm.,* 1998, I, p. 619 con nota di ORLANDO; Cass. 24 luglio 2000, n. 9662, in *Dir. Tur.*, 2003, n. 1, p. 40, con nota di SCORTECCI; Cass. 3 dicembre 2002, n. 17167.

In tale sede ci preme richiamare la sentenza del 22 gennaio 2002, n. 707[46], con la quale la Suprema Corte ha ribadito nelle premesse che il contratto di albergo «pur presentando aspetti comuni con diversi contratti tipici, se ne differenzia per peculiari caratteristiche e va considerato atipico. Il suo contenuto è costituito da una molteplicità di prestazioni che si estendono dalla locazione dell'alloggio alla fornitura di servizi senza che la preminenza da riconoscere alla locazione dell'alloggio possa valere a fare assumere alle altre prestazioni carattere accessorio sotto il profilo causale».

[46] Cfr. nota di M.E. La Torre, *Le prestazioni cd. accessorie all'alloggio e i limiti di elasticità della causa del contratto di albergo*, in *Dir. Tur.*, 2003, n. 2, pp. 151-155.

CAPITOLO SECONDO

I CONTRATTI TURISTICI

SOMMARIO: 1. I contratti turistici nell'ambito del fenomeno dell'autonomia contrattuale. - 2. Elaborazioni dottrinali ed orientamenti giurisprudenziali in tema di qualificazione giuridica dei contratti turistici.

1. *I contratti turistici nell'ambito del fenomeno dell'autonomia contrattuale*

La complessità e la mutevole articolazione dei moderni traffici giuridici, nel campo economico-commerciale, non consentono alle parti di soddisfare appieno i loro interessi e di regolare in maniera adeguata i loro molteplici rapporti, utilizzando esclusivamente tutti quei contratti che sono già previsti e disciplinati dal nostro ordinamento positivo.

Tale inadeguatezza dei mezzi giuridici vigenti è quanto mai avvertita in quel fondamentale settore dell'attività economica contemporanea in forte evoluzione rappresentato dal comparto turistico.

In tal senso va osservato che lo strumento giuridico cardine della regolamentazione del complesso delle attività turistiche è costituito dal contratto turistico.

Con tale espressione si suole individuare quella particolare fattispecie contrattuale innominata attraverso la quale l'operatore turistico – sia esso una società intermediaria o organizzatrice – predispone a favore dell'altro contraente, dietro pagamento di un corrispettivo, il viaggio e tutta una gamma di servizi e di prestazioni tali da permettere l'effettiva godibilità del soggiorno in una o nelle varie destinazioni prestabilite, per tutto l'arco temporale previsto[1].

[1] Una definizione simile ma limitata all'attività intrapresa dalla società organizzatrice c.d. *tour operator* è stata avanzata da L. STANGHELLINI, *Contratto turistico e prenotazione*, in *Giur. it.*, 1982, IV, c. 131 ss.

Come si può ben comprendere, si tratta di una formulazione alquanto estesa poiché è finalizzata a racchiudere diverse tipologie di accordi contrattuali che intercorrono tra chi opera professionalmente nel settore dei servizi turistici e chi agli stessi è a vario titolo interessato (contratto di crociera, contratto di assistenza turistica, contratto di intermediazione e di organizzazione di viaggio).

Si è definita tale fattispecie contrattuale come innominata, in quanto non espressamente prevista e disciplinata dal nostro ordinamento, tuttavia, riconosciuta e garantita dallo stesso in via mediata attraverso l'applicazione dell'art. 1322 c.c., essendo diretta alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela[2].

Trattasi, sotto un profilo squisitamente tecnico-giuridico, di indicazioni di considerevole importanza al fine di adeguare il quadro normativo ed istituzionale ai problemi posti dall'ampliamento delle sempre più composite e ricercate prestazioni fornite dalle imprese turistiche.

Di conseguenza i rapporti contrattuali in questione, pur essendo innominati[3], sono contraddistinti da una rilevante tipicità di ordine

[2] Considerata la notevole interdipendenza settoriale e l'articolata evoluzione dei rapporti contrattuali esistenti all'interno del fenomeno turistico, non è sicuramente esauriente ricondurre l'esame sulla meritevolezza degli interessi nell'ambito della mera liceità giuridica del contratto atipico, come autorevole dottrina da tempo sostiene individuando i criteri di tale meritevolezza tra i principi enunciati in tema di causa illecita ex art. 1343 c.c.. A sostegno di tale tesi si può senz'altro annoverare il disposto previsto dall'art. 1323 c.c., il quale espressamente sottopone alla disciplina «Dei contratti in generale» anche quei contratti che non appartengono ai tipi che hanno una disciplina particolare. La previsione normativa pone, in sostanza, una ulteriore limitazione all'autonomia contrattuale delle parti in quanto considera la necessità della verifica che il contratto innominato posto in essere contenga i requisiti richiesti dagli artt. 1325-1343-1346 c.c. In tal senso autorevole dottrina (v. R. CLARIZIA, *voce: Contratti innominati*, in *Enc. giur. Treccani*, IX, Roma, 1988) afferma che il richiamo specifico dell'art. 1323 c.c. intende evidenziare che la mancanza di una disciplina specifica del tipo non esime le parti dal rispettare quelle norme imperative di carattere generale che vigono sia per i contratti tipici sia per quelli atipici; vale a dire, quindi, che il contratto turistico contenga i requisiti richiesti dall'art. 1325 c.c., la causa sia lecita (artt. 1343 c.c. ss.), l'oggetto (artt. 1346 c.c. ss.) possibile, lecito, determinato, determinabile, e una certa forma richiesta (artt. 1350 c.c. ss.) sia stata rispettata.

[3] Il tema dei contratti innominati rappresenta uno dei più fervidi campi di indagine del diritto civile. Gli sforzi ricostruttivi avanzati dalla dottrina sono tendenzialmente orientati alla valutazione della rilevanza giuridica delle nuove figure contrattuali sorte e affermatesi nella prassi commerciale. In tal senso, fra le varie opere dedicate al contratto in generale nelle quali si analizza il problema giuridico-positivo dei contratti innominati, si segnalano: E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1943; F. Messineo, *Dottrina generale del contratto*, Milano, 1948; M. ALLARA, *La teoria generale del contratto*, Torino, 1955; F. MESSINEO, *Il contratto in genere*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 1968; R. SCOGNAMIGLIO, *Dei contratti in generale*, in *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, artt. 1321-1352, Bologna-Roma, 1972; R. SACCO, *Autonomia contrattuale e tipi*, in

sociale ed economico, tenuto conto in modo particolare del sensibile fenomeno della diffusione e conseguente massificazione delle attività turistiche[4].

2. *Elaborazioni dottrinali ed orientamenti giurisprudenziali in tema di qualificazione giuridica dei contratti turistici*

Per poter esaminare con precisione le elaborazioni dottrinali avanzate in tema di qualificazione giuridica del contratto turistico, occorre procedere facendo sempre puntuale riferimento alle svariate ipotesi che di fatto possono concretamente realizzarsi nei rapporti tra utente turista e operatori professionali, al fine di evitare il rischio di comparare opinioni contrastanti e confliggenti espresse rispetto a situazioni di fatto oggettivamente differenti[5].

È necessario distinguere in via preliminare e in maniera chiara ed inequivocabile le diverse figure professionali di imprenditori turistici che possono entrare in contatto con il cliente turista e, quindi, originare situazioni giuridiche soggettive suscettibili di intervento sia dal punto di vista normativo che giurisprudenziale.

Comunemente gli imprenditori turistici vengono racchiusi sotto la denominazione di «Agenzie di viaggio» o «turistiche», ma è opportuno distinguere, nell'ambito delle due diverse forme di assistenza turi-

Riv. trim. dir. proc. civ., 1966, p. 805 ss.; E. Roppo, *Il contratto*, Bologna, 1977; R. Sacco, *Il contratto*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1975; G. Mirabelli, *Dei contratti in generale*, in *Comm. c.c. artt. 1321-1469*, Torino, 1980; S. Maiorca, *Il contratto*, Torino, 1981. Fra i preziosi contributi dottrinali incentrati sull'argomento dell'atipicità contrattuale per molti aspetti eccellente è l'opera di G. De Nova, *ll tipo contrattuale*, Padova, 1974. Altri importanti contributi sono quelli di: E. Betti, *Causa del negozio giuridico*, in *Noviss. Dig. It.*, III, Torino, 1959, p. 32 ss.; G. B. Ferri, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1968; F. Messineo, *Contratto innominato*, in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962, 95; C. Osti, *Contratto*, in *Noviss. Dig. It.*, IV, Torino, 1959, p. 462 ss.; G. B. Ferri, *Meritevolezza dell'interesse e utilità sociale*, in *Riv. dir. comm.*, 1971, II, p. 81 ss.; Ibid., *Ancora in tema di meritevolezza dell'interesse*, 1979, I, p. 1 ss.; A. Piraino Leto, *I contratti atipici e innominati*, Torino, 1974; A. Cautadella, *Sul contenuto del contratto*, Milano, 1974; F. Gazzoni, *Atipicità del contratto, giuridicità e funzionalizzazione degli interessi*; in *Riv. dir. civ.*, 1978, I, p. 52 ss.; G. Piola, *Atipicità del contratto e meritevolezza dell'interesse*, in *Temi*, 1976, p. 395 ss.; M. Costanza, *Il contratto atipico*, Milano, 1981; R. Sacco - G. De Nova, *Il contratto*, in *Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno*, 10, Torino, 1983; P. Perlingieri, *Interpretazione e qualificazione: profili dell'individuazione normativa*, in *Dir. e giur.*, 1975, p. 826 ss.

[4] In tema di sviluppo del processo di massificazione un'acuta analisi può rintracciarsi in J. S. Duesenberry, *Reddito, risparmio e teoria del comportamento del consumatore*, Milano, 1969; e in F. Martorano, *Le contrat touristique*, in *Rapports nationaux italiens au IX Congrès International de Droit comparé*, Teheran, 1974.

[5] Cfr. M. Arato, *Le condizioni generali di contratto e i viaggi turistici organizzati*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1982, p. 433 ss.

stica, tra organizzatori di viaggi (*Tour operators*, *Travel organizers*, *Organisateurs de voyages*) e intermediari di viaggi (*Travel agents*, *Travel intermediaries*, *Intermédiaires de voyages*)[6-7].

Tale distinzione è il punto di riferimento comune dal quale la dottrina, mostrando particolare attenzione, è tradizionalmente partita per elaborare costruzioni idonee alla qualificazione del contratto in esame. Trattasi di posizioni alquanto eterogenee che presentano in ogni caso interessanti spunti di riflessione e numerosi elementi di validità, poiché scaturiscono essenzialmente «dall'analisi di situazioni di fatto, ancorate come sono al regolamento di interessi voluto dalle parti nel singolo caso concreto»[8].

In tal senso, per quanto concerne il rapporto instauratosi tra il turista e l'intermediario di viaggi – in base al quale l'operatore turistico assume abitualmente l'impegno, dietro il pagamento di un corrispettivo, di procurare alla controparte sia un viaggio e/o un soggiorno, sia uno o più servizi separati rivolti al medesimo fine – non vi sono opinioni contrastanti per operare la sua riconducibilità nell'ambito della disciplina del contratto di mandato prevista dagli artt. 1703 c.c. e segg.; e in particolare dall'art. 1710 c.c. che sancisce il dovere di diligenza del buon padre di famiglia da parte del mandatario nell'esecuzione del mandato. In effetti la dottrina prevalente è concorde nel considerare che l'attività svolta dall'intermediario di viaggi appare sostanzialmente coincidente con quella tipica del mandatario professionale, essendo obbligato a curare per conto del turista la conclusione

[6] Da notare che la legge 17 Maggio 1983, n. 217 – Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica – riconduceva sotto la disciplina delle agenzie di viaggio anche l'attività degli imprenditori turistici che producono viaggi organizzati con mezzi propri o altrui, per riconoscere la possibilità a tutte le imprese del settore di servirsi per la propria attività di mezzi (trasporto, alloggio, svago, ecc.) indipendentemente dalla proprietà o meno dei medesimi. Difatti l'art. 9 disponeva: «Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano l'attività di produzione, organizzazione di viaggi o soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, numero 1084».

[7] Sull'argomento C. Carrassi, *Il contratto di viaggio*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1988, II, p. 99 ss., sostiene che il turismo di massa attuale comprende, in maniera corrispondente, un settore produttivo ed uno distributivo, l'uno propriamente industriale contraddistinto dalla presenza dei *tour operators*, l'altro commerciale presidiato dagli intermediari di viaggi.

[8] V. Pierfelici, *La qualificazione giuridica del contratto turistico e la responsabilità del «tour operator»*, in *Rass. dir. civ.*, 1989, p. 645, osserva che «ogni contratto serve a realizzare gli interessi connessi alla valutazione economica che i contraenti fanno delle utilità fornite con le prestazioni, per cui, nell'interpretazione del contratto, l'attenzione deve focalizzarsi sull'individuazione del concreto orientamento della volontà contrattuale».

dei contratti relativi alla prestazione dei vari servizi necessari per la realizzazione del viaggio[9].

Se è assodato che l'intermediario di viaggi nello svolgimento della sua attività conclude un contratto di mandato è, invece, assai dibattuta la natura giuridica del contratto concluso dall'organizzatore di viaggi.

È da premettere che tale fattispecie contrattuale riguarda un fenomeno complesso e in costante evoluzione che si verifica ogni qual volta che l'utente turista si rivolge all'imprenditore turistico richiedendo la preparazione di un intero viaggio organizzato (il c.d. *package travel*) con la conclusione di vari contratti – di trasporto, di albergo, di soggiorno, con i ristoranti, per spettacoli, gite, escursioni – con l'eventuale esclusione di tutte le pratiche amministrative[10]. Pertanto è fondamentale rilevare che il *tour operator*[11] non si limita a svolgere, come invece opera l'intermediario, una mera attività di cooperazione esterna fra il turista e il soggetto obbligato alla prestazione dei servizi, ma provvede a ideare, «assemblare e confezionare» i singoli elementi componenti il *tour package*[12].

[9] A tal riguardo, V. CUFFARO, voce *«Contratto turistico»*, in *Digesto IV – Discipline privatistiche – Sezione Civile*, Vol. IV, Torino, 1989, p. 294 ss., afferma che nel rapporto giuridico in questione, fra cliente e agenzia di viaggi si conclude un contratto di mandato con rappresentanza mediante il quale l'intermediario si impegna a compiere in nome e per conto del cliente un'attività consistente nella conclusione di un negozio giuridico (che può essere la stipulazione di un contratto d'albergo, di trasporto o diretto a conseguire una prestazione diversa) contro il pagamento di un corrispettivo. Quindi è stato osservato che in tale ipotesi l'agente turistico si limita essenzialmente a svolgere una mera attività di cooperazione esterna dal contenuto esclusivamente giuridico.

[10] In tal senso M. GRIGOLI, *Il contratto di viaggio*, in *Trattato diritto privato diretto da P. Rescigno*, XI, Torino, 1984, p. 800 ss., sostiene che «lo sviluppo del turismo, legato al mutato assetto delle condizioni economiche e sociali, ha giocato un ruolo decisivo in merito all'ampliamento della sfera di attività degli operatori turistici, i quali non si limitano, appunto, ad integrare, come accadeva nel passato, l'iniziativa spontanea del turista improvvisato, ma operano principalmente per la promozione e realizzazione del viaggio, con innegabile vantaggio e diffusione verso larghi strati sociali».

[11] Cfr. L. STANGHELLINI, *Contratto turistico e prenotazione*, in *Giur. it.*, 1982, IV, c. 135, nota 9, che si ricollega alla decisione, Pret. Roma, 1° marzo 1973, in *Temi*, 1974, p. 537, ove si sostiene che il contratto di viaggio «è un contratto atipico a prestazioni corrispettive, in cui da una parte vi è un'impresa che offre un complesso di servizi suoi diretti e non suoi, coordinati e manovrati attraverso la sua vasta organizzazione operativa, e dall'altra vi sono degli eventuali clienti, che hanno interesse al complesso unitario prodotto dall'organizzazione e si offrono di acquistarlo e di fatto lo acquistano».

[12] G. SILINGARDI, *La responsabilità dell'impresa turistica: esperienze giuridiche a raffronto*, in *La tutela del consumatore turista*, XXIº Convegno Nazionale dell'ANIEST, Roma 13 dicembre 1989, *Quaderni dell'Aniest 1989 n. 9*, p. 43 ss., osserva che l'attività dell'organizzatore del viaggio non si esaurisce nel compimento di singoli atti giuridici nell'interesse dell'utente, ma riguarda un ventaglio più ampio e articolato di prestazioni. Difatti il *tour operator* stipula i contratti tra turista e le imprese che forniscono ed effettuano le prestazioni necessarie alla realizzazione del viaggio e/o soggiorno, li offre nel

Di conseguenza la natura giuridica del contratto concluso dall'organizzatore di viaggi è stata di volta in volta qualificata dalla dottrina come: contratto di trasporto, di mediazione, contratto di mandato accompagnato dalla promessa del fatto del terzo, contratto *sui generis* produttivo di obbligazioni di risultato, contratto misto, contratto di mandato e, in ultimo, di appalto.

La tesi a lungo predominante in passato propugnava l'applicabilità al contratto in questione della disciplina giuridica del contratto di trasporto prevista agli artt. 1678 c.c. e segg.[13]. Il ragionamento si fondava sulla considerazione in base alla quale la prestazione prevalente e assorbente nel contratto in esame è costituita dal vero e proprio trasporto; tutte le altre prestazioni, per quanto coordinate e finalizzate alla completa ed esauriente realizzazione del viaggio, sarebbero sempre state considerate come accessorie e secondarie.

Quindi queste ultime venivano considerate in posizione meramente strumentale rispetto alla prestazione principale dell'organizzatore di viaggi – lo scopo economico-sociale consistendo difatti nell'obbligo di trasferire il viaggiatore – al punto da essere inglobate nella fattispecie del contratto di trasporto. Tale costruzione inevitabilmente consentiva di attribuire all'imprenditore turistico la qualifica di vettore e, quindi, di sottoporlo al particolare regime di responsabilità per questo previsto.

Da notare che la casistica giurisprudenziale italiana sull'argomento non si contraddistingue certo per ampiezza e profondità ma, malgrado ciò, vanno annoverate alcune sentenze che denotano, pur se in modo saltuario, frammentario e a volte anche contraddittorio, un minimo di sensibilità[14] da parte dei magistrati nei confronti di tale materia[15].

loro insieme quale risultato precipuo della propria attività, promette al cliente il fatto dei vari fornitori dei servizi.

[13] Tale argomentazione era stata avanzata con notevole vigore in tema di viaggi di crociere. Si erano espressi in tal senso illustri giuristi: V. VITALE, *Sulla natura giuridica del contratto di crociera turistica*, in *Riv. dir. nav.*, 1938, I, p. 98 ss.; ID., *Contratti per crociere turistiche*, in *Giur. comp. dir. comm.*, 1942, p. 143 ss.; A. LEFEBVRE D'OVIDIO - G. PESCATORE, *Manuale di diritto della navigazione* , Milano, 1960, 299, n. 347; S. FERRARINI, *I contratti di utilizzazione della nave e dell'aeromobile*, in *Foro it.*, 1947, 73; D. AMORE, *«Crociera (Contratto di)», voce* in *Noviss. Dig. It.*, V, Torino, 1961, p. 21 ss.; G. ROMANELLI, *Agenzia di viaggio e contratto avente per oggetto l'assistenza turistica*, in *Riv. dir. nav.*, 1959, II, p. 257 ss.

[14] Conforme a tale posizione è l'opinione di V. PIERFELICI, *op. cit.,* p. 641, in quanto si considera che la debolezza contrattuale degli utenti è acuita dalla relativa modesta casistica giurisprudenziale, poiché, di fronte ad un danno subito, un'eventuale composizione privata del conflitto, a condizioni anche svantaggiose, viene ritenuta economicamente meno controproducente del ricorso alla tutela giurisdizionale – che presenta in ogni caso un elevato margine di aleatorietà data l'assenza di principi positivi uniformi.

[15] Per una rassegna giurisprudenziale delle decisioni adottate in tema di attività

Significativo è l'esempio relativo alla qualificazione giuridica del contratto di crociera turistica. Qualificato prima come contratto di trasporto (Trib. Napoli, 4 marzo 1953, in *Riv. Giur. Circ.,* 1953, p. 1054), successivamente come mediazione (Trib. Firenze, 20 gennaio 1954, in *Giur. it.,* 1954, I, 2, p. 481), in seguito come mandato caratterizzato dall'oggetto del negozio da stipularsi dal mandatario (Trib. Napoli, 16 aprile 1957, in *Dir. e Giur.,* 1957, p. 444), il contratto di crociera turistica è stato ulteriormente definito come contratto misto, il quale, in virtù del principio dell'assorbimento, è disciplinato dalla normativa prevista in tema di trasporto di persone (Cass., 5 maggio 1961, n. 1041, in *Foro it.,* 1961, I, p. 1704 ss.; Cass., 26 giugno 1964, n. 1706, in *Giur. it.,* 1965, I, 1, p. 438 ss.).

In particolare, la tesi prevalente in passato da parte della giurisprudenza di ritenere applicabile al contratto turistico la disciplina

turistiche si segnalano: App. Milano, 17 marzo 1939, in *Riv. dir. nav.*, 1939, II, 263 e in *Foro it.*, 1939, I, 1003; Cass., 26 marzo 1947, n. 432, in *Foro it.*, 1947, I, 265; ID., in *Riv. dir. comm.*, 1947, II, p. 286 ss.; Trib. Napoli, 16 aprile 1957, in *Monit. Trib.*, 1958, p. 58 ss.; Pret. Roma, 17 dicembre 1974, in *Giur. di merito*, 1976, I, p. 21 ss.; Cass., 28 maggio 1977, n. 2202, in *Riv. dir. comm.*, 1978, II, p. 354 ss., e in *Foro it.*, 1977, I, 2701; App. Milano, 20 ottobre 1978, in *Arch. Civ.*, 1979, p. 653 ss.; Cass., 26 giugno 1964, n. 1706, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1964, p. 536; *Id.*, 5 maggio 1961, n. 1041, in *Dir. maritt.*, 1963, p. 487 ss.; App. Napoli, 23 aprile 1958, in *Monit. Trib.*, 1958, p. 881 ss.; App. Milano, 16 maggio 1961, in *Monit. Trib.*, 1963, p. 1033 ss.; App. Genova, 7 maggio 1963, in *Dir. e prat. assicuraz.*, 1963, p. 438; Trib. Firenze, 20 gennaio 1954, in *Giur. it.*, 1954, I, 2, c. 481 ss.; Giudice Conciliatore Roma, 17 giugno 1987, in *Temi romana*, 1988, pp. 191-192; Giudice Conciliatore Roma, 15 giugno 1989, in *Temi romana*, 1989, p. 363 ss.; Giudice Conciliatore Taranto, 8 maggio 1989, in *Arch. Civ.*, 1989, p. 999 ss.; Trib. Taranto, 30 marzo 1988, in *Resp. civ. e prev.*, p. 699; App. Torino, 10 gennaio 1986, *Giur. it.*, 1988, I, 2, c. 183 ss.; Trib. Napoli, 7 maggio 1983, in *Riv. dir. mar.*, 1984, p. 896 ss.; Trib. Roma, 17 gennaio 1989, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1989, I, p. 485 ss.; *Trib. Napoli*, 23 luglio 1984, in *Diritto e Giur.*, 1985, p. 763 ss., poi confermata da App. Napoli, 24 settembre 1985 (inedita); Trib. Roma, 16 ottobre 1989, in *Resp. civ. e prev.*, 1991, p. 286 ss., confermata poi in Appello, 12 febbraio 1991, *ivi*, 1991, p. 751 ss.; Trib. Roma, 6 ottobre 1989, *ivi*, 1992, p. 263 ss., e *ivi*, 1991, p. 512 ss.; Pret. Roma, 13 marzo 1973 e Pret. Roma, 31 marzo 1973, in *Nuovo Diritto,* 1973, p. 598 ss.; Pret. Monza, 7 dicembre 1990, in *Foro it.*, 1991, c. 3062 ss.; Cass., 20 aprile 1989, n. 1855, *ivi*, 1990, I, 1970, e in *Giur. it.*, 1990, I, 1, 1480; Trib. Lecce, 21 settembre 1990, in *Foro it.*, 1991, 3061; Trib. Perugia, 8 luglio 1986, poi confermata da App. Perugia, 26 ottobre 1987 (entrambe inedite); Cass., 28 aprile 1965, n. 752, in *Giust. civ.*, 1965, I, p. 1834; *Id.*, 4 giugno 1991, n. 6306, in *Foro it.*, c. 3060, che conferma App. Milano, 27 giugno 1986, e in *Il Corriere giuridico*, 1991, p. 1216 ss.; *Id.*, 24 febbraio 1987, n. 1929, in *Resp. civ. e prev.*, 1987, p. 454 ss. e in *Giur it.*, 1987, I, 1, c. 1564 ss.; Trib. Genova, 13 ottobre 1990, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 1991, 442 ss.; Cass., 6 gennaio 1982, n. 7, in *Riv. giur. circ. trasp.*, p. 524 ss.; Trib. Orvieto, 11 febbraio 1992, in *Foro it.*, 1992, c. 1572 ss.; Trib. Roma, 23 marzo 1988, in *Giur. it.*, 1991, c. 66 ss.

giuridica del contratto di trasporto di persone, era avvalorata da numerose decisioni[16].

Ma per quanto interessante possa risultare, soprattutto per la definizione di alcuni casi specifici, l'attribuzione della disciplina del vettore all'organizzatore di viaggi, certamente non tiene conto della evidente evoluzione del contratto turistico e dello stesso concetto del viaggio[17].

Per tali motivi i giuristi hanno manifestato successivamente notevoli perplessità nei confronti di tale orientamento, respingendo la sua adozione per delineare un fenomeno dai connotati alquanto complessi e variegati.

Un'altra posizione dottrinale, in ogni caso rimasta alquanto isolata, individua la fattispecie prevalente nel contratto di organizzazione di viaggi nel contratto di mediazione regolato dagli artt. 1754 c.c. e segg., in quanto l'attività del *tour operator* si esplicherebbe nel mettere in contatto il turista con le singole imprese che a vario titolo offrono e prestano i servizi richiesti[18].

Comunque, mentre l'attività del mediatore consiste nel mettere in relazione due o più parti fra loro per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza; l'attività del *tour operator* è essenzialmente quella di stipulare i vari contratti con i soggetti più disparati al fine di riunirli ed assemblarli nel pacchetto turistico unitariamente ideato e realizzato[19]. Anzi nel settore turistico è proprio il *tour operator* che svolge

[16] Cfr. Cass., 26 giugno 1964, n. 1706, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1964, p. 536 ss.; *Id.*, 5 maggio 1961, n. 1041, in *Dir. maritt.*, 1963, p. 487 ss.; App. Napoli, 23 aprile 1958, in *Monit. Trib.*, 1958, p. 881 ss.; App. Milano, 16 maggio 1961, in *Monit. Trib.*, 1963, p. 1033 ss.; App. Genova, 7 maggio 1963, in *Dir. prat. assicuraz.*, 1963, p. 438 ss.

[17] Sull'argomento si sofferma puntualmente L. STANGHELLINI, *voce: Viaggio (Contratto di)*, in *Noviss. Dig. It.*, App., VII, Torino, 1987, p. 1127 ss., il quale afferma che una volta la motivazione principale che induceva il turista a concludere il contratto di viaggio era costituito dal fascino dello spostamento da un luogo all'altro. Oggi invece la vacanza non è più intesa solo come viaggio, bensì come ricerca di una complessa e composita serie di prestazioni di svago e di divertimento tale da costituire esse stesse il fulcro centrale del negozio in esame.

[18] Sostenitore di tale opinione è A. DE MARTINI, *Le attività preparatorie della «ricerca dei contratti» nell'ordinamento italiano*, in *Temi Rom.*, 1971, pp. 16-18.

[19] M. ARATO, *op. cit.,* osserva che, mentre l'operatore turistico conclude i contratti nell'interesse del turista, il mediatore deve essere imparziale; e C. CARRASSI, *op. cit.,* p. 104, inoltre considera che la tutela predisposta dall'art. 1759 c.c. non è certo esauriente in quanto sarebbe limitata alle sole circostanze note al mediatore prima della conclusione del contratto senza neppure estendersi a tutte quelle altre che tale soggetto avrebbe potuto conoscere utilizzando l'ordinaria diligenza.

la sua attività sulla base di vincoli di collaborazione contrattuale (con le imprese ricettive), di rappresentanza (con le imprese di trasporto e di assicurazione) e di subordinazione (con le imprese di navigazione marittima e aerea)[20].

Diversa soluzione è prospettata da altra dottrina che, dopo aver argomentato che il viaggio e la vacanza possono considerarsi come dei veri e propri beni, propende per l'assimilazione del contratto di organizzazione di viaggio alla fattispecie della compravendita, della quale andrebbe applicata la disciplina prevista dagli artt. 1470 c.c. e segg.[21].

Un ulteriore tentativo di superare l'*impasse* relativo alla qualificazione giuridica del contratto di organizzazione è formulato da autorevole dottrina che avanza la tesi del mandato accompagnato dalla promessa del fatto del terzo[22].

La soluzione prospettata consente di applicare alla situazione *de quo* la disciplina prevista all'art. 1381 c.c., in base alla quale il soggetto che ha promesso l'obbligazione o il fatto di una terza persona è tenuto a indennizzare l'altro contraente nel caso in cui il terzo rifiuti di obbligarsi o non compia il fatto promesso.

Da ciò conseguirebbe che, una volta assodata per l'operatore turistico la qualifica di *tour operator*, questi, anziché limitarsi a compiere singoli atti giuridici nell'interesse dell'utente, prometterà ai clienti il fatto dei vari fornitori di base (vettori, albergatori, società di animazione e intrattenimento), rispondendo direttamente dell'inadempimento dei servizi compresi nel viaggio o soggiorno organizzato. L'organizzatore di viaggi si distinguerebbe dal puro intermediario per la presenza di un'obbligazione di garanzia delle prestazioni che dovranno essere fornite dai terzi.

In tale orientamento dottrinale la posizione giuridica soggettiva contrattuale del turista risulta maggiormente tutelata rispetto all'ipotesi del semplice mandato poiché, in caso di mancata o inadeguata frui-

[20] Medesima considerazione va fatta in relazione alle figure del commissionario (artt. 1731 c.c. e segg.) e dell'agente di commercio (artt. 1742 c.c. e segg.) in quanto sostanzialmente inadatte, per le suddette ragioni, a rappresentare fedelmente l'attività del *tour operator*.

[21] Sostiene tale posizione C. LAMBERTI, *Nota* a Pret. Roma 13 marzo 1973 e a Pret. Roma, 31 marzo 1973, in *Nuovo Diritto,* 1973, p. 617 ss., il quale rimanda anche a G. MIRABELLI, *Dei contratti in generale,* in *Commentario al cod. civ*., Torino, 1980, p. 5 ss. e a D. RUBINO, *La compravendita*, Milano, 1962, p. 65 ss., per avvalorare che la disciplina relativa alla compravendita può riguardare non solo cose ma anche diritti, beni immateriali e servizi intesi in senso lato.

[22] Di questo convincimento sono: G. SILINGARDI - M. RIGUZZI, *op. cit.,* p. 78; V. PIERFELICI, *op. cit.,* p. 651.

zione dei servizi turistici pattuiti, potrà cercare di rivalersi – in base al duplice rapporto negoziale che lo lega, in virtù del contratto a favore di terzi col fornitore di base, e del mandato con promessa del fatto del terzo con il *tour operator* – nei confronti sia dell'organizzatore di viaggi che degli altri imprenditori interessati, con innegabili vantaggi di praticità e di snellimento procedurale[23].

È anche da segnalare l'indirizzo seguito da illustre dottrina la quale, rifacendosi alla tradizionale distinzione istituzionale esistente tra le obbligazioni di mezzo e le obbligazioni di risultato, ha inteso sostenere con vigore la soluzione di un «contratto *sui generis* produttivo di obbligazioni di risultato»[24].

Altresì si è prospettata in dottrina la costruzione del contratto in esame come contratto misto[25]. Secondo tale orientamento nel contratto di organizzazione di viaggi il *tour operator* esplicherebbe contestualmente diverse attività che si sostanzierebbero nelle prestazioni (e quindi nelle relative discipline) tipiche del contratto di trasporto (per gli spostamenti dei viaggiatori mediante i mezzi noleggiati dall'organizzatore), del contratto di mandato (per l'attività di intermediazione con le imprese fornitrici dei vari servizi) e del contratto di appalto (per la programmazione del viaggio e del soggiorno).

Ne conseguerebbe la presenza di una serie di discipline dotate ciascuna di una rilevanza giuridica autonoma che, a nostro avviso, risultano essere sostanzialmente inidonee a regolare compiutamente il rapporto globalmente considerato. Difatti la pluralità e la strumentalità delle prestazioni sono delle caratteristiche talmente connaturate al contratto turistico che è praticamente impossibile scinderne la relativa disciplina a seconda della singola attività svolta.

Il problema della qualificazione giuridica del contratto di organizzazione di viaggi raggiunge il suo punto critico rispetto alla alternativa tra lo schema della *locatio operis*, in particolare dell'appalto di servizi, e quello del mandato.

[23] Di questo avviso G. SILINGARDI - M. RIGUZZI, *op. cit.,* p. 81. Vedasi altresì, G. ROMANELLI - G. SILINGARDI, *voce: Contratti di viaggi organizzati*, in *Enc. giur. Treccani*, IX, 1988, Roma.

[24] In particolare cfr. L. STANGHELLINI, *op. cit.,* p. 1130 ss.; e *op. cit.,* c. 137 ss.; il quale richiama il contenuto degli artt. 1176 e 1218 c.c. per sottolineare che l'unitarietà della definizione e dell'oggetto del contratto turistico possa condurre l'interprete a ritenere che il singolo turista abbia il diritto di esigere il pieno e completo soddisfacimento di quel risultato che si è ripromesso di ottenere.

[25] Cfr. F. MARTORANO, *op. cit.*, p. 351 ss.

[26] Fra i principali sostenitori di tale orientamento si possono annoverare: E. SPASIANO, *Contratto di crociera turistica e clausole particolarmente onerose*, in *Riv. dir. nav.*, 1962, II, p. 67 ss.; V. PIERFELICI, *op. cit.,* p. 649; R. RODIÈRE, *op. cit.,* p. 87 ss. *Contra* G.

Tale ultima tesi è sembrata prevalere in passato, in quanto adottata e sostenuta da autorevole dottrina[26] e avvalorata dalla prassi piuttosto diffusa nel settore di inserire nelle condizioni generali che regolano il contratto turistico, in maniera del tutto arbitraria ed artificiosa, la qualifica di intermediario dell'organizzatore di viaggi. Si trattava di una scelta pratica che consentiva all'operatore turistico di tutelare al meglio la propria posizione giuridica poiché, fra i vari tipi di responsabilità vigenti nel nostro ordinamento giuridico, quello relativo al mandatario professionale era senza dubbio il meno rigoroso, essendo questi obbligato soltanto a comportarsi secondo le regole della «diligenza media del buon padre di famiglia»[27].

In base a tali considerazioni, tra gli stessi propugnatori della tesi del mandato, si è posta la rilevante questione della inadeguatezza e insufficienza degli artt. 1710 e 1218 c.c., assunti come parametri per valutare la responsabilità dell'organizzatore di viaggi[28].

Una volta introdotta attraverso il recepimento della Convenzione internazionale relativa al Contratto di Viaggio (la c.d. C.C.V.) stipulata a Bruxelles il 23 aprile 1970, la distinzione tra intermediario e organizzatore di viaggio, gli orientamenti giurisprudenziali hanno cer-

SILINGARDI - M. RIGUZZI, *Intermediario e organizzatore di viaggi: regime di responsabilità e controlli pubblici* in *Arch. giur.*, 1979, v. CXCVI, fasc. 1, p. 49 ss.

[27] In particolare C. CARRASSI, *op. cit.,* p. 106, sottolinea che la configurazione della tesi del mandato, comportando l'applicazione dei principi vigenti in tema di ordinaria diligenza, non si adatta certamente ad una reale tutela del contraente debole.

D'altronde, a nostro avviso, non sembra nemmeno ipotizzabile e quantomeno sostenibile la ricostruzione della natura giuridica e relativa qualificazione di una fattispecie così complessa sulla base di una mera autoqualificazione operata unilateralmente dall'imprenditore turistico nel documento contrattuale.

In tal senso cfr. App. Paris, 1ère ch., 25 marzo 1958, in *Jurisclasseur Périodique*, 1958, II, 10, p. 617 ss., che esclude qualsiasi valore alle clausole autoqualificatorie di un contratto «*considérant que ce sont les caractères propres et la nature réelle d'un contrat qui doivent déterminer sa qualification et qu'il appartient aux juges de lui restituer cette qualification véritable si les contractants en ont faussement adopté une autre*».

[28] È interessante da segnalare la posizione critica nei confronti di tale orientamento assunta da M. ARATO, *op. cit.,* p. 445, il quale obietta che nella sostanza il mandatario impone la sua volontà al mandante-turista, poiché gli vende un viaggio pre-confezionato, senza che il cliente nemmeno conosca la controparte contrattuale con la quale, in virtù della spendita del nome fatto del mandatario, direttamente è legato. Si avrebbe in tal caso un'inversione della *ratio* degli artt. 1703 c.c. ss.

[29] Per una completa disamina delle pronunzie che intendono ricondurre il contratto turistico nell'ambito della fattispecie del mandato v.: App. Milano, 17 marzo 1939, in *Riv. dir. nav.*, 1939, II, p. 263 ss., e in *Foro it.*, 1939, I, c. 1003 ss.; Trib. Napoli, 16 aprile 1957, in *Monit. Trib.*, 1958, p. 58 ss.; Pret. Roma, 13 marzo 1973, in *Nuovo Diritto*, 1973, p. 598 ss.; Pret. Roma, 17 dicembre 1974, in *Giur. di merito*, 1976, I, p. 21 ss.; Cass., 28 maggio 1977, n. 2202, in *Riv. dir. comm.*, 1978, II, p. 354 ss., e in *Foro it.*, 1977, I, c. 2701 ss.; App. Milano, 20 ottobre 1978, in *Arch. Civ.*, 1979, p. 653 ss.

cato di interpretare e regolare tale complesso fenomeno in costante evoluzione[29].

A tale riguardo è degna di essere menzionata la sentenza della Corte di Cassazione n. 1929 del 24 febbraio 1987, in base alla quale l'agente di viaggio è responsabile del mancato ingresso del turista in un paese straniero non avendolo preventivamente informato dell'ostacolo amministrativo vigente nel paese di destinazione alla fruizione del servizio[30].

Quindi l'intermediario *de quo* viene condannato al risarcimento dei danni subiti dal cliente avendo contravvenuto il preciso obbligo di comunicare ogni notizia relativa alla concreta realizzabilità del programma turistico. È interessante notare i risvolti di ordine pratico e di evoluzione giurisprudenziale che tale orientamento ha il pregio di evidenziare. Difatti, se da un lato a causa dell'autorevolezza dell'organo giudicante, la Suprema Corte, è prevedibile oltre che auspicabile una larga e consolidata diffusione del principio – che pone a carico dell'agente di viaggio l'obbligo di fornire tutte quelle indicazioni utili alla effettiva esecuzione del programma – nella giurisprudenza delle Corti di Merito; dall'altro la portata della sentenza farà in modo che gli operatori turistici si preoccupino di fornire tutti quegli elementi di cognizione che evitino al turista impedimenti di qualsiasi natura alla regolare fruizione del servizio, al fine di scongiurare il rischio di incorrere in onerose responsabilità.

Partendo dalla inidoneità degli orientamenti sin qui esaminati a costituire un valido riferimento di ordine giuridico dei rapporti contrattuali turistici, autorevole dottrina ha avanzato l'ipotesi di inquadrare la fattispecie in esame nell'ambito della disciplina dell'appalto prevista dagli artt. 1655 c.c. e segg.[31].

Tale elaborazione dottrinale, almeno secondo i suoi sostenitori, sarebbe quella più consona alla realtà degli attuali rapporti tra agenzia turistica e turista, poiché quest'ultimo soggetto è interessato ad un servi-

[30] Cass., 24 febbraio 1987, n. 1929, in *Giur. it.*, 1987, I, 1, c. 1564: «Le circostanze che il mandatario, a norma dell'art. 1710 c. c., è tenuto a rendere note al mandante e che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato non sono solo le sopravvenute, intendendosi tali anche quelle preesistenti delle quali il mandatario abbia avuto conoscenza successivamente al conferimento del mandato, ma, in considerazione della *ratio* della norma che è diretta ad ovviare allo squilibrio fra la conoscenza del mandatario e l'ignoranza del mandante, anche le circostanze da quello conosciute prima del mandato, ovvero assunte contestualmente alla conclusione di quel contratto».

[31] Così M. GRIGOLI, *op. cit.* p. 802 ss.; E. MOSCATI, *La disciplina uniforme dei contratti di viaggio ed il diritto privato italiano*, in *Legislazione economica*, a cura di F. Vassalli - G. Visentini, Milano, 1979, p. 352 ss.; M. ARATO, *op. cit.*; G. MINERVINI, *Il contratto turistico*, in *Riv. dir. comm.*, 1974, I, p. 274 ss.

zio considerato nel suo risultato complessivo e nella sua utilità finale, piuttosto che alle singole prestazioni che compongono il *package travel*[32].

Orbene, la configurazione del contratto in esame nell'ambito della disciplina dell'appalto di servizi è quantomeno idonea a riunire, sotto il profilo meramente giuridico, un'operazione tecnico-commerciale frantumata in diversi contratti, rappresentando una «creazione di utilità economicamente valutabile a vantaggio del committente» come è stato affermato dalla giurisprudenza[33]. Inoltre, la figura dell'appalto di servizi, consentirebbe realmente di approntare una snella ed efficace tutela dell'utente fruitore di beni e servizi turistici[34].

In definitiva, comunque si ritenga di risolvere il problema della qualificazione giuridica del contratto di organizzazione di viaggio, va sicuramente considerata prioritaria l'esigenza di individuare uno strumento giuridico che, non solo tuteli il contraente debole rappresentato dall'utente turista ma – altrettanto importante – sia aderente alla realtà socio-economica del settore turistico onde assicurare contemporaneamente una equilibrata diffusione ed espansione dell'attività degli operatori professionali, all'insegna della certezza e della chiarezza del diritto.

[32] In tal senso C. Carrassi, *op. cit.*, sostiene che tale tesi consente di impegnare l'agente al conseguimento di un risultato piuttosto che allo svolgimento di una attività, di renderlo responsabile dell'operato dei terzi che prestano i servizi come se fossero ausiliari propri e di addossargli l'*onus probandi* dovendo dimostrare che l'inadempimento non gli è imputabile.

[33] Cass., 28 maggio 1977, n. 2002, *op. cit.*, in cui si stabilisce che «l'agenzia di viaggio turistica è un'impresa avente funzioni economiche che possono consistere non solo nella prestazione di un'attività d'intermediazione fra le imprese di trasporto e la massa di coloro che fanno domanda dei relativi servizi, ma anche nell'organizzazione ed esecuzione, in nome e per conto proprio, di viaggi turistici, attraverso mezzi presi a noleggio o mediante l'opera di una o più subvettori. In questo secondo caso, l'agenzia stipula con i viaggiatori un vero e proprio contratto di trasporto, assumendo la veste di vettore e, ove faccia eseguire il trasporto da subvettori, conclude con costoro un ulteriore contratto di trasporto che si pone, rispetto all'altro, su un piano distinto, ma parallelo. Nel caso invece che l'agenzia limiti la sua attività alla prestazione dell'assistenza turistica, due diverse configurazioni giuridiche possono essere adottate. Se fra i compiti dell'agenzia si considera essenziale quello della conclusione dei contratti di trasporto per conto dei turisti, attribuendosi agli altri compiti carattere meramente accessorio, la situazione appare in tutto analoga a quella che, rispetto al trasporto di cose, dà vita al contratto di spedizione. Se invece si ha riguardo all'insieme delle operazioni svolte dall'agenzia nel predisporre i mezzi necessari per il compimento del viaggio organizzato, considerando quella diretta ad assicurare il trasporto come una delle varie attività da porre sullo stesso piano in una visione unitaria dei compiti assunti dall'agenzia, la situazione presenta aspetti equiparabili a quelli propri dell'appalto di un servizio. I viaggiatori, anche se rimangono estranei al contratto di trasporto stipulato dall'agenzia organizzatrice del viaggio, possono esperire l'azione extracontrattuale di responsabilità per fatto illecito.».

[34] In tal senso vedasi M. Deiana, *La disciplina del contratto di organizzazione di viaggio turistico nei viaggi interni*, in *Diritto dei trasporti*, 1988, p. 148 ss.

CAPITOLO TERZO

LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE RELATIVA AL CONTRATTO DI VIAGGIO (C.C.V.)

SOMMARIO: 1. La disciplina giuridica della Convenzione internazionale relativa al Contratto di Viaggio (C.C.V.): campo di applicazione. - 2. Obblighi e diritti dell'organizzatore, dell'intermediario di viaggi e dei viaggiatori. - 3. La disciplina della responsabilità dell'organizzatore e dell'intermediario di viaggi.

1. *La disciplina giuridica della Convenzione internazionale relativa al Contratto di Viaggio (C.C.V.): campo di applicazione*

Nonostante i continui tentativi e le numerose - e spesso contrastanti - elaborazioni dottrinali delineino un certo tipo di regolamentazione dei diritti e dei doveri delle parti contraenti del contratto turistico[1], occorre, seppur brevemente, considerare la disciplina della Convenzione internazionale relativa al Contratto di Viaggio (C.C.V.) stipulata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata e resa esecutiva dallo Stato italiano con L. 27 dicembre 1977 n. 1084[2], ed entrata in vigore nel nostro ordinamento il 4 ottobre 1979[3].

[1] Per una compiuta informazione bibliografica, cfr. E. ROPPO, *Sull'ambito di applicazione della Convenzione Internazionale di Bruxelles relativa al contratto di viaggio (l. 27-12-1977, n. 1084)*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1979, p. 3, nota 4.

[2] Pubblicata in G.U.R.I. del 17 settembre 1977, n. 255.

[3] Per un'accurata ed esauriente analisi del testo della Convenzione vedasi E. ROPPO, *Commentario alla C.C.V.*, in *Le nuove leggi civ. e comm.*, 1978, p. 1757 ss.; in cui si sottolinea che: «con la sua ricezione nell'ordinamento italiano, questo si è arricchito della definizione e della disciplina di un nuovo tipo legale di contratto, o meglio di due nuovi sottotipi, che andranno ad aggiungersi alla serie di quelli già previsti dal legislatore nel codice civile o in leggi speciali: tipi di contratto corrispondenti ad operazioni economico-sociali la cui veste giuridica da tempo costituisce materia, per dottrina e giurisprudenza, di una difficile e delicata attività di qualificazione, concretamente intesa per lo più a definire l'ambito della responsabilità degli operatori turistici nei confronti di chi si avvale dei loro servizi..... Le definizioni dei due tipi di contratto (COV e CIV) hanno ad oggetto

In *primis* l'art. 2, n. 1 afferma che la Convenzione «si applica a qualunque contratto di viaggio concluso da un organizzatore di viaggio o da un intermediario di viaggi qualora la sua sede di lavoro principale, o, in mancanza di tale sede, il suo domicilio abituale o la sede di lavoro per tramite della quale il contratto di viaggio è stato concluso, si trovi in uno stato contraente».

Orbene, secondo l'art. 1, n. 1 si intende per «contratto di viaggio sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia un contratto di intermediario di viaggio»[4]. Trattasi, naturalmente, di una formulazione opportunamente ispirata dalla esigenza, pregnante in un consesso internazionale, di reperire schemi dalla latitudine più ampia possibile.

Ma l'area di operatività della disciplina giuridica contenuta nella C.C.V. viene ulteriormente delineata dall'art. 2, n. 2, il quale dispone che la «presente Convenzione si applica senza il pregiudizio delle legislazioni speciali che stabiliscono trattamenti più favorevoli per certe categorie di viaggiatori».

È evidente in tal senso la *ratio legis* di tutelare la situazione giuridica soggettiva dei viaggiatori non privandoli di vantaggi e garanzie eventualmente disposti da discipline legali diverse dalla C.C.V.; la quale andrebbe concepita come un vero e proprio intervento normativo diretto ad assicurare un «*minimum* uniforme» di protezione ai turisti degli Stati contraenti[5].

Da notare poi che nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano il campo di applicazione della C.C.V. è stato ulteriormente delineato attraverso l'utilizzo della riserva di cui all'art. 40, n. 1, lettera A, della quale l'Italia si è avvalsa all'atto del deposito dello strumento di ratifica.

gli elementi per così dire costitutivi dell'operazione. Il contratto di organizzazione di viaggio (COV) è caratterizzato dall'essere concluso direttamente tra il soggetto che s'impegna a fornire le prestazioni di trasporto e di soggiorno ed il soggetto che ne fruisce, e dall'avere per oggetto immediato e diretto l'erogazione di tali prestazioni. Sua caratteristica saliente è quella di riguardare appunto un complesso di prestazioni tra loro combinate, nel cui ambito quella di trasporto riveste carattere essenziale nel doppio senso che essa non può comunque mancare, e deve inoltre avere, nell'economia dell'operazione, carattere prevalente e non meramente accessorio..... Il contratto di intermediario di viaggio (CIV) riguarda per contro una o più prestazioni di trasporto, di soggiorno o di altro genere che possono sì giustapporsi, ma non integrano mai quel complesso organico di servizi cui nella prassi del ramo si allude parlando di tour package».

[4] In tal senso convergevano le disposizioni della C.C.V. relative alla distinzione tra intermediario e organizzatore di viaggio e ai rispettivi regimi di responsabilità, che venivano puntualmente richiamate dal dispositivo previsto dall'art. 9 della L. 17 maggio 1983, n. 217 (Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica).

[5] Tale indirizzo è stato espresso chiaramente da E. ROPPO, *op. cit.,* p. 1765.

In base a detta riserva la Convenzione in oggetto è valida in riferimento «ai soli contratti di viaggio internazionali che dovrebbero essere eseguiti totalmente o parzialmente in uno Stato diverso dallo Stato dove il contratto è stato stipulato o da dove il viaggiatore è partito»[6].

Di conseguenza sarebbe esclusa la possibilità di invocare le norme della Convenzione per la disciplina dei viaggi che si svolgono esclusivamente all'interno dei confini dello Stato italiano a meno che, come prassi consolidata conferma, i documenti (*dépliants*, *brochures*, programmi di viaggio di vario genere) non operino un esplicito rinvio ricettizio alla medesima disciplina assumendola, quindi, come parte integrante del testo contrattuale.

Nel caso in cui, invece, non vi sia un esplicito richiamo delle norme della Convenzione, opinione predominante (precedente alla entrata in vigore della disciplina prevista dalla Direttiva CEE n.314/90 del 13 giugno 1990) sosteneva che per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra intermediari e/o organizzatori di viaggi e turisti si potevano rispettivamente applicare le discipline del mandato e dell'appalto previste dal codice civile.

Attualmente in dottrina[7] si concorda sulla considerazione che ormai «la Direttiva CEE e la CCV si pongono come fonti normative concorrenziali quantomeno per i contratti di viaggio svolti fuori dalla comunità, ma poiché la direttiva non distingue tra viaggi compiuti da cittadini sul proprio territorio e viaggi compiuti in altri paesi della comunità, il suo ambito di applicazione è certo più vasto della CCV»[8].

[6] In particolare G. CIURNELLI, *Il contratto di organizzazione e di intermediazione di viaggio*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1989, p. 677 ss. pone l'accento anche sulla limitata rilevanza internazionale di tale Convenzione poiché gli Stati firmatari sono stati solo: Italia, Belgio, San Marino, Costa d'Avorio, Portogallo, Città del Vaticano, Libano, Marocco, Nigeria, Filippine, Taiwan, Togo, Alto Volta; e quelli che in seguito vi hanno aderito solo Argentina, Benin e Camerun. Lo stesso autore afferma: «Bisogna rilevare che l'art. 40 della C.C.V. prevedeva la formulazione della riserva all'atto della sottoscrizione, adesione o ratifica, mentre lo stato italiano si è avvalso di essa nel momento del deposito dello strumento di ratifica».

[7] Vedasi G. CIURNELLI, *Il contratto di viaggio e la vendita di «pacchetti turistici», in Manuale di diritto del turismo*, V. FRANCESCHELLI - F. MORANDI (diretto da) , II[a] ed., Torino, 2003, pp. 487-525.

[8] In tal senso A. LEZZA, *I contratti di viaggio*, in *Trattato di diritto privato europeo*, a cura di Nicolò Lipari, II ed., 2003, IV vol., p. 263.

2. *Obblighi e diritti dell'organizzatore, dell'intermediario di viaggi e dei viaggiatori*

Il secondo capitolo della Convenzione si occupa degli obblighi generali degli organizzatori e intermediari di viaggi e dei viaggiatori.

Gli obblighi generali degli operatori professionali (*Tour operators* e Agenzie di viaggio) che scaturiscono dalla conclusione di un contratto di viaggio consistono nella protezione dei diritti e degli interessi dei viaggiatori secondo i principi generali del diritto e dei buoni usi in questo campo[9].

Invece gli obblighi generali a carico del viaggiatore vengono delineati sulla base di individuazioni più analitiche, poiché essi devono fornire tutte le necessarie informazioni che sono espressamente richieste e rispettare i regolamenti relativi al viaggio, al soggiorno o a qualsiasi altro servizio, affinché sia il *tour operator* che l'agente di viaggi possano eseguire correttamente le loro prestazioni.

È opportuno segnalare che, oggetto particolare della regolamentazione contenuta nella Convenzione, sono: i documenti di viaggio, il recesso dal contratto, la responsabilità dell'organizzatore e dell'intermediario di viaggio; anche in considerazione del prevalente riconoscimento della necessità di predisporre regimi differenziati per attività profondamente e sostanzialmente diverse nella loro stessa natura tecnico-economica.

Gli artt. 5-7 prevedono che il documento di viaggio sottoscritto e rilasciato dall'organizzatore di viaggi contenga una serie articolata di indicazioni tra cui:

a) il dettaglio delle prestazioni e il prezzo globale;
b) l'eventuale numero minimo di viaggiatori;
c) le clausole di recesso;
d) il riferimento alla C.C.V. oppure il riferimento a un «programma di viaggio» contenente tutte le informazioni.

Gli artt. 18-19 prevedono che nel documento di viaggio (analogo al precedente) sottoscritto e rilasciato dall'intermediario debbano figurare:

a) nome e indirizzo dell'organizzatore o del prestatore dei singoli servizi;
b) nome e indirizzo dell'intermediario con l'esplicita indicazione che l'intermediario agisce come tale (in mancanza di tale annotazione è considerato come organizzatore).

[9] La dottrina e la giurisprudenza hanno tentato di attribuire un significato concreto e compiuto a tale enunciazione di principio includendovi la diligenza professionale, l'espletamento di tutte le formalità (di natura anche amministrativa), l'obbligo di informazione e di assistenza.

Da notare che tali documenti di viaggio sono previsti non tanto per la validità del contratto (a*d substantiam*) quanto al fine di provarne l'esistenza (*ad probationem*), svolgendo una più generale funzione di garanzia della certezza dei rapporti giuridici[10].

La C.C.V. regola puntualmente (agli artt. 8-11 e 20), con una disciplina orientata tendenzialmente alla tutela dell'imprenditore turistico, le ipotesi di modificazioni del rapporto contrattuale.

Difatti è previsto in maniera dettagliata che il viaggiatore può farsi sostituire nell'esecuzione del viaggio da altra persona idonea, indennizzando l'organizzatore e/o l'intermediario di tutte le spese causate dalla sostituzione, e che può altresì recedere dal contratto in maniera parziale o totale in qualsiasi momento purché indennizzi la controparte conformemente alla legislazione nazionale vigente o secondo quanto stabilito nelle disposizioni del contratto.

L'organizzatore a sua volta può annullare il viaggio sia prima che durante l'esecuzione del contratto, per:

– circostanze eccezionali ed imprevedibili che, se conosciute in anticipo, non gli avrebbero consentito di organizzare il viaggio e concludere i contratti relativi;
– mancato raggiungimento del numero minimo di viaggiatori previsto nel contratto.

In caso di recesso dell'organizzatore nessun indennizzo è dovuto ai viaggiatori oltre il rimborso di quanto pagato, purché questi ultimi siano avvisati – almeno 15 giorni antecedenti l'inizio del viaggio – del mancato raggiungimento del numero minimo.

Inoltre, in caso di annullamento del viaggio prima dell'esecuzione, l'organizzatore è tenuto a rimborsare al cliente soltanto quanto pagato; mentre se l'annullamento ha luogo in corso di esecuzione, è previsto un equo indennizzo reciproco.

Da tener presente anche che l'organizzatore può variare il prezzo globale (a condizione che questa possibilità sia stata prevista nel documento di viaggio) solo nel caso di variazioni avvenute:

[10] Di diverso convincimento è V. CUFFARO, *voce «Contratto turistico»*, in *Digesto IV - Discipline privatistiche - Sezione Civile*, Vol. IV, Torino, 1989, p. 294 ss., il quale sostiene che non si tratti nemmeno di forma *ad probationem* in quanto l'aspetto saliente delle disposizioni in oggetto è quello dell'efficacia *inter partes* di particolari condizioni che, ove non vengano evidenziati dal documento di viaggio, non entrano a far parte del regolamento contrattuale che resta disciplinato dalla normativa uniforme. Su tale argomento, inoltre, E. ROPPO, *op. cit.*, p. 1772, è dell'opinione che il formalismo in questione è *sui generis:* non ha incidenza e valore probatorio, bensì sostanziale; trattasi però di un'incidenza sostanziale che si esprime su un piano differente da quello dell'invalidità. In ogni caso tale formalismo ricopre una fondamentale funzione di garanzia della certezza dei rapporti giuridici e, quindi, di prevenzione delle liti.

– nel corso dei cambi o
– nelle tariffe aeree dei vettori di linea.

In ultimo va segnalato che, nel caso in cui l'aumento ecceda del 10% il prezzo globale originario, il viaggiatore può recedere senza alcuna penalità avendo diritto al rimborso di quanto pagato[11].

3. *La disciplina della responsabilità dell'organizzatore e dell'intermediario di viaggi*

Il punto saliente di tutta la disciplina della C.C.V. è sicuramente quello relativo alla disciplina della responsabilità dell'operatore turistico nei confronti del viaggiatore-turista.

Gli artt. 12 e 21 sanciscono in capo alle figure dell'organizzatore e dell'intermediario di viaggi una responsabilità di tipo oggettivo poiché questi rispondono degli atti e delle omissioni dei loro impiegati e degli agenti nell'esercizio delle loro funzioni come se fossero loro propri[12].

Per quanto concerne la responsabilità dell'organizzatore è utile distinguere l'attività di organizzazione e di preparazione del viaggio da quella di mera esecuzione e svolgimento dello stesso.

Nella prima fase – attività di organizzazione e preparazione – l'operatore è responsabile di qualunque pregiudizio arrecato al viaggiatore per inadempimento totale o parziale degli obblighi che derivano dal contratto o dalla Convenzione, salvo che non provi di essersi comportato da organizzatore diligente.

Nella seconda – attività di esecuzione o di svolgimento – invece vi sono due ipotesi:

[11] Come osserva E. Roppo, *op. cit.*, p. 1777, l'art. 11 presenta un accentuato *favor* unilaterale nei confronti del *tour operator* in quanto gli consente «di lucrare profitti differenziali dalla oscillazione di cambi e tariffe, senza essere esposto al rischio corrispondente.... Proponendo aumenti esagerati del prezzo globale, costui può costringere, di fatto il viaggiatore a recedere sulla base di essa: un recesso che, in queste circostanze, sarebbe però solo formalmente del viaggiatore, dovendo nella sostanza imputarsi alla deliberata volontà dell'OV di risolvere il contratto. In tal modo l'OV si assicurerebbe, di fatto, una illimitata facoltà di recedere «senza indennizzo»».

[12] In tal senso E. Roppo, *op. cit.*, p. 1780, afferma che si tratta di regole parallele a quella dell'art. 1228 del cod. civ., ma che operano «in senso più favorevole al viaggiatore di quanto lo sarebbe la disciplina del codice; ai sensi di questo, la responsabilità per il fatto degli ausiliari vale soltanto «salva diversa volontà delle parti» e dunque può essere pattiziamente declinata..» Tale pattuizione sarebbe inammissibile nel contesto della C.C.V. poiché l'art. 31, n. 1, sancisce la nullità di «qualsiasi stipulazione che, direttamente o indirettamente, deroghi alle disposizioni della presente Convenzione in un senso sfavorevole al viaggiatore. La nullità di tale stipulazione non comporta la nullità del contratto».

1) i servizi (trasporto, alloggio, ristorazione, animazione ed altri) sono prestati direttamente dal to*ur operator*: in tal caso questi risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore secondo le disposizioni che regolano detti servizi;
2) i servizi stessi sono effettuati da terzi: allora l'organizzatore risponde dell'inadempimento totale o parziale come se li avesse effettuati personalmente e, nel caso di cattiva esecuzione, può fornire la prova liberatoria di essersi comportato diligentemente nella scelta degli esecutori.

È previsto che la responsabilità dell'organizzatore sia limitata, salvo il caso di dolo o colpa grave e se il *tour operator* svolge in proprio i servizi di alloggio e trasporto, per ogni viaggiatore a 50.000 franchi-oro per danno alle persone, a 2.000 franchi-oro per danno alle cose e a 5.000 franchi-oro per qualsiasi altro danno[13]. Tali limiti di indennizzo non valgono se l'organizzatore presta in proprio servizi di alloggio o di trasporto.

Da notare che l'organizzatore che abbia indennizzato il viaggiatore subentra ai diritti di quest'ultimo nei confronti del prestatore di servizi ed ha anche diritto di rivalsa verso i fornitori per le infrazioni contrattuali effettuate nello svolgimento dei servizi. Il viaggiatore dal canto suo ha diritto a un'azione diretta contro terzi responsabili per un indennizzo totale o complementare del pregiudizio subito.

La C.C.V. disciplina anche in tema di responsabilità dell'intermediario di viaggi. Questi, ai sensi dell'art. 22, sarà responsabile per il pregiudizio causato dall'inosservanza che commette nell'inadempimento dei suoi obblighi (ad esempio: corrette ed esaurienti informazioni sui viaggi e servizi offerti, corretta prenotazione ed emissione di documenti di viaggio, corretto espletamento delle formalità amministrative, corrette ed esaurienti informazioni generali sui paesi, documenti personali, disposizioni sanitarie, ecc.).

Tale responsabilità è limitata, salvo il caso di dolo o colpa grave, a 10.000 franchi-oro per viaggiatore. Comunque va precisato che l'intermediario non è responsabile dell'inadempimento totale o parziale di viaggi, soggiorni o altri servizi che sono oggetto del contratto di viaggio; e questo perché il viaggiatore può agire direttamente nei confronti dell'organizzatore di viaggio o dell'impresa erogatrice dei vari servizi, in forza del rapporto diretto che fra essi si instaura ai sensi dell'art. 17[14].

[13] Questi massimali sono rapportati ad un'unità di misura, il franco-oro *Germinal*, del peso di 10/31 di grammo e del titolo millesimale di 0,900 di fino.

[14] L'art. 17 dispone: «Qualunque contratto stipulato dall'intermediario di viaggi con

Tralasciando, in tale sede, di analizzare anche gli altri aspetti giuridici relativi alla disciplina della C.C.V. è doveroso accennare ad alcuni spunti di riflessione.

Senza dubbio positivo è il giudizio relativo alle importanti innovazioni a favore della tutela del viaggiatore che la Convenzione introduce: si va dalla responsabilità diretta degli organizzatori di viaggio per l'inadempimento derivante dai servizi effettuati da terzi, alla responsabilità dell'intermediario di viaggi in quanto fornito di mandato con rappresentanza; dalla possibilità da parte del viaggiatore-danneggiato di esercitare sia l'azione contrattuale contro il *tour operator* che quella (totale o complementare) extracontrattuale nei confronti dell'impresa erogatrice, alla nullità di ogni clausola contraria alla C.C.V. e sfavorevole al viaggiatore.

Si tratta in ogni caso di un primo tentativo di riequilibrio delle situazioni giuridiche soggettive in causa, di affermazioni di principio che sono certamente necessarie ma non sufficienti, tenuto conto soprattutto della scarsa rilevanza che la C.C.V. riscuote a livello internazionale.

Difatti tale Convenzione è stata sottoscritta da pochi Paesi ed in Europa vi hanno aderito solo Italia (con la riserva cui si è accennato), Belgio, Portogallo, Città del Vaticano e San Marino. Tra gli aderenti quindi mancano i grandi paesi ad «alta vocazione turistica» come Germania[15], Francia, Spagna, U.S.A. e Giappone, con conseguenze facilmente immaginabili.

D'altronde «l'obiettivo di dare disciplina internazionale uniforme è stato sostanzialmente fallito dalla Conferenza Diplomatica di Bruxelles, che portò all'approvazione del progetto UNIDROIT sulla C.C.V.; tanto da realizzare piuttosto che l'uniformazione, la diversificazione delle discipline normative sul contratto di viaggio perfino all'interno dei paesi membri della CEE»[16].

un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono servizi separati, è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore».

[15] Basti pensare al caso della ex Germania Federale che, nonostante l'entrata in vigore della C.C.V. in data 26 febbraio 1976 (in Belgio, Benin, Camerun, Taiwan e Togo, a seguito del deposito del quinto strumento di ratifica o di adesione secondo quanto previsto dall'art. 36, n. 2), invece di ratificare la medesima Convenzione, integrò il BGB - con l. 10 maggio 1979 di diritto interno c.d. «*Reiservertragsgesetz*» disciplinando il settore dei viaggi e soggiorni organizzati. In tal senso vedasi R. PARDOLESI, *Turismo organizzato e tutela del consumatore: la legge tedesca sul contratto di viaggio*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, I, p. 55 ss.

[16] G. SILINGARDI, *La politica comunitaria in materia di turismo e la figura dell'agente di viaggio*, in *Bollettino degli Interessi sardi. Studi di economia e diritto*, 1992, p. 643.

CAPITOLO QUARTO

LA DIRETTIVA CEE N. 314/90 DEL 13/6/1990 CONCERNENTE I VIAGGI E LE VACANZE E CIRCUITI «TUTTO COMPRESO» E IL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 111

SOMMARIO: 1. Finalità dell'intervento comunitario in tema di servizi turistici «tutto compreso». - 2. La disciplina della Direttiva (CEE) n. 314/90. - 3. Brevi considerazioni in tema di efficacia degli atti comunitari. - 4. L'attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» tramite il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111. - 5. L'attuazione dell'art. 7 della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» tramite l'art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, il dm. 23 luglio 1999, n. 349 e la relativa evoluzione giurisprudenziale della Corte di giustizia delle comunità europee.

1. *Finalità dell'intervento comunitario in tema di servizi turistici «tutto compreso»*

La direttiva in esame rappresenta un valido modello di regolamentazione comune tra gli Stati che fanno parte dell'Unione europea, riguardante i rapporti che intercorrono tra l'organizzatore e/o l'intermediario di viaggi e il viaggiatore[1].

Tale intervento normativo persegue una duplice finalità.

Da un lato l'intento è quello di ravvicinare e uniformare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali in materia di viaggi, di vacanze e di circuiti «tutto compreso», che risultano essere notevolmente divergenti e, quindi, foriere di gravi ostacoli alla libera prestazione di detti servizi e di distorsioni alla concorrenza tra gli operatori turistici degli Stati membri.

Dall'altro, l'obiettivo concorrente ma non certo secondario, è quello di offrire un adeguato quanto puntuale livello di salvaguardia dei diritti del turista[2]:

[1] In *G.U.C.E.*, n. L 158, del 23 giugno 1990.

[2] In tal senso v. la Comunicazione della Commissione al Consiglio, intitolata «Un

– vietando che la pubblicità, le indicazioni e le clausole contrattuali siano enunciate in forma non chiara, incomprensibile ed inaccessibile al grande pubblico;
– dettando precise prescrizioni in materia di facoltà di recesso dal contratto da parte del consumatore e di responsabilità degli organizzatori e dei venditori di servizi «tutto compreso» (in caso di inadempimento dei medesimi soggetti);
– approntando una serie articolata di garanzie in grado di far fronte anche alle ipotesi di insolvenza e/o di fallimento degli operatori professionali.

Non è un caso, quindi, che la direttiva abbia avuto un *iter* piuttosto complesso, evidenziando in maniera lampante il ruolo che ormai riveste il turismo in ambito comunitario[3].

2. *La disciplina della Direttiva (CEE) n. 314/90*

Oggetto della presente direttiva sono i viaggi, le vacanze e gli itinerari (*rectius* circuiti) «tutto compreso»: intendendosi per esso la combinazione di due dei seguenti tre elementi: trasporto, alloggio e altri servizi turistici[4] non accessori al trasporto o all'alloggio, che costituiscono una parte significativa del «*tour package*»[5].

nuovo impulso alla politica di tutela dei consumatori» e approvata mediante la Risoluzione del Consiglio del 6 maggio 1986, in *G.U.C.E.*, n. C 118, del 7 marzo 1986, la quale menziona al punto 37, tra le misure proposte dalla Commissione, l'armonizzazione delle legislazioni in materia di servizi tutto compreso.

[3] Difatti gli atti formali che hanno dato origine alla Direttiva n. 314/90 sono: il Trattato istitutivo CEE (in particolare l'art. 100 A); la Proposta di Direttiva della Commissione del 23 marzo 1988, in *G.U.C.E.*, n. C 96, del 12 aprile 1988; la Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 1989, in *G.U.C.E.*, n. C 69, del 20 marzo 1989; il Parere del Comitato economico e sociale del 23 febbraio 1989, in *G.U.C.E.*, n. C 102, del 24 aprile 1989. Per un primo commento a tali atti vedasi: G. SILINGARDI, *La tutela del consumatore nella recente proposta di direttiva CEE sui viaggi e vacanze tutto compreso*, in *Bollettino degli Interessi sardi. Studi di economia e diritto*, 1988, p. 411 ss.; G. CIURNELLI, *Il contratto di organizzazione e di intermediazione di viaggio*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1989, p. 677 ss.

[4] La direttiva sembra ricalcare la *ratio* ispiratrice della legge tedesca sul contratto di organizzazione di viaggio che, al § 651 A, comma 2, del Codice civile, dispone: «la dichiarazione di concludere contratti con le persone che devono eseguire le singole prestazioni non viene considerata se, da ulteriori circostanze, risulti specificatamente che il dichiarante rende sotto la propria responsabilità le prestazioni di viaggio previste dal contratto».

[5] Da notare che l'art. 2, n. 1 c) dispone: «....La fatturazione separata di vari elementi di uno stesso servizio tutto compreso non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi della presente direttiva».

L'ambito di applicazione della direttiva, essendo riferito all'intero territorio comunitario (a differenza della C.C.V.), riguarderebbe i viaggi sia esterni che interni allo Stato italiano (mentre per i viaggi effettuati all'interno dei nostri confini che non vengono disciplinati dalla Convenzione – purché questa non venga espressamente richiamata nel documento di viaggio – abbiamo dinanzi visto che si applicherebbe la disciplina del contratto di appalto per quanto concerne la figura dell'organizzatore di viaggi, e quella del contratto di mandato per l'intermediario)[6].

In tale provvedimento comunitario non viene operata alcuna distinzione tra l'attività di organizzazione di viaggi e quella di intermediazione, accomunando entrambi gli operatori turistici nell'ambito di un unico e identico profilo giuridico-normativo e avendo cura di introdurre alcuni fondamentali principi di salvaguardia dei diritti del turista[7].

In *primis*, in tema di offerta al pubblico di servizi tutto compreso e di opuscoli, vi è l'obbligo da parte degli organizzatori e degli intermediari di viaggio di fornire al viaggiatore materiale informativo «leggibile, comprensibile e preciso» in merito a: destinazione del viaggio; caratteristiche, classificazioni ufficiali, categorie e livello di *comfort* dei mezzi di trasporto e delle sistemazioni; pasti; itinerari; notizie generali concernenti le condizioni applicabili ai cittadini degli Stati membri in materia di documenti personali, formalità sanitarie; acconti e saldi; eventuale numero minimo dei partecipanti e particolare attenzione alle indicazioni ingannevoli[8].

Il turista ha diritto ad ottenere una copia del contratto recante tutte le condizioni oltre al c.d. «programma turistico» che deve contenere, fra gli altri, i seguenti elementi: orari, soste intermedie e coincidenze, posti assegnati sui mezzi di trasporto, indirizzo e telefono dei rappresentanti locali.

[6] In tal senso è stato modificato l'orientamento espresso nella Proposta di Direttiva della Commissione del 23 marzo 1988 che ne limitava l'applicazione ai viaggi, vacanze e circuiti turistici tutto compreso organizzati e/o venduti da «una società di viaggi registrata nella Comunità».

[7] In tal senso vedasi l'indagine condotta da G. SILINGARDI, *La politica comunitaria in materia di turismo e la figura dell'agente di viaggio*, in *Bollettino degli Interessi sardi. Studi di economia e diritto*, 1992, p. 633 ss.

[8] A tal proposito l'art. 3, n. 2 g) prevede: «...Le informazioni contenute nell'opuscolo impegnano l'organizzatore o il venditore a meno che:

– prima della conclusione del contratto siano state chiaramente comunicate al consumatore modifiche delle prestazioni stesse, l'opuscolo deve fare esplicito riferimento a quanto sopra;
– si apportino successivamente modifiche in seguito ad un accordo tra le parti del contratto».

Nell'allegato al testo della direttiva vengono precisati in maniera dettagliata tutti gli elementi descrittivi del servizio e le informazioni che devono esservi incluse.

In aggiunta a questo particolare obbligo di informazione (sia anteriore che posteriore alla conclusione del contratto) è previsto in capo all'«organizzatore e/o venditore», sia un obbligo di assistenza (permanente) nei confronti dei minori e nei casi di emergenza, sia quello di sottoporre al viaggiatore una polizza assicurativa, facoltativa, in grado di fronteggiare le spese di annullamento del viaggio e le spese di rimpatrio forzato in caso di incidenti o malattie.

È altresì riconosciuta al turista che sia nell'impossibilità di usufruire del servizio tutto compreso la possibilità di cedere la propria prenotazione – dopo aver informato l'organizzatore o il venditore entro un termine ragionevolmente anteriore a quello previsto per la partenza – a una persona che soddisfi le condizioni richieste per il viaggio pagando le eventuali spese supplementari indotte dal cambiamento[9].

Varie sono le disposizioni contenute nella direttiva in esame che tendono a salvaguardare la situazione giuridica soggettiva del viaggiatore contro gli aumenti ingiustificati del prezzo convenuto.

Da segnalare che, mentre la disciplina prevista dall'art. 11, n. 2, della C.C.V. consente all'organizzatore di viaggi una illimitata facoltà di recesso «senza indennizzo» in tutti i casi in cui l'aumento del prezzo globale ecceda il 10% di quello inizialmente previsto[10] ed anche la possibilità di effettuare aumenti ingiustificati entro il suddetto limite, nell'atto adottato dalla Comunità europea le modificazioni del prezzo da parte degli operatori turistici sono previste – a condizione che il programma indichi chiaramente le modalità di calcolo – solo per tener conto delle variazioni avvenute nei:

a) costi di trasporto;
b) diritti e tasse (ad es. di imbarco e sbarco o di atterraggio);
c) tassi di cambio.

È tassativamente vietato qualsiasi aumento di prezzo nel rigoroso termine di venti giorni antecedenti la data prevista per la partenza (art. 4, n. 4).

[9] Naturalmente il viaggiatore-cedente e il cessionario sono solidalmente responsabili nei confronti degli operatori turistici (*tour operators* o agenti di viaggio) sia per il pagamento del saldo del prezzo, che per le eventuali spese supplementari che ne derivano. L'art. 4, n. 3 della direttiva amplia sensibilmente la tutela a favore del turista in quanto (contrariamente a quanto previsto dall'art. 8 della C.C.V.) non prevede che la facoltà di sostituzione possa essere esclusa mediante la predisposizione di un'apposita clausola pattizia.

[10] Cfr. E. Roppo, *Commentario alla C.C.V.*, in *Le nuove leggi civ. e comm.*, 1978, p. 1777.

La disciplina del recesso sia da parte del viaggiatore che dell'organizzatore – dettagliatamente regolata ai nn. 5 e 6 dell'art. 4 della direttiva – è orientata a realizzare un reale riequilibrio delle condizioni contrattuali previste dalla C.C.V.

Quest'ultima attua un'accentuata disparità di trattamento[11] in quanto per il turista sorge sempre l'obbligo dell'indennizzo (art. 9), per l'organizzatore, al contrario, è possibile esercitare il diritto di recesso senza commisurare alcuna indennità (art. 10).

A questo proposito la direttiva individua le ipotesi di modifiche di elementi essenziali del contratto da parte dell'organizzatore (quale il prezzo) che consentono al viaggiatore di recedere senza alcun obbligo di pagamento di penali.

Inoltre, in caso di annullamento del viaggio, l'organizzatore che non è in grado di effettuare al completo la prestazione e i servizi previsti, deve offrire al cliente un viaggio o i servizi equivalenti e di qualità non inferiore, pena il rimborso totale delle quote e l'indennizzo per l'inadempimento contrattuale. Se, invece, dopo la partenza l'organizzatore non è in grado di fornire dei servizi essenziali e nemmeno una valida alternativa, il viaggiatore ha diritto al rimpatrio immediato e al risarcimento del danno.

In tema di obblighi assicurativi (art. 7) la direttiva prevede che l'organizzatore e/o il venditore debbano dimostrare di poter fornire adeguate garanzie in caso di insolvenza e di fallimento al fine di assicurare il rimpatrio e il rimborso dei fondi depositati dai clienti[12].

L'intervento comunitario in tale fattispecie presenta degli interessanti aspetti di analogia con la scelta approntata da tempo dal legislatore regionale di imporre alle agenzie di viaggio e turismo, oltre all'obbligo di versare un «congruo deposito cauzionale» (ex art. 9, L. n. 217, del 17 maggio 1983), anche quello di stipulare delle polizze assicurative a garanzia degli esatti adempimenti che sono stati assunti nei confronti dei clienti[13].

[11] G. Silingardi, *Condizioni generali di contratto e tutela dell'utente nella recente direttiva CEE n. 314 del 13 giugno 1990*, in *Bollettino degli Interessi sardi. Studi di economia e diritto*, 1991, p. 933 ss.; M. Demarchi, *La direttiva sui viaggi «tutto compreso»*, in *Resp. civ. prev.*, 1992, p. 518 ss.

[12] Da notare che l'art. 7 della Proposta di Direttiva della Commissione del 23 marzo 1988, in *G.U.C.E.*, n. C 96, del 12 aprile 1988, prevedeva l'obbligo dell'organizzatore di provvedere alla copertura assicurativa della responsabilità civile e di predisporre adeguati fondi di garanzia, separati, per il rimborso ed il pagamento delle somme non diversamente coperte. La norma che poi è stata formulata in sede definitiva pur essendo ispirata a criteri meno rigorosi rappresenta, comunque, un *minimum* uniforme di tutela a cui tutti gli Stati membri dovranno attenersi.

[13] Per una puntuale ed ampia panoramica delle previsioni normative attuate a livello

Ma tra gli aspetti più salienti della disciplina prevista dalla direttiva CEE n. 314, vi è senza dubbio quello riguardante la responsabilità degli operatori turistici.

All'art. 5, n. 1, si dispone chiaramente che l'organizzatore e/o il venditore sono responsabili nei confronti del turista della buona esecuzione degli obblighi risultanti dal contratto, sia di quelli che debbano essere eseguiti direttamente da loro stessi, che di quelli eseguiti da altri prestatori di servizi; fatto salvo il diritto dell'organizzatore e/o del venditore di rivalersi presso questi altri prestatori di servizi[14].

Tale regime di responsabilità (non derogabile a sfavore del turista), prevede delle ipotesi tassative di esonero da parte dell'operatore turistico in caso di:

– interventi imprevedibili e insormontabili di terzi estranei alla fornitura dei servizi;
– cause di forza maggiore;
– mancanze imputabili al viaggiatore.

Per quanto concerne il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, è prevista la possibilità che gli Stati membri limitino l'ammontare dell'indennizzo in conformità delle

regionale in *subiecta* materia si rimanda a G. SILINGARDI - M. RIGUZZI - E. GRAGNOLI, *Responsabilità degli operatori turistici*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1988, p. 41 ss., nota 14.

[14] La portata innovativa di tale formulazione risalta anche dal confronto rispetto all'originario testo della proposta, poiché in quest'ultima non era menzionata la locuzione «organizzatore e/o venditore». Ma un'analisi accurata del reale significato di tale locuzione ai fini della esatta identificazione della fattispecie in esame, è stata condotta da G. SILINGARDI, *Gli obblighi dell'agente di viaggio nella legislazione comunitaria*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1991, p. 568 ss. L'autore prospetta due ipotesi di interpretazione della responsabilità prevista dal testo della Direttiva. Da un lato si ipotizza una responsabilità dell'agente intermediario sussidiaria e solidale rispetto a quella dell'organizzatore qualora il nominativo di quest'ultimo non sia stato reso noto all'utente. In tal caso si sostiene che si tratti di un tipo di responsabilità analoga a quella prevista a carico dell'intermediario ex art. 19, n. 2 della C.C.V., e avvalorata anche da un interessante precedente in tema di responsabilità posta a carico del fornitore per danni cagionati da prodotti difettosi in conseguenza proprio della mancata individuazione del produttore (ex. art. 4 del D.P.R. del 24 maggio 1988 n. 224 di attuazione della Direttiva CEE n. 374/85). Dall'altro, si avanza l'ipotesi di una vera e propria responsabilità diretta dell'agente di viaggi nei confronti del turista anche per l'operato dell'organizzatore, salvo rivalsa nei rapporti interni, con piena facoltà demandata all'utente di pretendere l'esatto adempimento delle prestazioni (e l'eventuale risarcimento dei danni) indifferentemente dal *tour operator* o dall'intermediario. In quest'altro caso, è quantomeno opportuno considerare, che si prospetta una soluzione per certi aspetti simile a quella adottata attraverso il recepimento della Direttiva del Consiglio CEE del 30 maggio 1978 n. 473 sulla coassicurazione comunitaria che, in deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., consente all'assicurato di pretendere il pagamento dell'indennità assicurativa per l'intero, a sua discrezionale scelta, dal coassicuratore delegatario o, pro quota, dai singoli coassicuratori.

convenzioni che disciplinano dette prestazioni (trattasi oltre alla C.C.V. in precedenza esaminata, della Convenzione di Varsavia del 1929[15] sul trasporto aereo[16] internazionale[17], della Convenzione di Berna sui trasporti ferroviari del 1961[18], della Convenzione di Parigi sulla responsabilità degli albergatori del 1962 e della Convenzione di Atene sul trasporto via mare del 1974[19]).

Per i danni diversi da quelli corporali, invece, l'indennizzo potrà essere limitato in virtù del contratto purché tale limitazione non risulti irragionevole.

Comunque è stabilito che l'organizzatore e/o il venditore devono agire con la massima sollecitudine per venire in aiuto al consumatore che si trovi in difficoltà.

In ultimo va segnalato che – secondo quanto disposto dall'art. 8 – è lasciata la libertà agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni più rigorose al fine di approntare misure e strumenti più idonei alla protezione del consumatore turistico.

3. *Brevi considerazioni in tema di efficacia degli atti comunitari*

A tal punto, è opportuno riflettere brevemente sulla ve*xata quaestio* in tema di efficacia delle direttive comunitarie non tempesti-

[15] La Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 è stata ratificata con Legge 19 maggio 1932, n. 841.

[16] Da notare che la sentenza della Corte Costituzionale n. 132, del 2-6 maggio 1985, ha sancito la non conformità ai principi costituzionali delle limitazioni di responsabilità contenute nella Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo, poiché detti limiti non garantiscono un rimborso adeguato in caso di lesione o di morte dei viaggiatori.

[17] Bisogna considerare le seguenti questioni:

– una nuova Convenzione sul trasporto internazionale è stata firmata a Montreal il 28 maggio 1999;
– adozione del Regolamento del Consiglio CE n. 2027 del 9 ottobre 1997 in tema di responsabilità del vettore aereo comunitario per danno alla persona del passeggero;
– adozione del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio CE n. 889/2002 del 13 maggio 2002 che modifica il Regolamento CE n. 2027/1997 in tema di responsabilità del vettore aereo comunitario per danno alla persona del passeggero.

Dato che la Convenzione di Montreal non ha ancora ottenuto il numero di ratifiche o adesioni necessario per la sua entrata in vigore, ciò comporta l'inapplicabilità del Regolamento europeo e del Consiglio CE n. 889/2002 del 13 maggio 2002 che all'art. 2 modifica il Regolamento CE n. 2027/1997 in tema di ritardo del passeggero e danni al suo bagaglio.

[18] Una nuova Convenzione sui trasporti ferroviari internazionali siglata a Vilnius il 3 giugno 1999 non ha ancora ottenuto il numero di ratifiche o adesioni necessario per la sua entrata in vigore.

[19] La Convenzione di Atene del 13 dicembre 1974 in tema di trasporto marittimo internazionale di persone e bagagli ha visto l'avvicendarsi di Protocolli modificativi di Londra 19 novembre 1976 e 29 marzo 1990 (in attesa di ratifica da parte dell'Italia).

vamente recepite dagli ordinamenti nazionali degli Stati membri[20] (considerata la rilevanza che riveste per il caso in esame).

Premesso che ai sensi dell'art. 189, 3° comma, del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, la direttiva comunitaria è un atto normativo che «vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi»; va tenuto conto che la necessità di un successivo provvedimento di attuazione non priva l'atto in questione del carattere vincolante[21].

[20] Al riguardo è opportuno precisare che gli Stati membri dovevano recepire la disciplina in oggetto entro il 31 dicembre 1992 (ex art. 9, n. 1); termine che non è stato rispettato dal nostro ordinamento. Difatti lo scioglimento anticipato delle Camere ed il successivo travagliato periodo post-elettorale ha obbligato il Parlamento ad emanare la L. 19 dicembre 1992, n. 489, contenente «Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno» significativamente definita «mini-comunitaria» che, tuttavia non ha incluso il testo della Direttiva CEE n. 314/90.

[21] Occorre soffermarsi, seppur in maniera sintetica, nell'ambito della produzione comunitaria, sulla distinzione esistente tra i regolamenti e le direttive. In particolare i regolamenti, per gli aspetti che li contraddistinguono e per la loro idoneità a creare norme direttamente applicabili alle persone fisiche e giuridiche, rappresentano l'espressione più tipica ed innovativa del potere normativo delle Comunità europee. La notevole importanza che assumono nell'ambito di tali organizzazioni si evince dal dato normativo dell'art. 189 del Trattato istitutivo della CEE, che li pone all'apice dell'elenco degli atti comunitari, seguiti dalle direttive e dalle decisioni e, quindi, dagli atti privi di efficacia vincolante quali le raccomandazioni e i pareri.

I regolamenti comunitari si caratterizzano in base a tre distinti connotati: la portata generale, l'obbligatorietà in tutti i loro elementi e la diretta applicabilità all'interno di ciascuno degli stati membri.

Per portata generale si intende il fatto che si indirizzano ad una pluralità indeterminata di destinatari, individuabili solo in virtù dei loro legami con una situazione definita in termini astratti. Quindi è sufficiente che l'atto si indirizzi ai destinatari non in modo diretto e individuale, ma in quanto appartenenti ad una categoria disciplinata astrattamente e nel suo complesso.

La circostanza di essere obbligatori in tutti i loro elementi contraddistingue i regolamenti in maniera sostanziale in base al loro contenuto normativo-precettivo.

La diretta applicabilità pur non essendo un connotato esclusivo dei regolamenti trova in essi la sua espressione più compiuta; non a caso l'art. 189 del Trattato CEE ne parla solo a proposito dei medesimi. Ma non si è mai dubitato che la diretta applicabilità venga considerata come caratteristica del diritto comunitario nel suo complesso – anzi è il fondamentale principio – e non dei soli regolamenti. Tale tesi trova sostegno sia, nella intrinseca natura delle istituzioni comunitarie e nella loro capacità di porsi in diretto contatto con quella stessa sfera soggettiva in cui opera il diritto degli Stati membri, sia nell'obbligo generale dei medesimi Stati membri di fare spazio nel proprio ambito al diritto comunitario e di dare ad esso puntuale applicazione con gli strumenti propri del diritto interno. Non sarebbe infatti possibile assicurare l'efficacia diretta, immediata e uniforme delle norme comunitarie nel territorio di tutti gli Stati membri, se le norme interne potessero derogare, in qualsiasi momento, a quelle comunitarie.

Per quanto concerne i requisiti formali i regolamenti devono: essere motivati, fare riferimento alle proposte e ai pareri obbligatori richiesti, essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. La motivazione è un requisito comune anche alle direttive e

Anzi, l'eventuale inosservanza o mancato recepimento nel termine previsto integra una violazione al Trattato istitutivo CEE, che può preludere anche all'avvio di una procedura di contestazione dell'inadempimento, e, se del caso, alla promozione di un giudizio innanzi alla Corte di giustizia[22].

E ciò, è proprio quanto avvenuto a più riprese nei confronti del nostro legislatore con interessanti conseguenze e sviluppi d'ordine dottrinale[23] e giurisprudenziale[24].

alle decisioni però, rispetto ai regolamenti, ha dato luogo ad una tematica specifica poiché la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha precisato che per essi, in quanto atti normativi a portata generale, la motivazione richiesta è meno dettagliata e può limitarsi alla indicazione della situazione complessiva. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità è richiesta per i regolamenti a differenza delle direttive e delle decisioni che, invece, devono essere notificate ai loro destinatari. Comunque c'è da tener presente che si è ormai sviluppata la prassi di pubblicare anche le direttive e le decisioni rivolte agli Stati membri, facendo cadere il carattere di esclusività dei regolamenti. In ogni caso i regolamenti entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza, venti giorni dopo la loro pubblicazione, a meno che un termine di *vacatio legis* inferiore venga adeguatamente motivato.

Da notare che a differenza del regolamento, la direttiva può avere carattere individuale, può essere quindi indirizzata a uno o più Stati membri. Dal punto di vista procedurale, la direttiva viene adottata dal Consiglio (o su delega dalla Commissione: ex artt. 189 e 155, deve essere motivata e fare riferimento alle proposte e ai pareri obbligatori ex art. 190, Trattato CEE.

In definitiva mentre i regolamenti – in quanto atti di portata generale, obbligatori in tutti gli elementi contenuti e direttamente applicabili in ciascuno Stato membro – hanno indiscutibilmente una validità automatica all'interno degli ordinamenti senza che sia necessario un ulteriore intervento del potere normativo dello stato, le direttive, invece, si rivolgono agli stati e sono vincolanti circa il risultato da raggiungere, ma lasciano liberi i singoli ordinamenti nella scelta delle forme e dei mezzi per raggiungere le finalità prefissate. Di conseguenza, in base a tale orientamento, le disposizioni ivi esaminate non avrebbero efficacia prima del loro effettivo recepimento, con il risultato di accollare proprio sui soggetti meritevoli di tutela – vale a dire gli utenti dei viaggi e vacanze tutto compreso – le inefficienze e i ritardi del nostro sistema giuridico.

[22] Corte giust. 13 dicembre 1967, causa 17/67, Newman, in *Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia*, 1967, p. 521 ss.

[23] Sull'argomento in dottrina: T. BALLARINO, *Lineamenti di diritto comunitario*, Padova, 1990, p. 91 ss.; R. BARATTA, *In tema di effetti diretti (o di diretta applicabilità) delle direttive comunitarie* (in nota a Corte giust. 24 marzo 1987, causa 286/85), in *Giust. civ.*, 1988, 2173 e ID., *Norme contenute in direttive comunitarie inattuate e loro opponibilità ai singoli*, in *Riv. dir. internaz.*, 1989, p. 253 ss.; B. CONFORTI, *Diritto Internazionale*, Napoli, 1987, p. 311 ss.; ID., *Sulle direttive della Comunità economica europea*, in *Riv. dir. internaz. priv. proc.*, 1972, p. 225 ss.; F. POCAR, *Lezioni di diritto delle Comunità europee*, Milano, 1986, p. 227 ss.; R. MONACO, *L'esecuzione delle direttive comunitarie nell'ordinamento italiano* (nota a Corte cost. 22 luglio 1976, n. 182), in *Foro it.*, 1976, I, c. 2325 ss.; ID., *Le fonti del diritto comunitario*, in E. Pennacchini - R. Monaco - L. Ferrari Bravo - S. Puglisi, 1983, p. 57 ss.; R. LUZZATTO, *La diretta applicabilità del diritto comunitario*, Milano, 1980; F. CAPELLI, *Le direttive comunitarie*, Milano, 1983, p. 261 ss.; R. KOVAR, *Rapporto tra diritto comunitario e diritti nazionali*, in *Trent'anni di diritto comunitario*, 1981, p. 118 ss.; G. ISAAC, *Droit communautaire général*, 3ème éd., Parigi-Milano-Barcellona-Messico, 1990, p. 170 ss.

[24] Cfr. A. BARONE, *L'efficacia diretta delle direttive CEE nella Giurisprudenza della*

La Corte Costituzionale attraverso un graduale processo evolutivo (vedi da ultimo, le sentenze n. 64 del 18/1 - 2/2 1990 e n. 168 dell'8/4/1991), a sua volta, ha riconosciuto l'immediata applicabilità delle direttive comunitarie nel nostro ordinamento a condizione che:

1) contengano prescrizioni incondizionate (vale a dire, tali da non lasciare apprezzabili margini di discrezionalità al legislatore nazionale nella loro attuazione);
2) le singole disposizioni siano sufficientemente precise;
3) lo Stato italiano sia inadempiente per essere trascorso inutilmente il termine fissato per darvi attuazione[25].

Inoltre una recente sentenza della Corte di giustizia [26] (in data 19 novembre 1991 – cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich contro Repubblica Italiana) compie un importante passo in avanti nell'intento di rafforzare l'efficacia, la portata e il valore delle direttive nelle ipotesi in cui gli organi nazionali non ne abbiano disposto il tempestivo recepimento nell'ambito dell'ordinamento interno. Viene affermato un fondamentale principio di diritto comunitario secondo cui «gli Stati membri sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario ad essi imputabili»[27].

Corte di giustizia e della Corte costituzionale, in *Foro it*., 1991, IV, c. 130 ss.; il quale si sofferma sul fatto che alla base dei recenti orientamenti giurisprudenziali comunitari vi sia una valutazione contenutistica degli atti CEE la cui qualificazione viene fatta dipendere dalla sostanza precettiva più che dalla veste formale.

[25] Da notare che, secondo la Consulta, l'accertamento in concreto di tali presupposti nelle disposizioni delle singole direttive, può essere effettuato direttamente dal giudice nazionale oppure demandato alla Corte di giustizia ex art. 177, 2° comma, del Trattato CEE.

Un interessante riferimento giurisprudenziale può anche essere rintracciato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 170 dell'8 giugno 1984 che cita: «nelle materie riservate alla sfera di competenza della Comunità il giudice ordinario deve egli stesso provvedere ad assicurare la piena e continua osservanza delle norme comunitarie direttamente applicabili nell'ordinamento senza tener conto delle leggi nazionali, anteriori o successive, eventualmente confliggenti e senza quindi che sia necessario rivolgersi alla Corte Costituzionale per far dichiarare l'illegittimità costituzionale di tali leggi».

[26] Cfr. A. Barone - R. Pardolesi, *Il fatto illecito del legislatore*, in *Foro it*., 1992, c. 146 ss.; G. Ponzanelli, *L'Europa e la responsabilità civile*, *ivi*, 1992, c. 150 ss.; G. Giacalone, *Il Commento*, in *Il Corriere Giuridico*, 1992, p. 57 ss.; L. Daniele, *Novità in tema di efficacia delle direttive comunitarie non attuate*, in *Foro it*., 1992, IV, c. 173 ss.

[27] Nella specie, la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee ha posto fine alla controversia fra due lavoratori italiani e lo Stato in tema di tutela dei dipendenti in caso di insolvenza del datore di lavoro. Tale materia era stata regolata dalla direttiva 80/987, la quale introduce garanzie specifiche per il pagamento dei crediti retributivi dei lavoratori nel caso di datore di lavoro insolvente. Poichè lo Stato italiano non ha recepito tale direttiva entro il termine previsto (23 ottobre 1983) è tenuto a risarcire i danni causati ai privati cittadini per tale inadempienza.

La responsabilità dello Stato viene subordinata alla sussistenza di tre distinte condizioni necessarie e sufficienti:

1) il risultato prescritto della direttiva deve implicare l'attribuzione di diritti a favore dei singoli;
2) il contenuto di tali diritti deve essere individuato sulla base delle disposizioni della direttiva;
3) l'esistenza di un nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo a carico dello Stato e il danno subito dai soggetti lesi[28].

È facilmente comprensibile la portata innovatrice di tale pronunzia e la potenziale capacità espansiva di tale indirizzo che potrebbe essere adottato anche in materia di tutela dei consumatori e, quindi, di utenti turisti ex art. 5, n.1 e n. 2, della Direttiva n. 314 del 13 giugno 1990.

D'altronde va precisato che, in una particolare ipotesi, la tutela del turista prevista da tale direttiva in tema di responsabilità del t*our operator* è già operante nel nostro ordinamento giuridico in quanto espressamente richiamata dall'art. 5 del Regolamento CEE n. 295/91 del Consiglio del 4 febbraio 1991, entrato in vigore l'8 aprile 1991, che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea[29].

Difatti si ricorda che: «In caso di negato imbarco nel quadro di un viaggio «tutto compreso» il vettore aereo è tenuto al versamento di una compensazione all'operatore che ha concluso un contratto con il passeggero ed è responsabile nei suoi confronti dell'adempimento del contratto per tale viaggio «tutto compreso», in forza della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso». Senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi a norma della direttiva 90/314/CEE, l'operatore è tenuto a trasferire al passeggero le somme ricevute ...».

4. *L'attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» tramite il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111*

A seguito di un *iter* alquanto travagliato e con un notevole ritardo rispetto al termine previsto per la trasposizione nell'ordinamento giuridico da parte degli Stati membri, il nostro Paese ha adottato la diret-

[28] Cfr. D. SIMON - A. BARAV, *La responsabilité de l'administration nationale en cas de violation du droit communautaire*, in *Revue Marché Commun*, 1987, p. 165 ss.; D. SIMON, *Une étape décisive dans la protection des droits des justiciables communautaires*, in *Juriclasseur Europe*, Dicembre 1991, p. 1 ss.

[29] In *G.U.C.E.*, n. L 36, dell'8 febbraio 1991.

tiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» tramite il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111[30], in base al disposto di cui all'art. 24, legge 22 febbraio 1994, n. 146[31], «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993».

La disciplina introdotta nell'ordinamento giuridico italiano risente particolarmente dell'esplicita indicazione[32] di coordinamento della normativa comunitaria della direttiva con la disciplina uniforme dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, seguendo un orientamento opposto a quello seguito dal legislatore belga[33].

Tale scelta di tecnica legislativa, pur avendo individuato nella CCV una fonte normativa di riferimento, non ha certamente consentito di risolvere in maniera esaustiva i problemi di coordinamento e di sovrapposizione tra la disciplina di diritto uniforme e quella di rango comunitario[34] (anche in considerazione dell'eventuale problema di conflitto con la disciplina prevista dalla direttiva n. 93/13/CEE sulle clausole abusive, alla quale è stata data attuazione *ex* art. 25 della legge 26 febbraio 1996, n. 52, con l'introduzione nel codice civile degli artt. 1469 bis e ss.).

L'applicabilità del decreto è comunque estesa anche ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dei locali commerciali restando valide le

[30] Pubblicato in *G.U.* n. 83 del 14 aprile 1995.

[31] Da notare che il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, è stato emanato solo due giorni prima la scadenza del termine previsto dalla pubblicazione della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

[32] L'art. 24, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993» prevede che «l'attuazione della direttiva del Consiglio 90/314/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'offerta del servizio tutto compreso ed il relativo contratto sono disciplinati tenendo conto delle disposizioni più favorevoli dettate in tema di contratto di organizzazione di viaggio dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084;
b) il risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona, derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni, sarà ammesso nei limiti stabiliti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 ….».

[33] Cfr. C. NOTARSTEFANO, *Protection juridique des touristes et intégration européenne. Bilan et perspectives, C.N.R./C.U.M.,* Bari, 1997, pp. 127-135.

[34] E. ROPPO, *Contratti turistici e clausole vessatorie*, in *Foro it*., 1996, I, c. 1571 ss., Nota a Trib. Orvieto, 11 febbraio 1992, sostiene che il quadro normativo dei contratti di viaggio e soggiorno organizzati è caratterizzato da un «mix di discipline orizzontali e discipline verticali […] entro il quale si affiancano fonti già vigenti e fonti in via di formazione, fonti interne, fonti comunitarie, fonti di diritto uniforme, di origine convenzionale».

disposizioni previste dal decreto legislativo, 15 gennaio 1992, n. 50, attuativo della direttiva n. 85/577/CEE del 25 dicembre 1985 in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

Ad una prima sintetica analisi del decreto legislativo[35] si segnala che l'effettiva entrata in vigore – prevista *ex* articolo 22 per il 15 ottobre 1995 –, ha definitivamente risolto il problema della c.d. natura *self executing* della direttiva n. 90/314/CEE che, quindi, riguarda unicamente gli eventi avvenuti tra il 1° gennaio 1993 ed il 14 ottobre 1995.

In tema di responsabilità in caso di mancato o inesatto adempimento il legislatore italiano[36], se da un lato ha cercato di risolvere il problema della ricostruzione esegetica della formula «organizzatore e/o venditore» ex art. 5, comma 1 della direttiva, che aveva dato adito a diverse soluzioni interpretative in dottrina (responsabilità solidale, sussidiaria o alternativa), dall'altro sembra delineare un «sistema di responsabilità formalmente disgiunta e strutturalmente differenziata dell'organizzatore del pacchetto turistico o del venditore del servizio tutto compreso, distinguendo le rispettive responsabilità contrattuali in funzione della sostanziale diversità delle prestazioni economiche esercitate dal *tour operator* e dal *travel agent*»[37].

In tal senso l'orientamento seguito nella trasposizione della direttiva nel nostro ordinamento giuridico non è scevro da rilievi critici in merito a particolari elementi di incoerenza, disomogeneità, ambiguità, incongruenza, delle norme del decreto legislativo proprio in riferimento alle soluzioni legislative adottate da alcuni Stati membri[38].

A titolo meramente esemplificativo in tale sede possiamo segnalare che:

– il regime normativo improntato su un sistema di responsabilità solidale tra *tour operator* e *travel agent* è stato adottato dalla

[35] Per una completa disamina della disciplina introdotta dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, vedasi G. SILINGARDI - F. MORANDI, *La «vendita di pacchetti turistici». La direttiva 13 giugno 1990, n. 90/314/CEE, ed il d.lg. 17 marzo 1995, n. 111*, Torino, 1996, pp. 324.

[36] Difatti la lettera c) dell'art. 24, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993» dispone che «l'organizzatore ed il venditore, in relazione alle rispettive responsabilità, sono tenuti a stipulare un contratto di assicurazione per il risarcimento dei danni derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, per il rimborso dei fondi depositari ed il rimpatrio».

[37] G. SILINGARDI - F. MORANDI, *La «vendita di pacchetti turistici». La direttiva 13 giugno 1990, n. 90/314/CEE, ed il d.lg. 17 marzo 1995, n. 111*, Torino, 1996, p. 153.

[38] Cfr. C. NOTARSTEFANO, *Les droits du touriste européen. Analyse juridique comparée dans les États membres de l'U.E.*, *Collana «Profili di innovazione»,* Bari, 2001, pp. 158.

Danimarca[39] (legge 25 giugno 1993, n. 473) e dal Portogallo (decreto legge 27 maggio 1993, n. 198);
– il regime normativo improntato su un sistema di responsabilità alternativa tra *tour operator* e *travel agent* è stato adottato dalla Francia[40] (legge 13 luglio 1992, n. 645), dal Regno Unito[41] (Statutory Instrument 22 dicembre 1992, n. 3288), dal Belgio (legge 16 febbraio 1994), dalla Svizzera[42] sebbene non aderisca all'Unione Europea e all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (legge 18 giugno 1993);
– il regime normativo improntato su un sistema di responsabilità differenziata tra *tour operator* e *travel agent* è stato adottato dalla Spagna (legge 6 luglio 1995, n. 21).

5. *L'attuazione dell'art. 7 della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» tramite l'art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, il dm. 23 luglio 1999, n. 349 e la relativa evoluzione giurisprudenziale della Corte di giustizia delle comunità europee*

Il testo dell'art. 7[43] direttiva 90/314, che recita: «l'organizzatore e/o il venditore parte del contratto danno prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore», ha ricevuto un suo primo riferimento giuridico all'art. 21[44] del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.

[39] S. Storm, *La protection des consommateurs dans les voyages à forfait - la loi danoise relative aux voyages à forfait*, in *Revue Européenne de Droit de la Consommation*, 1994, pp. 164-175.

[40] P. Py, *La loi n. 92-645 du 13 juillet1992 fixant les conditions d'exercice des activités relative à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours*, in *Actualité Législative Dalloz*, n. 4/5, 4/18 mars 1993, pp. 33-38/39-46.

[41] D. Grant - S. Mason, *Holiday Law*, Sweet & Maxwell, London, 1995.

[42] C. Notarstefano, *Importanza e portata innovativa della Loi Fédérale sur les voyages à forfait del 18 giugno 1993 nell'àmbito dell'esperienza giuridica elvetica*, in *Diritto dei Trasporti*, 1995, pp. 761-770.

[43] M. Fragola, *Profilo comunitario del turismo*, 1996, Padova, p. 332.

[44] L'articolo 21 («*Fondo di garanzia*»), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 dispone precisamente che: «1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – rubrica 43 relativa alle spese per il turismo e lo spettacolo – un fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

Successivamente[45] e con notevole ritardo è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo nazionale di garanzia che ha avuto la sua concreta attuazione con l'adozione (da parte del Ministero Industria, commercio e artigianato) del decreto 23 luglio 1999, n. 349, concernente il «Regolamento per la gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore del pacchetto turistico»[46].

Recentemente la percentuale sui premi assicurativi obbligatori stipulati che le imprese di viaggi e turismo sono obbligate a versare a garanzia dei casi di insolvenza o fallimento, è stata elevata dallo 0,50% al 2% (*ex* art. 15, 2° comma, legge 5 marzo 2001, n. 57).

È opportuno in questo contesto considerare la recente evoluzione giurisprudenziale (consolidatasi in relazione all'articolo 7 della direttiva concernente i viaggi tutto compreso) della Corte di giustizia delle comunità europee che, in caso di insolvenza o di fallimento di un organizzatore, ha più volte ribadito il fatto che i consumatori debbano ottenere il rimborso di tutte le spese sostenute per il rimpatrio e di tutti i fondi depositati.

Nella causa C-178/94 (Dillenkofer)[47], la Corte ha stabilito che il

2. Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari allo 0,5% dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'art. 20 che è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al fondo di cui al comma 1.

3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota così come determinata ai sensi del comma 2.

4. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.

5. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto verranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro le modalità di gestione e di funzionamento del fondo.»

[45] Vedasi G. CIURNELLI, *Il contratto di viaggio e la vendita di pacchetti turistici, in Manuale di diritto del turismo*, V. FRANCESCHELLI - F. MORANDI (diretto da), II[a] ed., Torino, 2003, p. 525; M. DEIANA, *Garanzia del consumatore-turista per l'insolvenza del «tour operator»,* in *Diritto trasp*., 2000, p. 97.

[46] E. GUERINONI, *Il regolamento sul Fondo di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico, in Contratti*, 2000, p. 173.

[47] Sentenza della Corte dell'8 ottobre 1996. Erich Dillenkofer, Christian Erdmann, Hans-Jürgen Schulte, Anke Heuer, Werner, Ursula e Trosten Knor contro Bundesrepublik Deutschland. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Landgericht Bonn - Germania. Cause riunite C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 e C-190/94, in *Raccolta della Giurisprudenza*, 1996, I, p. 4845. La decisione "*Dillenkofer*" ha riscontrato notevole interesse dottrinale, cfr.: S. BASTIANON - G. CATALANO, *Nuova condanna per uno Stato inadempiente al diritto comunitario (verso una riscrittura di Francovich?)*, in *Danno e resp*., 1997, p. 680; N. PECCHIOLI, *La Corte di giustizia chiude il cerchio: una nuova pronuncia in materia di responsabilità dello Stato per mancata attuazione di una direttiva*, in *Riv. it. dir. pubbl. comun*., 1997, p. 112; G. DELLA CANANEA, *La Corte di giustizia e i rimedi contro*

mancato recepimento da parte della Germania della direttiva relativa ai viaggi tutto compreso ha fatto sorgere la responsabilità civile dello Stato membro nei confronti dei consumatori che avevano subito danni a causa della mancanza di provvedimenti di attuazione dell'articolo 7 della direttiva. Il governo tedesco aveva sostenuto che già prima dell'entrata in vigore della legge di recepimento della direttiva, vi era una giurisprudenza costante a favore dei consumatori, in base alla quale l'organizzatore, prima di consegnare al consumatore «documenti costituenti titolo di credito» aveva la possibilità di chiedere un acconto non superiore al 10% del prezzo del viaggio, e che comunque non può eccedere i 500 DM.

La Corte[48] ha rigettato tale tesi, statuendo che

a) qualora uno Stato membro consenta all'organizzatore del viaggio «tutto compreso» di chiedere un anticipo sul prezzo del viaggio non superiore al 10% di tale prezzo e fino ad un massimo di 500 DM, l'obiettivo di protezione perseguito dall'articolo 7 della direttiva è raggiunto solo purché sia garantito anche il rimborso di tale anticipo in caso di insolvenza o di fallimento dell'organizzatore del viaggio; e che
b) la protezione che l'articolo 7 riconosce ai consumatori potrebbe essere compromessa se questi ultimi fossero costretti a far valere documenti costituenti titoli di credito nei confronti di terzi che non hanno, in ogni caso, l'obbligo di rispettarli e che, d'altro canto, sono anch'essi esposti al rischio di fallimento.

Nella causa[49] C-364/96 (VKI contro Österreichische Kreditver-

le omissioni del legislatore, in *Giorn. dir. amm.*, 1997, p. 822; F. REGALDO, *Recenti sviluppi in tema di responsabilità dello Stato per la mancata attuazione delle direttive comunitarie: la causa Dillenkofer*, in *Giur. it.*, 1988, p. 210; P. CASSINIS, *Recenti sviluppi della giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di responsabilità extracontrattuale degli Stati membri: la mancata attuazione di una direttiva fonte di diritti per i singoli, quale violazione del diritto comunitario idonea a fare sorgere un obbligo risarcitorio da parte dello Stato*, in *Rass. giur. energia elettrica*, 1997, p. 885; S. FURLAN, *Il risarcimento dei danni causati dalla mancata attuazione di una direttiva: la sentenza Dillenkofer*, in *Dir. Unione europea*, 1997, p. 463.

[48] Nella sentenza della Corte è contenuto un terzo punto, anche se esposto in maniera piuttosto vaga: il rimborso deve essere effettuato con sollecitudine e senza troppa burocrazia. Un sistema che imponesse al consumatore di «far valere documenti costituenti titoli di credito nei confronti di terzi» non può essere considerato conforme alla direttiva.

[49] Sentenza della Corte (Quinta sezione) del 14 maggio 1998. Verein für Konsumenteninformation contro Österreichische Kreditversicherung AG. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bezirksgericht für Handelssachen Wien-Austria. Causa C-364/96, in *Raccolta della Giurisprudenza* , 1998, I, p. 2949. La pronuncia *Verein für*

sicherung) la Corte di giustizia ha stabilito che l'articolo 7 della direttiva deve essere interpretato «nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione a titolo di rimborso dei fondi depositati una situazione in cui l'acquirente di un viaggio «tutto compreso», che prima del viaggio ha pagato una somma di denaro per le spese di soggiorno all'organizzatore, sia costretto, a seguito dell'insolvenza di quest'ultimo, a pagare la stessa somma all'albergatore, non potendo altrimenti lasciare l'albergo per effettuare il viaggio di ritorno». Nella sua sentenza, la Corte ha affermato che «lo scopo dell'articolo 7 è quello di proteggere i consumatori contro i rischi economici derivanti dall'insolvenza o dal fallimento dell'organizzatore». Nella fattispecie, viene sottolineato che devono essere coperti tutti i rischi derivanti dall'insolvenza dell'organizzatore.

Nella causa C-140/97 (Rechberger)[50] la Corte di giustizia ha stabilito per la prima volta che le misure adottate da uno Stato membro erano state chiaramente insufficienti per recepire l'articolo 7 della direttiva in questione: «l'articolo 7 della direttiva 90/314 non è stato correttamente recepito in diritto interno allorquando una normativa nazionale si limiti ad imporre, per la copertura del rischio, un contratto di assicurazione o una garanzia bancaria con un capitale assicurato pari almeno al 5% del fatturato derivante dall'attività dell'organizzatore nel corrispondente trimestre dell'anno civile precedente, e prescriva ad un organizzatore esordiente di basarsi sulla stima del fatturato corrispondente alla prevista attività di organizzatore di viaggi, senza prendere in considerazione gli aumenti del fatturato dell'organizzatore che si verifichino nell'anno in corso».

Konsumenteninformation contro Österreichische Kreditversicherung AG è stata annotata da: R. PARDOLESI, in *Il Foro it*., 1998, IV, p. 289; A. CORRADO, *Rischi di insolvibilità o fallimento dell'organizzatore e tutela del viaggiatore*, in *Contratti*, 1988, p. 628; M. FRAGOLA, *Ancora sulla tutela prevista dall'art. 7 della direttiva 90/314/Cee che l'agente di viaggio deve garantire in caso di insolvenza o fallimento*, in *Dir. comunit. scambi int*., 1998, p. 421; M. MAZIER, *Agenzie di viaggio. Interpretazione dell'art. 7 della direttiva 13 giugno 1990 n. 90/314 Cee*, in *Dir. maritt*., 1998, p. 474.

[50] Sentenza della Corte del 15 giugno 1999. Walter Rechberger, Renate Greindl, Hermann Hofmeister e altri contro Repubblica d'Austria. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Landesgericht Linz - Austria. Causa C-140/97. La sentenza Rechberger è stata annotata da : N. COGGIOLA, *Corte di Giustizia Ce: ambito di applicazione della tutela comunitaria in materia di viaggi "tutto compreso" e responsabilità dello Stato membro per mancata corretta trasposizione di direttive comunitarie*, in *Resp. civ*., 2000, p. 310; M. FRAGOLA, *Il caso Rechbergher tra problemi di trasposizione della direttiva sui viaggi "tutto compreso" e responsabilità dello Stato*, in *Dir. comunit. scambi int*., 1999, p. 751; T. TORRESI, *Appunti in materia di illecito comunitario dello Stato ed accertamento del nesso di causalità*, in *Giur. it*., 2000, p. 1346.

La sentenza nella causa C-410/96 (Ambry)[51] ricordava taluni aspetti relativi al mercato unico dell'attuazione dell'articolo 7 della direttiva 90/314. Il gestore di un'agenzia di viaggi di Metz (Francia) è stato imputato in un procedimento penale per avere svolto un'attività relativa all'organizzazione ed alla vendita di viaggi o di soggiorni senza essere in possesso della licenza richiesta dall'articolo 4 della legge francese n. 92/645 o per aver concorso all'esercizio della stessa. Egli non aveva ottenuto la licenza perché la polizza assicurativa che aveva stipulato per la copertura dei rischi di cui all'articolo 7 della direttiva 90/314 non era stata conclusa con una compagnia assicurativa francese, bensì con una compagnia italiana che non aveva sedi in Francia.

Le autorità francesi non avevano accettato tale scelta in quanto la normativa francese impone che «la garanzia finanziaria prestata da un istituto di credito o da una società di assicurazioni è ammessa solo se tale istituto o società ha la propria sede nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o una succursale in Francia. Questa garanzia finanziaria deve in ogni caso essere immediatamente operativa per assicurare il rimpatrio della clientela (…). Se l'istituto di credito o la società di assicurazioni ha sede in uno Stato membro della Comunità europea diverso dalla Francia, un accordo a tal fine deve essere concluso tra questo istituto e un istituto di credito o una compagnia di assicurazioni con sede in Francia».

Peraltro, la Corte ha anche dichiarato che «l'art. 59 del Trattato CE nonché la seconda direttiva del Consiglio 15 dicembre 1989, 89/646/CEE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE, e la direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita»), si oppongono ad una normativa nazionale che, ai fini dell'attuazione dell'art. 7 della direttiva del consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», richiede, all'atto della costituzione di garanzie finanziarie preso un istituto di credito o un'impresa di assicurazioni con sede in un altro Stato membro, che tale garante concluda un accordo supplementare con un isti-

[51] Sentenza della Corte del 1° dicembre 1998. Procedimento penale a carico di André Ambry. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de grande instance de Metz - Francia. Causa C-410/96. *Raccolta della Giurisprudenza*, 1998, I, 7875.

tuto di credito o un'impresa di assicurazioni con sede nel territorio nazionale».

In definitiva, le misure nazionali di recepimento dell'articolo 7 della direttiva sui servizi «tutto compreso» non devono portare ad una distorsione della concorrenza[52] con l'imporre una «solidarietà coercitiva» ai venditori, costringendoli a partecipare a sistemi chiusi su base nazionale.

[52] «Alla luce della sintesi delle sentenze emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee in merito all'articolo 7 della direttiva concernente i viaggi tutto compreso, si evince che le misure nazionali che attuano tale disposizione dovrebbero osservare i seguenti principi.

– La garanzia deve coprire per intero tutti i rischi derivanti dall'insolvenza o dal fallimento dell'organizzatore del viaggio (compresi ad es. i costi per il soggiorno che il consumatore è costretto a pagare prima di poter intraprendere il viaggio di ritorno).
– Il garante (che sia una società di assicurazioni, un istituto di credito, un fondo fiduciario o un fondo comune di garanzia) dovrebbe assumersi una responsabilità illimitata. La somma da rimborsare non può essere limitata ad un importo massimo o ad una percentuale massima.
– La garanzia deve essere fornita dal garante se questi a sua volta non è esposto al rischio di insolvenza o di fallimento. Il garante deve essere sufficientemente indipendente dall'organizzatore del viaggio e deve mantenere fondi sufficienti per coprire il rischio assicurato.
– La garanzia, indipendentemente dalla sua natura, dovrebbe essere immediatamente disponibile. Tutti i servizi ed i rimborsi al consumatore ai sensi dell'articolo 7 della direttiva dovrebbero essere effettuati prontamente e senza troppa burocrazia.
– Le autorità pubbliche dovrebbero assicurare che nessun organizzatore/venditore offra servizi tutto compreso sul mercato a meno che non abbia dato prova di disporre di sufficienti garanzie come richiesto dall'articolo 7 della direttiva. Indipendentemente dall'esistenza di sistemi di concessione di licenze, è necessario effettuare un costante monitoraggio del mercato ed eliminare quei professionisti che non ottemperano al requisito della garanzia.
– Sarebbe necessario creare un mercato unico per i servizi di garanzia richiesti dall'articolo 7 della direttiva. In tal modo, i garanti (compagnie di assicurazioni, società finanziarie, e così via) dovrebbero essere liberi di offrire i propri servizi in tutti gli Stati membri. La legislazione nazionale non deve ingiustificatamente riservare il diritto di offrire tali servizi a talune imprese o istituzioni.
– Parimenti, gli Stati membri (senza pregiudizio per i principi di cui sopra) riconoscono reciprocamente i loro sistemi di attuazione della direttiva, garantendo che un professionista che ha fornito la garanzia richiesta dalla legislazione di uno Stato membro sia autorizzato ad operare in tutti gli altri Stati membri.», in *SEC(1999) 1800 finale - Relazione sul recepimento della direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», nella legislazione nazionale degli Stati membri CE*, Bruxelles, 1999, p. 75.

CAPITOLO QUINTO

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO N. 295/91 DEL 4 FEBBRAIO 1991 CHE STABILISCE NORME COMUNI RELATIVE AD UN SISTEMA DI COMPENSAZIONE PER NEGATO IMBARCO NEI TRASPORTI AEREI DI LINEA

SOMMARIO: 1. Il fenomeno dell'«overbooking aereo». - 2. La disciplina del Regolamento (CEE) del Consiglio dei Ministri n. 295/91. - 3. La proposta di modifica della disciplina del Regolamento (CEE) del Consiglio dei Ministri n. 295/91.

1. *Il fenomeno dell'«overbooking aereo»*

Il Regolamento del Consiglio n.295/91 del 4 febbraio 1991[1] – che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea – scaturisce dall'avvertita necessità di un'azione comunitaria nel campo della tutela degli interessi degli utenti del trasporto aereo al fine di garantire uno sviluppo armonico del settore.

Tale intervento normativo, entrato in vigore nel nostro ordinamento l'8 aprile 1991, disciplina il fenomeno c.d. dell'«*overbooking aereo*» (detto anche «volo aereo superprenotato» o «negato imbarco»).

L'*overbooking* consiste nella pratica, piuttosto diffusa nelle diverse Compagnie aeree, di accettare un numero di prenotazioni superiore ai posti effettivamente disponibili sul veivolo in correlazione al fatto - statisticamente accertato - che una determinata percentuale di viaggiatori in possesso di regolare prenotazione non acquisterà il biglietto e di conseguenza non si presenterà all'imbarco dando luogo al noto fenomeno del «*no-show*»[2].

[1] In *G.U.C.E.*, n. L 36, dell'8 febbraio 1991.

[2] Il fenomeno del «*no-show*» ha origine nella diffusa pratica attuata da parte di alcuni viaggiatori, i quali, dovendo viaggiare spesso su brevi percorsi e per motivi di lavoro, prenotano il posto su diversi aerei riservandosi di scegliere all'ultimo momento (e senza quindi in maniera corretta annullare le prenotazioni superflue) il volo. Tra i vari rimedi da più parti ipotizzati, si è ritenuto di dover escludere, per una serie di motivi economici e pratici, l'applicazione di sanzioni pecuniarie a carico dei passeggeri c.d. «*no-show*».

Come è evidente tale prassi[3] presenta un elevato margine di rischio (che d'altronde rientra nel «rischio d'impresa» del vettore aereo) per la compagnia aerea caratterizzato dal fatto di non poter imbarcare passeggeri malgrado questi siano in possesso della prenotazione confermata ed anche del regolare biglietto.

Al fine di fronteggiare i rischi e soprattutto le conseguenze negative derivanti da tale prassi da vari anni alcune compagnie aeree hanno approntato degli «schemi di indennizzo per mancato imbarco» (i cc.dd. «*Denied Boarding Compensation Schemes*»), i quali, pur non avendo valore di norme di legge, rappresentano un primo tentativo di componimento delle divergenti esigenze esistenti tra i vettori aerei e i passeggeri[4] ma è fuori dubbio che un reale assetto di tali rilevanti interessi contrapposti in *subiecta* materia possa essere conseguito unicamente attraverso la predisposizione di un'apposita e dettagliata regolamentazione di diritto internazionale uniforme.

2. *La disciplina del regolamento (CEE) del Consiglio dei Ministri n. 295/91*

A tutela del passeggero che può non trovare posto sull'aereo a causa del fenomeno dell'*overbooking,* è intervenuto il Consiglio dei Ministri delle Comunità europee che ha disciplinato la materia prevedendo indennizzi ed altre facilitazioni.

L'ambito di applicazione della normativa in esame riguarda, ai sensi dell'art. 1, i passeggeri «in possesso di biglietto valido e di prenotazione confermata[5], in partenza da un aeroporto situato nel ter-

[3] P. GIRARDI, *Riflessi giuridici dell'overbooking nel trasporto aereo di linea*, in *Diritto dei trasporti*, 1998, II, p.172, afferma che «La prassi dell'overbooking si impone però come scelta necessitata che le compagnie aeree sono costrette ad adottare al fine di attenuare gli effetti negativi, di natura sia economica che operativa, connessi al… fenomeno…..(c.d. *no-show*)».

[4] Cfr. N. BROUGH, *Rapporti tra compagnie aeree e utenti: problemi e prospettive*, in *La tutela del consumatore turista*, XXI° Convegno Nazionale dell'ANIEST, Roma 13 dicembre 1989, *Quaderni dell'Aniest* 1989 n. 9, p. 83 ss.

[5] In questa sede è interessante segnalare che la dottrina dominante è concorde nel considerare la «prenotazione confermata» indicata nel testo del Regolamento, non tanto come un rapporto giuridico preparatorio, diretto alla successiva stipulazione di un futuro contratto definitivo, ma come un vero e proprio modo di essere del contratto aereo. Del resto «le modalità di risarcimento, sia in forma specifica, sia mediante la corresponsione di somme di denaro, sono, giuridicamente, la quantificazione del risarcimento del danno da inadempimento che il Regolamento impone alla compagnia aerea inadempiente». Tale è l'opinione di V. FRANCESCHELLI, *La prenotazione alberghiera (una ricostruzione giuridica economica*), in *Quadrimestre*, 1991, p. 665 ss. A sostegno di tale posizione, in ultima

ritorio di uno Stato membro e al quale si applica il trattato, indipendentemente dallo Stato in cui ha sede il vettore aereo, dalla nazionalità del passeggero e dal luogo di destinazione».

In altri termini, queste disposizioni si applicano a tutte le compagnie aeree comprese – e questo è di fondamentale importanza – quelle non comunitarie i cui aerei decollano da un qualsiasi aeroporto della CEE.

A tali condizioni, in caso di negato imbarco, il passeggero ha diritto di scegliere tra:

– il rimborso senza penali del prezzo del biglietto per parte del viaggio non effettuato;
– un volo alternativo quanto prima possibile fino alla destinazione finale;
– un volo alternativo a una data successiva che gli convenga.

Orbene, qualunque sia la scelta effettuata dal passeggero, il vettore aereo è tenuto a pagare immediatamente dopo aver negato l'imbarco, una compensazione minima pari a: 150 ECU per i voli sino a 3.500 Km; 300 ECU per i voli che vanno oltre i 3.500 Km (considerata la destinazione finale indicata nel biglietto).

Detti importi vengono ridotti del 50% nel caso in cui il vettore offra al viaggiatore un volo alternativo la cui ora di arrivo non ecceda le due ore nel primo caso (voli entro 3.500 Km) e le quattro ore nel secondo (voli oltre 3.500 Km).

Da notare poi che le compensazioni sono pagate in contanti o, d'accordo con il passeggero, con buoni viaggio e/o altri servizi.

Oltre alle compensazioni minime stabilite in base all'art. 4, il vettore aereo è obbligato ad offrire – a titolo gratuito – ai passeggeri cui è «stato negato l'imbarco:

– il rimborso delle spese per una telefonata e/o un messaggio a mezzo telescritto o telecopia al punto di destinazione;
– pasti e rinfreschi in congrua relazione alla durata dell'attesa;
– la sistemazione in albergo nei casi in cui siano necessari anche uno più pernottamenti»[6].

Va avvertito che il regolamento in oggetto non si applica qualora il passeggero viaggi gratuitamente o benefici di particolari tariffe ri-

analisi, vi è l'inequivocabile disposto dell'art. 2b) secondo il quale si intende per «prenotazione confermata» «un biglietto di viaggio venduto dal vettore aereo o dal suo agente di viaggio autorizzato che rechi:

– l'indicazione del numero, della data e dell'ora del volo, e
– l'annotazione «OK» o qualsiasi altra annotazione nell'apposito spazio sul biglietto indicante la registrazione da parte del vettore aereo nonché l'espressa conferma della prenotazione da parte del vettore aereo medesimo».

[6] Cfr. art. 6, Regolamento (CEE) n. 295/91, in G.U.C.E., n. L. 36, dell'8 febbraio 1991.

dotte che non siano accessibili direttamente o indirettamente al pubblico dei consumatori[7].

Interessante, sotto il profilo della tutela del diritto all'informazione e all'assistenza da parte del turista, è l'obbligo imposto alle compagnie aeree di porre a disposizione del pubblico - presso i propri uffici di accettazione e/o presso le agenzie di viaggio - i documenti contenenti le disposizioni che disciplinano dettagliatamente i casi di mancato imbarco dei passeggeri[8].

Ma ancora più rilevante, da un punto di vista privatistico di un equo contemperamento degli interessi in gioco in materia di viaggio organizzato «tutto compreso», è l'art. 5.

Esso prevede che «in caso di mancato imbarco nel quadro di un viaggio tutto compreso il vettore aereo è tenuto al versamento di una compensazione all'operatore che ha concluso un contratto con il passeggero, ed è responsabile nei suoi confronti dell'adempimento del contratto per tale viaggio «tutto compreso» in forza della Direttiva 90/314 CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso». Senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi a norma della Direttiva 90/314 CEE, l'operatore è tenuto a trasferire al passeggero le somme ricevute».

Come si può ben intendere in tale fattispecie la tutela del turista è attuata in maniera esaustiva e puntuale, in quanto l'onere della responsabilità per inadempimento del contratto di viaggio organizzato «tutto compreso», a seguito di un mancato imbarco su un volo aereo di linea, incide sul soggetto a cui è effettivamente ed inequivocabilmente imputabile il pregiudizio; vale a dire il vettore aereo.

Ulteriore elemento distintivo di tale normativa è che malgrado gli indennizzi e i servizi accessori previsti, rimane impregiudicato il diritto del passeggero di adire le vie legali per richiedere un risarcimento supplementare del danno[9], ad eccezione del caso in cui si tratti di un «passeggero volontario», vale a dire di un passeggero disposto a rinunciare al proprio posto, in cambio di una compensazione.

[7] Vedi M. CAVALLI - P. DONDI, Regolamento CEE *sull'«overbooking» nei trasporti aerei*, in *Dir. comun. scambi intern.*, 1991, pp. 429-30.

[8] Inoltre si raccomanda di tenere nella giusta considerazione le diverse condizioni e interessi dei passeggeri rimasti a terra, dando la precedenza all'imbarco a coloro che siano in particolari condizioni (es. persone con difficoltà di movimento e bambini non accompagnati).

[9] Per comprendere l'importanza di tale disposizione è sufficiente accennare al caso in cui il mancato imbarco comporti l'annullamento di un importante appuntamento d'affari con i relativi danni derivanti.

In definitiva il nuovo Regolamento non considera illecita la prassi dell'overbooking ma si preoccupa, invece, di dettare le regole cui le compagnie aeree devono adeguarsi per garantire un livello minimo di tutela del turista.

In tal senso è doveroso precisare che tale regolamento non è valido per i voli «*charter*», ma solo per i «voli di linea»[10] e che – punto debole di tale disciplina – non sono previste particolari forme di controllo dell'applicazione di tale disciplina da parte delle compagnie aeree.

3. *La proposta di modifica della disciplina del regolamento (CEE) del Consiglio dei Ministri n. 295/91*

Da alcuni anni si sta sempre più diffondendo ed intensificando una generale situazione di insoddisfazione da parte dei passeggeri del settore dell'aviazione civile per quanto riguarda la qualità dei servizi, la mancanza di informazioni, l'assistenza ai viaggiatori quando insorgono difficoltà[11].

[10] Ai sensi dell'art. 2 lett. c) si intende per «volo di linea», un volo che «è effettuato, a titolo oneroso, con un aeromobile, adibito al trasporto di passeggeri o di passeggeri e di merci e/o di posta in condizioni tali che i posti siano messi in vendita al pubblico direttamente dal vettore aereo o dai suoi agenti autorizzati ed è organizzato in modo da assicurare il traffico tra due o più punti:
– in base ad un orario pubblicato, oppure
– con voli tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente».

Da segnalare che le definizioni elaborate dall'*I.C.A.O.* (*International Civil Aviation Organization*) individuano il trasporto regolare o di linea, essenzialmente in base alle seguenti caratteristiche:
– offerta al pubblico del trasporto;
– carattere oneroso del medesimo;
– frequenza e regolarità tali da fa apparire il singolo volo come facenti parte di una sistematica serie di voli programmati.

In tal senso vedasi G. ROMANELLI, *Il trasporto aereo di persone*, Padova, 1959.

[11] Si veda la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 21 giugno 2000, (COM-2000/365 definitivo) "Protezione dei passeggeri del trasporto aereo nell'Unione europea", Bruxelles 21/6/2000, che sostiene «… Il fenomeno risulta preoccupante in quanto la Comunità ha adottato un *corpus* normativo volto a proteggere gli interessi dei passeggeri del trasporto aereo e composto da disposizioni che vanno dal risarcimento per il mancato imbarco, alla responsabilità in caso di incidenti, ai sistemi di prenotazione telematica e ai viaggi tutto compreso» e che «… è compito della politica superare l'ambito proprio al legislatore e dei codici di natura volontaristica sulla qualità del servizio. I passeggeri domandano confronti aggiornati delle prestazioni delle compagnie aeree per effettuare una scelta informata tra i vari vettori. Essi sono spesso delusi e frustrati dal seguito riservato ai loro reclami e alla difficoltà di comporre le

La Commissione già nella sua comunicazione sul settore del trasporto aereo "L'industria del trasporto aereo in Europa: dal mercato unico alle sfide mondiali"[12], identificava le carenze del quadro normativo e proponeva iniziative per completare l'integrazione del mercato e incentivare l'adattamento da parte dei vettori comunitari.

Un sistema giuridico improntato ad una maggiore tutela dei passeggeri, che derivi dalla concomitante opera del legislatore e/o dall'assunzione di impegni di natura volontaristica e/o dalla disponibilità di informazioni comparate sulle prestazioni delle compagnie aeree, può spingere inoltre queste ultime ad offrire un servizio migliore.

Le imprese europee così saranno ulteriormente motivate a dare concreto riscontro alle richieste dei passeggeri, a mantenere *standard* elevati cercando di evitare tutte quelle le inefficienze del servizio che suscitano senso di insoddisfazione.

Ciò dovrebbe migliorare la loro posizione sul mercato internazionale sul quale le imprese sono concorrenti sotto il duplice profilo delle tariffe e della qualità dei servizi complessivamente erogati e, quindi, mirate iniziative d'ordine regolamentare in materia di protezione dei passeggeri possono anche risultare propedeutiche a contribuire positivamente alla stessa concorrenzialità dei vettori comunitari.

In tale contesto si collocavano le discipline comunitarie adottate nell'intento di proteggere specificamente gli interessi dei passeggeri del trasporto aereo, in materia di responsabilità delle compagnie aeree nei confronti dei passeggeri in caso di incidenti[13] e di sistemi telematici di prenotazione[14].

Inoltre la Commissione prevedeva e proponeva[15] di modificare[16]

vertenze, problemi che sono di competenza della politica. Inoltre i loro interessi sono spesso debolmente rappresentati, mentre tale rappresentanza andrebbe rafforzata per controbilanciare quella delle compagnie aeree e degli aeroporti».

[12] COM(1999) 182 def. del 20.5.1999.

[13] Regolamento (CEE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti, in GUCE n. L 285 del 17.10.1997.

[14] Regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione, modificato dal regolamento (CEE) n. 3089/93 del 29 ottobre 1993 e dal regolamento (CE) n. 323/99 dell'8 febbraio 1999.

[15] Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 295/91 che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea. COM(1998) 41 def. del 30.1.1998.

[16] Cfr. documento di lavoro della Commissione "Diritti dei passeggeri del trasporto aereo nell'Unione europea" SEC(2000) 535 del 23.3.2000.

la normativa[17] in caso di negato imbarco, per estenderla anche alla cancellazione del volo[18].

In data 21 dicembre 2001 la Commissione[19] presentava una specifica proposta[20] finalizzata a rafforzare la tutela dei passeggeri, introducendo tra l'altro misure per ridurre la frequenza dei dinieghi di imbarco.

In caso di negato imbarco, la proposta[21] impone agli operatori prima di tutto a rivolgersi a volontari affinché rinuncino al posto in cambio di determinati vantaggi (gli operatori sono autorizzati a negare l'imbarco se, e soltanto se, il numero di volontari non è sufficiente, e,

[17] Da notare che «…Di fatto, il passeggero è in posizione negoziale debole rispetto alla compagnia aerea quando acquista un biglietto o quando in seguito effettua il volo. Il passeggero deve conformarsi alle condizioni di trasporto e alle pratiche operative decise dalla compagnia aerea, ma spesso non sarà perfettamente al corrente delle condizioni esatte ed avrà poche alternative alla loro accettazione, anche se non le trova di suo gradimento. La posizione del cliente è ulteriormente indebolita dall'obbligo di pagare per il servizio prima di prendere effettivamente il volo. Sotto questo profilo il trasporto differisce da molti altri servizi per i quali solo una parte del prezzo è corrisposta prima della prestazione del servizio, il che lascia al cliente un certo potere negoziale se il servizio non è all'altezza delle sue aspettative. Infine un passeggero dipende in misura rilevante dall'efficienza e dalla buona volontà della compagnia aerea in caso di difficoltà, ad esempio quando i voli sono ritardati o soppressi e il bagaglio smarrito o danneggiato. Con tutta probabilità il passeggero non sarà in grado di predisporre un'altra soluzione avendo già avuto un esborso finanziario, essendo difficile reperire voli alternativi o in caso di assoluta impossibilità di utilizzare altre forme di trasporto quali il treno o l'automobile.» (COM-2000/365 definitivo).

[18] Nel gennaio 2000 la Commissione ha distribuito a fini consultivi un documento sulla protezione dei passeggeri del trasporto aereo che esaminava tra gli altri i temi del contratto tra la compagnia aerea e il passeggero, le condizioni di trasporto, la responsabilità in caso di morte e lesioni alle persone, ritardi, cancellazioni e prenotazioni in eccesso; smarrimento e danni al bagaglio; trasferibilità dei biglietti; uso in sequenza dei tagliandi di viaggio; assistenza ai portatori di handicap.

[19] In GUCE n. C 103/E del 30 aprile 2002.

[20] Trattasi della proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri del trasporto aereo in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (COM(2001) 784 def. - 2001/0305 (COD)).

[21] L'*iter* procedurale si è avviato in data 21 dicembre 2001, quando la Commissione ha presentato al Parlamento europeo ed al Consiglio una proposta di regolamento. Alla seduta plenaria del 17-18 luglio 2002 il Comitato economico e sociale europeo ha espresso parere favorevole (il Comitato delle regioni non ha espresso alcun parere). Il 24 ottobre 2002 il Parlamento europeo ha approvato la proposta in prima lettura, con riserva di emendamenti. Il 4 dicembre 2002 la Commissione ha adottato una proposta modificata che accoglieva alcuni degli emendamenti del Parlamento europeo (COM(2002) 717 def.). Il 18 marzo 2003 il Consiglio ha adottato una posizione comune a maggioranza qualificata. Il 25 marzo 2003 la Commissione ha adottato un parere in merito alla posizione comune (SEC(2003) 361 def.). Il 3 luglio 2003, in seconda lettura, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che modifica la posizione comune.

in tal caso, devono indennizzare i passeggeri, come prevede il regolamento in vigore).

Al fine di dare alle compagnie aree un forte incentivo a trovare volontari e di creare un potente deterrente contro il negato imbarco contrario alla volontà del passeggero, la medesima proposta[22] intende aumentare l'ammontare della compensazione rispetto al regolamento in vigore ed ampliare i diritti menzionati, comprendendovi anche:

– le cancellazioni dei voli quando la responsabilità è della compagnia aerea, allo scopo tra l'altro di ridurre il numero di passeggeri vittime di cancellazioni tardive;
– i voli non di linea (poiché tali voli fanno spesso parte dei viaggi «tutto compreso», il regolamento impone obblighi anche agli operatori turistici, e non solo alle compagnie aeree);
– i voli di ritorno da paesi terzi verso un paese dell'Unione europea, se l'operatore è un vettore comunitario.

La proposta, in definitiva, mira anche a creare quei presupposti giuridici soggettivi in favore dei diritti dei passeggeri costretti a ritardi prolungati.

[22] In data 11 agosto 2003, la Commissione ha adottato un parere sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio COM(2003) 496 definitivo.

CAPITOLO SESTO

I SISTEMI DI PAGAMENTO NEL TURISMO: IL CASO DELLE CARTE DI CREDITO

SOMMARIO: 1. Il sistema dei pagamenti nel settore turistico: il ruolo delle carte di credito. - 2. Le carte di credito quale evoluzione degli strumenti di pagamento in relazione al fenomeno della diffusione dei sistemi elettronici di trasferimento fondi. - 3. Le carte di credito: principali tipologie, classificazioni e distinzioni. - 4. Disciplina di diritto comparato e iniziative in ambito comunitario. - 5. Gli ostacoli all'utilizzo dei sistemi di pagamento nel turismo: realtà e prospettive.

1. *Il sistema dei pagamenti nel settore turistico: il ruolo delle carte di credito*

Il sistema dei pagamenti vigente nel comparto turistico presenta alcuni aspetti peculiari che sono difficilmente riscontrabili in altri fondamentali settori socio-economici.

Sicuramente saliente risulta essere l'accentuato carattere di transnazionalità del complesso delle attività turistiche in quanto strettamente correlato con la stessa natura «internazionale» del fenomeno.

In tal senso, i criteri di efficienza a cui un sistema di pagamento internazionale dovrebbe rispondere consistono principalmente nella celerità delle transazioni, nella trasparenza degli oneri (commissioni, costi, spese di cambio, ecc.) e delle disposizioni regolamentari (diritti, obblighi, regime di responsabilità, modalità di funzionamento), in un elevato livello di sicurezza tecnologica e di flessibilità procedurale, nell'assenza di eccessive limitazioni o restrizioni operative.

È opportuno considerare che, tra le abitudini (di utilizzo dei mezzi di pagamento) più consolidate nel pubblico dei turisti, il denaro contante riveste ancora oggi un ruolo del tutto predominante.

Praticamente insostituibile nei piccoli pagamenti, più semplice da ottenere e da usare, il contante raramente risulta essere facilmente trasportabile – per ragioni di sicurezza – in grosse quantità. Basti

pensare ai notevoli rischi di smarrimento, sottrazione e deterioramento che l'uso delle banconote inevitabilmente comporta; rischi che incombono pericolosamente anche sui viaggiatori più avveduti.

Sostanzialmente la situazione non migliora di molto con l'utilizzo dei classici mezzi di pagamento rappresentati dagli assegni bancari e circolari in ragione della loro limitata accettabilità[1], circoscritta per lo più al territorio nazionale.

Tale ultimo ostacolo verrebbe agevolmente superato attraverso l'impiego del sistema dei bonifici bancari[2], in grado di trasferire fondi dal conto corrente bancario del soggetto creditore a quello del debitore. Trattasi, però, di una modalità di pagamento poco usata dai turisti (anche a causa delle elevate commissioni richieste) in quanto presuppone l'esistenza di una relazione tra i titolari dei conti correnti e la conoscenza delle coordinate bancarie del conto creditore.

Importanza ben diversa, invece, assumono i *travellers' chèques*[3], gli *eurochèques*[4] e i *vouchers*[5], generalmente utilizzati in ragione di particolari caratteristiche tecnico-operative.

I *travellers' chèques* o *chèques de voyage* («assegni turistici») costituiscono un particolare tipo di assegni a copertura garantita. Si tratta di *chèques* a taglio fisso, raccolti in un blocchetto il cui importo globale viene corrisposto all'istituto bancario al momento del rilascio, che hanno la caratteristica di essere pagabili presso svariate banche corrispondenti in numerose piazze nazionali ed estere. Essendo emessi da grandi istituti di credito e assoggettati, per il pagamento, a controllo

[1] Tali titoli di credito sono generalmente accettati per il pagamento dei servizi turistici forniti dagli alberghi, dalle compagnie aeree, dalle agenzie di viaggio e dai *tour operators* purché siano accompagnati da un documento di identificazione.

[2] La dottrina dominante è concorde nell'attribuire alla fattispecie dei bonifici bancari la stessa natura giuridica dei giroconti. Si tratterebbe dell'istituto giuridico della delegazione di pagamento (ex art. 1269 c.c.) che si innesta su due rapporti di conto corrente bancario, intercorrenti l'uno tra l'ordinante e la banca ordinata, l'altro tra l'ordinatario e la banca ordinata.

[3] In dottrina, fra gli altri cfr., F. Jr. Ferrara, *Il traveller's check nel diritto e nella prassi italiana*, in *Banca e borsa*, 1966, I, p. 210; Micheli - G. De Marchi, *Assegno turistico*, in *Enc. Dir.*, III, Milano, 1958, p. 367 ss.; G. Molle, *L'assegno turistico nella pratica italiana*, in *Banca e borsa*, 1969, I, p. 335 ss.; G. Molle - L. Desiderio, *Gli assegni turistici*, in *Manuale di diritto bancario e dell'intermediazione finanziaria*, IV^a^ edizione, Milano, 1994, I, pp. 95-96.

[4] Da notare che per ogni *eurochèque* emesso il pagamento è garantito fino ad un importo massimo giornaliero prestabilito, senza che vengano richieste ulteriori informazioni alla banca del soggetto emittente.

[5] Vedasi C. Notarstefano, «*Les moyens de paiement dans le tourisme: le cas des cartes de paiement et de crédit*», *Collection Les Cahiers du Tourisme*, Série C n. 182, Centre des Hautes Études Touristiques, Université de Droit, d'Économie et des Sciences, Aix-en-Provence/Marseille III, 1993, p. 63.

mediante il sistema della doppia firma, i *travellers' chèques* circolano alla stregua dei biglietti di banca internazionali e vengono accettati per il regolamento delle transazioni commerciali anche da compagnie di viaggio, società di navigazione e di trasporto, alberghi, grandi catene di magazzini. Gli assegni turistici – espressamente previsti e disciplinati dall'art. 44 del R.D. del 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia) – sono orientati a proteggere i possessori dai rischi di furto e di smarrimento del titolo. Per raggiungere tale scopo è prevista la subordinazione del pagamento alla doppia sottoscrizione del prenditore sul titolo: di queste la prima viene apposta alla presenza del traente, la seconda dinanzi al trattario oppure al giratario, i quali, contestualmente provvedono alla verifica della somiglianza, *icto oculi*, delle due sottoscrizioni, negando in caso di mancato riscontro, rispettivamente l'importo indicato nel titolo o l'accettazione del medesimo in pagamento. In ordine alla natura giuridica dell'assegno turistico l'opinione dominante, peraltro confermata dalla scelta operata dal legislatore, è concorde nel ricondurre tale titolo nell'ambito della disciplina dell'assegno.

Gli *Eurochèques* afferiscono al sistema europeo di pagamento multi-valuta costituitosi, nel maggio del 1968, a Francoforte tra i maggiori istituti di credito. Le carte *Uniform Eurochèques* e *Eurochèques* sono direttamente collegate al conto corrente bancario del possessore. Tale strumento di pagamento, nato come documento di garanzia degli assegni, in seguito è stato anche dotato di apposita banda magnetica. La carta *Uniform Eurochèque* può essere compilata in diverse valute e, quindi, utilizzata sia per il prelievo di contante dalle banche corrispondenti che per il regolamento della transazioni commerciali poste presso gli esercenti. La carta *Eurochèque*, a sua volta, può essere utilizzata presso i *cash dispensers* e i terminali *P.O.S.* del paese del possessore ed anche all'estero, consentendo l'erogazione di banconote nazionali ai portatori stranieri di *Eurochèques*.

I *vouchers* (o buoni di cambio) sono quei documenti – comprovanti la prenotazione e/o l'avvenuto pagamento dei servizi turistici da parte del turista – che vengono generalmente rilasciati dalle agenzie di viaggio con l'intento di dettagliare le caratteristiche delle prestazioni richieste.

Comunque, proprio il settore delle *credit cards* rappresenta il sistema di pagamento dotato di maggiori potenzialità e il più idoneo a semplificare ed agevolare le modalità di regolamentazione delle transazioni commerciali relative ai servizi turistici.

Non a caso il sistema delle *charge cards* e la comparsa da alcuni decenni di grandi organizzazioni internazionali[6] emittenti le *travel & entertainment cards* hanno favorito lo sviluppo turistico alleviando i numerosissimi problemi incontrati dai viaggiatori.

Le *travel & entertainment cards* offrono una vasta gamma di prestazioni e servizi accessori che, nel corso degli ultimi anni, si è sensibilmente ampliata. Tra questi servizi si possono annoverare:

a) Servizi collegati ai viaggi (sconti su tariffe aeree, alberghiere, presso esercenti commerciali e compagnie di noleggio auto; centri di informazione e di assistenza telefonica; prenotazioni garantite di *hotels* e autonoleggi; *travellers' chèques* gratuiti; *check in* automatico e *quick check out* negli alberghi);
b) Servizi finanziari (anticipo contante e prelievo dai *cash dispensers* all'estero; incasso assegni; richiesta di estratti conto; linea di credito «rotativo»[7]; versamenti; acquisti per corrispondenza);
c) Servizi assicurativi (polizze per incidenti di viaggio, infortuni, decesso; sottrazione, smarrimento o danneggiamento o ritardi del bagaglio; copertura medica; annullamento o cambiamento nei programmi di viaggio e/o di soggiorno; responsabilità personali; piani di protezione degli acquisti contro i rischi di smarrimento, furti o danni; polizze di assicurazione della casa durante il periodo di vacanza);
d) Servizi sanitari (assistenza medica 24 ore al giorno durante il soggiorno; soluzioni mediche per trasporto/rimpatrio; convalescenza in *hotel* dopo il ricovero ospedaliero);
e) Altri (assistenza legale; numero verde per l'assistenza clienti; riemissione della carta di credito; abbonamenti a riviste specializzate e spettacoli sportivi e culturali; regali ed incentivi per la promozione all'uso; *bonus* e premi per i cc.dd. *frequent travellers*).

La diffusione e l'evoluzione dell'internazionalizzazione dei pagamenti nel settore dei viaggi e turismo va dunque ascritta principalmente all'operato svolto dalle organizzazioni emittenti le *charge travel &*

[6] Trattasi essenzialmente della Diners Club International (1950), della American Express Company (1850) e del Japan Credit Bureau (1961). Tali organismi internazionali emittenti le cc.dd. *Travel & Entertainment cards* controllano direttamente i rapporti intercorrenti sia con i possessori che con gli intermediari al fine di adeguare le strategie commerciali ai recenti mutamenti intervenuti nel mercato.

[7] Il «*Revolving Credit*» rappresenta una delle modalità di rimborso tra le quali il titolare della carta di credito può scegliere sia al momento della sottoscrizione del contratto che successivamente attraverso il *coupon* di variazione presente in tutti gli estratti conto inviati periodicamente dall'emittente. Trattasi della soluzione ideale per spese di basso-medio importo in quanto il credito a disposizione si ricostituisce automaticamente con il rimborso delle singole rate.

entertainment cards, le quali, sono attualmente attivamente impegnate a valutare tutte le opportunità ed applicazioni funzionali delle cc.dd. *smart cards*[8], note anche come *memory cards*, *chip cards*, *IC (Integrated Circuit) cards*, carte intelligenti.

Ovviamente non è certo un caso che le prospettive di applicazione delle «*smart cards*» nel turismo risultano essere particolarmente interessanti:

– le compagnie aeree prevedono a breve termine l'utilizzo di una carta destinata a funzionare sia come biglietto sia come carta d'imbarco negli aeroporti dotati di strutture *self-service* per i viaggiatori d'affari utilizzatori dei «*frequent flyer programs*»;
– gli istituti di credito stanno studiando la possibilità di consentire l'accesso diretto ai conti correnti per i viaggiatori ad elevata capacità di spesa;
– i villaggi turistici dei maggiori *tour operators* si stanno attrezzando per l'impiego della carta dotata di microprocessore per il prepagamento e il successivo accesso dei servizi prenotati (è il caso del Club Méditerranée che, da alcuni anni, nelle strutture ricettive di Agadir e Marbella sperimenta in sostituzione del celebre «*collier*» una carta nominativa di un certo valore da usarsi per le consumazioni al bar, gli extra, le telefonate e per accelerare le operazioni di *check in* e *check out*)
– alcune organizzazioni internazionali specializzate nel servizio di assistenza medica d'urgenza stanno già utilizzando con successo la possibilità di memorizzare sulle carte *IC* le informazioni riguardanti le cartelle sanitarie ed assicurative contro le malattie dei turisti titolari di carte di credito (al fine di disporle facilmente in caso di un'emergenza);
– interessanti applicazioni sono allo studio per migliorare il livello di sicurezza esistente negli impianti aeroportuali attraverso l'impiego di carte dotate di microprocessore che consentono l'identificazione, l'accesso selettivo e le procedure interne di controllo dei passeggeri e dei bagagli (tutte misure utili a scongiurare i tentativi di attentati terroristici).

[8] Non a caso la falsificazione delle carte di credito è un fenomeno di proporzioni impressionanti: uno studio della *Cornell University* ha rilevato che nel 1992, le perdite causate dall'attività criminale a danno delle carte di credito negli U.S.A., hanno raggiunto la quota di un miliardo e trecento milioni di dollari.

2. *Le carte di credito quale evoluzione degli strumenti di pagamento in relazione al fenomeno della diffusione dei sistemi elettronici di trasferimento fondi*

L'utilizzo dei sistemi elettronici di trasferimento fondi, (i cc.dd. «*EFTS*» in base all'acronimo di derivazione anglosassone *Electronic Fund Transfer Systems*) intesi nella loro accezione più ampia, è ormai entrato nel nostro costume socio-economico[9] in maniera talmente diffusa e penetrante da trasformarsi in pratica generalizzata.

Difatti per *EFTS*[10] si indicano tutti quei «sistemi di pagamento nei quali l'attività di elaborazione e di comunicazione necessaria per la produzione e distribuzione dei servizi inerenti o collegati agli scambi economici è svolta in tutto, o quanto meno in larga parte, mediante l'uso di apparecchi elettronici»[11].

Proprio accogliendo tale ampia definizione è possibile inquadrare e analizzare la problematica giuridica attinente le carte di credito nell'ambito del fenomeno dei sistemi elettronici di trasferimento fondi[12].

[9] A tal riguardo emblematiche risultano essere le apparecchiature utilizzate per l'effettuazione di tali operazioni. Si possono menzionare:

a) le *Automated Teller Machines* o *Automated Teller Systems* (indicate rispettivamente con gli acronimi *ATM* e *ATS*); trattasi di terminali elettronici collegati con gli elaboratori centrali degli istituti bancari che, sorti inizialmente come *cash dispensers*, e quindi semplici strumenti di prelievo di denaro, attualmente consentono di compiere una vasta gamma di operazioni bancarie che vanno dal versamento al controllo del saldo e dei movimenti del conto corrente, dal pagamento di fatture e bollette al rilascio del *carnet* di assegni, dalla richiesta di estratti conto alla consultazione del corso dei cambi.

b) i *Points of Sale* (indicati con l'acronimo *POS*); trattasi dei punti di vendita muniti di terminali elettronici collegati con gli elaboratori centrali delle banche e attivabili generalmente mediante apposite carte magnetiche. Attraverso i *POS* è possibile effettuare il pagamento di beni o servizi acquistati senza l'impiego di moneta e concludere anche (nei sistemi maggiormente evoluti) contratti a distanza. Da notare che è in fase di graduale diffusione l'inserimento nella rete telematica dei *POS* di supermercati, distributori di carburante, agenzie di viaggio e altri centri commerciali.

c) le *Automated Clearing Houses* (indicate con l'acronimo *ACH*); trattasi delle stanze di compensazione automatica che provvedono simultaneamente a regolare, e «compensare», le operazioni compiute in giornata dagli istituti di credito.

[10] È opportuno in tale sede accennare, seppur brevemente, alla distinzione esistente in dottrina tra i trasferimenti *off-line* e quelli *on-line*. I primi sono caratterizzati dalla presenza di terminali che sono permanentemente o temporaneamente sconnessi dalla unità centrale di elaborazione. Di conseguenza tali terminali possono produrre i risultati di elaborazione soltanto a intervalli relativamente poco frequenti. I secondi, invece, consentono il trasferimento completo ed immediato in tempo reale ed in forma elettronica dei fondi.

[11] Naturalmente nell'analisi in oggetto si è optato per la soluzione interpretativa dei trasferimenti *off-line* al fine di ricomprendere in tale vasta categoria anche il fenomeno delle carte di credito.

[12] Tale definizione è tratta dal rapporto della *US National Commission on Electronic*

In via preliminare è indispensabile osservare che, al fine di operare un corretto approccio all'analisi delle molteplici tipologie contrattuali esistenti, è necessaria una preventiva definizione, individuazione e classificazione della fattispecie in esame.

Con l'espressione «carta di credito» si suole intendere quel particolare strumento di regolamento delle transazioni commerciali generalmente contraddistinto da una tessera di plastica (indicante il nome del titolare, la riproduzione della sua firma, un numero di codice, il periodo di validità e il circuito utilizzato: VISA, EUROCARD-MASTERCARD, AMEXCO) che consente al titolare di effettuare, presso gli esercenti convenzionati con gli istituti emittenti, l'acquisto di beni e/o servizi senza il contestuale esborso di moneta legale o l'utilizzo immediato di assegni bancari[13].

Come si può comprendere, trattasi di una formulazione finalizzata a racchiudere le caratteristiche essenziali di tale moderno strumento di pagamento in costante e progressiva ascesa nelle statistiche di diffusione e nelle sfere di abitudini dei consumatori[14].

3. *Le carte di credito: principali tipologie, classificazioni e distinzioni*

Orientarsi nella galassia delle diverse tipologie che si fanno comunemente rientrare nella categoria delle *credit cards,* non è affatto compito agevole, ma risulta essere indispensabile ai fini di una ricostruzione teorica di tale importante istituto.

Una fondamentale distinzione preliminare che può senz'altro operarsi all'interno della vasta area dei sistemi di pagamento è quella che si basa sul *profilo operativo-funzionale*.

Da un lato vi sono le vere e proprie *credit cards* intese – in senso stretto – oggetto della nostra analisi, dall'altro, invece, abbiamo le carte di debito[15].

Funds Transfers (NCEFT) creata dal Congresso americano con la *Public Law 93-495*. In tal senso cfr. E. GIANNANTONIO, *Trasferimenti elettronici dei fondi e autonomia privata*, Milano, 1986, p. 6, nota 3.

[13] G. DE MARCHI, *Carte di credito e carte bancarie*, in *Banca e Borsa*, 1970, I, p. 321 ss., invece definisce la carta di credito come «un documento che legittima il possessore – previa semplice apposizione di una firma sulla fattura o su moduli contabili similari – ad acquistare a credito dagli esercenti associati, merci e servizi, per il pagamento dei quali resta obbligato (primariamente) l'emittente della «carta»».

[14] Dimostrazione ne è l'intenso processo di trasformazione che sta interessando nel nostro paese il tradizionale assetto dei sistemi di pagamento. Le carte di credito, affacciatesi a partire dagli anni '70, probabilmente rappresentano il caso più emblematico di diffusione di uno strumento sostitutivo del contante caratterizzato da precipui connotati di praticità, facilità e immediatezza: segni indelebili dei nostri tempi.

[15] Una distinzione speculare in tema di sistemi di trasferimento elettronico di fondi

Trattasi, queste ultime, di tessere di plastica indicanti un numero di codice e munite di una apposita banda magnetica recante, in forma cifrata e secondo una particolare procedura decodificabile da un terminale elettronico, tutti i dati necessari per l'identificazione del portatore. Consentono l'esecuzione di alcune elementari operazioni quali versamenti, prelievi, richieste di estratti conto, verifiche di saldi contabili presso gli sportelli automatici[16] (*A.T.M.*) e presso i punti di vendita convenzionati (*P.O.S.*) di regolare i pagamenti per gli acquisti effettuati, mediante addebito sul conto corrente del titolare e contestuale accredito di quello dell'esercente. Da notare, comunque, che tale distinzione va gradualmente affievolendosi in quanto la tendenza generale è orientata alla creazione e conseguente diffusione delle carte multifunzionali o multiuso che incorporano entrambe le funzioni di credito e di debito. È il caso della carta di credito più diffusa in Italia: la CartaSì che può essere utilizzata anche come carta Bancomat[17] consentendo di prelevare denaro contante presso uno qualsiasi dei numerosi terminali (i *cash dispensers*) all'uopo approntati.

Sotto il *profilo della tecnologia utilizzata* è possibile distinguere[18] le carte di credito in: carte a banda magnetica e carte munite di microprocessore.

Le prime rappresentano la stragrande maggioranza delle carte di credito attualmente in circolazione essendo costituite da una tessera plastificata, la *plastic card*, dotata di una banda magnetica che incor-

viene operata tra i cc.dd. *credit transfer systems* (C.T.S.) e i cc.dd. *debit transfer systems* o *debit collections* (D.T.S. o D.C.). Mentre nei primi l'operazione ha avvio su iniziativa del debitore che ordina alla sua banca di bonificare al creditore beneficiario quanto dovuto, nei secondi è il creditore che chiede all'istituto di credito di incassare il proprio credito. In tal senso: M. MANCINI e M. PERASSI, *op. cit.*, pp. 12-13; M. DONADI, *Problemi giuridici del trasferimento elettronico dei fondi*, in *Contratto e impresa*, 1988, p. 564 ss.; S. MACCARONE, *op. cit.*, p. 618 ss.; FELSENFELD, *Legal aspects of electronic fund transfers*, USA, 1988, p. 8 ss.

[16] Si può senz'altro inserire in tale contesto il servizio Bancomat che opera in Italia dalla fine del 1983 consentendo ai titolari di conto corrente bancario di prelevare denaro contante mediante l'uso di una tessera magnetica e la digitazione di un particolare codice personale segreto, il c.d. *Personal Identification Number* (P.I.N.).

[17] Per una puntuale disamina del servizio Bancomat, cfr. E. LOFFREDO, *Profili giuridici del servizio Bancomat*, in *Impresa*, n. 2, 1989, p. 197 ss.; S. MACCARONE, *op. cit.*, p. 611 ss.; F. MAIMERI, *Servizio Bancomat*, in *Legislazione economica* (genn. 1982-dic. 1983) a cura di F. Vassalli e G. Visentini, Milano, 1985, p. 163 ss.; G. BRANCADORO, *Profili di responsabilità contrattuale ed aquiliana della banca nella erogazione del servizio Bancomat*, in AA.VV., *Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale delle banche*, Milano, 1986; F. MAIMERI, *Bancomat*, in *Digesto*, IV[a] ed., *Sez. Commerciale*, II, Torino, 1987, p. 191 ss.

[18] In tale distinzione si tralascia di esaminare le cc.dd. carte ottiche o *laser* poiché queste ultime potranno essere utilizzate in campi del tutto diversi da quello oggetto della presente indagine, quali ad esempio l'editoria elettronica.

pora in forma cifrata tutti gli elementi essenziali di identificazione di tale documento (numero di codice identificativo del titolare e dell'istituto emittente, periodo di validità, massimali di utilizzo, circuito aderente, ecc.). Nonostante lo sviluppo universalmente riscontrato negli ultimi decenni da tale strumento di pagamento, la tecnologia utilizzata è suscettibile di sostituzione con soluzioni avanzate che possano garantire migliori prestazioni in termini di sicurezza e di capacità di memorizzazione dei dati. Ne sono un valido esempio i sempre più numerosi casi di notevoli perdite economiche subite sia dai titolari che dagli enti emittenti a causa della falsificazione e dell'uso fraudolento delle tessere.

Tali inconvenienti vengono sostanzialmente risolti con l'utilizzo delle carte munite di microprocessore (il *chip*, ossia un minuscolo circuito elettronico in silicio) che hanno una capacità di memoria relativamente elevata – diverse migliaia di *bytes* – e sono altresì intrinsecamente sicure in quanto dotate di un accesso ai dati protetto da una procedura logica programmata. Trattasi in sostanza della naturale evoluzione delle *plastic cards* su *standards I.S.O. (International Standard Organization)* che vengono emesse e utilizzate negli attuali sistemi di pagamento. Queste nuove carte sono state definite nei modi più disparati: *memory cards*, *chip cards*, *IC (Integrated Circuit) cards*, e *smart cards* o carte intelligenti. Naturalmente il loro utilizzo è ancora marginale a causa degli elevati costi di produzione e dei rilevanti problemi di distribuzione; ma non vi è dubbio che le potenzialità di espansione sono pressoché illimitate data la versatilità delle *smart cards* verso molteplici applicazioni.

È significativo rilevare che (in data 8 dicembre 1987) la Commissione dell'Unione europea con l'approvazione della Raccomandazione 87/598/CEE[19] ha emanato il «Codice europeo di buona condotta in materia di pagamento elettronico», prevedendo che le carte munite di microprocessore emesse nel corso dei prossimi anni dovranno essere corredate anche da banda magnetica e che i terminali elettronici adibiti alla lettura dovranno funzionare con entrambe le tecnologie.

Un'altra distinzione può essere operata in base *soggetto emittente* e[20], quindi, tra carte di credito bancarie, *fidelity cards*, e *charge cards* o *travel & entertainment cards*.

Le prime vengono rilasciate dagli istituti di credito ai clienti titolari di conto corrente, dopo aver svolto un'accurata valutazione della

[19] G.U.C.E. n. L 365 del 24.12.1987, pp. 72-76.

[20] G. De Marchi, op. cit., p. 325, opportunamente considera che: ««carte bancarie» e «carte di credito» sono state entrambe ideate per rispondere ad un'esigenza primaria: quella di facilitare i pagamenti, evitando gli spostamenti di denaro».

loro affidabilità economica, in quanto, generalmente, prevedono un limite di utilizzo con scadenza mensile per l'acquisto di beni e/o servizi presso i punti di vendita convenzionati[21]. Un'aggressiva ed incessante politica di *marketing* ha condotto tali istituti di credito a creare una nuova categoria di carte di credito bancarie (*affinity cards*) destinate a particolari fasce di clientela accuratamente segmentate e individuate in base a precise e specifiche caratteristiche comuni[22].

Le *fidelity cards* o carte di credito commerciali, invece, vengono emesse da società ed enti operanti in diversi settori per fidelizzare la propria clientela: si va dalla grande e media distribuzione alla vendita commerciale, alla fornitura di servizi[23]. Caratteristiche comuni di tali carte sono quelle di essere gratuite, personalizzate con il logo dell'emittente e solitamente destinate alla clientela più assidua. Negli ultimi tempi si è assistito ad una capillare ed intensa diffusione di tali carte emesse in alcuni casi anche da associazioni spontanee di commercianti.

Le *charge cards* o *travel & entertainment cards* (turismo e tempo libero) sono delle carte ad addebito totale senza possibilità di rateizzazione o di pagamento dilazionato emesse da società finanziare[24]. Non avendo un limite di spesa prestabilito, sono destinate a una clientela primaria che offra particolari garanzie in quanto è richiesto il pagamento integrale della spesa effettuata al ricevimento dell'estratto conto. Consentono, inoltre, una serie di servizi accessori particolarmente utili in caso di viaggi quali: acquisto di biglietti aerei, prenotazioni di alberghi e di villaggi turistici, noleggio di auto, assicurazioni varie, cambio assegni.

Sotto il *profilo giuridico*, sicuramente più gravida di conseguenze è la distinzione esistente in dottrina tra le carte di credito bilaterali e quelle trilaterali[25].

Le prime, nate e affermatesi negli Stati Uniti d'America sin dai primi decenni del nostro secolo[26], sono contraddistinte[27] dal rapporto

[21] Tipici esempi di carte di credito bancarie sono la CartaSì e la Bank Americard.

[22] È il caso delle: CartaSì Campus, CartaSì Business, CartaSì Alitalia,

[23] Trattasi ad esempio delle carte Viacard, Coin card, Canguro card, Hertz, Avis, Feltrinelli, ecc.

[24] *Leaders* incontrastati di tale segmento di mercato sono la *American Express card* e la *Diner's Club*.

[25] Di avviso contrario è F. CHIOMENTI, *I titoli di credito. Fattispecie e disciplina*, Milano, 1977, p. 198, nota 5, il quale afferma che tale distinzione giuridicamente non rappresenta una definizione puntuale poiché, in caso di carte di credito emesse dallo stesso gruppo economico dotato di una vasta rete di *Pos*, il rapporto si svolge sempre tra tre parti.

[26] Basti pensare alla «*Hotel Credit Letter Company*» del lontano 1894.

[27] P. SPADA, *Carte di credito: «terza generazione dei mezzi di pagamento»*, in *Riv.*

bilaterale esclusivo e diretto che si instaura tra l'emittente, rappresentato generalmente da una grande impresa commerciale dotata di una vasta rete distributiva, e il titolare. Tali carte di credito (definite anche *special purpose cards* in quanto consentono l'acquisto di beni e/o servizi di un solo tipo o comunque di un genere limitato) abilitano il titolare a effettuare le transazioni presso gli stessi esercizi commerciali dell'emittente[28] nell'ottica di una strategia di *marketing* principalmente rivolta alla promozione e diffusione della clientela. Ne risulta che la dottrina dominante riconduce il fenomeno relativo alle carte di credito bilaterali ad una semplice dilazione di pagamento del prezzo concessa dal fornitore, configurandola come una forma esasperata di distribuzione dei beni e servizi per quelle imprese commerciali disposte a praticare il credito mercantile[29].

Le carte di credito trilaterali[30], di gran lunga le più diffuse, sono caratterizzate dalla presenza di un rapporto trilaterale che coinvolge appunto tre distinti soggetti: l'ente emittente, il titolare della carta di credito e gli esercenti aderenti al sistema.

Dir. Civ., 1977, I, p. 483 ss., sostiene che nelle carte di credito bilaterali è possibile individuare «il coordinamento d'un contratto normativo interno o bilaterale con un documento di legittimazione» e, sostanzialmente, ravvisa il contratto normativo come fonte di obbligazione. Comunque, secondo tale autorevole dottrina, anche escludendo l'efficacia obbligatoria al contratto normativo «interno» e, quindi, l'obbligo per l'emittente di consentire al titolare il regolamento differito, l'emittente stesso sarebbe sempre responsabile nei confronti di quest'ultimo ex art. 1377 c.c. «in quanto socialmente riconoscibile come imprenditore, invita a contrattare il pubblico tutto e poi un settore «preidentificato della sua clientela a particolari condizioni di favore»...». Inoltre la carta di credito bilaterale, consistendo in un invito rivolto ai titolari (tramite l'esposizione nei punti di vendita dell'emittente, della vetrofania del servizio) a contrattare con modalità di pagamento differito, potrebbe configurarsi ex art. 1366 c.c. come un'offerta al pubblico. Per una esauriente e approfondita analisi del contratto normativo vedasi: A. HUECK, *Normenvertrage*, in *Jherings Jahrb.*, 73, 1923, pp. 33-118; H. SINZHEIMER, *Der korporative Arbeitsnormenvertrag*, I, Lipsia, 1907 e II, Lipsia, 1908; A. BECHMANN, *System des Kaufs nach gemeinen Recht*, Erlangen, 1884, pp. 281-292; D. BARBERO, *Il contratto-tipo nel diritto italiano*, Milano, 1935; L. CARIOTA FERRARA, *Riflessioni sul contratto normativo*, in *Arch. giur.*, 1937, p. 52 ss.; G. GUGLIELMETTI, *I contratti normativi*, Padova, 1969; A. CALTABIANO, *Riflessioni sull'efficacia del contratto normativo*, in *Studi in onore di Gualandi*, Urbino, 1969, p. 90.

[28] Come espressioni tipiche di carte bilaterali possono segnalarsi quelle emesse dalle compagnie petrolifere (Texaco, Esso, Shell, American Oil Company), aeree (Air Travel Card), di noleggio (Hertz, Avis, Europcars) e dalle catene alberghiere.

[29] In tal senso cfr. A. A. DOLMETTA, *La carta di credito*, Milano, 1982, p. 2, nota 1; GUEST, *La vente à crédit en Angleterre*, in *Rev. intern. dr. comp.*, 1973, p. 656 ss.; V. DOTTI, *Carte assegni e carte di credito*, in *Corti Brescia*, 1975, p. 9 ss.; WYMEERSCH, *Les cartes de paiement en Belgique*, in *Rapports belges au VIIIème Congrès international de droit comparé*, Bruxelles, 1970, p. 346 ss.

[30] Tali carte vengono anche definite *all purpose credit cards* in quanto sono utilizzabili per l'acquisto di qualsiasi bene e/o servizio offerto dalla rete dei commercianti associati e, tendono a divenire sempre più carte «universali».

In tal senso l'ente emittente (trattasi solitamente di società finanziarie o di istituti di credito) viene ad assumere una fondamentale funzione intermediatrice tra gli esercizi commerciali convenzionati e i consumatori, esercitando in maniera professionale le attività di emissione delle carte, di esecuzione dei pagamenti dovuti ai fornitori di beni e servizi, di riscossione dei corrispettivi dovuti dai titolari.

Il rapporto trilaterale si fonda, quindi, su di una articolata serie di convenzioni concluse dall'ente emittente con una grande varietà di esercizi commerciali (convenzioni di associazione o di affiliazione) e con gli intestatari delle carte (convenzioni di rilascio)[31]. Ed è proprio la combinazione intrinseca di tali rapporti che distintamente si instaurano fra le parti interessate, e delle rispettive obbligazioni che ne derivano, a realizzare simultaneamente ed efficacemente il contemperamento di interessi alquanto eterogenei.

4. *Disciplina di diritto comparato e iniziative in ambito comunitario*

Le esigenze di tutela dei titolari delle carte di credito e, quindi del vasto pubblico degli utenti dei sistemi elettronici di trasferimento fondi, hanno iniziato a ricevere una particolare considerazione attraverso recenti e significative esperienze socio-economiche sviluppatesi principalmente in alcuni paesi occidentali[32] e concretizzatesi nella predisposizione di interessanti e validi interventi normativi[33].

[31] La caratteristica peculiare delle carte di credito trilaterali consiste nel mettere in moto un articolato meccanismo capace di soddisfare nell'àmbito di una complessa operazione gli interessi di tre distinte categorie: i consumatori, gli esercenti e gli emittenti.

I primi sostanzialmente avvertono l'importanza di eliminare i rischi e le inefficienze dell'uso del contante e degli assegni nel regolamento delle transazioni commerciali, avendo la possibilità di:

a) aumentare la giacenza media dei conti correnti e quindi degli interessi attivi;
b) acquistare con dilazione e far fronte a spese impreviste;
c) ritirare (ancora in alcuni casi) contante o valuta all'estero e cambiare assegni all'estero;
d) usufruire di un'ampia gamma di servizi aggiuntivi.

Gli esercenti commerciali vedono trasferito il rischio delle frodi a carico dell'emittente, ed eliminato quello relativo all'uso del contante e degli assegni; hanno la possibilità di:

a) aumentare la quota di mercato e fidelizzare la clientela;
b) promuovere azioni dirette a *targets* selezionati;
c) utilizzare il sistema come strumento di riconoscimento e di immagine.

[32] Gli emittenti a loro volta consolidano e allargano la clientela offrendo un servizio innovativo, riducendo i costi e i tempi delle normali operazioni cartacee (contanti, assegni), aumentando la giacenza media sui depositi dei conti correnti (in caso di emittenti bancari), consentendo l'erogazione di prestiti al consumo.

[33] Vedasi New Zealand Ministry of Consumer Affairs, *Code of Practice to Cover the Issue and Use of Electronic Funds Transfer Cards within New Zealand*, Wellington, May

A tale proposito emblematica risulta essere l'esperienza statunitense contraddistinta dalla presenza di un sistema giuridico orientato alla predisposizione di una capillare legislazione in tale materia[34]. Il provvedimento cardine sul quale è imperniata la complessa problematica inerente la tutela del consumatore è l'*Electronic Fund Transfer Act* emanato dal Congresso nel giugno del 1978, entrato in vigore il 10 maggio 1980 nel quadro del più vasto *Consumer Credit Protection Act*, integrato in seguito dalla *Regulation E*[35]. Le norme contenute nell'*EFTA* e nella *Regulation E* si riferiscono a tutte le istituzioni finanziarie, bancarie e non, che detengano *consumer asset accounts* per tutte quelle operazioni attuate tramite l'utilizzo di strumenti elettronici, del telefono o del *computer*[36].

Tale *corpus* di regole alquanto articolato sancisce espressamente la responsabilità dell'istituto bancario - salvo le ipotesi di: guasto tecnico noto all'utente al momento dell'invio dell'ordine, forza maggiore, caso fortuito - per i danni causati dal mancato adempimento di un ordine di trasferimento fondi o dal mancato adempimento di una richiesta di sospensione di pagamento già ordinato dall'utente, ove ciò fosse possibile.

Ipotesi di responsabilità penale sono stabilite in caso di: utilizzo, vendita e trasferimento di mezzi di pagamento elettronico contraffatti, alterati, persi, rubati o ottenuti fraudolentemente; mancata osservanza degli obblighi informativi e di comunicazione; uso, ricezione, occultamento, trasferimento o fornitura di beni, servizi, valori, denaro, bi-

1987; *Debit Cards Law* israeliana del 9 luglio 1986, in *Sefer Ha Chukkim*, 1986, n. 1185; *Government's Recommended Procedures* australiane del 1986.

[34] D'altronde nel *Senate-Report* nn. 95-915, 2ª sessione del Congresso del 1978, si avvertono i timori del legislatore «*...the substantial benefits which EFT promises are accompanied by a broad range of new policy questions. Chief among these issues are the rights and liabilities of the consumer who uses an EFT service. These questions are particularly acute because existing state laws covering checks and Federal consumer protection laws governing credit cards were not drafted whit EFT in mind, leaving the rights of consumers, as well as financial institutions and retailers, underfined in the law*».

[35] La *Regulation E* venne emanata dal *Board of Governors of the Federal Reserve System* «*to carry on the purpose of the Act, including, primarly, the protection of individual consumer engaging in electronic transfers*».

[36] In tal senso, la definizione dell'*EFTA* (non a caso suggestivamente qualificato come *Magna Charta* della *cashless and checkless society* da LOSANO, Il diritto privato dell'informatica, Torino, 1986, p. 143) dispone che: «*The term «electronic fund transfer» means any transfer of funds, other than a transaction originated by check, draft or similar paper instrument, which is initiated through an electronic, terminal, telephonic instrument, or computer or magnetic tape so as to order, instruct or authorize a financial institution to debit or to credit an account. Such term includes, but is not limited to, point-of-sale transfers, automated teller machine transactions, direct deposits or withdrawals of funds and transfers initiated by telephone*».

glietti di trasporto, ottenuti o acquistati mediante l'uso di mezzi di pagamento elettronico contraffatti, alterati, persi, rubati o ottenuti fraudolentemente[37].

È altresì previsto che i mezzi di accesso al sistema *EFT* (carte magnetiche, tessere e simili) possano essere emessi esclusivamente dietro apposita richiesta dell'avente diritto o a seguito di rinnovo – sempre dopo apposito controllo – degli stessi in quanto scaduti[38].

La disciplina relativa alle carte di credito va ricercata nel *Truth In Lending Act* (*TILA*,1988) e nella *Regulation Z*, ed è rivolta alle carte con cui è possibile effettuare operazioni a credito ed anche a quelle che consentono il mero differimento del pagamento senza il computo degli interessi[39].

Nella *Subpart B della Regulation Z* si stabilisce che in caso di trasferimento fondi non autorizzati, il cliente è sempre responsabile fino ad un massimo di 50 dollari; tale limite di responsabilità sale a 500 dollari – qualora egli ometta di comunicare all'istituto lo smarrimento o il furto della carta di credito – ed è privo di qualsiasi tetto se l'utente ometta di indicare all'istituto finanziario i trasferimenti di fondi errati o non autorizzati contenuti nel rendiconto periodico inviatogli, entro 60 giorni dal suo ricevimento[40]. In definitiva l'esperienza statunitense è contraddistinta dalla presenza di diverse fonti normative il cui comune denominatore risiede nella continua e assidua ricerca di una equilibrata simbiosi tra le esigenze di protezione del consumatore e la fondamentale libertà contrattuale spettante agli istituti finanziari[41].

[37] Cfr. M. MANCINI e M. PERASSI, *op. cit.*, p. 56.

[38] In tema di trasferimento elettronico di fondi occorre tener presente anche la disciplina prevista dall'*Uniform Commercial Code* (*UCC*, art. 4A) avente per oggetto le transazioni di rilevante importo economico effettuate fra le istituzioni finanziarie e i maggiori operatori commerciali (*wholesale wire transfers*). Si veda M. C. MALAGUTI, *I trasferimenti elettronici di fondi in Italia: spunti da un'analisi comparata. L'inserimento dell'art. 4A nell'Uniform Commercial Code statunitense*, in *Contratto e Impresa*, 1991, p. 1065 ss.

[39] Per un'ampia panoramica in tema di tutela dei consumatori di servizi finanziari vedasi E. CARLUCCIO, *La tutela del consumatore di servizi finanziari negli Stati Uniti*, in *La tutela del consumatore di servizi finanziari*, a cura di R. Ruozi, Milano, 1990, p. 267 ss.

[40] Da notare che il legislatore statunitense prevedendo l'inversione dell'onere della prova a carico dell'istituto bancario intende perseguire una finalità d'ordine sostanziale più che processuale. In tal senso accollare sulle imprese finanziarie i rischi di danni per inadempimento derivanti dai sistemi informatici sarebbe la soluzione più idonea a ristabilire un certo equilibrio contrattuale tra le parti, tenuto conto anche della circostanza che sono le stesse imprese finanziarie a valutare e adottare in maniera del tutto autonoma le tecnologie informatiche e gestionali relative agli *EFTS*.

[41] La letteratura giuridica nordamericana in tale materia risulta essere notevolmente ampia. Tra i contributi più significativi si segnalano: J. REVELL, *Banking and Electronic Funds Transfer*, Paris, (*OCSE*), 1983; F. SCHROEDER, *Compliance Costs and Consumer Benefits of the Electronic Fund Transfer Act: Recent Survey Evidence*, Board of Gover-

Nella stessa direzione si muove la disciplina danese prevista dal *Payments Cards Act* del 6 giugno 1984, entrato in vigore il 1° giugno 1985, che regola dettagliatamente i rapporti tra gli istituti emittenti le carte di pagamento o altri mezzi analoghi e gli utenti. In particolare va segnalata la presenza di un apposito organo di controllo pubblico, il *Consumers' Ombudsman* che, assistito dal *Payment Card Committee*, esercita una funzione di vigilanza di natura sia preventiva – attraverso l'esame di idoneità tecnologica delle misure di protezione e di sicurezza dei sistemi *EFTs*, la verifica delle condizioni contrattuali predisposte, la predisposizione di raccomandazioni e di indicazioni operative – che di vero e proprio intervento (attraverso negoziati o, se necessario, anche con un potere d'ingiunzione) qualora le norme stabilite non vengano rispettate[42]. Trattasi di una soluzione dalle interessanti prospettive di applicazione nel moderno e innovativo settore del sistema di pagamenti tramite *EFT*, considerata la diffidenza con la quale vengono accolte nell'àmbito della nostra cultura giuridica e politica le istanze di controllo sociale delle attività economiche sotto forma di *authorities*.

Nel quadro delle molteplici iniziative intraprese in questi ultimi anni dagli organi dell'Unione Europea, vanno sicuramente annoverati quegli interventi operati dalla Commissione in materia di trasferimento elettronico fondi e tutela degli utenti, finalizzati alla predisposizione

nors of the Federal Reserve System, Washington, D.C., aprile 1985; A. POLLARD, K. ELLIS, J. PASSAIC, J. DALY, *Banking Law in the United States*, Butterworth Legal Publishers, United States, 1988; E. SELBY - J. WILLIAMS, «*The Consumer Advisory Council: A Critical Appraisal*», *Issues in Bank Regulation*, Winter 1983; K. SPONG, *Banking Regulation: Its Purposes, Implementation and Effects*, Federal Reserve Bank of Kansas City; J. MARSHALL, «*Discrimination in Consumer Credit*», *Regulation of Consumer Financial Services*, a cura di A. HEGGESTAD, Abt Books, Cambridge, Massachussets, 1981; A. HEGGESTAT - J. MINGO, *The Costs and Benefits of Public Regulation of Consumer Financial Services*, Final Report to the National Science Foundation, Abt Associates Inc., Cambridge, Massachussets, 1978; D. FISHEL - S. GROSSMAN, «*Customer Protection in Futures and Securities Markets*», *The Journal of Futures Markets*, n. 3, 1984; K. MCELDOWNEY, «*The role of local consumer groups in the US*», *Money and the Consumer*, a cura di J. Mitchell, Money Management Council, London, 1988; H. NELSON, «*The consumer agenda for the financial services industry*», *ivi*; S. BROBECK, «*Discriminatory bank practices in the US and loss of access to basic banking*», *ivi*; J. BROWN, «*Consumers, payments and technology in the US*», *op. cit.*; G. ELLIEHAUSEN - R. KURTZ, *Scale Economies in Compliance Costs for Consumer Credit Regulations: The Truth in Lending and Equal Credit Opportunity Laws*, Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington, D.C., maggio 1985; D. SMITH, «*Revision of the Board's Equal Credit Regulation: An Overview*», *Federal Reserve Bulletin*, dicembre 1985.

[42] Il *Consumers' Ombudsman* di regola è responsabile della tenuta di un apposito registro aperto al pubblico nel quale si possono rintracciare le principali informazioni relative ai sistemi di pagamento operanti, gli istituti emittenti le carte di pagamento e le condizioni contrattuali applicate agli utenti.

di una disciplina uniforme di tale fondamentale settore dell'attività economica all'interno degli Stati membri[43].

In *primis* la Raccomandazione Cee n. 87/598 dell'8 dicembre 1987[44] (Relazioni fra istituti finanziari, commercianti-prestatori di servizio e consumatori) relativa ad un codice europeo di buona condotta in materia di pagamento elettronico intende delineare una serie di *guidelines* di notevole rilievo[45].

Oltre a formulare le definizioni di: pagamento elettronico, emittente, prestatori, consumatori, tale atto comunitario prevede che i contratti conclusi dagli emittenti (o dal loro rappresentante) sia con i prestatori che con i consumatori debbano indicare con precisione le condizioni generali e particolari dell'accordo e che le specifiche condizioni di rescissione del contratto siano portate a conoscenza delle parti prima della conclusione del medesimo. Pur affermandosi il principio della irreversibilità dei pagamenti elettronici (par. III, 4 a) è stabilito che «ogni tariffazione dovrà essere trasparente, tenendo conto degli oneri e dei rischi reali, e non dar luogo a restrizioni alla libera concorrenza».

Con la Raccomandazione Cee n. 88/590 del 17 novembre 1988[46] – concernente i sistemi di pagamento, in particolare il rapporto fra il proprietario della carta e l'emittente della carta – si ha un più incisivo intervento *in subiecta* materia prevalentemente orientato alla tutela dei titolari delle carte di pagamento[47]. Difatti è previsto a carico dell'istituto emittente l'obbligo di predisporre «con espressioni facilmente comprensibili ed in una forma tipografica facilmente leggibile» un contratto scritto che regoli in maniera equa ed esauriente l'emissione e l'uso degli strumenti di pagamento[48].

[43] Cfr. U. BURANI, «*I sistemi di pagamento elettronici nel mirino della normativa della CEE*», in *Bancaria*, n. 1, 1987; P. LATHAM, *Electronic payment systems and consumer protection in the European Community*, in *Money and the Consumer*, a cura di J. Mitchell, London, 1988; M. VASSEUR, «*Les problèmes juridiques de l'Europe financière*», in *La Revue Banque*, 1988 - *Supplément Banque & Droit*. L'importanza della materia è anche evidenziata dalla Comunicazione della Commissione al Consiglio, «Una prospettiva per l'Europa: le carte elettroniche di pagamento», 12 gennaio 1987.

[44] In G.U.C.E., n. L. 365 del 24 dicembre 1987.

[45] In tal senso vedasi R. D'ORAZIO, *L'azione comunitaria in tema di carte di pagamento*, in *Dir. Inf.*, 1988, p. 958 ss..

[46] In G.U.C.E., n. L. 317 del 24 novembre 1988.

[47] Da notare che la Raccomandazione Cee n. 88/590 ha un campo di applicazione alquanto ampio, comprendendo i pagamenti elettronici, i ritiri di banconote presso casse automatiche e le operazioni bancarie a domicilio.

[48] Cfr. R. D'ORAZIO, *Aspetti evolutivi della disciplina CEE delle carte di pagamento*, in *Dir. Inf.*, 1989, p. 765 ss.

È stabilito anche che il titolare: adotti tutte quegli accorgimenti idonei a garantire la sicurezza della carta e dei dati (es. P.I.N.); si impegni a non revocare l'ordine impartito tramite uno strumento di pagamento; informi immediatamente l'emittente della perdita/furto della carta e/o dei dati, dell'addebito di un'operazione non autorizzata, degli errori/irregolarità nella gestione del conto.

Una volta adempiuti tali obblighi – in particolare la notifica della perdita o sottrazione della tessera – il titolare non è responsabile dei danni cagionati dall'uso fraudolento della carta o del P.I.N. in quanto questi ricadono direttamente sull'istituto emittente (prima della comunicazione all'istituto emittente, invece, l'utente è responsabile degli abusivi prelievi entro il limite di 150 Ecu per ogni prelievo). Da notare che, in caso di trasferimenti contestati, l'onere della prova è a carico degli istituti emittenti i quali sono tenuti a rilasciare uno scontrino per ogni singola operazione effettuata.

Tali atti normativi comunitari, pur se privi dell'efficacia vincolante insita nei regolamenti o nelle direttive, hanno indotto le Federazioni Europee rappresentative dei sistemi creditizi – Associazione delle Banche Cooperative, Federazione Bancaria della Comunità Europea e Gruppo delle Casse di Risparmio della Comunità Europea, denominate *E.C.S.A.* (*European Credit Sector Associations*) – ad elaborare nel gennaio del 1990 un Codice di Autoregolamentazione (*Code of Best Practice*) relativo ai rapporti fra il titolare di una carta e l'emittente[49]. Va senz'altro avvertito che il campo di applicazione di tale codice è circoscritto all'utilizzo delle carte di pagamento – carte di credito e di debito – nelle operazioni effettuate tramite *Automated Teller Machines* e *Points of Sale* (*A.T.M.* e *P.O.S.*) e non si estende, quindi, a tutta la gamma di transazioni azionabili mediante gli attuali sistemi elettronici di trasferimento fondi[50].

Per quanto concerne il regime della responsabilità e della ripartizione dei rischi si riproducono sostanzialmente gli indirizzi, gli orientamenti e il sistema di *risks allocation* previsti dalle raccomandazioni dinanzi accennate salvo alcune novità[51].

[49] Cfr. R. D'Orazio, *Il Codice europeo di autodisciplina bancaria sul pagamento elettronico*, *op. cit.*, 1990, p. 863 ss.

[50] Si veda F. Maimeri, *Contratti bancari-tipo e protezione del consumatore nei sistemi di pagamento*, in *Bancaria*, 1991, p. 51 ss.

[51] F. Maimeri, *op. ult. cit.*, p. 53, avverte però l'opportunità di discostarsi dalla disposizione prevista dal Codice di Autoregolamentazione e dalla Raccomandazione Cee n. 88/590 che pone a carico del titolare della carta di credito l'obbligo di risarcire i danni – anche se entro il limite di 150 Ecu per operazione – derivanti dai prelievi posti in essere con carte falsificate. Difatti, ai fini di una efficace allocazione ed equidistribuzione dei

Fra queste va segnalata la previsione relativa all'efficacia probatoria del tabulato delle registrazioni interne che l'istituto emittente ha l'obbligo di conservare per un determinato periodo di tempo o dello scontrino emesso dalla rete di terminali elettronici (*cash dispensers*, *A.T.M.* e *P.O.S.*).

Di notevole rilievo risulta essere anche la Raccomandazione Cee n. 90/109 del 14 febbraio 1990[52] concernente la trasparenza delle condizioni bancarie applicabili alle transazioni finanziarie transfrontaliere. I tratti salienti di tale atto – riguardante gli ordini di trasferimento fondi internazionali effettuati con messaggi scritti, orali ovvero elettronici – sono rintracciabili nei sei principi enunciati nell'allegato e finalizzati a delineare una serie uniforme di regole di comportamento e di criteri deontologici basate su regole comuni di trasparenza e di correttezza professionale.

A ciò si aggiunga che nel settembre 1990, la Commissione CEE adottó un documento di lavoro COM(90)447, intitolato «*Les paiements dans le marché intérieur européen*» nell'intento di approfondire il dibattito in tema di mezzi di pagamento (contante, assegni, trasferimento fondi, *Eurochèques*, carte di credito e di pagamento). Le direttrici individuate riguardano la salvaguardia ed il potenziamento dei meccanismi per la concorrenza, un'effettiva trasparenza dei costi (e quindi dei prezzi) applicati agli utilizzatori dei mezzi di pagamento, una maggiore rilevanza attribuita all'esigenza di «protezione giuridica del consumatore».

Una considerazione d'ordine tecnico va riferita allo strumento giuridico utilizzato dagli organi comunitari per disciplinare la fattispecie *de quo* in quanto, ai sensi dell'art. 155 del Trattato istitutivo la Comunità economica europea, si è optato per l'adozione delle Raccomandazioni[53]: atti normativi privi di efficacia vincolante.

Trattasi, in genere, di fonti di diritto comunitario che, non comportando la nascita immediata di obblighi giuridici internazionali,

rischi, la responsabilità per tale categoria di eventi alquanto diffusa nella prassi, viene solitamente attribuita agli istituti emittenti, i quali, con l'ausilio anche di opportune polizze assicurative, mantengono totalmente indenni gli utenti dagli indebiti prelievi.

[52] G.U.C.E., n. L. 67 del 15 marzo 1990.

[53] Cfr. si veda B. Conforti, *Raccomandazione internazionale*, in *Enc. dir.*, Milano, 1987, vol. XXXVIII, p. 187 ss., il quale mette in risalto l'effetto della raccomandazione diretto a promuovere il consenso, ad agevolare la conclusione di accordi, quale atto meramente esortativo. In tale contesto si veda anche F. Pocar, *Lezioni di diritto delle comunità europee*, 3ª ed., Milano, 1986, p. 251 ss.; E. Cortese Pinto, *Le raccomandazioni nel diritto della CEE*, in *Riv. Dir. Eur.*, 1989, p. 339 ss.; P. Mengozzi, *Diritto privato e diritto comunitario*, nel *Trattato di diritto privato* diretto da P. Rescigno, vol. XXI, Torino, 1987, p. 100 ss.

necessitano di una norma giuridica interna per la loro effettiva applicazione negli ordinamenti giuridici degli Stati membri (d'altronde, proprio la duttilità di tali provvedimenti avrebbe dovuto consentire di tener il passo con l'evoluzione dei moderni sistemi di pagamento[54] e di orientarne la relativa disciplina verso un equo contemperamento degli interessi direttamente coinvolti).

Successivamente ad altre iniziative intraprese in concomitanza dell'avvento della moneta unica (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 31 gennaio 2000 su «I pagamenti al dettaglio nel mercato interno», nonché le Risoluzioni del Parlamento europeo del 26 ottobre 2000 sulla comunicazione della Commissione e del 4 luglio 2001 sui mezzi per aiutare gli operatori economici nel passaggio all'euro, e le relazioni della Banca centrale europea del settembre 1999 e 2000 sul miglioramento dei servizi di pagamenti transfrontalieri) che hanno tutte sottolineato l'assoluta ed imprescindibile necessità e l'urgenza di miglioramenti concreti in questo settore, gli interventi comunitari si sono manifestati in questi ultimi anni attraverso l'adozione di specifici atti normativi più pregnanti tra quali si segnalano :

la Direttiva 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri[55];

il Regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro[56].

Mentre la direttiva sui bonifici transfrontalieri era essenzialmente finalizzata a migliorare i servizi di bonifico transfrontaliero e, in particolare, la loro efficienza (consentendo ai consumatori e alle piccole e medie imprese di effettuare bonifici in modo rapido affidabile ed

[54] Sull'argomento, tra gli altri: Y. POULLET e X. THUNIS, *Réflexions sur le mouvement électronique de fonds*, in *La Télématique*, II, Bruxelles, 1983, p. 247 ss.; N. L'HEREUX, *Le transfert électronique de fonds en regard du contrat bancaire*, in *65 Rev. du barreau canadien*, 1986, p. 159 ss.; D. MARTRES e G. SABATIER, *La monnaie électronique*, Paris (Coll. *Que sais-je?*), 1987; T. PADOA-SCHIOPPA, *Sistema bancario e sistema dei pagamenti*, in *Bancaria*, 1986, p. 83 ss.; A. BERTRAND - P. LE CLECH, *La pratique du droit des cartes*, Bruxelles, 1988; P. FRAZER, *Plastic and electronic money*, Cambridge,1985; M. SCHAUSS e X. THUNIS., *Aspects juridiques du paiement par carte*, Bruxelles, 1988; Y. GERARD e A. SVENDSEN, *La Raccomandation de la Commission sur les relations entre organismes financiers et porteurs de cartes de paiement*, in *Droit de l'informatique et des tél.*, 1989, n. 2, p. 47 ss.; T. BOURGOIGNIE - M. GOYENS (éds.), *Transfert électronique de fonds et protection du consommateur*, Bruxelles, 1990; B. STAUDER, *Le contrat entre l'emetteur des moyens d'accès au système de transfert électronique de fonds et le consommateur*, *ivi*, p. 225 ss.

[55] In G.U.C.E., n. L. 43 del 14 febbraio 1997.

[56] In G.U.C.E., n. L. 344 del 28 dicembre 2001.

economico), il Regolamento (CE) n. 2560/2001 intende dettare norme sui pagamenti transfrontalieri in euro, destinate ad assicurare che le commissioni applicate a tali pagamenti siano uguali a quelle applicate a tali pagamenti in euro effettuati all'interno di uno Stato membro.

5. *Gli ostacoli all'utilizzo dei sistemi di pagamento nel turismo: realtà e prospettive*

Una minuziosa indagine svolta dal BEUC[57] (Bureau Européen des Unions des Consommateurs) sull'utilizzo dei sistemi di pagamento transfrontalieri nel settore turistico ha messo in luce diversi e interessanti aspetti sui principali ostacoli esistenti in tale materia in àmbito comunitario.

Sotto il profilo della trasparenza dei costi e delle informazioni relative alle condizioni contrattuali si è riscontrata una carenza quasi assoluta di pubblicità[58] nei seguenti mezzi di pagamento: *travellers' chèques*, carte di credito (*Visa*, *Eurocard/Mastercard*, *American Express* e *Diner's Club*), *Eurochèques* e *Postchèques* internazionali.

Per quanto concerne, invece, l'accettabilità internazionale degli strumenti di pagamento – tenuto conto che oggetto dello studio sono stati essenzialmente le carte di credito *Visa*, *Eurocard/Mastercard*, *American Express* e *Diner's Club*, e gli *Eurochèques* e i *Postchèques* – il responso è stato sufficientemente confortante in quanto la situazione generale si evolve rapidamente verso una consolidata diffusione e affermazione dei suddetti mezzi[59].

In particolare l'accettabilità delle carte di credito negli Stati membri va analizzata caso per caso in ragione delle rilevanti differenze esistenti tra i vari sistemi di pagamento nazionali. Difatti:

[57] In tal senso cfr. BEUC/UFC/168/92, *L'argent des vacances*, *Rapport préparé pour la Commission des Communautés Européennes - «Service Politique des Consommateurs»* –, Bruxelles, Juin 1992. Tale studio si è sviluppato attraverso l'analisi dei sistemi di pagamento transfrontalieri vigenti all'interno degli Stati membri della Comunità economica europea (escluso il Lussemburgo) ed ha coinvolto le associazioni dei consumatori, le compagnie emittenti carte di credito e/o di pagamento internazionali e le associazioni bancarie.

[58] A tal riguardo dallo studio effettuato dal BEUC risulta evidente l'informazione alquanto deficitaria fornita al consumatore di tali mezzi di pagamento. Raramente sono comunicati in maniera dettagliata ed esauriente il complesso degli oneri relativi, ad esempio, alla concessione di una carta di credito (costo annuale, commissioni, tasso di interesse applicato per il rimborso rateale di un «*revolving credit*», tassi di cambio per la conversione in moneta di conto, spese per l'invio periodico degli estratti conto).

[59] Attualmente tre multinazionali dominano il mercato delle carte di credito e delle *charge cards*: *Visa* con il 52%, *Master Card* con il 29%, *American Express* con il 13%, il rimanente 6% è distribuito tra altre aziende compresa la *Diner's Club*.

– *Visa*: non presenta problemi in Francia (dove mediante il servizio *Minitel* è possibile ottenere la lista dei *cash dispensers* convenzionati *Visa* nella zona interessata), Regno Unito, Spagna, Grecia, Belgio e Olanda. Qualche difficoltà si incontrano negli altri Stati membri, specie in Italia e in Germania.
– *Eurocard/Mastercard*: accettabilità quasi simile a quella della *Visa* (solo in Germania la situazione è migliore), ma si riscontrano maggiori difficoltà in Irlanda e Danimarca.
– *American Express*: i *cash dispensers* sono diffusi in Francia, Spagna, Regno Unito, Belgio e Portogallo; rari in Italia, Germania, Olanda, Irlanda e Danimarca. Non vengono resi noti il numero degli esercizi commerciali convenzionati.
– *Diner's Club*: la maggiore accettabilità si riscontra in Germania, buona la diffusione nel Regno Unito e in Francia. I *cash dispensers* sono diffusi nel Regno Unito, meno in Germania, inesistenti in Danimarca, Portogallo e Francia.

– *Eurochèques*: è il sistema di pagamento maggiormente utilizzato in Belgio, Germania, Lussemburgo, Olanda, Austria e Svizzera.

Da notare che la tematica inerente i sistemi di pagamento transfrontalieri ha interessato da diversi anni la Comunità europea[60], la quale è attivamente impegnata nello studio e nella ricerca di soluzioni atte e idonee a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la completa realizzazione dell'Unione economica e monetaria.

La Commissione ha da tempo emesso diversi documenti e, nel settembre del 1990, ha pubblicato un documento di discussione[61] che da un lato sottolineava l'insopprimibile esigenza di migliorare il funzionamento dei sistemi di pagamento transfrontalieri al dettaglio (SPTFD) e dall'altro evidenziava gli elevati costi e la notevole variabilità dei livelli di qualità dei servizi. Proseguendo nella stessa direzione, nel marzo del 1991, la Commissione ha costituito due gruppi di lavoro[62] al fine di individuare e definire le azioni prioritarie da intraprendere.

[60] Basti pensare che ogni anno vengono effettuati nella Comunità europea oltre 200 milioni di pagamenti transfrontalieri al dettaglio e che il programma di Unione economica e monetaria approvato a *Maastricht* sicuramente comporterà un sensibile incremento di tale impressionante cifra. Per una panoramica degli studi effettuati dal BEUC in tale àmbito vedasi: «*Les transferts d'argent dans la CE*», BEUC/76/88, avril 1988; «*L'argent des vacances*», BEUC/1/88, juillet 1988; «*La mise en oeuvre de la Recommandation CE concernant les moyens de paiement*», BEUC/CB/105/90, avril 1990; «*L'argent des vacances*», BEUC/UFC/154/91, avril 1991.

[61] Cfr. *«I sistemi dei pagamenti nel mercato interno europeo»*, COM/90/447, del 26 settembre 1990.

[62] I due gruppi di lavoro erano: il Gruppo di sviluppo tecnico dei sistemi di pagamento (GSTSP) composto dai rappresentanti delle banche centrali e degli enti creditizi,

Dall'esame dei rapporti[63] presentati dai due gruppi di esperti la Commissione ha elaborato un documento di lavoro intitolato «Pagamenti transfrontalieri più facili: come rimuovere gli ostacoli»[64] che stabilisce le *guidelines* di riferimento per un'azione comunitaria orientata al miglioramento della trasparenza, della celerità, dell'affidabilità e del costo dei sistemi di pagamento transfrontalieri al dettaglio.

Inoltre, nel comunicato del 25 marzo 1992, la stessa Commissione ha presentato la «Carta europea degli utenti»[65] di pagamenti transfrontalieri[66].

In tale documento, privo comunque di una valenza giuridica vincolante, vengono enunciati, fra gli altri, il diritto dell'utente al miglior servizio di pagamento transfrontaliero possibile in termini di costi-efficienza-sicurezza, il diritto ad un'informazione completa, esauriente e trasparente.

Ma, al di là di ogni formulazione teorica di principi, vanno, seppure brevemente, prese in considerazione anche quelle prassi diffuse nello svolgimento delle attività turistiche che limitano[67] di fatto un normale utilizzo delle carte di credito[68].

e il Gruppo di collegamento degli utenti dei sistemi di pagamento (GCUSP) formato dai rappresentanti delle banche, dei consumatori e delle piccole e medie imprese.

[63] Vedasi: «*Rapport du Groupe de liaison des utilisateurs de systèmes de paiement à Sir Leon Brittan, Vice-Président de la Commission*», 14/2/1992; «*Rapport du Groupe de développement technique des systèmes de paiement à l'intention de Sir Leon Brittan, Vice-Président de la Commission*», 20/2/1992.

[64] Cfr. COM(92)117, mars 1992. Tale comunicazione contiene un dettagliato programma d'azione che la Commissione intende attuare prontamente per agevolare e promuovere i miglioramenti auspicati.

[65] Communiqué de presse, «*Faciliter les paiements transfrontaliers: éliminer les barrières*», P(92)17 du 25 mars 1992.

[66] Per una puntuale critica della «Carta europea degli utenti» si veda il comunicato stampa redatto dal BEUC il 7 luglio 1992.

[67] Cfr. l'Orario F.S. 26/5/92 - 26/9/92. Regolamento delle FS in tema di «Acquisto di biglietti su presentazione di carta di credito Bankamericard/Visa, CartaSì, American Express e Diner's Club», in cui era espressamente stabilito: «Presso le Biglietterie delle sottoelencate stazioni è possibile acquistare – fino ad un importo massimo di lire 250.000 o 500.000 a seconda della convenzione – biglietti per le stazioni della Rete F.S. mediante presentazione delle carte di credito Bankamericard/Visa, CartaSì, American Express e Diner's Club». Da ciò risultava che il passeggero in partenza per una qualsiasi località estera, potrebbe utilizzare la carta di credito solo per il tratto italiano della Rete F.S., mentre per il restante tragitto non resta altra alternativa che l'uso del contante. In tal senso C. NOTARSTEFANO, «*Lineamenti privatistici delle attività turistiche* », II ed., Bari, 1998, p. 120. «Le ragioni, peraltro difficilmente condivisibili, di tale limitazione territoriale vengono solitamente ricondotte alla complessità tecnico-contabile degli storni necessari per l'accreditamento alle F.S. dei *memorandum* di spesa firmati dai turisti. Ma ciò non ci sembra sufficiente per giustificare il trasferimento in capo ai viaggiatori delle inefficienze gestionali e tecnico-organizzative del vettore».

[68] Cfr. C. NOTARSTEFANO, «*Carte di credito e tutela del turista*», *Collection Les*

Al riguardo singolare risulta essere la prassi c.d. dell'«*impending stay*», attuata da alcuni albergatori (e in minima parte anche da qualche compagnia straniera), consistente nel blocco delle disponibilità finanziarie del turista presentatosi in albergo con una carta di credito[69].

In pratica avviene che i viaggiatori titolari di carte di credito che soggiornano per un dato periodo nella struttura ricettiva si vedano, a loro insaputa e in modo del tutto arbitrario, limitare il *plafond* di spesa loro concesso dalle società emittenti in seguito ad una particolare procedura intrapresa dagli albergatori. Questi, sin dall'arrivo del turista, provvedono a calcolare una cifra – equivalente all'incirca al valore globale del soggiorno – che, una volta trasmessa (tramite *telex*) alle organizzazioni internazionali, viene bloccata immediatamente sul conto corrente personale dell'intestatario.

Cahiers du Tourisme, Série C - n.° 198, Centre des Hautes Études Touristiques, Université de Droit, d'Économie et des Sciences, Aix-en-Provence/Marseille III, Juin 1996, 80 pp.

[69] L'intento perseguito dagli albergatori attraverso tale usanza è quello di mettersi al riparo da spiacevoli sorprese in relazione ai pagamenti di soggiorni usufruiti presso le loro strutture ricettive. C'è da precisare che l'area geografica particolarmente interessata da tale fenomeno è quella orientale (specie Thailandia, Malaysia, Hong Kong, Cina, Indonesia, Birmania) e che tale tendenza sembra non aver preso piede nel continente europeo.

CAPITOLO SETTIMO

LA DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI TURISTICHE

SOMMARIO: 1. L'evoluzione della disciplina nazionale delle attività professionali turistiche: a) la disciplina antecedente la legge quadro sul turismo; b) l'art. 11 della legge 17 maggio 1983 n. 217; c) la disciplina amministrativa anteriore alla riforma. - 2. Le leggi quadro sulle guide alpine e sui maestri di sci. - 3. Profili di diritto comunitario nella disciplina delle professioni turistiche.

1. *L'evoluzione della disciplina nazionale delle attività professionali turistiche*

La complessità della materia e la relativa difficoltà di individuarne i tratti peculiari richiedono che in via preliminare vi sia chiarezza su di un aspetto terminologico al fine di delinearne in modo adeguato la conseguente disciplina giuridica.

Con l'espressione "professioni turistiche" la dottrina[1] intende generalmente definire una gamma variegata di attività professionali in-

[1] Per una panoramica della dottrina si vedano fra gli altri: A. BARBARITO MARANI TORO, *Guide e interpreti*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XIX, Giuffrè, Milano, 1970, p. 993; A. BOZZI., *Commento agli artt. 9 e 19 del d.p.r. n. 616 del 1977*, in CAPACCIOLI-SATTA, *Commento al d.p.r. n. 616*, Milano, 1980, p. 224 e p. 372; CEDEFOP, *Le professioni nel settore turistico alberghiero in ambito comunitario*, Lussemburgo, 1991; *Analisi della struttura dei profili professionali nel settore del turismo in Italia*, Lussemburgo, 1991; *Le professioni del settore turistico, Una analisi comparata in nove Stati della Comunità*, Lussemburgo, 1994; C. NOTARSTEFANO, *Contributo alla disciplina delle professioni turistiche: lineamenti giuridici ed evoluzione normativa*, Bari, 2000, p. 50; L. RIGHI, *La dimensione comunitaria del turismo ed il suo impatto sull'ordinamento italiano*, *Riv. it. dir. pubb. comun.*, 1992, p. 633; M.P. CHITI, *Le professioni turistiche tra "mestieri" e "libere professioni"*, in *Riv. giur. pol. loc.*, 1987, p. 439; M. CIURNELLI, *Libertà di concorrenza, di stabilimento e di prestazione dei servizi per le imprese turistiche*, in *Riv. giur. di circ.e tr.*, 1990, p. 358. L RIGHI, *Professioni turistiche*, in *Dig. disc. pubbl.*, vol. 39, 1997; G. RODDI, *Guide turistiche e interpreti*, in *Dig. disc. pubbl.*, vol. VIII, Torino, 1993, p. 63; G. SILINGARDI, *Le professioni turistiche: profili organizzatori nell'ordinamento interno ed in quello comunitario*, in *Rivista giuridica di circolazione e trasporti*, 1993, p. 677; L. RIGHI, *Turismo*, in M. P. CHITI - G. GRECO (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo europeo*, Milano, 1997, Parte speciale, vol. II, p. 1373.

traprese in maniera autonoma per consentire l'erogazione di una serie di prestazioni di servizi a beneficio dei turisti tali da rendere fruibili e godibili l'intero viaggio e/o soggiorno.

E, proprio il requisito della professionalità – inteso nello «svolgimento in via prevalente, abituale, non occasionale ed in forma individuale»[2] – distingue le attività in questione da quelle che, pur essendo analogamente strettamente connesse al fenomeno turistico, vengono esercitate in forma di impresa, prevedendo l'utilizzo di un'organizzazione di mezzi, come nel caso dei *tour operators*, delle agenzie di viaggi e delle imprese ricettive.

a) l*a disciplina antecedente la legge quadro sul turismo*

A discapito della assoluta rilevanza socio-economica del fenomeno turistico e dell'importanza che rivestono le relative figure professionali, sino alla emanazione della legge quadro, il legislatore[3] aveva espressamente considerato solo alcune delle attività in questione disciplinando con una prospettiva in cui i profili di pubblica sicurezza prevalevano su quelli più aderenti alla evoluzione nel frattempo intervenuta.

La prima disciplina di un'attività professionale connessa al turismo – riferita in particolare alla categoria delle guide – si riscontra, nella legge 23 dicembre 1888, n. 5888, successivamente confluita nel Testo unico 30 giugno 1889, n. 6144 (e relativo regolamento di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 8 novembre 1889, n. 6517)[3], che la considerava tra i c.d. "mestieri girovaghi", assoggettandone l'esercizio alla vigilanza degli organi di polizia ed al possesso di un certificato di iscrizione nell'apposito registro.

L'adozione nel 1926 del nuovo T.u.l.p.s. (r.d. 6 novembre 1926, n.1848 e relativo regolamento di esecuzione r.d. 21 gennaio 1929, n. 62) con l'individuazione nell'art. 124 anche di criteri di rilevanza prettamente turistica quale condizione per l'ottenimento della licenza per lo svolgimento dell'attività di guida turistica e degli altri "mestieri girovaghi" connessi al turismo (quali quelli di interprete e di corriere), testimonia una prima inversione di tendenza.

L'architettura giuridica si rimodella nella successiva legislazione di pubblica sicurezza (artt. 123 e 125, T.u.l.p.s. 18 giugno 1931, n. 773 e artt. 234-241 del relativo regolamento di esecuzione, r.d. 6 maggio 1940, n. 635), oltre che in quella specifica relativa alle attività

[2] Per una dettagliata ed aggiornata ricognizione della materia vedasi L. RIGHI, *Le professioni turistiche, in Manuale di diritto del turismo*, V. FRANCESCHELLI - F. MORANDI (diretto da), II[a] ed., Torino, 2003, pp. 283-306.

[3] In tal senso L. RIGHI, *Le professioni turistiche, in Manuale di diritto del turismo*, V. FRANCESCHELLI - G. SILINGARDI (diretto da), I[a] ed., Torino, 1999, pp. 231-248.

di guida, interprete e corriere, di cui al r.d.l. 18 gennaio 1937, n. 448, rimanendo immutato – ad eccezione del trasferimento al Sindaco del potere di rilasciare le relative licenze di pubblica sicurezza, operato dall'art. 19, d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 – sino alla legge quadro.

Il processo di regionalizzazione delle competenze in materia turistica iniziato con il primo provvedimento di trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative statali – d.p.r. 14 gennaio 1972 n. 6 – e giunto a compimento con l'attribuzione ai Comuni – in virtù dell'art. 19 del d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 –, della competenza a rilasciare le licenze per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123 del T.u.l.p.s., costituisce sicuramente una fondamentale tappa della evoluzione della disciplina (tenendo anche conto che tale trasferimento si realizza nel contesto più generale della diretta attribuzione ai Comuni delle funzioni di interesse prettamente locale in materia di polizia amministrativa)[5].

b) *l'art. 11 della legge 17 maggio 1983 n. 217*

La principale fonte giuridica della disciplina delle professioni turistiche – sino alla entrata in vigore della riforma della legislazione nazionale del turismo – si colloca nel dispositivo dell'art. 11 della legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica del 17 maggio 1983, n. 217.

Si ravvisa diffusamente la considerazione in maniera non tassativa dell'elenco delle professioni turistiche contenuto nell'art. 11 della legge quadro anche perché viene espressamente consentito alle Regioni[6] di individuare e regolamentare (nell'ambito delle rispettive prerogative e competenze) altre tipologie di attività pro-

[4] Rispetto agli altri "mestieri girovaghi" l'attività di guida veniva comunque differenziata, poiché il rilascio del certificato di iscrizione al registro era condizionato ad un preventivo giudizio di affidabilità morale e di idoneità tecnica (art. 78).

[5] Non a caso il comma 3, art. 19, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, in merito alle funzioni trasferite ai Comuni, conserva al Ministero dell'interno, «per esigenze di pubblica sicurezza», il potere di «impartire, per il tramite del Commissario del Governo, direttive ai Sindaci che sono tenuti ad osservarle».

[6] Ciò ha provocato un proliferare di numerose iniziative legislative regionali che se per un verso evidenziano la sensibilità e l'attenzione delle Regioni nei confronti del settore e dello sviluppo di nuove forme di turismo, collegate al rinnovato interesse nei confronti dell'ambiente e della natura (turismo naturalistico ed escursionistico, turismo rurale, ecc.), dall'altro hanno creato le premesse a complessi problemi di natura giuridica di sovrapposizione con gli ambiti di attività di professioni già istituzionalizzate a livello generale o addirittura con altre regolate a livello regionale.

fessionali turistiche[7] accertandone[8] i requisiti per l'esercizio delle specifiche figure professionali.

La dottrina concorda nel raggruppare le dieci figure professionali individuate dall'art. 11 in tre distinti comparti costituiti da:

1) "classiche" professioni turistiche tradizionali di:
   - guida turistica (colui che per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone alle visite ed opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali),
   - interprete turistico (chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nell'assistenza ai turisti stranieri),
   - accompagnatore turistico[9] o corriere (chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito, fuori dell'ambito di competenza delle guide).

Tali figure professionali si caratterizzano per l'oggetto dell'attività che svolgono con alcune peculiarità che rimangono sostanzialmente immutate sia dal punto di vista della definizione dell'ambito di attività, sia da quello dei criteri di accesso, basato, con particolare riferimento alle guide turistiche, sulla necessità di accertare, secondo modalità da stabilirsi a livello regionale, oltre all'esatta conoscenza di una

[7] È il caso della figura professionale di "guida naturalistica" – o "accompagnatore naturalistico" (L.R. Friuli-Venezia Giulia 10 gennaio 1987, n. 2; L.R. Piemonte 18 luglio 1989, n. 41; L.R. Liguria 25 gennaio 1993, n. 6), altrove definite "guide escursionistiche" o "accompagnatori della natura" (L.R. Valle d'Aosta 23 agosto 1991, n. 34; L.R. Abruzzo 24 gennaio 1984, n. 15; L.R. Basilicata 2 novembre 1989, n. 27; L.R. Umbria 22 giugno 1989, n. 18), od anche "assistente" o "accompagnatore di turismo equestre" (L.R. Piemonte 18 luglio 1989, n. 41; L.R. Sardegna 15 luglio 1988 n. 26; L.R. Umbria 22 giugno 1989, n. 18; legge della Provincia di Trento 14 febbraio 1992, n.12).

[8] Alcune particolari figure professionali turistiche non previste nell'elenco *ex* art. 11 della legge quadro sono state previste da alcune regioni al fine di garantire la qualità dei servizi turistici, specie ricettivi, disciplinando l'istituzione della figura del "direttore di albergo", quale soggetto incaricato della direzione tecnica e amministrativa della struttura ricettiva e subordinando l'esercizio dell'attività ad appositi esami di abilitazione ed iscrizione in elenchi regionali (L.R. Calabria 28 marzo 1985, n. 13; L.R. Umbria 22 giugno 1989, n. 20; L.R. Piemonte 29 ottobre 1992, n. 44; L.R. Liguria 15 dicembre 1993, n. 58; L.R. Puglia 24 maggio 1994, n. 16, successivamente abrogata dalla L.R. 11 febbraio 1999, n. 11; L.R. Abruzzo 6 aprile 1995, n. 42).

[9] É singolare l'assenza di qualsiasi indicazione normativa circa i requisiti di idoneità tecnica necessari per l'accesso alle professioni di accompagnatore turistico o corriere e di interprete turistico oltre alla perdurante situazione di incertezza che accompagna la definizione della figura dell'accompagnatore, al fine di meglio identificarne l'ambito di attività rispetto a quello della guida, ulteriormente acuita da alcune pronunce enunciate a livello comunitario dalla Corte di Giustizia.

o più lingue straniere, delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e comunque delle risorse ambientali della località in cui dovrà essere esercitata la professione (*ex* comma 12, art. 11).

2) "nuove" (almeno tali erano considerate all'epoca dell'approvazione della legge quadro n. 217) figure professionali che trovano un primo riconoscimento normativo:
   - l'organizzatore congressuale (colui che, per professione, svolge la propria opera nell'organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali),
   - l'animatore turistico (ovvero chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali).

L'art. 11 si limita a prevedere solo alcuni criteri da seguirsi da parte delle Regioni in ordine ai requisiti necessari per lo svolgimento della professione[10], che vengono opportunamente individuati nella «conoscenza di due lingue straniere ed un comprovato tirocinio nelle attività congressuali a carattere nazionale ed internazionale».

3) da alcune attività il cui contenuto tecnico-professionale è in realtà maggiormente attinente a quelle discipline sportive che ricadono anche sotto l'egida e la vigilanza delle rispettive Federazioni sportive:
   - l'istruttore nautico, ovvero chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica del nuoto o di attività nautiche;
   - il maestro di sci[11], definito come chi, per professione, insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica dello sci;
   - la guida alpina[12], ovvero chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate o gite di alta montagna;

[10] Da notare che resta praticamente irrisolta la delicata questione dei conflitti di competenza potenzialmente riproducibili tra l'attività degli organizzatori congressuali e quella delle agenzie di viaggio e/o dei *tour operators*. In tal senso è da segnalare anche la posizione avvalorata da una parte della dottrina di prevedere una specifica disciplina nazionale che riconosca, tuteli e delimiti la figura dell'organizzatore congressuale, chiarendone la natura dell'attività, definendone gli ambiti di responsabilità nei confronti degli stessi committenti.

[11] La definizione di maestro di sci è stata opportunamente modificata dalla legge 8 marzo 1991, n. 81.

[12] La definizione di guida alpina è stata successivamente modificata dalla legge 2 gennaio 1988, n. 6, che ha anche definito le attività proprie dell'accompagnatore di mezza montagna e quelle delle guide vulcanologiche, figure professionali non contemplate dal disposto dell'art. 11 della legge quadro per il turismo - cfr. infra d).

– l'aspirante guida alpina o portatore alpino, ovvero chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in ascensioni di difficoltà non superiori al terzo grado, potendo altresì – secondo l'art. 11 in esame – fungere da capo cordata in ascensioni superiori solo insieme ad una guida alpina[13];
– la guida speleologica, definita come chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi nell'esplorazione di grotte o cavità naturali.

Tutte queste attività richiedono una specifica competenza con connotati di tipo tecnico-sportivo e che, tenuto conto la loro rilevanza turistica, il legislatore ha ritenuto opportuno disciplinare espressamente nell'ambito della legge quadro. Naturalmente, la marcata peculiarità di tali professioni rispetto a quelle precedentemente enunciate di natura strettamente turistica, determina significative conseguenze circa il regime dell'accesso e della vigilanza che risulta parzialmente diverso e – per certi aspetti – più complesso.

Ciò comporta l'assoggettamento ad un'abilitazione che – in base al disposto normativo dell'art. 11 della legge quadro – impone l'accertamento delle specifiche conoscenze tecnico-operative da effettuarsi secondo i criteri didattici elaborati per i vari gradi di professionalità dalle relative Federazioni sportive, o comunque dagli enti appositamente competenti (a questi ultimi competono comunque i rispettivi poteri di controllo e vigilanza sugli aspetti più propriamente sportivi dell'attività professionale).

c) *la disciplina amministrativa anteriore alla riforma*

In tema di riparto di competenze tra legislazione dello Stato e delle Regioni il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", già nel Capo IX dedicato al Turismo (Titolo II - Sviluppo economico e Attività produttive) per definirne la materia e individuarne le funzioni rimandava (art. 43) al D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

Gli artt. 44 e 45 del decreto ribadivano che dovevano intendersi conferite alle Regioni tutte quelle funzioni amministrative statali concernenti il turismo mantenendo comunque allo Stato – sempre in ac-

[13] La formazione e l'aggiornamento professionale delle guide alpine speleologiche rientrano tra i compiti istituzionali esercitati dal C.A.I. – Club Alpino Italiano, inizialmente sorto nel lontano 1863 come associazione di natura privatistica e successivamente riconosciuto, in riferimento alla rilevanza generale della sua attività, quale ente pubblico ai sensi della legge 26 gennaio 1963, n. 91 e legge 24 dicembre 1985, n. 776 –; tuttavia l'accertamento dei requisiti e la relativa disciplina dell'attività sono di competenza delle Regioni.

cordo con le Regioni – la prerogativa di individuare principi ed obiettivi generali per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico e relativo coordinamento (potere da estrinsecarsi tramite la fissazione di "linee guida" contenute in un documento da approvarsi, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in forma di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria degli operatori turistici, dei consumatori e del turismo sociale).

Ma ben più significativo – nel contesto dell'attuazione dei principi di semplificazione e decentramento sanciti dalla prima delle c.d. "leggi Bassanini" legge 15 marzo 1997, n. 59 – per la disciplina delle professioni turistiche risulta essere l'art. 46 poiché comporta una serie di abrogazioni tra cui (comma 3) quello dell'obbligo della licenza di pubblica sicurezza previsto dall'art. 123 del T.u.l.p.s.[14], r.d. 18 giugno 1931, n. 773.

Ne consegue che l'esercizio delle attività professionali turistiche è subordinato unicamente alla mera abilitazione[15] disciplinata dalla legislazione regionale che, pur se presenta una certa eterogeneità di soluzioni (si oscilla dai casi di leggi organiche sulla disciplina delle professioni turistiche, ad altri in cui il legislatore regionale ha proceduto per gruppi di professioni, o in cui si sono adottate discipline

[14] Da notare che l'art. 123 del T.u.l.p.s. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) subordinava «all'ottenimento della previa licenza di pubblica sicurezza – il cui rilascio era stato trasferito ai Comuni per effetto dell'art. 19, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 – l'esercizio delle sole attività di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e maestro di sci, onde si poneva il problema dell'assoggettamento o meno a tale disciplina delle ulteriori figure professionali definite dalla legge quadro». Al riguardo, «la maggior parte delle leggi regionali di attuazione avevano risolto la questione in senso positivo (cfr. a titolo esemplificativo L.R. Umbria 18 gennaio 1989, n. 4; L.R. Basilicata 2 novembre 1989, n. 27, art. 3; L.R. Campania 16 marzo 1986, n. 11, art. 3), configurando la licenza comunale come un nulla osta, avente come presupposto l'abilitazione, anche se non mancavano esempi in cui il legislatore regionale aveva adottato una diversa soluzione (è il caso della L.R. Piemonte 18 luglio 1989, n. 41, art. 3, ove l'uso delle qualifiche di istruttore nautico, animatore turistico, accompagnatore naturalistico e accompagnatore di turismo equestre è assoggettato alla sola iscrizione negli elenchi regionali, prescindendo dalla licenza comunale ex art. 19, d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616).». Così L. RIGHI, *Le professioni turistiche, in Manuale di diritto del turismo*, V. FRANCESCHELLI - G. SILINGARDI (diretto da) , Iª ed., Torino, 1999, pp. 238.

[15] Va anche segnalato che a differenza di alcune attività attinenti al turismo (è il caso della disciplina delle agenzie di viaggio), nei quali la legislazione regionale ha attuato una programmazione numerica, per le professioni turistiche non ha avvertito la medesima necessità (pur prevedendo «meccanismi selettivi basati sull'accertamento delle capacità professionali e del possesso di determinati requisiti di affidabilità e moralità) e, quindi, tralasciando l'ipotesi di ulteriori limitazioni basate su una preventiva determinazione del fabbisogno (vero o presunto) del mercato turistico (come già era avvenuto per le guide turistiche cfr. il rd.l. 18 gennaio 1937, n. 448)», L. RIGHI, *op. ult. cit.*, p. 239.

specifiche per ciascuna professione considerata ed anche normative regionali che non contemplano professioni pur espressamente previste dall'art. 11 della legge quadro), è piuttosto uniforme in riferimento alla disciplina dell'accesso alle professioni considerate[16].

2. *Le leggi quadro sulle guide alpine e sui maestri di sci*

Le attività professionali esercitate dalle guide alpine e dai maestri di sci sono state oggetto di due apposite[17] leggi quadro statali:

– legge 2 gennaio 1989, n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina"
– legge 8 marzo 1991, n. 81 "Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina".

Entrambi i testi normativi[18] definiscono con maggiore dettaglio dell'art.11 legge n.217, i diversi ambiti di attività evitando margini di incertezza e confusione:

– il "maestro di sci" (art. 2, legge n. 81 del 1991), come colui che insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a singole persone o gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi

[16] «Il conseguimento dell'abilitazione avviene a seguito del superamento di appositi esami, tendenti ad accertare il possesso di titoli di studio (spesso il diploma di scuola media superiore, ma per alcune professioni talune Regioni richiedono il diploma di scuola media inferiore, o la frequenza di appositi corsi di formazione – come ad esempio per: L.R. Piemonte 18 luglio 1989, n. 41; L.R. Basilicata 2 novembre 1989, n. 27) e di specifici requisiti di idoneità tecnica ed affidabilità per gli utenti – variabili a seconda delle diverse professioni – da parte di commissioni di esperti istituite a livello regionale o, nei casi in cui le relative funzioni sono state delegate, provinciale. Il superamento dell'esame attribuisce il diritto all'iscrizione in appositi albi o elenchi tenuti direttamente dalla Regione, ovvero, dalle Province, il cui territorio costituisce l'ambito di esercizio della professione (per talune di esse, come in particolare quella di guida turistica, la stretta connessione con un determinato contesto territoriale e storico-culturale costituisce elemento qualificante delle conoscenze necessarie per l'esercizio dell'attività e limite della stessa validità dell'abilitazione», L. Righi, *op. ult. cit.*, p. 239. Si conferma, quindi, l'assoggettamento delle professioni turistiche al controllo amministrativo, in ordine alla necessità di vigilare sugli interessi di tipo economico-sociale connessi allo svolgimento di tali attività.

[17] M. Pradi, *Guide e portatori alpini*, in *Dig. disc. pubbl.*, vol. VIII, Torino, 1993, p. 58.

[18] Tali leggi sono ispirate dall'esigenza di creare un minimo di omogeneità a fronte di una certa eterogeneità di leggi regionali che sia prima che dopo la legge n. 217 del 1983 avevano variamente disciplinato le due professioni (ad es. L.R. Abruzzo 24 gennaio 1984, n. 15; L.R. Basilicata 12 aprile 1990, n. 13; L.R. Campania 8 marzo 1985, n. 14; L.R. Friuli-Venezia Giulia 15 giugno 1984, n. 20 e n. 21; L.R. Piemonte 13 agosto 1979, n. 41 e 16 maggio 1989, n. 30: L.R. Toscana 27 ottobre 1981, n. 77; L.P. Bolzano 22 ottobre 1984, n. 12 e 28 dicembre 1984, n. 15; L.R. Umbria 26 aprile 1985, n. 14).

tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici (quali corda, piccozza, ramponi);

– la "guida alpina" (art. 2, legge n. 6 del 1981), come colui che svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
  a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
  b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
  c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche di discesa e di fondo.

Le leggi in questione[19] prevedono che, per lo svolgimento della professione, ci si debba munire di apposita abilitazione conseguita, previo esame da sostenersi di fronte ad apposita commissione di esperti, al termine di corsi teorico-pratici, organizzati su base regionale (cfr., per le guide alpine, art. 7, legge n. 6 del 1989 e, per i maestri di sci, artt. 6-9, legge n. 81 del 1991).

L'abilitazione costituisce il presupposto per la necessaria iscrizione ad appositi albi regionali, tenuti dai nuovi organi di autogoverno delle rispettive categorie (artt. 4 e 5, legge n. 6 del 1989 e artt. 3 e 4, legge n. 81 del 1991). Inoltre gli artt. 13, legge n. 6 dei 1989 e legge n. 81 del 1991 prevedono nei rispettivi ambiti di applicazione la costituzione di "collegi regionali" quali organi di autodisciplina ed autogoverno delle professioni, attribuendo agli stessi le correlate funzioni (iscrizione e tenuta degli albi, vigilanza sull'esercizio della professione, applicazione di sanzioni disciplinari, collaborazione con le autorità regionali). I collegi regionali confluiscono in un "collegio nazionale" (artt. 15 e 16, legge n. 6 del 1989 e legge n. 81 del 1991), con compiti di fissare norme deontologiche, decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari dei collegi regionali e di mantenere i rapporti con le associazioni professionali e le competenti autorità statali e regionali.

[19] La vicenda delle leggi quadro sulle guide alpine e sui maestri di sci è rilevante anche perché proprio il carattere di professione di rilievo nazionale acquisito dalle stesse in virtù della disciplina di principio di cui alle leggi n. 6 del 1989 e n. 81 del 1991 ha costituito motivo essenziale per giustificare, da parte della Corte costituzionale, l'intervento del legislatore statale in materia (cfr. sentenze n. 372 dei 1989 e n. 360 del 1991 sui ricorsi proposti da alcune Regioni e Province autonome contro le citate leggi).

3. *Profili di diritto comunitario nella disciplina delle professioni turistiche*

La disciplina delle attività professionali turistiche trova il suo naturale completamento con la necessaria integrazione di principi e regole del diritto comunitario.

Nonostante la perdurante assenza di una vera politica turistica dell'Unione europea[20] vanno certamente annoverati quegli interventi comunitari destinati a realizzare (tramite l'applicazione dei principi di uguaglianza per tutti i cittadini degli Stati membri di esercitare le corrispondenti attività all'interno del territorio dell'Unione ed il corrispondente obbligo per gli ordinamenti nazionali di rimuovere gli ostacoli che, direttamente o indirettamente, impediscano o intralcino il completo esplicarsi dei suddetti principi, con particolare riferimento a quelle restrizioni che abbiano carattere discriminatorio, specie se basate sulla nazionalità) i principi di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi di attività indipendenti quali quelle alberghiere, di ristorazione, di somministrazione di cibi e bevande e quelle esercitate da alcune figure professionali. Si tratta dei seguenti atti comunitari:

– Direttive del Consiglio 15 ottobre 1968, nn. 68/367/Cee e 68/368/Cee[21].
– Direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, n.75/368/Cee concernente misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda varie attività (ex classe 01-classe 85 CITI)[22] comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività.

[20] Risulta difficile giustificare la totale assenza di qualsiasi esplicito riferimento alla materia turistica sia nel Trattato di Roma del 1957, che nel testo dell'Atto unico europeo del 1986. A ciò si aggiunga che l'unica espressa menzione del turismo tra le competenze di attribuzione degli organi comunitari - tuttora riscontrabile anche dopo che l'art. 3, lett. t), del Trattato di Maastricht si è limitato ad inserire il turismo tra i settori in cui la Comunità può emanare "misure" per il raggiungimento degli obiettivi elencati nell'art. 2 - è costituita dai principi del Trattato che garantiscono la libera circolazione di persone, di stabilimento e la libera prestazione dei servizi in ambito comunitario.

[21] La Direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968 n. 68/368/Cee enuncia una serie di indicazioni che impongono agli Stati membri l'obbligo di informazione sulla legislazione vigente in tema di attività ristorative e ricettive e prevede il riconoscimento della formazione professionale in base all'esercizio dell'attività per un certo numero di anni nel paese di origine.

[22] La Direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, n. 75/368/Cee in merito alle professioni di interprete turistico e "guida accompagnatrice" (mentre è esclusa dal campo di azione della direttiva la professione di guida turistica) introduce l'obbligo da parte del nostro ordinamento giuridico del riconoscimento delle funzioni esercitate per un certo numero di anni nel settore turistico.

– Direttiva del Consiglio 29 giugno 1982, n.82/470/Cee concernente misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo CITI), nonché dei depositari (gruppo 720 CITI)[23].

Anche la legge quadro sul turismo (comma 13 art. 11) aveva cercato, in maniera alquanto inopportuna, di tener conto del principio di equiparazione ai cittadini italiani, ai fini dell'esercizio delle attività professionali turistiche, dei cittadini dei Paesi membri della Comunità, condizionandola tuttavia ad una situazione di reciprocità di trattamento che nell'ottica di un processo di integrazione europea sembrava ormai superata.

Non a caso la Corte di Giustizia il 15 ottobre 1986[24], condannò – nella causa n. 168/85 Commissione contro Italia intentata ex art. 169 – la Repubblica Italiana per violazione degli artt. 48 (libera circolazione dei lavoratori), 52 (diritto di stabilimento) e 59 (libera circolazione dei servizi) del Trattato, avendo mantenuto in vigore nel proprio ordinamento disposizioni legislative in contrasto con il principio della parità di trattamento tra i cittadini comunitari, per quanto attiene l'accesso a talune professioni[25].

A distanza di oltre quattro anni l'art. 11 della legge comunitaria per il 1990 (legge 29 dicembre 1990, n. 428) ha provveduto a modificare il comma 13 eliminando la suddetta condizione.

A ciò si aggiunga che l'art. 16 della stessa legge comunitaria per il 1990 dispose la delega a favore del Governo per dare attuazione alle direttive n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE, contenenti disposizioni dirette a favorire l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per quanto concerne una serie di attività,

[23] La Direttiva del Consiglio 29 giugno 1982, n. 470 è stata all'origine della sentenza della Corte di Giustizia 21 giugno 1988 a seguito di ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione ex art. 169 nei confronti del Regno del Belgio per non averla adottata nei termini.

[24] Si trattava dell'accesso alle professioni di giornalista professionista, giornalista praticante e pubblicista; l'accesso ai concorsi per l'attribuzione delle sedi farmaceutiche e per l'accesso alle attività professionali legate al turismo (animatore turistico, guida turistica, interprete turistico, accompagnatore, organizzatore congressuale).

[25] In tale sede è opportuno rammentare, seppur brevemente, alcune pronunce della Corte di Giustizia che affermano la questione dell'applicabilità ai turisti dei principi di libera circolazione. Intendiamo riferirci a: - sentenza 31 gennaio 1984, Luisi e Carbone, in cause riunite 268/82 e 26/83, che stabilisce «i turisti …..… devono essere considerati destinatari di servizi», - sentenza 2 febbraio 1989, Ian Willian Cowan, in causa 186/87, che conferma la concezione del turista come «utente di servizi».

comprese quelle di accompagnatore turistico, corriere ed interprete turistico. Con il susseguente Decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 391, vennero, finalmente emanate le relative norme nazionali di recepimento, con cui, oltre a disposizioni dirette a facilitare l'adempimento da parte dei cittadini di altri Paesi membri degli oneri di documentazione collegati alla prova del possesso dei requisiti di onorabilità e capacità professionale richiesti per l'esercizio delle attività in questione, nonché per ottenerne a riconoscimento delle attività svolte e dei titoli acquisiti nel Paese di provenienza, è stato previsto (ex art. 3) un obbligo di informazione, a carico delle pubbliche amministrazioni competenti ed a favore dei cittadini comunitari che vogliano stabilirsi in un Paese diverso da quello di origine, in merito alla relativa disciplina[26].

In riferimento alla formazione professionale delle figure attinenti al fenomeno turistico è utile sottolineare che la stessa Commissione ha inteso valutare le concrete possibilità di armonizzazione e relativo riconoscimento di alcune professioni (assistente di viaggio, assistente congressuale, operatore dell'organizzazione turistica pubblica locale, impiegato uffici di viaggio, *sommelier*, animatore, ecc.) con la Comunicazione (92/C 320/01) del 7 dicembre 1992 relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee in applicazione della Decisione del Consiglio del 16 luglio 1985 n. 85/368/CEE.

La disciplina generale della Direttiva 18 giugno 1992, n. 92/51/CEE relativa ad un "secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale", recepita dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, prevede nel dettaglio il riconoscimento dei titoli abilitanti rilasciati da un Paese membro e attestanti una formazione professionale al cui possesso venga subordinato l'esercizio di una determinata professione.

In riferimento al settore delle professioni turistiche ed in particolar modo nel caso delle guide turistiche, proprio la disciplina prevista dalla direttiva n. 92/51/CEE ha ulteriormente delineato alcuni aspetti complessi emersi da quattro sentenze[27] della Corte di Giustizia delle

[26] In merito ai requisiti attinenti la capacità professionale, ai sensi dell'art. 6 Decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 391, viene espressamente riconosciuto quale titolo valido ai fini dell'ottenimento dei provvedimenti autorizzatori che condizionano l'esercizio della professione, lo svolgimento dell'attività protratto per un determinato periodo di tempo, talvolta accompagnato, a seconda dei casi, da una congrua formazione professionale, attestata in forme idonee secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

[27] Si tratta delle seguenti pronunce della Corte di Giustizia del Lussemburgo: - sentenza 26 febbraio 1991, cause C-180/89, C-154/89, C-198/89, rispettivamente riguardanti l'Italia, la Grecia, il Belgio; - sentenza 22 marzo 1994, causa C-375/92 riguardante la Spagna.

Comunità Europee (note come "sentenze guide turistiche") che hanno infatti dichiarato l'illegittimità per contrasto all'articolo 59 del Trattato della disciplina vigente in alcuni Stati membri – Italia, Grecia Belgio, Spagna. In particolare la Corte del Lussemburgo ha sancito che è illegittimo subordinare la prestazione dei servizi di guida turistica che accompagni un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro nell'ambito di visite guidate in luoghi diversi da musei o monumenti storici richiedenti l'intervento di "guide specializzate", al possesso di apposita licenza rilasciata a seguito dell'acquisizione di una determinata qualifica comprovata mediante il superamento di un esame. Quindi, l'orientamento giurisprudenziale comunitario ritiene che l'assoggettamento dell'esercizio di un'attività professionale turistica a provvedimenti di tipo autorizzatorio o abilitativo è, illegittimo, qualora questi costituiscano un ostacolo ai principi comunitari di libera circolazione, essendo finalizzati al perseguimento di finalità diverse da quelle di garantire l'accertamento di una competenza professionale specifica a tutela dell'utente (principio di estrema rilevanza per la figura delle guide turistiche le cui competenze e conoscenze sono necessariamente correlate alle caratteristiche storiche, artistiche, economiche e culturali del territorio in cui la professione viene esercitata).

A quasi quattro anni dalla sentenza della Corte di Giustizia del 26 febbraio 1991 nella causa C-180/89, in data 13 dicembre 1995 veniva emanato il decreto del Presidente della Repubblica "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche"[28] nei confronti delle Regioni, alle quali si demandava (art. 2) di individuare, d'intesa con le competenti Sovrintendenze del Ministero per i beni e le attività culturali, ai fini di una migliore fruizione del valore culturale del patrimonio storico ed artistico nazionale, i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate (vale a dire dotate dell'apposita abilitazione prevista e disciplinata dalla legislazione nazionale e regionale in relazione ai siti oggetto di visita turistica). Tali siti dovranno essere indicati tra beni ed aree di interesse archeologico, artistico e storico, istituti di antichità ed arte, musei, monumenti e chiese, aventi un rilievo particolarmente importante nell'ambito del patrimonio storico, artistico e archeologico nazionale, comprendendo anche quelli riconosciuti dall'U.N.E.S.C.O. come facenti parte del "patrimonio culturale dell'umanità".

I turisti provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea, nel corso di un viaggio organizzato "a circuito chiuso", potranno essere accompagnati e guidati anche da un professionista non dotato

[28] In G.U.R.I., Serie generale, 28 febbraio 1996.

di specifica abilitazione italiana, nei cui confronti le Regioni si dovranno limitare ad accertare il possesso di un documento rilasciato dallo Stato membro di provenienza attestante lo svolgimento professionale dell'attività di guida turistica, nonché di un ulteriore documento sottoscritto dal titolare dell'agenzia di viaggio che ha organizzato il viaggio contenente una serie di dati relativi al percorso ed alle date dello stesso, agli organizzatori ed al numero dei partecipanti.

Al contrario, l'attività di guida all'interno degli ambiti sopra menzionati è subordinata, anche per le guide abilitate presso altro Paese membro dell'Unione europea, al riconoscimento del proprio titolo in Italia, in base alla disciplina prevista dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE), tendente ad accertare e garantire, anche tramite l'eventuale svolgimento di un periodo di tirocinio da svolgersi sotto la responsabilità di una guida già dotata di abilitazione italiana, l'acquisizione delle specifiche conoscenze relative al territorio di riferimento.

D'altronde, anche la Circolare del Ministero dell'Interno 24 ottobre 1996[29], n.559/C.19551-10900(27)20, intende dare tempestiva attuazione delle disposizioni dell'atto di indirizzo e coordinamento, il quale prevede che, decorso il termine di sei mesi dalla sua pubblicazíone senza che si sia provveduto da parte regionale ai previsti adempimenti (quindi sin dal 1° settembre 1996), l'attività di guida potrà essere svolta da soggetti appartenenti ad altri Paesi membri dell'Unione alle sole condizioni previste dall'art. 11, legge 17 maggio 1983, n. 217.

Per completezza va segnalata anche la Circolare del M.I.C.A. del 21 ottobre 2000 emessa dalla Direzione generale per il turismo[30] - Ufficio III/B, avente per oggetto le "Modalità di applicazione degli artt. 39 e 49 del D.P.R. 394/99, concernenti il riconoscimento dei titoli professionali dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea". Tale Circolare trae origine dal decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 contenente il regolamento attuativo del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286[31] ("Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"), che fissava una serie di norme miranti al riconosci-

[29] In G.U.R.I., Serie generale, 6 dicembre 1996, n. 286, 30.

[30] In tal senso è utile segnalare la pubblicazione a cura del Dipartimento del turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri "*Elenco dei musei e dei monumenti italiani per la cui visita è richiesta la prestazione professionale della guida turistica*", 1999, Roma, pp. 128.

[31] In G.U.R.I., 18 agosto 1998, n. 191, Supplemento Ordinario n. 139.

mento dei titoli professionali dei cittadini non appartenenti all'Unione europea, ai fini dell'esercizio in Italia di una serie di attività di lavoro e di impresa, richiamando quanto disposto per i cittadini comunitari.

La rilevanza strategica delle figure professionali turistiche trova conferma nella considerazione che l'esercizio delle relative attività coinvolge interessi che non possono essere interamente e unicamente affidati al livello regionale, ma necessitano di linee guida uniformi previste anche in riferimento agli orientamenti affermatisi in ambito comunitario[32].

Non a caso si sostiene che proprio il ruolo e le competenze delle autorità pubbliche a livello locale, regionale e nazionale nella creazione di condizioni favorevoli ad uno sviluppo durevole del turismo assieme all'importante funzione di sostegno finanziario e istituzionale dell'Unione europea[33], rappresentano fondamentali tasselli per l'implementazione di una disciplina organica del settore coerente con le stesse legittime aspettative delle figure professionali turistiche coinvolte.

E sono proprio la disciplina contenuta nelle citate normative e gli orientamenti affermatisi con le recenti sentenze di origine comunitaria[34] a

[32] Cfr. Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni, Stato d'avanzamento del seguito dato alle conclusioni del Consiglio relative a "*Turismo e occupazione*", Bruxelles, 07.11.2000 - COM(2000) 696 definitivo.

[33] Le attività legate al fenomeno turistico nell'Unione europea concorrono già in misura rilevante all'occupazione e comprendono una vasta gamma di figure professionali, offrendo indubbie possibilità di creazione di posti di lavoro (le stime elaborate dagli organi ufficiali indicano che il turismo possa creare entro il 2010, nell'ipotesi di un tasso di crescita annuale dell'1,0 - 1,5%, tra i 2,2 e 3,3 milioni di posti di lavoro in aggiunta ai 9 milioni attuali..

[34] Si ritiene opportuno in tale sede menzionare una recente sentenza della Corte di Giustizia in riferimento all'ingresso a musei, monumenti, gallerie, scavi, parchi e giardini monumentali. Trattasi della Sentenza del 16 gennaio 2003, in causa C - 388/01, che recita: «*1) Riservando agevolazioni tariffarie discriminatorie per l'ingresso ai musei, monumenti, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali pubblici, concesse da enti locali o decentrati dello Stato unicamente ai cittadini italiani o alle persone residenti nel territorio dei detti enti locali che gestiscono i beni culturali di cui trattasi di età superiore ai sessanta o ai sessantacinque anni, ed escludendo da tali agevolazioni i turisti cittadini di altri Stati membri o i non residenti che soddisfano le stesse condizioni oggettive di età, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 12 CE e 49 CE. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.*». Da precisare che già il decreto 28 settembre 1999, n. 375, del Ministro per i Beni culturali e ambientali intitolato "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, concernente norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato" prevedeva al suo articolo unico: «1. All'articolo 4 del decreto 11 dicembre 1997, n. 507, sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 3, lett. e), il primo periodo è sostituito dal seguente: ai cittadini dell'Unione europea che non abbiano compiuto il diciottesimo o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età; (….)». In tal senso M. GESTRI, *Commento,*

testimoniare validamente come, la preferenza accordata a livello comunitario alle dinamiche del mercato concorrenziale (anche in ordine agli aspetti giuridici e normativi delle professioni turistiche), intendono fornire un contributo su una materia alquanto complessa e in continua evoluzione al fine di suggerire e favorire l'adozione di misure di politica legislativa atte ad assicurare che l'elevato potenziale turistico "*labour intensive*"[35] venga adeguatamente valorizzato[36].

Agevolazioni discriminatorie per l'ingresso ai musei e libera prestazione dei servizi, in *Dir. tur.*, 2003, 2, pp. 144-148, acutamente sostiene che si tratta in sostanza di «…una brutta figura che poteva, e doveva, essere evitata.… È di tutta evidenza che l'ennesima condanna dell'Italia per infrazione al diritto comunitario poteva essere evitata, con un minimo sforzo di diligenza. Tra l'altro in questo caso, l'universale notorietà dei monumenti e musei in questione non può che amplificare i danni che il procedimento di infrazione e la sentenza di condanna vengono ad arrecare, sul piano dell'immagine, ad un Paese che fa delle ricchezze artistiche e dell'ospitalità dei turisti stranieri il proprio punto di forza sul mercato mondiale del turismo….»

[35] Vedasi la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni (1999/C 178/03), "Rafforzare il potenziale del turismo per l'occupazione. Seguito delle conclusioni e raccomandazioni del Gruppo ad alto livello sul turismo e sull'occupazione", che conferma «L'importanza dell'industria turistica ampiamente presente in tutti i Paesi dell'UE (circa 2 milioni d'imprese, essenzialmente PMI, assicurano il 5,5% del PIL, il 6% dell'occupazione e il 30% del commercio estero di servizi), che costituisce un valido banco di prova per la realizzazione della strategia europea per l'occupazione nel settore dei servizi.». Inoltre la relazione del Gruppo ad alto livello (GAL) sul turismo e l'occupazione e la relazione del Parlamento europeo su "*Le professioni del futuro in Europa*" (Consiglio europeo di Lussemburgo 21-22 novembre 1997) confermano questa analisi e sottolineano la necessità di un maggiore coordinamento delle iniziative prese ai vari livelli al fine di sfruttare le potenzialità del turismo in vista della creazione di nuovi e migliori posti di lavoro attraverso uno sviluppo equilibrato e sostenibile. Ciò implica un approccio integrato e transettoriale in fatto di programmazione, sviluppo e funzionamento delle attività turistiche.

[36] Per le novità introdotte dalla riforma della legislazione del turismo legge n. 135 del 29 marzo 2001 ed il relativo d.P.C.M. attuativo del 13 settembre 2002 si rimanda al capitolo successivo.

CAPITOLO OTTAVO

LA LEGGE N. 135 DEL 29 MARZO 2001
Riforma della legislazione nazionale del turismo
E LA DISCIPLINA DI SETTORE

SOMMARIO: 1. Considerazioni in ordine alla attuazione della legge di riforma della legislazione nazionale del turismo. - 2. La disciplina della legge 29 marzo 2001 n. 135, brevi riflessioni: a) Capo I - Principi, competenze e strutture (artt. 1-5), b) Capo II - Imprese e professioni turistiche (art. 7), c) Capo III - Semplificazione di norme e fondo di rotazione per il prestito e per il risparmio turistico (artt. 8-10), d) Capo IV - Abrogazione, disposizioni transitorie e finanziarie (artt. 11-12). - 3. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2002. - 4. La disciplina di settore: «turismo sessuale», «strade del vino», «turismo termale», «turismo nautico».

1. *Considerazioni in ordine alla applicazione della nuova legge di riforma del turismo*

Si è accennato in precedenza[1] al travagliato[2] *iter*[3] che ha caratterizzato l'approvazione definitiva della riforma della legislazione nazionale del turismo e la relativa complessità della entrata in vigore della nuova disciplina in riferimento sia, alla emanazione[4] del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome (ai sensi del comma 4 dell'articolo 2), che alla abrogazione

[1] V. *infra* Introduzione.

[2] Si pensi all'annosa problematica della riforma della legislazione turistica che ha trovato una soluzione (anche se certamente non esaustiva) con la «sua approvazione definitiva al termine di un estenuante *iter* parlamentare ed alle soglie della conclusione della XIII[a] legislatura», così F. MORANDI, *I sistemi turistici locali. Il «nuovo ordine turistico» tra utopia e realtà*, in *Dir. Tur.*, 2003, I, p. 14.

[3] Per una dettagliata documentazione dell'*iter* parlamentare della legge 29 marzo 2001 n. 135 «Riforma della legislazione nazionale del turismo» vedasi A. TRENTINI, *La riforma del turismo. Commento alla legge 29 marzo 2001, n. 135*, Rimini, 2002 (in particolare l'appendice legislativa) pp. 207-222.

[4] Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri veniva emanato in data 13 settembre 2002, pubblicato nella G.U.R.I. n. 225 del 25 settembre ed entrava in vigore dal 10 ottobre 2002, abrogando di fatto la disciplina della legge quadro n. 217 del 17 maggio 1983.

della precedente legge quadro n. 217 del 17 maggio 1983 (secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 11).

La non tempestiva adozione del d.P.C.M. ha anche acuito i fondati dubbi della dottrina[5] in merito alla particolare natura giuridica del medesimo decreto[6] che di fatto recepisce l'Accordo sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico (siglato in data 14 febbraio 2002) fra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, Regioni e Province autonome.

A ciò si aggiunga che il concomitante processo di riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione (ordinamento regionale e locale) perfezionatosi con l'emanazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha sostanzialmente rimodulato i criteri di ripartizione delle potestà legislative fra lo Stato e le regioni.

Con la nuova formulazione dell'art. 117[7] la disciplina turistica

[5] M. ATELLI opportunamente sostiene che «non è agevole stabilire se, in ragione delle sue caratteristiche, siffatto d.P.C.M., sia da considerare una sorta di regolamento di delegificazione, contenente disposizioni di rango sostanzialmente equivalente a quello proprio delle norme contenute nelle leggi di cui all'art. 117, comma 1, Cost., oppure un regolamento più semplicemente attuativo (che come tale può però essere adottato solo al di fuori delle materie riservate alla competenza regionale). Più probabilmente, la soluzione preferibile è comunque la seconda (…), perché del regolamento di delegificazione troppi requisiti paiono nella specie far difetto, a cominciare dalla forma, che dovrebbe essere quella del d.P.R., in base all'art. 17, comma 2, l. n. 400/1998», *La riforma della legislazione sul turismo*, in *Corriere giuridico*, 2001, n. 10, p. 1378.

[6] Si pensi che il d.P.C.M. «contempla una serie così vasta di materie da rischiare di nuovo di provocare quei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni che per anni hanno contrassegnato la storia della precedente legge quadro»; così C. ALVISI - S. ZUNARELLI, *Lezioni di legislazione del turismo*, Bologna, 2002, pp. 8-9.

[7] «Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informa-

non costituisce più materia di potestà legislativa concorrente e ripartita fra i suddetti livelli istituzionali, ma viene ad essere considerata potestà normativa attribuita alle Regioni in maniera «piena»[8], «esclusiva»[9], «residuale»[10].

In conseguenza di tali complesse situazioni diverse Regioni (Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria) presentavano ricorso alla Corte Costituzionale per presunta illegittimità costituzionale di alcuni articoli della legge 29 marzo 2001, n. 135 (oltre agli artt. 1 e 2 della legge 15 marzo 1997 n. 59 ed artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998) in merito al carattere eccessivamente dettagliato delle norme ad esse demandato e per violazione del principio costituzionale di leale collaborazione tra Stato e Regioni[11] .

tico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato…..».

[8] In tal senso M. MALO, *L'insostenibile pesantezza della disciplina concordata (note sul sistema delle fonti dopo il d.P.C.M. 13 settembre 2002,* in *Dir. Tur.*, 2003, I, p. 72.

[9] Cfr. C. ALVISI - S. ZUNARELLI, *op. cit.*, 2002, pp. 10-11.

[10] Vedasi TORCHIA, *La potestà legislativa residuale delle Regioni,* in *Le Regioni,* 2002, 2/3, p. 342 ss.

[11] Le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria, con ricorsi notificati rispettivamente il 17 maggio 2001, il 19 maggio 2001, il 21 maggio 2001 ed il 18 maggio 2001, e depositati rispettivamente il 25 successivo (Regioni Piemonte e Lombardia), il 28 successivo (Regione Veneto) ed il 31 successivo (Regione Liguria), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 (Regione Piemonte), 2 (tutte le Regioni ricorrenti), 3, 4, 5 e 6 (Regioni Piemonte e Veneto), 7 (Regioni Piemonte, Lombardia e Veneto), 8 (Regione Piemonte), 9 (Regioni Piemonte e Veneto), 10 (Regione Piemonte) e 11 (Regioni Piemonte e Lombardia) della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), in riferimento agli articoli 3 (Regione Veneto), 5 (Regioni Piemonte, Veneto e Liguria), 87 e 97 (Regione Veneto), 117, 118 (tutte le Regioni ricorrenti) e 119 (Regione Veneto) della Costituzione, al principio di leale cooperazione (Regione Veneto) ed "anche in relazione agli artt. 1 e 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59" (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione ammi-

Ma, con sentenza n. 197 del 23 maggio 2003 (depositata in data 5 giugno 2003), la Corte Costituzionale statuiva riunendo i quattro distinti ricorsi e, con apposito giudizio di legittimità costituzionale in via principale dichiarava «inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 87, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, agli artt. 1 e 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) ed agli artt. 43 e 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L.15 marzo 1997, n. 59), dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria con i ricorsi indicati in epigrafe»[12].

Secondo la Corte Costituzionale[13], quindi, essendo mutato il prospettato quadro normativo ed istituzionale[14] a seguito dell'emanazione del d.P.C.M. del 13 settembre 2002 ed entrando in vigore la disciplina nuova prevista dal Titolo V Parte seconda della Costituzione[15], è evidente la sopravvenuta carenza di interesse delle Regioni all'annulla-

nistrativa) "ed agli artt. 43 e 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) (Regione Liguria).

[12] D'altronde la medesima sentenza recita «… Si tratta quindi di un'ulteriore conferma del fatto che, a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, le regioni ben possono esercitare in materia di turismo tutte quelle attribuzioni di cui ritengano di essere titolari, approvando una disciplina legislativa, che può anche essere sostitutiva di quella statale (cfr. sentenza n. 510 del 2002), fatto naturalmente salvo il potere governativo di ricorso previsto dall'art. 127 della Costituzione. In tal modo risulta chiara la sopravvenuta carenza di interesse delle regioni ricorrenti all'annullamento delle disposizioni statali censurate, poiché la loro "persistenza" nell'ordinamento non preclude affatto, come già rilevato, l'adozione di apposite normative regionali in materia e non può comunque -secondo quanto infondatamente ritenuto dalla difesa della Regione Lombardia - "legittimare in futuro l'Esecutivo a dettare i principi e gli obiettivi (...) sulla base di una semplice intesa con le Regioni in una materia che è divenuta di competenza esclusiva delle Regioni", tanto più che non risulta presentato alcun ricorso avverso il predetto d.P.C.M. 13 settembre 2002.…».

[13] Per una panoramica relativa alle questioni di legittimità afferenti alla disciplina della legge 29 marzo 2001, n. 135 si segnala M. RENNA, *La nuova legge quadro sul turismo: lo Stato torna protagonista*, in *Giorn. di dir. ammin.*, 2001, 1195 e segg.

[14] Vedasi in tal senso T. GROPPI, *Rassegna Costituzionale. Impugnate varie disposizioni della riforma della legislazione del turismo*, in *Diritto e Giustizia*, n. 26, 2003, pp. 109-110.

[15] Vedasi M. MALO, *Il sistema delle fonti*, in *Manuale di diritto del turismo*, V. FRANCESCHELLI - F. MORANDI (diretto da), II[a] ed., Torino, 2003, pp. 3-34.

mento delle disposizioni censurate, considerato che la loro «persistenza» nell'ordinamento non esclude né tanto meno preclude l'adozione delle disposizioni normative regionali in materia di turismo.

2. *La disciplina della legge 29 marzo 2001 n. 135: brevi riflessioni*

L'impianto normativo introdotto dalla legge 29 marzo 2001 n. 135 «Riforma della legislazione nazionale del turismo» si articola in dodici articoli racchiusi in quattro distinti capi che ricalcano una *ratio*[16] ispiratrice antecedente la riforma del Titolo V Parte seconda Costituzione e orientata sostanzialmente alla definizione:

– del quadro normativo di riferimento dell'intero settore
– della disciplina delle imprese, delle professioni turistiche e della tutela del turista
– della promozione e del sostegno finanziario
– degli interventi di semplificazione procedurale e di abrogazione delle norme.

Tale provvedimento era originariamente destinato a superare la concezione fortemente centralistica della precedente legge n. 217 del 17 maggio 1983, tentando di ridefinire i rapporti[17] tra Stato, regioni ed enti locali alla luce anche delle rilevanti modifiche intervenute nel corso degli ultimi anni che hanno riguardato sia il piano delle competenze istituzionali che quello degli interventi volti alla promozione e al sostegno del sistema turistico.

Capo I – Principi, competenze e strutture (artt. 1-6)

Nell'articolo 1 vengono delineati i presupposti giuridici di una politica del turismo disponendo che: «i principi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

[16] Secondo G. De Grassi, *La natura giuridica della nuova legge quadro*, in *La Rivista del Turismo*, n. 5/6, 2001, p. 7 «Gli obiettivi fondamentali che la legge persegue sono: - la flessibilità, cioè la capacità di assorbire tutti i rapidissimi mutamenti che avvengono nei settori economici, ma ancor più nel turismo, poiché è il quadro normativo che deve adattarsi alla realtà e non viceversa; - la organicità ovvero l'ambizione di rinnovare contestualmente il quadro giuridico per tutti gli aspetti rilevanti.».

[17] Si veda U. Fragola, *Primo approccio sulla legge 29 marzo 2001, n. 135, "Riforma della legislazione nazionale del turismo"*, in *Nuova rass. di dottr., legisl. e giurispr.*, 2001, p. 1358.

Proseguendo al secondo comma in maniera quasi onnicomprensiva si dispone che «La Repubblica:

a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale e dell'Unione europea, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività e per favorire le relazioni tra popoli diversi;
b) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale delle aree depresse;
c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile;
d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;
e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani percettori di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali;
f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso l'informazione e la formazione professionale degli addetti;
g) valorizza il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative, e delle associazioni *pro loco*;
h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato e della vocazione territoriale;
i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;
l) promuove l'immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali»[18].

Di fondamentale rilievo per l'intera disciplina della legge di riforma è l'articolo 2 che prevede da parte dello Stato e delle regioni il riconoscimento sia – in base al principio di sussidiarietà – del ruolo dei comuni e delle province (nei corrispondenti ambiti territoriali per l'attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica); sia dell'apporto dei soggetti privati per la promozione e lo sviluppo dell'offerta turistica (comma 1).

[18] Cfr. P. ANTONETTO, *La nuova legge quadro: luci ed ombre*, in *La Rivista del Turismo*, n. 5/6, 2001, pp. 13-16.

Inoltre si dispone a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato – ora delle attività produttive – lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conservati allo Stato in materia di turismo (coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, indirizzo e coordinamento delle attività promozionali svolte all'estero, rappresentanza unitaria in sede di Consiglio dell'Unione europea in materia di turismo).

A parte l'indiscussa rilevanza rivestita dal comma 4 in riferimento alla data di entrata in vigore della medesima legge di riforma (cui si è gia trattato in precedenza), lo stesso comma stabilisce i contenuti del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.

Difatti nell'intento «di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche» vengono stabiliti:

«a) le terminologie omogenee e lo *standard* minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti;
b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionale;
c) i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di *standard* omogenei ed uniformi;
d) gli *standard* minimi di qualità delle camere di albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale;
e) gli *standard* minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive;
f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi *standard* utilizzati nei Paesi dell'Unione europea;
g) i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi, con particolare riferimento alle nuove professionalità emergenti nel settore;
h) i requisiti e gli *standard* minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro;
i) i requisiti e gli *standard* minimi delle attività di accoglienza non convenzionale;

l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonché di durata delle concessioni, al fine di garantire termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo Stato;
m) gli *standard* minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico;
n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche».

Il successivo comma 5 delinea altresì «principi ed obiettivi relativi:
a) allo sviluppo dell'attività economica in campo turistico di cui deve tenere conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari;
b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero;
c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali, come definiti dall'articolo 5, nonché dei sistemi o reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi piani di localizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali interessati;
d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo di circuiti qualificati a sostegno dell'attività turistica, quali campi da golf, impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili;
e) agli indirizzi per la integrazione e l'aggiornamento della Carta dei diritti del turista di cui all'articolo 4;
f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e allo sviluppo delle attività economiche, in campo turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari».

L'impianto normativo si ispira al «rispetto dei principi di completezza ed integralità delle modalità attuative, di efficienza, economicità e semplificazione dell'azione amministrativa, di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali» (prevedendo che ogni regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del dPCM dia attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti) e, allo «scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari non frazionabili, in materia di libertà di impresa e di tutela del consumatore» le disposizioni del comma 4 si applicano, decorsi inutilmente i suddetti termini, alle regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida (comma 6 e 7).

L'articolo 3 prevede l'istituzione della Conferenza nazionale del turismo indetta con cadenza almeno biennale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed organizzata dall'attuale Ministero delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di:

– esprimere orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida;
– verificare l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo;
– favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore.

Vengono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni *pro loco*, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

La dottrina si è soffermata sulla questione della natura giuridica della Conferenza nazionale del turismo avanzando sia l'ipotesi di una ricostruzione di tipo "restrittivo" (mero incontro di operatori pubblici e privati del settore quale forum di dibattito) che di tipo "rafforzativo" («organo straordinario della pubblica amministrazione, dotato di compiti consultivi e poteri di impulso»[19]) e pervenendo anche alla soluzione non certo agevole di «organo straordinario e strumentale del Governo centrale»[20].

Da segnalare con estremo interesse è la previsione contenuta nell'articolo 4 della redazione in almeno quattro lingue della «Carta dei diritti del turista», a cura del Ministero – attualmente delle attività produttive – sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico, e le associazioni nazionali di tutela dei consumatori.

Tale importante documento[21] dovrà contenere (ai sensi del comma 1):

[19] In tal senso O. FORLENZA, in "*Guida al Diritto*", n. 24 del 23 giugno 2001.

[20] Opinione espressa da A. TRENTINI, *La riforma del turismo. Commento alla legge 29 marzo 2001, n. 135*, Rimini, 2002, p. 88.

[21] R. SAPIO, *La carta dei diritti del turista*, in *Evoluzione e prospettive della legislazione sul turismo*, a cura di M. Gola, 2002, pp. 211-214 lucidamente afferma «…Interessante risulta in *primis* osservare l'utilizzo in sede legislativa di uno strumento come la

a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto, comunque effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell'offerta turistica;
b) informazioni sui contratti relativi all'acquisizione di diritti di godimento a tempo parziale dei beni immobili a destinazione turistico-ricettiva, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994;
c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;
d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;
e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;
f) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e doganali;
g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le relative competenti associazioni;
h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali;
i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale e ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del sistema turistico.

La Carta dei diritti del turista[22] rappresenta una fondamentale tappa per il riconoscimento giuridico dei medesimi diritti (oltre a fornire anche utili consigli) che giunge a compimento dopo un lungo periodo

Carta dei diritti al fine di garantire e tutelare i diritti, appunto, ma anche gli obblighi di una categoria ben determinata di soggetti: i turisti».

[22] M. ATELLI lamenta che «….sarebbe stato necessario un maggior grado di precisione. A ben vedere, infatti, *i)* indeterminata è la stessa tempistica di redazione della Carta, *ii)* indeterminata la formata giuridica della Carta, anche in ragione del ruolo assegnato, in sede di sua formazione, al parere (obbligatorio, ma non vincolante) delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico, nonché delle associazioni nazionali di tutela dei consumatori, *iii)* indeterminate sono soprattutto, le modalità secondo le quali la Carta dovrebbe essere portata a conoscenza dei suoi destinatari, onde assolvere la finalità informativa che gli è connaturata, *iv)* indeterminate (e quindi dal punto di vista giuscontabilistico nulle) sono, infine, le risorse finanziarie necessarie per la promozione di una diffusa conoscenza del contenuto della Carta», *op. cit.*, p. 1379.

durante il quale si erano succeduti una serie di lodevoli tentativi di disciplina puntualmente naufragati sino alla adozione della presente legge di riforma. È il caso, tra gli altri[23], sia della proposta di legge n. 813 «Norme in maniera dei diritti del turista» presentata alla Camera il 20 maggio del 1992[24] e del progetto di legge n. 122 «Carta dei diritti del turista» presentato alla Camera il 9 maggio 1996.

Il secondo comma[25] prevede delle significative modifiche alla disciplina concernente la tutela dell'acquirente di diritti della c.d. multiproprietà (disposta dal decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, di attuazione della direttiva 94/47/CE), ampliando notevolmente l'ambito oggettivo di applicazione e facendo gravare sui venditori non aventi la forma giuridica di società di capitali (o un capitale sociale inferiore a 10 miliari delle vecchie lire) e non aventi sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato, l'obbligo di prestare fideiussione bancaria o assicurativa, salvo che si tratti di immobili in costruzione.

Trattasi, ovviamente, di un sensibile rafforzamento della situazione giuridica soggettiva dell'acquirente di diritti di godimento turnario nell'intento di fornire maggiori garanzie rimanendo invariato l'obbligo di menzionare espressamente il rilascio della fideiussione nel contratto a pena di nullità.

Per la risoluzione[26] delle controversie tra imprese e tra imprese e

[23] In tal senso si rimanda al testo della proposta di legge n. 812 in C. NOTARSTEFANO, *Lineamenti privatistici delle attività turistiche*, 1ª ed., Bari, 1993, p. 190.

[24] In tema di tutela del turista vedasi anche L. BARBIERA, *La protezione del turista in due recenti proposte di legge*, in *Rass. dir. civ.*, 1989, pp. 1003-1004.

[25] Il comma 2 dell'art. 4 dispone «Ad integrazione di quanto stabilito alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, di attuazione della direttiva 94/47/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente: b) "d) "bene immobile": un immobile, anche con destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione e per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto";

c) b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: "Art. 7. - (*Obbligo di fidejussione*). - 1. Il venditore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

2. Il venditore è in ogni caso obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.

3. Delle *fidejussioni* deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullità.

4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la preventiva escussione del venditore"».

[26] In dottrina C. LEO, afferma che «La costruzione di detti grossi complessi turistici – alberghieri o residenziali – comporta l'impiego di capitali notevoli destinati alla costruzione del complesso immobiliare, alla promozione e alla pubblicità dell'iniziativa e all'or-

consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura costituiscono apposite commissioni arbitrali e conciliative (comma 3) e, segnale di sensibilità istituzionale, è fatta salva la facoltà degli stessi utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con le imprese turistiche, di avvalersi delle associazioni dei consumatori[27].

L'articolo 5 costituisce une significativa innovazione della disciplina afferente al settore turistico prevedendo i «sistemi turistici locali»[28], definiti quali «contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate» (comma 1).

La dottrina considera positivamente la soluzione prospettata da tale articolo[29] che non offre alcuna indicazione in merito alla natura giuridica dei sistemi turistici locali lasciando ampia scelta alle strutture organizzative di sviluppare modelli di aggregazione più idonei al perseguimento delle finalità istitutive.

In tal senso la promozione[30] dei sistemi turistici locali[31] (comma

ganizzazione del complesso e dei servizi ad esso destinati. In tali operazioni sussiste il rischio che il finanziamento non sia sufficiente per ultimare la costruzione.…Il maggior rischio connesso all'acquisto di una quota di multiproprietà infatti è quello derivante dal mancato completamento dell'opera o della inefficienza dei servizi per frode e/o per fallimento della società costruttrice.», *Il commento* (a) *legge 29 marzo 2001 n. 135 «Riforma della legislazione sul turismo»*, in *I Contratti*, n. 10, 2001, p. 929.

[27] G. ALPA, *Dalla tutela del consumatore alla tutela dell'utente. Il caso del turista*, in *La tutela del turista*, Napoli, 1993, pp. 21 ss.

[28] F. MORANDI, *La natura giuridica dei sistemi locali*, *La Rivista del Turismo*, n. 5/6, 2001, pp. 34-38 afferma che gli elementi chiave dei sistemi locali di offerta turistica vengono individuati nella destinazione turistica, nel concetto di sistema e nella strategia del processo. «Il processo di creazione di uno Slot si può ritenere avviato quando tutto ciò favorisce il coinvolgimento e l'azione degli attori locali interessati o interessabili al fenomeno turistico e si fonda su un'impostazione strategica e su una chiara visione manageriale da parte degli stessi».

[29] Difatti U. FANTIGROSSI, *Un'analisi giuridica della nuova legge quadro*, *op. ult. cit.*, n.5/6, 2001, pp. 16-18 fa notare che «… la definizione di sistema turistico locale ……appare chiaramente importata dalla scienza economica e del territorio. Tali discipline però poco sono d'aiuto al giurista, dal punto di vista dell'applicazione della norma, per stabilire quando si è in presenza di un sistema turistico locale e per identificare ciò che ne consegue».

[30] M. MANENTE, *Sistemi turistici locali: istruzioni per l'uso*, *op. cit.*, n.5/6, 2001, pp. 23-27 afferma che gli elementi chiave dei sistemi locali di offerta turistica vengono individuati nella destinazione turistica, nel concetto di sistema e nella strategia del processo. «Il processo di creazione di uno Slot si può ritenere avviato quando tutto ciò favorisce il coinvolgimento e l'azione degli attori locali interessati o interessabili al fenomeno turistico e si fonda su un'impostazione strategica e su una chiara visione manageriale da parte degli stessi».

[31] P. BOFFO, *Gli Slot:un modello vincente*, *op. ult. cit.*, n. 5/6, 2001, pp. 28-33.

2) viene realizzata attraverso forme di concertazione tra enti locali o soggetti privati (singoli o associati), enti funzionali, associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica[32], oltre ai soggetti pubblici e privati interessati[33].

Il riconoscimento giuridico spetta alle regioni nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e al fine di favorire l'integrazione tra politiche del turismo, politiche di governo del territorio e di sviluppo economico (comma 3). Sempre le regioni (comma 4), nei limiti delle risorse rivenienti dal Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica (e nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese), definiscono le modalità e la misura del finanziamento dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali, predisposti da soggetti pubblici o privati singoli o associati, finalizzati a:

a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi;
c) sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione degli *standard* dei servizi al turista, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a);
d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità, e di club di prodotto, nonché alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale;

[32] A. OLIVA, *Dal territorio le nuove opportunità: un approccio per la definizione e la valorizzazione dei Sistemi Turistici Locali*, 2001, Roma, afferma di non ritenere indispensabile «inventare un nuovo strumento operativo, né cristallizzare gli interventi in un'unica natura giuridica, ma probabilmente lasciando dei margini di flessibilità sull'uso dell'uno o dell'altro strumento di già utilizzato nell'ambito della cosiddetta programmazione negoziata, a seconda del tipo di intervento da realizzare» e si veda l'approfondita analisi di F. MORANDI, *I sistemi turistici locali. Il «nuovo ordine turistico» tra utopia e realtà*, in *Riv. Tur.*, n. 1, 2003, pp. 14-24.

[33] L.F. MARRANGHELLO, *La riforma del turismo*, 2001, Bologna, sostiene che la «disposizione, evidentemente, intende innescare, su tutto il territorio nazionale, processi efficaci di innovazione e di sviluppo del comparto turistico, al fine di evitare una tendenza alla settorializzazione e quindi una marginalità del comparto medesimo nell'ambito delle politiche economiche».

e) promuovere il *marketing* telematico dei progetti turistici tipici, per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero.

Al comma 6 si prevede la possibilità di poter destinare ulteriori provvidenze ed agevolazioni allo sviluppo dei sistemi turistici locali in riferimento a quelli costituiti da comuni caratterizzati da un afflusso di turisti tale da alterare – in un periodo dell'anno non inferiore a tre mesi – il parametro dei residenti.

L'articolo 6 dispone l'istituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (attuale Ministero delle attività produttive) di un apposito Fondo di cofinanziamento al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica.

I criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo vengono determinati con decreto ministeriale previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281[34].

Le risorse vengono ripartite per il 70 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che erogano le somme per gli interventi previsti e, il restante 30 per cento attraverso bandi annuali di concorso predisposti sentita la citata Conferenza unificata.

Per queste ultime risorse le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, sentiti gli enti locali promotori e le associazioni di categoria interessate, piani di interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta turistica (compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5) con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista per la loro realizzazione[35].

b) Capo II – Imprese e professioni turistiche (art. 7)

I primi quattro commi dell'articolo 7 della legge n. 135 del 29 marzo 2001 disciplinano l'impresa turistica ampliandone notevolmente i connotati giuridici quale impresa che «esercita attività economiche, organizzate per la produzione, commercializzazione, intermedia-

[34] Da notare che l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, prevede la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

[35] «Come si può agevolmente evincere, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse anzidette sono stabiliti dall'articolo in esame, essendo previsto unicamente un coinvolgimento delle Regioni nella misura dell'«intesa», che come si è avuto occasione di osservare commentando l'articolo 2, fra le attività attribuite alla Conferenza Stato-Regioni (ed enti locali), è quella più marginale», così A. TRENTINI, *op. cit.*, Rimini, 2002, p. 137.

zione e gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica» (comma 1).

Per l'individuazione delle specifiche tipologie di imprese turistiche, la nuova legge di riforma rinvia (comma 2) esplicitamente al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dal combinato disposto si evince che l'elemento qualificante diviene esclusivamente la natura dell'attività svolta dall'impresa.

Inoltre l'impresa turistica deve essere iscritta in forma ordinaria nel registro delle imprese (e non più nella sezione speciale come previsto nella precedente legge quadro n. 217/1983[36]) di cui alla legge n. 580 del 1993 – da effettuare nei termini e secondo le modalità di cui al d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, costituendo, tale iscrizione, condizione[37] per l'esercizio della stessa attività turistica (comma 3).

Nell'intento di estendere a favore della variegata gamma di imprese turistiche le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, si è previsto (comma 4) di ampliarne la fruibilità, fermi restando i limiti disposti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese e dalle risorse finanziarie a tale fine disponibili.

[36] A. S. ALIBRANDI, *L'impresa turistica*, in *Evoluzione e prospettive della legislazione sul turismo*, a cura di M. Gola, 2002, pp. 133-146 delinea una disamina approfondita sulla centralità dell'impresa turistica nella legge n. 135 del 29 marzo 2001 sostenendo che «.. Si tratta di una norma quasi "onnicomprensiva", che, identificando, in ultima analisi, nel concorso alla formazione dell'offerta turistica il tratto saliente della categoria in discorso (con riferimento dunque a tutto l'insieme di soggetti che operano nella filiera produttiva del turismo), porta agli estremi quel processo di lenta dilatazione, avviato dalla legislazione regionale, della nozione molto ristretta e limitativa già prevista dalla legge n. 217 del 1983. È ben vero – conviene ribadirlo ancora una volta – che il nuovo sistema normativo si limita alla sola indicazione di alcuni requisiti considerati essenziali per l'esercizio dell'attività, rinviando ad un successivo regolamento di delegificazione il compito di individuare le diverse tipologie di imprese turistiche e di definirne compiutamente la relativa disciplina. Ciò nonostante, però, i tratti salienti dell'impresa turistica, che richiamano le caratteristiche proprie della definizione di imprenditore di cui all'art. 2082 c.c. e, segnatamente, dell'imprenditore commerciale di cui all'art. 2195 c.c., risultano tracciati».

[37] A. S. ALIBRANDI, *op. ult. cit.*, p. 144, avverte che il terzo comma «.. contiene un'imprecisione del legislatore: secondo la sua formulazione letterale …. Ciò in aperto contrasto – e senza che vi sia alcuna giustificazione tecnica – con la disciplina di diritto privato generale, di cui all'art. 2188 e ss. c.c., che attribuisce all'iscrizione una mera efficacia dichiarativa e non certo costitutiva della qualità di impresa o della possibilità di esercitare l'attività imprenditoriale. Da quest'angolo visuale, se è auspicabile che tale imprecisione venga corretta, quantomeno dalle legislazioni regionali, sembra però verosimile ritenere che, anche in presenza dell'attuale dato normativo di settore, prevalga comunque la regolamentazione privatistica generale».

Altresì si prevede che le associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, possono esercitare attività di impresa turistica esclusivamente per i propri aderenti ed associati[38] e, godono – al pari delle associazioni *pro-loco* – di particolari benefici qualora operino per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e delle fasce meno abbienti della popolazione (commi 9 e 10).

Di particolare rilievo risultano essere i commi 5, 6, 7, 8, in riferimento alla disciplina delle professioni turistiche.

Contrariamente a quanto previsto dall'articolo 11 della precedente legge quadro sul turismo n. 217 del 17 maggio 1983 che forniva un elenco dettagliato delle professioni turistiche con le rispettive sintetiche definizioni, la legge di riforma del turismo evita di individuare tipologicamente le professioni demandandone la regolamentazione specialistica alla legislazione regionale[39].

Vengono, quindi, considerate professioni turistiche «… quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti» che sono soggette alla autorizzazione regionale con validità su tutto il territorio nazionale, fatta eccezione per le guide e per le abilitazioni conseguite antecedentemente alla entrata in vigore della nuova disciplina.

La definizione specifica dei requisiti e delle modalità di esercizio specialmente delle nuove ed emergenti professioni turistiche veniva delegata al successivo d.P.C.M. nell'intento di delineare profili omogenei ed uniformi. Difatti, l'Accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome (sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo dell'art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135) allegato al d.P.C.M. del 13 settembre 2002 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente i criteri uniformi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni eserci-

[38] «….A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"».

[39] Va considerato che in dottrina si è sostenuto che la legge n. 135 del 29 marzo 2001 sia un «consistente passo indietro rispetto agli esiti del nuovo percorso di attuazione dell'art. 5 della Costituzione voluto anche in materia turistica dalla legge n. 59 del 1997» così M. RENNA, *La nuova legge quadro sul turismo: lo Stato ritorna protagonista*, in *Giorn. di dir., ammin.*, 12, 2001, p. 1195.

tate in forma autonoma in relazione alla tipologia professionale[40] e disciplinano accertandone i requisiti comuni per l'esercizio delle professioni turistiche tradizionali ed emergenti esercitate in forma autonoma, curandone la qualificazione professionale, organizzando corsi di formazione alle professioni turistiche[41].

Opportunamente si dispone che sia le imprese turistiche che gli esercenti le professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese nel registro di cui al comma 3, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonché previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Ciò consentirebbe, ovviamente, di adeguarsi in maniera conforme alla disciplina comunitaria vigente[42].

c) Capo III - Semplificazione di norme e fondo di rotazione per il prestito e per il risparmio turistico (artt. 8 -10)

L'articolo 8 dispone la sostituzione del preesistente testo dell'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza[43] comportando il

[40] lettera g) Requisiti e modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche.

[41] lettera n) Criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni dai contratti collettivi di lavoro.

[42] In tale ottica cfr. M. FRAGOLA, *Commento*, Sentenza del 27 dicembre 2001 - Giudice di pace di Venezia «I. Il cittadino comunitario, in possesso di regolare abilitazione conseguita nel proprio Paese, che svolga professionalmente l'attività di guida turistica, accompagnando in Italia un gruppo di visitatori stranieri, esercita legittimamente le proprie funzioni. - II. La normativa regionale limitativa del principio della libera circolazione dei lavoratori all'interno dei Paesi membri della Comunità europea può essere disapplicata dal giudice italiano in quanto si ponga in contrasto con i principi sanciti dalla normativa comunitaria, ipotesi che ricorre quando detta norma preveda il rilascio di una licenza per l'esercizio della professione di guida turistica, conseguente al superamento di un apposito esame di abilitazione professionale.», *La disciplina regionale delle professioni turistiche alla prova del diritto comunitario*, in *Dir. Tur.*, n. 2, 2003, pp. 163-171.

[43] Il nuovo testo così dispone «Art. 109. - 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, *roulotte*, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

venir meno dell'obbligo di conservazione della scheda di dichiarazione delle generalità del cliente strumentale all'adempimento degli obblighi informativi nei confronti dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

L'articolo 9 regola, invece, le attività relative all'apertura, al trasferimento e alla chiusura degli esercizi ricettivi, rifacendosi al regime autorizzatorio di natura parzialmente semplificato del silenzio-assenso (specie per l'apertura ed il trasferimento di sede).

Da notare che l'autorizzazione abilita il titolare anche all'esercizio di attività di vario genere (somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate; installazione, ad uso esclusivo di dette persone, di attrezzature e strutture a carattere ricreativo), ma può essere revocata sempre dal sindaco qualora:

a) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
b) il titolare dell'autorizzazione non risulti più iscritto nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 7;
c) accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

L'ultimo comma fa riferimento alle procedure di semplificazione amministrativa (rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività e le professioni turistiche) che si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità del procedimento.

3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante *fax* secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno».

Ai sensi dell'art. 10 viene istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (attuale Ministero delle attività produttive) un Fondo di rotazione[44] per il prestito ed il risparmio turistico deputato alla raccolta di:

a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni *non-profit*, banche, società finanziarie;
b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati.

Il Fondo è finalizzato alla erogazione di prestiti turistici a tassi agevolati e intende favorire il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con redditi minimi sostenendo i pacchetti vacanza in modo da concretizzare strategie per destagionalizzare i flussi turistici[45].

Tale Fondo si collega con un sistema di buoni vacanza gestito a livello nazionale dalle associazioni *non-profit*, dalle associazioni delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede con decreto a stabilire:

– i criteri e le modalità di organizzazione e di gestione del Fondo;
– la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;
– i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni;
– le modalità di utilizzo degli eventuali utili derivanti dalla gestione per interventi di solidarietà a favore dei soggetti più bisognosi.

d) Capo IV – Abrogazione, disposizioni transitorie e finanziarie (artt. 11-12)

L'articolo 11 acquista particolare rilievo per una serie di previsioni (numerose ritenute anacronistiche) tra le quali sicuramente la più pregnante risulta essere il comma 6 che subordina all'entrata in vigore del d.P.C.M. del 13 settembre 2002 (avvenuta in data 10 ottobre 2002) la definitiva abrogazione della legge quadro n. 217 del 17 maggio 1983.

Si considerano, inoltre, abrogate le seguenti disposizioni in riferimento a:

[44] Art. 10 «….Hanno inoltre priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle aree depresse…».

[45] L.F. MARRANGHELLO, ricorda che «Il Fondo di cofinanziamento rappresenta pertanto un ulteriore strumento di sostegno allo sviluppo del comparto turistico che si affianca alle leggi attualmente vigenti che prevedono interventi finanziari per il turismo che sono destinante comunque ad operare», *op. cit.*, 2001, Bologna, p. 67.

– pubblicità dei prezzi negli alberghi;
– soppressione anche della sezione speciale del registro degli esercenti il commercio (REC), istituita dall'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217;
– al decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203: a) l'articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9; b) l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per quanto di competenza del settore del turismo; c) l'articolo 10, comma 14; d) l'articolo 11; e) l'articolo 12.

Le disposizioni finanziare (articolo 12) prevedono risorse scadenzate per ogni anno e, a partire dall'anno 2004, lo stanziamento complessivo del Fondo di cui all'articolo 6 è determinato dalla legge finanziaria con le modalità *ex* articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. *Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2002*

In dottrina si è già discusso in merito alla «strana vicenda»[46] della riforma della legge-quadro sul turismo e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2002[47].

A ciò si aggiunga[48] la sentenza n. 197 del 23 maggio 2003, della Corte Costituzionale che afferma «… il prospettato quadro normativo è mutato con l'emanazione, ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, della legge n. 135 del 2001, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, che ha dato piena attuazione alla stessa legge recependo integralmente l'accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni in data

[46] L. RIGHI, oltre a considerare «il valore esemplare del turismo nelle problematiche connesse al nuovo assetto delle competenze legislative statali e regionali», si sofferma sulla «strana vicenda» della riforma della legge-quadro sul turismo e della sua attuazione «a prescindere del nuovo assetto costituzionale» in riferimento alla emanazione in data 13 settembre 2002 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, *Il "precario equilibrio" del turismo nel nuovo assetto dei rapporti tra Stato e Regioni*, in *Dir. Tur.*, n. 2, 2003, pp. 127-140.

[47] Opportunamente F. MORANDI, *La nuova disciplina del turismo: alcune considerazioni a prima lettura*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 2002, pp. 377-418, rileva che «nonostante l'impegno profuso nella ricerca di un delicato equilibrio tra interessi contrapposti – privati e pubblici, regionali e statali, interni e comunitari – che non è sempre agevole ricondurre a una matrice comune e cristallizzare in principi coerenti, anche il nuovo testo si espone inevitabilmente ad alcune riserve di natura politico-istituzionale, oltre che ad alcune censure di carattere strettamente tecnico».

[48] Depositata in data 5 giugno 2003.

14 febbraio 2002, nel cui ambito, tra l'altro, si è espressamente concordato tra le parti che "il turismo è materia di esclusiva competenza regionale"…».

Nel decreto vengono delineati i principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, nell'intento di assicurare l'unitarietà del comparto, la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, nonché degli operatori e dei lavoratori del settore.

L'individuazione delle specifiche caratteristiche qualitative dell'offerta turistica italiana viene demandata all'intesa tra le varie regioni alle quali è assegnato il compito di definizione dei criteri e degli *standard* comuni per i servizi turistici. Ciò per taluni rischia di «appesantire» un quadro normativo[49] contraddistinto dalla legge statale n. 135 del 29 marzo 2001, dall'atto di accordo Stato-Regioni (recepito dal dPCM 13 settembre 2002), dagli atti d'intesa fra le regioni e dalle conseguenti leggi regionali di disciplina del fenomeno.

Proprio per tali considerazioni le regioni costituiscono i principali soggetti pubblici in grado di esercitare pieni poteri in materia di turismo avvalendosi dell'identità locale territoriale collegata alle tradizioni, alla caratteristiche culturali e del paesaggio[50].

4. *La disciplina di settore:«turismo sessuale», «strade del vino», «turismo termale», «nautica da diporto»*

Un breve richiamo (qui esposto in ordine cronologico) ad alcune discipline di interesse turistico introdotte in questi ultimi cinque anni, si rende opportuno al fine di delineare gli elementi normativi essenziali in tema di:«turismo sessuale», «strade del vino», «turismo termale», «nautica da diporto».

[49] D'altronde la Corte Costituzionale con la sentenza 23 luglio 2002, n. 376, confermava la validità del «principio di continuità» sostenendo che «l'eventuale incidenza delle nuove norme costituzionali, in termini di modifiche delle competenze rispettive di Stato e Regione, … [risulti] suscettibile di tradursi solo in nuove e diverse possibilità di intervento legislativo della Regione o dello Stato, senza che però venga meno … l'efficacia della normativa preesistente conforme al quadro costituzionale in vigore all'epoca della sua emanazione».

[50] In tal senso M. Malo, *L'insostenibile pesantezza della disciplina concordata (note sul sistema delle fonti dopo il d.P.C.M. 13 settembre 2002),* in *Dir. Tur.*, 2003, n. 1, pp. 72-75 che concorda nel sostenere «non giovano né alla certezza delle regole, né allo sviluppo, testi normativi e protocolli ripetitivi, prolissi, mal confezionati, che per lo più si limitano a rinviare *sine die* l'adozione di una disciplina».

a) Legge 3 agosto 1998, n. 269 – Norme contro lo sfruttamento della prostituzione e della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.

La legge 3 agosto 1998, n. 269[51] - "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione e della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù" costituisce un fondamentale intervento normativo finalizzato a ridurre (se non proprio a cercare di estirpare) uno dei fenomeni più vergognosi della nostra epoca.

La *ratio* ispiratrice di tale disciplina è rappresentata dalla tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, quale obiettivo primario perseguito dall'Italia in conformità sia ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo[52], sia a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma[53] (art. 1).

L'inserimento nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 600, degli articoli 2 (Prostituzione minorile), 3 (Pornografia minorile), 4 (Detenzione di materiale pornografico), 5 (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 6 (Circostanze aggravanti ed attenuanti) e 7 (Pene accessorie) della presente legge (che quindi diventano da 600-*bis* a 600-*septies*), introducono particolari deterrenti al complesso fenomeno.

Alcune disposizioni prevedono un esplicito riferimento al comparto turistico in riferimento ad alcuni reati che rischiano di diffondersi. In tal senso si richiama che:

– Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni (art. 5).

Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno obbligo, per un periodo non inferiore a tre anni decorrenti dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: «Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo ...della legge... n...

[51] Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 agosto 1998, n. 185.
[52] Ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
[53] Adottata il 31 agosto 1996.

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero» (art. 16 comma 1).

– Quanto prescritto nel comma 1 (art. 16) si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al centottantesimo giorno dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Gli operatori turistici che violano tale l'obbligo sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni (art. 16 comma 2).

La rilevanza di tale disciplina si acuisce in riferimento anche a recenti orientamenti giurisprudenziali[54] (sentenza n. 44153 del 10 dicembre 2001 – Corte di Cassazione III sezione penale – Organizzazione di viaggi – viaggi a sfondo sessuale – attività di procacciamento di clienti a prostitute – configurabilità del reato di lenocinio) che si auspica in futuro possano costituire un valido deterrente a tali ignobili episodi[55].

b) Legge 27 luglio 1999, n. 268 - Disciplina delle «strade del vino»

La legge 27 luglio 1999, n. 268[56] - "Discipline delle «strade del vino»" mira alla piena valorizzazione dei territori a vocazione vinicola, specie in riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e successive modificazioni.

È da segnalare in maniera positiva la previsione che le «strade del vino» si sviluppano e si diramano tramite percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico; costituendo un valido strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche per la realizzazione delle «strade» finalizzate alla valorizzazione, anche con-

[54] La sentenza pur attenendo specificamente al reato di lenocinio, risulta essere la prima pronuncia censita nell'archivio CED della Corte di Cassazione sul delicato tema dell'organizzazione viaggi a sfondo sessuale. Difatti «*Integra il reato di lenocinio (art. 3 della legge 20 febbraio 1958 n. 75) aggravato, ai sensi dell'art. 4, primo comma n. 7), della stessa legge – eventualmente concorrente con il delitto di organizzazione di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui all'art. 600 quinquies Cod. pen. – la condotta di chi, attraverso l'organizzazione di viaggi a sfondo sessuale, realizzi una intermediazione diretta a procurare clienti a varie prostitute individuabili, in quanto fotografate in un album, anche se non compiutamente identificate*».

[55] Per una puntuale disamina del fenomeno si rimanda a P. MONNI, *L'Arcipelago della vergogna. Turismo sessuale e pedofilia*, Roma, 2001, p. 321.

[56] Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 novembre 1999, n. 185.

giunta, di altre produzioni di qualità, con particolare riguardo all'olio d'oliva ed in genere ai prodotti tipici delle realtà locali.

Da notare che le attività di ricezione e di ospitalità (comprese la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche), svolte da aziende agricole nell'ambito delle «strade del vino», possono essere ricondotte alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730[57], secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni.

Inoltre, in deroga alle disposizioni vigenti, le cantine industriali e le enoteche presenti nell'ambito delle «strade del vino» ed aderenti al disciplinare, possono effettuare la presentazione, la degustazione e la mescita di prodotti vitivinicoli, nel rispetto delle norme[58] previste per le aziende agricole produttrici.

Le regioni determinano tempi e modalità per l'adeguamento e il riconoscimento (in base alle disposizioni previste da tale legge) delle «strade del vino» e delle «strade dell'olio» precedentemente istituite definendo strumenti – a)disciplinare della «strada del vino» sottoscritto dai vari soggetti aderenti; b) comitato promotore; c) comitato di gestione; d) sistema della segnaletica; e) guide e materiale illustrativo, divulgativo e promozionale - e, anche di intesa con gli enti locali interessati, specifiche strutture e infrastrutture funzionali.

c) Legge 24 ottobre 2000, n. 323 - Riordino del settore termale

La legge 24 ottobre 2000, n. 323[59] - "Riordino del settore termale", costituisce un tassello di assoluto rilievo al fine di promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio idrotermale anche ai fini dello sviluppo turistico dei territori termali garantendo quel nesso intrinseco esistente tra turismo e termalismo[60].

In tal senso lo Stato e le regioni[61], nell'ambito delle rispettive competenze, possono promuovere, con idonei provvedimenti di incentivazione e sostegno, la qualificazione del patrimonio idrotermale,

[57] Cfr. L. F. PAOLUCCI, *Agriturismo e agrobusiness,* in GALGANO F., *Contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario*, Torino, tomo II, 1995, p. 1715 e segg. Vedasi altresì: S. BUSTI, *L'agriturismo,* in *Manuale di diritto del turismo*, V. FRANCESCHELLI - F. MORANDI (diretto da), IIª ed., Torino, 2003, pp. 217-230; F. M. AGNOLI, *Agriturismo, Problemi giuridici e legislazione,* Bologna, 1991.

[58] L. FRANCARIO, *La tutela dell'agriturista*, in *La tutela del turista*, (a cura di) G. SILINGARDI - V. ZENO ZENCOVICH, 1993, p. 201 ss.

[59] Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 261.

[60] Vedasi M. MALO, *Tipologie di turismo e discipline di settore,* in *Manuale di diritto del turismo*, V. FRANCESCHELLI - F. MORANDI (diretto da) , IIª ed., Torino, 2003, p. 203 ss.

[61] M. BREGANZE, *Urbanistica e città termali*, in *Riv. giur. urb.*, 1993 p. 251 ss.

ricettivo e turistico e la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali.

La nuova disciplina si pone all'attenzione del giurista[62] anche per le particolari innovazioni apportate in termini di:

– rilevanza sociale ed economica del patrimonio termale
– efficacia terapeutica delle cure
– definizione di aziende termali
– definizione di territorio termale (con una o più concessioni)[63]
– marchio di qualità termale ed ambientale.

Non a caso è previsto che «nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nell'esercizio della propria attività istituzionale l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) inserisce nei propri piani e programmi idonee iniziative per la promozione del termalismo nazionale all'estero quale parte integrante della complessiva offerta turistica italiana, utilizzando anche a tale fine l'apporto tecnico-organizzativo di organismi consortili eventualmente costituiti con la partecipazione delle aziende termali e di istituzioni, enti ed associazioni pubblici o privati interessati allo sviluppo dell'economia dei territori termali» (art. 12).

Altrettanto interessante per le finalità di promozione istituzionale e territoriale risulta essere la creazione del marchio di qualità termale, assegnato con decreto del Ministro dell'ambiente ai titolari di concessione mineraria per attività termali in riferimento a determinati requisiti (compresa l'attività di promozione, certificata dalla competente azienda di promozione turistica, per la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e storico-artistiche proprie del territorio termale)[64].

La legge di riordino del settore termale sembra essere (con le opportune integrazioni ed evoluzioni) normativamente compatibile con la stessa disciplina della legge n. 135 del 29 marzo 2001, al fine di realizzare modalità di sinergia istituzionali – quali ad es. i distretti ambientali termali della salute – nell'ottica di una rete delle località termali e della salute con la specificità ed il valore aggiunto del benessere termale, integrando terme, ricettività termale ed altri servizi.

[62] U. Fragola, *Comuni turistici e comuni termali: effetti dell'eventuale doppia qualifica. Profili giuridici e organizzativi*, in *Nuova rass.*, 1991, p. 1967 ss.; R. Del Punta, *La nuova disciplina delle cure termali (legge 30 dicembre 1991, n. 412 e decreto 12 agosto 1992 del ministero della sanità*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1993, I, p. 222 ss.

[63] Le aree termali si distinguono fondamentalmente in: località termali caratterizzate dalla prevalenza di curandi locali (come nel caso di Castel San Pietro); località turistico-termali con la prevalenza di presenze di curandi che sono anche turisti (curisti) in quanto pernottano in esercizi ricettivi nella località od aree limitrofe, come nel caso di Salsomaggiore e di Montecatini; località turistiche con presenze termali ove i curisti sono una componente minoritaria rispetto ad altre tipologie turistiche, come nel caso di Sirmione o di Rimini.

[64] Da notare che «Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 12, l'ENIT promuove la diffusione del marchio di qualità termale sul mercato turistico europeo ed extraeuropeo» (art. 13 comma 5).

d) Legge 8 luglio 2003, n. 172 - Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico

La disciplina introdotta dalla legge 8 luglio 2003, n. 172[65] "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico" introduce importanti modifiche alla precedente legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modifiche, tenuto conto anche della complessità del quadro normativo evolutosi anche a seguito delle integrazioni di rango comunitario.

Alcune disposizioni sono di particolare interesse turistico:

– navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche (art. 3);
– azioni emesse da società concessionarie di porti o approdi turistici (art. 12);
– disposizioni concernenti le concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative nonché l'esercizio di attività portuali; (art. 13).

A ciò si aggiunga che il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, un decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto, in conformità ai seguenti princípi e criteri direttivi: *a)* coordinamento e armonizzazione di tutte le normative nazionali e comunitarie comunque rilevanti nella materia della nautica da diporto; …f) previsione dell'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione marinara anche prevedendo la creazione di specifici corsi di istruzione per il settore del turismo nautico.

Quest'ultimo costituisce un significativo riconoscimento all'azione che il settore dell'istruzione e della formazione può svolgere quale volano fondamentale per la crescita culturale ed il relativo rilancio del turismo nautico[66].

[65] Pubblicata nella Gazz. Uff. n. 161 del 14 luglio 2003.

[66] L'art. 15 comma 1 dispone: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: *a)* gli articoli 2, 3, 29, 34, 40, 41 e 42 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni; b) gli articoli 15, 17 e 18 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni; *c)* l'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e successive modificazioni; *d)* il comma 3-*bis* dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni; *e)* i commi 6 e 12-*bis* dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; *f)* l'articolo 3 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni; *g)* gli articoli 11, 12, 13, 14, 18, comma 2, e 19, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni».

CAPITOLO NONO

LA TUTELA DEL TURISTA

SOMMARIO: 1. Il turista quale consumatore di beni e servizi turistici: prospettive - 2. Verso uno «*status*» giuridico del turista? Esperienze e tendenze. - 3. La tutela del turista e il danno da «vacanza rovinata». - 4. Considerazioni conclusive.

1. *Il turista quale consumatore di beni e servizi turistici: prospettive*

La crescente diffusione e intensificazione dei «rapporti turistici» – in specialmodo tra i turisti e gli operatori professionali (siano essi *tour operators*, agenzie di viaggio o fornitori di base degli elementi costitutivi i viaggi e i soggiorni organizzati) – ha fatto emergere in maniera imprescindibile e pressante l'esigenza di tutelare la situazione giuridica soggettiva dell'utente di tali servizi.

Tale fenomeno riveste interessanti aspetti di ordine giuridico rispetto ai quali le elaborazioni dottrinali, i recenti orientamenti giurisprudenziali e gli interventi normativi, offrono diverse – anche se non completamente adeguate – soluzioni.

In via preliminare è opportuno esaminare la questione relativa all'individuazione e conseguente costruzione interpretativa della figura del turista in quanto soggetto portatore di interessi giuridicamente rilevanti e meritevoli di tutela secondo l'ordinamento.

In tale sede si ritiene di poter inquadrare la fattispecie inerente la salvaguardia del turista nell'ambito più generale della c.d. tutela del consumatore[1], partendo proprio dal presupposto che per turista gene-

[1] La letteratura giuridica italiana in materia di tutela del consumatore negli ultimi decenni si è arricchita di importanti e autorevoli contributi. A titolo esemplificativo v.: AA.VV., *Condizioni generali di contratto e tutela del contraente debole*, Milano, 1970; ID., *La responsabilità dell'impresa per i danni all'ambiente e ai consumatori*, Milano, 1978; ID., *Il controllo sociale delle attività private*, Bologna, 1978; G. ALPA, *Responsabilità dell'impresa e tutela del consumatore*, Milano, 1975; ID., *Tutela del consumatore e controlli sull'impresa*, Bologna, 1977; ID., *Diritto privato dei consumi*, Bologna, 1986;

ralmente suole intendersi quella particolare situazione giuridica soggettiva[2], facente capo al soggetto fruitore di beni e servizi turistici. Avendo fatto riferimento – in relazione alla figura del turista – alla qualifica di situazione giuridica soggettiva[3] è utile soffermarsi in *su-*

ID., *voce: Consumatore (tutela, Diritto della Comunità europea, Diritto comparato e straniero*, in *Enc. giur. Treccani*, VIII, Roma, 1988; G. ALPA - M. BESSONE, *Il consumatore e l'Europa*, Padova, 1979; ID., *La responsabilità del produttore*, Milano, 1980, ID., *Danno da prodotti e responsabilità dell'impresa*, Milano, 1980; ID., *La responsabilità del produttore*, Milano, 1987; M. BESSONE, *La disciplina delle attività d'impresa e le norme costituzionali a tutela della persona del consumatore*, in *Giust. civ.*, 1981, p. 414 ss.; ID., *La tutela civilistica dei consumatori e gli strumenti del controllo giudiziale*, in *Rass. dir. civ.*, 1981, p. 983 ss.; IBID., *Economia di mercato, strategie d'impresa e statuto costituzionale dei diritti del consumatore*, 1983, p. 929 ss.; IBID., *Consumatori oggi. Quale partecipazione al governo dell'economia?*, 1985, p. 2 ss.; F. GALGANO, *La democrazia dei consumatori*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1981, p. 38 ss.; G. GHIDINI, *La responsabilità del produttore di beni di consumo*, I, *Profili precontrattuali*, Milano, 1970; C. M. MAZZONI, *Contro una falsa categoria: i consumatori*, in *Giur. comm.*, 1976, I, p. 622 ss.; E. ROPPO, *Protezione del consumatore e teorie delle classi*, in *Pol. dir.*, 1975, p. 701 ss.; U. RUFFOLO, *La tutela individuale e collettiva del consumatore*, *I*, *Profili di tutela individuale*, Milano, 1979.

[2] In dottrina vi sono delle divergenze in merito alla definizione terminologica utilizzata. Secondo A. M. OFFIDANI, *Contributo alla teoria della posizione giuridica*, Torino, 1952, per situazione giuridica andrebbe intesa "una determinazione obiettiva di comportamento, riferita (o imputata) ad un termine giuridico individuato (soggettivo, impersonale o materiale)" mentre per posizione giuridica si intenderebbe "la condizione in cui si trova un termine giuridico individuato nei confronti di uno o più altri termini ad esso contrapposti, valutata alla stregua delle rispettive possibilità di intervento diretto nell'altrui sfera di autonomia giuridica, e costituente presupposto di una serie indeterminata di atti e rapporti giuridici concreti". Diversa formulazione è operata dalla dottrina tedesca (in particolare K. LARENZ) ispirata alla teoria c.d. della *Rechtstellung*, vale a dire della "posizione giuridica", volta a sostituire all'idea del diritto soggettivo quella del "posto spettante nell'ordinamento della comunità", intesa, quindi, come un concreto modo di essere del diritto oggettivo.

[3] Per approfondimenti: M. ALLARA, *Le nozioni fondamentali del diritto civile*, Torino, 1958; ID., *Pagine di teoria delle vicende del rapporto giuridico*, a cura di Sarasso, Milano, 1983; A. BERTINI, *Norma e situazione nella semantica giuridica*, Milano, 1958; L. BIGLIAZZI GERI - U. BRECCIA - F. D. BUSNELLI - U. NATOLI, *Diritto Civile*, I, 1, Torino, 1986, p. *253* ss.; E. BUCHER, *Das subjektive Recht als Normsetzunghefugnis*, Tübingen, 1965; P. Calamandrei, *Il processo come situazione giuridica*, in *Riv. dir. proc.*, 1927, p. 219 ss.; S. CASSARINO, *Le situazione giuridiche e l'oggetto della giurisdizione amministrativa*, Milano, 1956; J. Castàn TOBEÑAS, *Situaciones Juridicas Subietivas*, Madrid, 1963; F. CORDERO, *Le situazioni soggettive nel processo penale*, Torino, 1956; L. DUGUIT, *L'État, le droit oblectif et la loi positive*, Paris, 1901; ID., *Traité de droit costitutionnel*, Paris, 1921; J. GOLSCHIMDT, *Der Prozess als Rechtslage*, Berlin, 1925; U. FRAGOLA, *Le situazioni giuridiche nel diritto amministrativo*, Milano, 1939; V. FROSINI, *Il soggetto del diritto come situazione giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 1969, I, p. 227 ss.; ID., *Situazione giuridica*, in *Noviss. Dig. It.*, XVII, Torino, 1970, p. 468 ss.; K. LARENZ, *Rechtsperson und subiektives Recht. Zur Wandlung der Rechtsgrundbegriffe (Grundfragen der neuen Rechtswissenschaft*, 1935, pag. 238 ss.); R. LATOURNERIE, *Etude sur la classification des diverses situation juridiques*, in *Rev. droit publ.*, 1933, p. 327 ss.; C. MAIORCA, *Vicende giuridiche*, in *Noviss. Dig. It.*, XX, Torino, 1975; A. M. OFFIDANI, *op. cit.*; P. ROUBIER, *Droits subjec-*

biecta materia al fine di sgombrare il campo da eventuali equivoci che tale prospettazione ermeneutica può creare.

Possiamo negare l'attribuzione al turista di un vero e proprio diritto soggettivo[4] quale espressione – secondo la dottrina tradizionale – della situazione giuridica soggettiva principe che realizza la più ampia protezione degli interessi del singolo. La considerazione appare evidente (vista l'improponibilità a favore del soggetto di una *facultas agendi* o addirittura di un *agere licere*) e viene ulteriormente avvalorata dall'esame *de jure condito* che delinea un panorama giuridico contraddistinto da una tutela non ancora esauriente del consumatore turista.

Ugualmente non ci sembra possibile ricondurre la figura del turista nell'ambito dell'interesse legittimo[5] in quanto trattasi della situa-

tives et situations juridiques, Paris, 1963; G. SPERDUTI, *Contributo alla teoria delle situazioni giuridiche soggettive*, Milano, 1944.

[4] La bibliografia esistente in tema di diritto soggettivo è pressoché sterminata. Tra gli innumerevoli contributi vedasi: A. THON, *Rechtsnorm und subjektives Recht*, 1878 (trad. it. a cura di A. LEVI, *Norma giuridica e diritto soggettivo*, Padova, 1939); K. LARENZ, *Methodenlehre der Rechtswitsenschaft*, Berlin-Göttingen-Heidelberg, 1960 (trad. it., *Storia del metodo nella scienza giuridica*, Milano, 1966); R. JHERING, *Der Kampf um's Recht*, 1872 (trad. it. a cura di R. MARIANO, *La lotta per il diritto*, rist., Bari, 1960); G. JELLINEK, *System der subjectiven offentlichen Rechte*, 1892 (trad. it. 2ª ed. del 1905, a cura di G. VITAGLIANO, *Sistema dei diritti pubblici subiettivi*, Milano, 1912); H. KELSEN, *Reine Rechtslebre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Prolematik*, Leipzig-Wien, 1934); B. WINDSCHEID, *Diritto delle Pandette*, (trad. it. di C. Fadda e P. E. Bensa, Torino, 1902); R. ORESTANO, *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto*, in *Jus*, 1960, p. 149 ss.; In., *Azione, diritti soggettivi, persone giuridiche*, Bologna, 1978; In., *Verso l'unita della conoscenza giuridica*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1984 p. 635 ss.; ID., *Le nozioni di ordinamento giuridico e di esperienza giuridica nella scienza del diritto*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1985, p. *959* ss.; P. PERLINGERI, *Profili istituzionali di diritto civile*, Napoli, 1979; ID., *Tendenze e metodi della civilistica italiana*, Napoli, 1979; W. CESARINI SFORZA, *voce: Diritto soggettivo*, in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1964, p. 659 ss.; ID., *Avventure del diritto soggettivo (L'esperienza pratica e le sue forme fondamentali)*, Milano, 1942.

[5] Per una panoramica sull'interesse legittimo v.: E. CANNADA BARTOLI, *Il diritto soggettivo come presupposto dell'interesse legittimo*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1953, p. 334 ss.; E. CAPACCIOLI, *Interesse legittimo e risarcimento dei danni*, in *Diritto e processo*, Padova, 1978, p. 100 ss.; E. CASETTA, *Diritto soggettivo e interesse legittimo: problemi della loro tutela giurisdizionale*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1952, p. 611 ss.; E. GABRIELLI, *Appunti sui diritti soggettivi, interessi legittimi; interessi collettivi*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1984, p. 969 ss.; F. LA VALLE, *L'interesse legittimo come profondo di ulteriore riIevanza delle libertà e dei diritti*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1969, p. 764 ss.; G. MIELE, *Potere, diritto soggettivo e interesse*, in *Riv. dir. comm.*, 1944, p. 123 ss.; R. MONTEFUSCO, *Rilevanza dei requisiti di differenziazione e qualificazione nell'individuazione delle posizioni di interesse legittimo (l'interesse legittimo tra interesse a ricorrere e interesse illegittimo)*, in *Dir. proc. amm.*, 1985, p. 408 ss.; L. PICCARDI, in AA.VV., *Il Consiglio di Stato. Studi in occasione del centenario*, Il, Roma, 1932, p. 115 ss.; O. RANELLETTI, *Diritti subiettivi e interessi legittimi*, in *Foro it.*, 1893, I, c. 481 ss.; A. ROMANO, *Diritto soggettivo, interesse legittimo e assetto costituzionale*, in *Foro it.*, 1980, V, c. 260 ss.; R.

zione giuridica soggettiva, tradizionalmente antitetica al diritto soggettivo, modellata essenzialmente su schemi di natura pubblicistica[6].

La stessa Costituzione si occupa di interessi legittimi in tre distinte disposizioni: all'art. 24 essi vengono considerati assieme ai diritti soggettivi al fine della garanzia, piena e generale, della loro tutela giurisdizionale; all'art. 103 rappresentano il parametro di riferimento della giurisdizione del giudice amministrativo; all'art. 113 beneficiano al pari dei diritti soggettivi della tutela giurisdizionale prevista nei confronti degli atti della pubblica amministrazione. Orbene, non potendoci dilungare sull'esatta configurazione giuridica degli interessi legittimi, va da sé che la dottrina dominante è solita sostenere che essa si sostanzierebbe nella difformità di situazioni esistenti tra la posizione soggettiva del singolo e quella rappresentata dalla pubblica amministrazione intesa in senso lato.

Ne consegue che se tale figura consentirebbe al consumatore-utente di beni e servizi della pubblica amministrazione) di affinare e rinforzare i suoi strumenti di tutela nei confronti dei pubblici poteri, altrettanto dovrebbe verificarsi per il turista dovendo quest'ultimo interagire generalmente con un interlocutore privato, sia esso un organizzatore e/o un intermediario di viaggi, o un prestatore di servizi accessori.

Proprio l'impostazione di partenza incentrata sulla tutela del consumatore, peraltro seguita dalla dottrina nelle sue varie articolazioni, suggerisce di condurre l'analisi della figura del turista in direzione della fattispecie rappresentata dai cc.dd. interessi diffusi[7]. In questa

SCOGNAMIGLIO, *In tema di risarcibilità di danni derivanti da lesione di interessi legittimi da parte della pubblica amministrazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1965,1, p. 55 ss.; B. SORDI, *Giustizia e amministrazione nell'Italia liberale. La formazione della nozione di interesse legittimo*, Milano, 1985; G. ZANOBINI, *Interessi legittimi nel diritto privato*, in *Studi in memoria di F. Ferrara*, Il, Milano, 1943, p. 702 ss. (ora in *Scritti vari di diritto pubblico*, Milano, 1955, p. 345 ss.).

[6] *Contra* v. L. BIGLIAZZI GERI, *Contributo ad una teoria dell'interesse legittimo nel diritto privato*, Milano, 1967; L. BIGLIAZZI GERI - U. BRECCIA - F. D. BUSNELLI - U. NATOLI, *op. cit.*, p. 331, in cui si afferma che "il rifiuto della categoria nell'ambito privatistico costituisce l'indice di un preconcetto, da un lato; di un inadeguato apprezzamento della reale funzione pratica cui, anche in tale ambito, la figura sembra destinata ad assolvere, dall'altro".

[7] Al fine di affrontare un'indagine di più ampio respiro e portata in materia di interessi diffusi si possono annoverare, fra gli altri, i contributi di: G. ALPA, *Mezzi giudiziali e stragiudiziali di tutela del consumatore. Appunti sul ruolo degli strumenti privatistici e sulla rilevanza degli interessi diffusi*, in *Foro it.*, 1976, V, c. 279 ss.; G. BERTI, *Il giudizio amministrativo e l'interesse diffuso*, in *Jus*, 1982, p. 68 ss.; T. BOURGOIGNIE, *L'acces des consommateurs* a *la justice dans la communauté européenne: apports de droit comparé*, Bruxelles, 1983; M. CAPPELLETTI, *Appunti sulla tutela giurisdizionale di interessi collettivi o diffusi*, in *Le azioni a tutela degli interessi collettivi* (Atti del Convegno di Pavia, 11-12 giugno 1974), Padova, 1976; B. CARAVITA, *La tutela giurisdizionale*

prospettiva ci preme rammentare che, nonostante gli interessi diffusi siano stati elevati a dignità giuridica soprattutto in considerazione della loro rilevanza giurisprudenziale, è nostro convincimento che essi possano, anzi debbano, avere una loro autonoma rilevanza sostanziale[8].

In particolare si ritiene che il turista sia portatore di un interesse diffuso proprio in virtù del fatto che tale *tertium genus* (accanto ai già accennati diritti soggettivi e interessi legittimi), venga concepito come "un fascio di interessi individuali, aventi diversi soggetti e identico oggetto"[9].

2. *Verso uno "status" giuridico del turista? Esperienze e tendenze*

L'aver considerato il turista quale soggetto portatore di interessi giuridicamente rilevanti e meritevoli di tutela secondo l'ordinamento, inevitabilmente apre il dibattito sulla possibilità di poter individuare in tale figura un'eventuale forma embrionale di *status* giuridico[10].

degli interessi diffusi e collettivi, in *Riv. crit. dir. privato*, *1985*, p. 318 ss.; ID., *Elaborazione giurisprudenziale e intervento legislativo nella tutela degli interessi diffusi*, in *Riv. giur. dell'ambiente*, 1986, p. 132 ss.; A. CORASANITI, *Interessi diffusi*, in *Diz. dir. priv.*, Irti, Milano, 1980, p. 419 ss.; V. DENTI, *voce: Interessi diffusi*, in *Noviss. Dig. It.*, *Appendice*, IV, Torino, 1983, p. 305 ss.; ID., *Interessi diffusi e controllo delta legittimazione*, in *Le Regioni*, 1983, p. 539 ss.; R. FEDERICI, *Gli interessi diffusi*, Padova, 1984; G. GHIDINI, *L'intérét des consommateurs comme intérét "diffus" et sa defense*, in *Riv. dir. comm.*, 1978, I, p. 33; M. NIGRO, *Le due facce dell'interesse diffuso: ambiguità di una formula e mediazioni della giurisprudenza*, in *Foro it.*, 1987, V, c. 7 segg.; N. REICH, *La promotion des intéréts diffus par la Communauté Européenne*, ZERP, Brema, 1985; E. ROPPO, *Tutela degli interessi diffusi e modelli di controllo sociale dei contratti "standard"*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1976, p. 307 ss.; U. RUFFOLO, *Interessi collettivi o diffusi e tutela del consumatore*, Milano, 1985; F. G. SCOCA, *Sulle implicazioni del carattere sostanziale dell'interesse legittimo*, in *Scritti in onore di M. S. Giannini*, III, Milano, 1988, p. 667 ss.; V. VIGORITI, *Metodi e prospettive di una recente giurisprudenza in tema di interessi diffusi e collettivi*, in *Giur. it.*, 1980, IV, c. 305 ss.

[8] A tal riguardo A. DI MAJO, *La tutela dei diritti civili*, Milano, 1993, p. 39, afferma che "Non si potrà intendere tuttavia né apprezzare il *quid novi* se non si fuoriesce dall'idea o dallo schema secondo cui gli unici modelli di riferimento sono forniti dall'alternativa *interessi generali - interessi individuali* e dalle figure soggettive (conseguenti) rappresentate dalla *potestà amministrativa* di cura dell'interesse pubblico) e dal *diritto soggettivo* del privato. Dovrà invece accettarsi l'ipotesi che, accanto a questi modelli, si collochi (e comunque si legittimi) modello diverso che sia espressione di modi diversi e autonomi di rilevanza, e quindi di cura e di tutela di *interessi*, non immutabili né alla collettività generale di cui è tutore il pubblico potere né all'individuo atomisticamente considerato *uti singulus* e visto prevalentemente come portatore di *interessi patrimoniali*".

[9] In tal senso F. G. SCOCA, *voce: Interessi protetti (diritto amministrativo)*, in *Enc. giur. Treccani*, XVII, Roma, 1989, p. 15.

[10] Incline a tale orientamento (specie) in relazione ai diritti del consumatore è G. ALPA, *Diritto privato dei consumi*, *op. cit.*, p. 56 ss., il quale giustamente avverte che ad ogni interesse non sempre corrisponde un'apposita tutela e, quindi, una correlata situazione giuridicamente rilevante.

A nostro avviso tale ipotesi, orientata essenzialmente a far prevalere quelle ragioni pur socialmente apprezzabili di protezione degli interessi dei consumatori turisti, non può essere condivisa in quanto si ritiene più coerente e rispondente alla realtà giuridica operare al caso in esame l'inquadramento nell'ambito della figura della situazione giuridica soggettiva.

Autorevole dottrina si è soffermata sull'analisi della rilevanza che i termini situazione e *status* ricoprono nell'ambito dell'esperienza giuridica, sostenendo che essi "esprimono modi profondamente diversi di valutazione".

La *situazione* ha carattere episodico e temporaneo: un frammento di azione e di vita concluso nei confini ristretti di un rapporto con uno o più soggetti o di una relazione coi beni del mondo esterno.

Lo *stato*[11], al contrario, richiama l'idea di una condizione personale destinata a durare, capace di dar vita a prerogative e doveri, e di giustificare vicende molteplici dell'attività e della vita della persona"[12].

Pertanto è necessario operare una sintetica rassegna – *de jure condito* – delle disposizioni che possono essere evocate in tema di tutela del turista alfine di argomentare l'opinione (di situazione giuridica soggettiva) avanzata in questa sede.

Al riguardo si precisa che il termine turista, pur essendo di comune accezione e impiego nelle varie elaborazioni dottrinali, solo recentemente, contrariamente a quanto è avvenuto nella maggior parte dei paesi occidentali (ed in occasione dell'adozione della legge n. 135 del 29 marzo 2001 "Riforma della legislazione nazionale del turismo" *ex* art. 4 "Promozione dei diritti del turista" con la previsione della Carta dei diritti del turista e del *decreto 23 luglio 1999, n. 349 "Regolamento recante norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico*"), riceve un esplicito riconoscimento proprio nell'ambito del vocabolario giuridico del nostro ordinamento.

Il ritardo cronologico che si accusa rispetto alle corrispondenti esperienze straniere (basti pensare agli esempi fornitici da Germania,

[11] In tema di *status* cfr.: A. Cicu, *Il concetto di status*, in *Studi in onore di V. Simoncelli* (Napoli, 1917, p. 61 ss.), ora in *Scritti minori*, I, t. 1, Milano, 1965, p. 181 ss.; G. Criscuoli, *Variazioni e scelte in tema di status*, in *Riv. dir. civ.*, 1984, p. 161 ss.; A. Falzea, *Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici*, Milano, 1939; C. Mazzo, *Status del soggetto, ordinamento democratico e fruizione dei beni*, in *Dir. fam.*, 1980, p. 1013 ss.; R. Orestano, *Status libertatis, civitatis, familiae*, in *Noviss. Dig. It.*, XVIII, 1971, p. 384; P. Pelingieri, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972; M. Rehbinder, *Status, contract and the Welfare-state*, in *Stanford law review*, 1971, XXIII, n. 5, p. 941 ss.

[12] Cfr. P. Rescigno, *Situazione e "status" nell'esperienza del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, 1, p. 209 ss.

Francia, Spagna[13], Regno Unito e da diversi Stati europei), può forse spiegarsi considerando come nel nostro paese il fenomeno turistico abbia troppo spesso rivestito – specie a livello politico-istituzionale – un ruolo spesso marginale, comportando *de facto* l'assenza persino di una corretta prospettiva terminologica.

Ciò malgrado, si ritiene possibile evocare alcune disposizioni normative che, pur non avendo ad oggetto precipuo o come punto di riferimento immediatamente diretto la figura del turista, risultano suscettibili di applicazione anche alla fattispecie *de quo*.

Trattasi di quelle previsioni normative che prendono in esame volta per volta il passeggero o il "trasportato" del contratto di trasporto (vedasi ad es. l'art. 1681 del codice civile o l'art. 415 del codice di navigazione), il cliente della struttura ricettiva alberghiera o ad essa assimilata (in base al disposto degli artt. 1783-1786 c.c.), il viaggiatore nei contratti di organizzazione e/o di intermediario di viaggio previsti dalla Convenzione internazionale di Bruxelles del 23 aprile 1970 (nonché dalla Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale, della Convenzione di Berna sui trasporti ferroviari del 1961, della Convenzioni di Parigi sulla responsabilità degli albergatori del 1962 e della Convenzione di Atene sul trasporto via mare del 1974); tutte manifestazioni, quindi, del variegato atteggiarsi del consumatore turista nei molteplici rapporti giuridici all'uopo instaurati.

Naturalmente la prospettiva di tutela del turista ivi propugnata risulterebbe sicuramente inadeguata e del tutto insufficiente qualora venisse limitata unicamente – e in maniera alquanto semplicistica – al riferimento delle suddette disposizioni.

Sorreggono a tal fine proprio quelle recenti indicazioni normative d'origine (come si è dinanzi visto) per lo più comunitaria che si inseriscono all'interno del nostro ordinamento arricchendolo di nuove e interessanti fattispecie. Intendiamo fare riferimento innanzitutto ai regolamenti comunitari in quanto atti normativi di portata generale, obbligatori in tutti i loro elementi e dotati di una diretta e immediata applicabilità all'interno di ciascuno degli Stati membri.

È il caso del Regolamento CEE n. 295 del 4 febbraio 1991 (entrato in vigore l'8 aprile 1991) che, stabilendo norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei

[13] Da notare che la disciplina delle attività turistiche introdotta in Spagna già dal 1988, si contraddistingue per la creazione (da parte dell'amministrazione turistica) in ogni regione di un'apposita commissione arbitrale incaricata di risolvere le controversie che insorgono tra i turisti e gli operatori professionali.

di linea, delinea un primo strumento di tutela del turista in quanto passeggero vittima del fenomeno dell'*overbooking* aereo[14].

In tale ottica non vanno del pari trascurate le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 393 del 26 novembre 1991 (che hanno attuato le Direttive n. 641 del 10 dicembre 1984 e nn. 343-344 del 22 giugno 1987 "in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria"), in quanto esse hanno consentito al nostro ordinamento giuridico di ampliare concretamente il livello di garanzia e di salvaguardia dei turisti delineando una disciplina direttamente e appositamente predisposta nei confronti delle compagnie e società di assistenza turistica, le quali vengono assoggettate ad un particolare ed efficace regime di controlli pubblici.

Non meno rilevanti risultano essere – anche alla luce della progressiva evoluzione del fenomeno turistico nel variegato complesso delle attività socio-economiche contemporanee – le disposizioni contenute nell'articolo 6 della Legge 19 febbraio 1992, n. 142, (c.d. legge comunitaria del 1991) che dettano i criteri per il recepimento delle direttive nn. 364, 365 e 366 del 28 giugno 1990 relative al diritto di soggiorno dei cittadini CEE e in specie degli studenti.

Altresì dicasi del Regolamento CEE n. 3925/91 del 19 dicembre 1991, relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria[15]. Tale intervento normativo – applicabile sin dal 1° gennaio 1993 – costituisce un ulteriore e valido impulso all'affermazione del principio di libertà di movimento delle persone (e quindi anche dei turisti), in concomitanza del generale orientamento volto ad eliminare tutti quegli ostacoli che impediscono de *facto* una completa e reale fruizione dei servizi turistici.

Ma, a nostro parere, ancor più gravida di conseguenze risulta essere l'analisi *de jure condendo*, finalizzata a delineare le linee evolutive della tutela del consumatore turista a livello sia nazionale che comunitario.

Si è accennato in precedenza al ritardato recepimento della Direttiva CEE n. 314/90 del 13 giugno 1990, concernente i viaggi le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".

[14] D'altronde non sono prive di conseguenze immediatamente operative le prescrizioni normative previste (ex art. 5) dal Regolamento CEE n. 295/91 *sull'overbooking* che riguardano espressamente e direttamente l'agenzia di viaggi nella sua duplice veste di *tour operator* e di intermediario di viaggi.

[15] A proposito dell'idoneità degli strumenti di tutela del passeggero nel contratto di trasporto marittimo vedasi il contributo di L. TULLIO, *La tutela del passeggero e dell'auto al seguito nel contratto di trasporto marittimo*, in *Bollettino degli Interessi sardi. Studi di economia e diritto*, 1992, p. 383 ss.

A parte le considerazioni già svolte in merito alla diretta e immediata applicazione di alcune disposizioni contenute in tale atto comunitario, il fondamentale dispositivo normativo risiede nella legge n. 135 del 29 marzo 2001 "Riforma della legislazione nazionale del turismo" che prevede *ex* art. 4 anche la redazione in almeno quattro lingue della «Carta dei diritti del turista»[16], a cura del Ministero – attualmente delle attività produttive –, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico, e le associazioni nazionali di tutela dei consumatori.

Sul fronte della politica comunitaria vanno altresì segnalate due importanti iniziative intraprese in *subiecta* materia dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.

La prima riguarda la Decisione del Consiglio n. 421/92 del 13 luglio 1992[17] concernente un piano di azioni comunitarie a favore del turismo. Essa consta di 6 articoli e dell'allegato indicante in maniera dettagliata, sia le azioni comunitarie a favore del turismo da intraprendere durante il triennio 1993 -'95, che il relativo calendario delle priorità da osservare entro il 1993. L'importanza di tale atto normativo va valutata in una visuale prospettica ed evolutiva dell'intero fenomeno turistico. In tal senso non può non risultare di fondamentale rilevanza il riconoscimento esplicito contenuto nel titolo n. 4 – Turisti come consumatori – del Piano delle azioni comunitarie stabilendo che: «L'azione della Comunità è intesa a sostenere le iniziative che migliorano l'informazione e la protezione dei turisti nei settori quali i sistemi di classificazione esistenti, la segnaletica, la multiproprietà ("*timeshare*"), la prenotazione in eccesso e le procedure di ricorso».

La seconda iniziativa comunitaria che merita di essere menzionata è la direttiva n. 94/47 CE "concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili"[18], emanata in data 26 ottobre 1994 dal Parlamento Europeo di concerto con il Consiglio con l'intento di indicare una serie di principi ispiratori tesi a ricomprendere gli aspetti normativi regolanti gli elementi costitutivi del contratto, le modalità di trasmissione, le procedure di recesso e di risoluzione, le forme di pubblicità e d'informazione.

[16] In tema di tutela del turista vedasi C. NOTARSTEFANO, *Tourists' rights and duties, Droits et devoirs des tourises, Derechos y deberes de los turistas*, 2001, Bari, 2001, p.48 ; L. BARBIERA, *La protezione del turista in due recenti proposte di legge*, in *Rass. dir. civ.*, 1989, pp. 1003-1004.

[17] In *GUCE*, n. L 231, del 13 agosto 1992.

[18] In *GUCE*, n. L 280 del 29/10/1994, p. 83 ss.

Dall'ambito di applicazione della direttiva viene espressamente esclusa l'opera di uniformazione della configurazione giuridica del diritto di godimento a tempo parziale di uno o più beni immobili, lasciando tale questione alla esclusiva competenza degli Stati membri sottolineandone l'orientamento nazionale della disciplina dei diritti reali (confermata dall'art. 222 del trattato CE che lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri).

Naturalmente gli obiettivi che la presente direttiva comunitaria si prefiggeva sono diversi e tutti rilevanti; dalla creazione di una base di principi comuni che garantiscano il buon funzionamento del mercato intracomunitario dei contratti di *timeshare,* (armonizzando le differenti legislazioni dei paesi membri) a quella della tutela del consumatore assicurandogli sia la completezza dell'informazione che il divieto di indicazioni che possano risultare ingannevoli[19]. Per un'efficace tutela dell'acquirente la disciplina comunitaria[20] ritiene opportuno stabilire una serie di obblighi a carico dei venditori, come quello, di fornire al consumatore una documentazione contenente i requisiti minimi del contratto, indicati nell'allegato della direttiva (identità e domicilio del venditore e dell'acquirente, garanzie da fornire nel caso in cui l'immobile sia ancora in costruzione, elenco spese di manutenzione e di gestione a carico dell'acquirente, possibilità o meno di partecipare ad un sistema di scambio).

Sotto il profilo oggettivo a norma dell'art. 2, il contratto regolato dalla direttiva, riguarda solo beni immobili e non anche mobili e il diritto di godimento deve avere la durata minima di tre anni per un turno annuale non inferiore ad una settimana. I soggetti del contratto individuati sono il venditore (quale persona fisica o giuridica che nell'ambito della sua attività professionale costituisce, trasferisce o s'impegna a trasferire il diritto di godimento) e l'acquirente (persona fisica che acquista il diritto di godimento a tempo parziale "per scopi estranei alla sua attività professionale"). Il principio della trasparenza rappresenta il punto di riferimento costante in quanto è funzionale al principio della completezza dell'informazione e all'esigenza di evitare indicazioni che possano risultare ingannevoli per il consumatore (non a caso il contratto è sottoposto ad una forma doppiamente vincolata essendo obbligatoriamente redatto per iscritto e in particolari lingue o traduzioni connesse alla residenza o alla cittadinanza dell'acquirente[21].

[19] G. Tassoni, *"Trasparenza e jus poenitendi"*, in *I Contratti*, n. 1, 1995.

[20] G. Caselli, *La situazione negli stati membri*, in *La Multiproprietà. La Direttiva Comunitaria 94/47 CE del 26 ottobre 1994*, 1995, p. 136.

[21] G. Tassoni, *"Consumer protection" e diritti a tempo parziale su beni immobili*, in *op. cit.*

Non potendoci, in tale sede, soffermare ad un esame più approfondito della direttiva, va comunque considerato che il settore della multiproprietà, in costante e continua diffusione, ha costituito nel corso degli ultimi anni un fertile campo di indagine[22]. È evidente che si tratta di un problema di rilevanza certamente non trascurabile in quanto riveste almeno due aspetti della situazione giuridica soggettiva del turista: la posizione di risparmiatore per la dimensione di investimento finanziario che molto spesso l'acquisto di quote di multiproprietà comporta, ma riguarda anche la posizione di acquirente per la dimensione di fruizione del tempo libero che si associa a questo genere di acquisto.

Da ricordare che con decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427[23], si è data attuazione[24] alla direttiva 94/47/CE del Parlamento

[22] La letteratura italiana sull'argomento nell'ultimo ventennio si *è* arricchita di importanti contributi. Senza pretesa di completezza e a titolo esemplificativo si segnalano: AA.VV., *"Multiproprietà", confronto a più voci*, a cura di L. Barbiera, Milano, 1986; ID., *La multiproprietà. Contributo allo studio delle prassi*, Napoli, 1989; ID., *La multiproprietà in Italia, Analisi degli aspetti sociali, economici e legislativi*, 1984, Milano; ID., *La multiproprietà. Aspetti giuridici della proprietà turnaria e della proprietà turistico-alberghiera*, a cura di G. Alpa, Bologna, 1983; P. ANDRIANI, *Per una definizione della multiproprietà. (Una rassegna dei contributi monografici in tema)*, in *Riv. not., 1985*, p. 910 ss.; G. ALPA, *"Multiproprietà" e vincolo alberghiero, in PoI. dir.*, 1979, p. 642 ss.; G. BENACCHIO, *Dal condominio alla multiproprietà*, in *Riv. not.*, 1982, p. 5 ss.; O. CALLIANO, *La multiproprietà*, in *Tratt. Rescigno*, VII, 1, Torino, 1982, p. 229 ss.; ID., *Multiproprietà*, in *Noviss. Dig. It., Appendice*, V, Torino, 1984, p. *155* ss.; E. CALÒ - T. A. CORDA, *La multiproprietà, principi teorici, precedenti dottrinari e giurisprudenziali, leggi straniere, formule usuali*, Roma, 1984; P. C. Capparelli - P. SILVESTRO, *Multiproprietà*, in *Diz. dir. priv. Irti*, I, *Diritto Civile*, Milano, 1980, p. 573 ss.; G. CASELLI, *La multiproprietà. Problemi giuridici*, Milano, 1984; M. CONFORTINI, *La multiproprietà*, I, Padova, 1983; D. DE MARTINI, *Proprietà e disponibilità dei beni negli investimenti comuni, nel leasing, nella multiproprietà*, Padova, 1988; C. GRANELLI, *La "multiproprietà" o le "multiproprietà"*, in *Quadrimestre*, 1984, p. 187 ss.; R. LANZILLO, *Le varie forme di multiproprietà. Prospettive di indagine*, in *Riv. dir. comm.*, 1983, I, p. 317 ss.; A. LEZZA, *La multiproprietà cooperativa*, Napoli, 1989; A. LEZZA - S. G. SELVAROLO, *Un modello di proprietà: la "multiproprietà", in Riv. giur. ed.*, 1977, Il, p. 17 ss. (con aggiornamenti ed integrazioni anche in *Legislazione economica. Rassegne e problemi*, a cura di F. Vassalli e G. Visentini, V, settembre 1980 - dicembre 1981, Milano, 1983, p. 893 ss.); S. MAIORCA, *La multiproprietà. Analisi di un modello di appartenenza*, Appendice a *Le obbligazioni; le loro fonti e le loro garanzie*, Torino, 1982, p. 501 ss.; U. MORELLO, *Multiproprietà e autonomia privata*, Milano, 1984; A. NATUCCI, *La tipicità dei diritti reali*, Il, Padova, 1985, p. 83 ss.; M. PETRONE, *La multiproprietà, individuazione dell'oggetto e schemi reali tipici*, Milano, 1985; E. QUADRI, *La multiproprietà tra logica speculativa e interessi sociali*, in *Foro it.*, 1984, V, c. 226 ss.; S. SANGIORGI, *Multiproprietà immobiliare e funzione del contratto*, Napoli, 1983; F. SANTORO PASSERELLI, *Multiproprietà e comproprietà, in Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1984, p. 19 ss.

[23] In G.U.R.I. n. 291 del 14 dicembre 1998.

[24] In tema di attuazione della Direttiva Direttiva 94/47/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 1994 concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni

europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994 e che la stessa Corte di giustizia si è già pronunciata in tre distinte occasioni in tale disciplina (22 aprile[25], 25 febbraio[26] e 14 settembre[27] 1999), con interessanti rilievi dottrinali[28] .

Come si può ben comprendere le istanze di salvaguardia del turista sono orientate a divenire[29] (nell'arco dei prossimi anni) qualcosa di ben più pregnante che un mero sforzo logico di concettualizzazione ermeneutica prodotto dalla dottrina grazie – ancora una volta – all'importante opera di sensibilizzazione profusa dagli stessi organi comunitari.

In ultima analisi è opportuno fare riferimento ad un significativo ed interessantissimo orientamento giurisprudenziale in tema di tutela dei diritti dei turisti cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

Tale indirizzo può senz'altro essere rintracciato nella sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea del 2 febbraio del 1989 (causa n. 186/87 Ian William Cowan contro il Procuratore del Tesoro francese).

In essa si dispone che: «Il principio di non discriminazione, sancito in particolare dall'art. 7 del trattato CEE, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro, per quanto riguarda i soggetti il cui diritto comunitario garantisce la libertà di recarsi in detto Stato, non può subordinare la concessione di un indennizzo statale, volto alla riparazione del danno subito sul suo territorio dalla vittima di un'aggressione che le abbia cagionato una lesione personale, al requisito di una tessera di residente o della cittadinanza di un paese che abbia concluso un accordo di reciprocità con questo Stato membro»[30].

immobili vedasi: G. TASSONI, *La multiproprietà*, in *Manuale di diritto del turismo*, V. FRANCESCHELLI - F. MORANDI (diretto da) , IIª ed., Torino, 2003, pp. 239-254.

[25] Causa Travel Vac/Antem Sanchis C-423/97

[26] Causa Commissione contro Regno del Belgio C-319/98

[27] Causa Commissione contro Repubblica ellenica C-401/98.

[28] Cfr. ECKERT H.-W., *Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht*, 2000, pp. 695-696; M.J. LÓPEZ FRÍAS, *Revista crítica de Derecho inmobiliario*, 2000 pp. 2233-2255; P. MENGOZZI, *Revue du droit de l'Union européenne*, 2000 nº 2 pp. 313-336; E. IORIATTI, *European Review of Private Law /Revue européenne de droit privé /Europäische Zeitschrift für Privatrecht*, 2001, pp. 441-448

[29] C. NOTARSTEFANO, *Les droits du touriste européen. Analyse juridique comparée dans les États membres de l'U.E.*, *Collana "Profili di innovazione*", Bari, 2001, p. 158.

[30] Cfr., *Anche il turista* e *protetto dal diritto CEE*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1991, pp. 93-94. Il caso in esame concerne un turista britannico (Ian William Cowan) rimasto vittima di un'aggressione (che gli ha provocato una grave lesione personale) da parte di ignoti all'uscita della metropolitana durante un breve soggiorno a Parigi. In tali casi, in base agli artt. 706-3, 706-13 e 706-15 del Codice di procedura penale francese è possibile ricorrere alla *Commission d'indemnitation des victimes d'infraction* del tribunale francese competente al fine di chiedere l'indennizzo dei danni subiti. Comunque ai sensi dell'art. 706-15 tale indennizzo è limitato solo alle "persone di cittadinanza francese o quelle di cittadinanza straniera che dimostrino:

Ne discende, quindi, una ragguardevole estensione delle fattispecie di salvaguardia dei diritti dei turisti soprattutto in relazione al risarcimento dei danni subiti.

Orbene, l'ampliamento della gamma di ipotesi (peraltro ancora rigorosamente limitate nel numero) di previsione normativa in tema di tutela dei diritti del consumatore turista, non ci consente allo stato attuale di poter individuare a capo di tale soggetto un vero e proprio *status* giuridico autonomo, inteso quale reale centro unitario di imputazione di effetti giuridici rilevanti.

Ciò nonostante la figura dell'utente fruitore di beni e servizi turistici rappresenta – seppure ad uno stato ancora embrionale e in fase di ulteriore e progressiva definizione – una situazione giuridica soggettiva meritevole di particolare attenzione da parte del legislatore (specie quello nazionale), al fine di apprestarne una reale quanto efficace tutela.

3. *La tutela del turista e il danno da «vacanza rovinata»*

È noto come la rapida e continua espansione del variegato complesso delle attività turistiche rappresenta uno degli aspetti più eclatanti della nostra epoca.

L'innalzamento dei livelli di redditi, l'universalità delle comunicazioni, il progressivo aumento del tempo libero, la maggiore mobilità interna ed esterna, l'emancipazione culturale, l'affermarsi di nuovi stili di vita, l'ampliamento della gamma di servizi sociali offerti dagli operatori pubblici e privati, il diffondersi di nuove formule e di nuove esigenze di svago e di divertimento, sono tutti fattori che hanno contribuito a modificare, in maniera nitida e significativa, la concezione e le stesse modalità di attuazione del fenomeno.

A tal punto l'analisi degli interessi giuridici, economici e politico-legislativi in gioco, relativamente alla tematica della responsabilità degli operatori turistici (agenzie di viaggio e *tour operators*), indica –

– di essere cittadine di uno Stato che ha concluso con la Francia un accordo di reciprocità, per l'applicazione di dette norme e di possedere i requisiti stabiliti in detto accordo;
– oppure di essere titolari del documento denominato tessera di residente straniero".

Orbene, il Tribunale di Parigi ha correttamente sottoposto alla Corte di Giustizia del Lussemburgo, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 7. Quest'ultimo stabilisce il principio di non discriminazione disponendo la completa parità di trattamento tra tutti i cittadini degli Stati membri che si trovino in una situazione disciplinata direttamente dal diritto comunitario.

a seconda dei casi – proprio nelle figure dell'intermediario e/o dell'organizzatore di viaggi, i soggetti in capo ai quali appare più opportuno imputare, trasferendolo dal consumatore turista, l'onere dei danni derivanti dall'inadempimento o dell'inesatta esecuzione del contratto turistico.

E naturale pertanto chiedersi, se, e in quale senso e misura, il nostro ordinamento giuridico offra soluzioni positive atte a realizzare la predetta indicazione.

A una prima valutazione, riferita alle norme che per espresso dettato o per comune interpretazione possono ritenersi direttamente o in via mediata applicabili alle ipotesi di tutela del turista, il giudizio sino a pochi anni or sono appariva decisamente insoddisfacente per l'inadeguatezza del sistema normativo previgente.

A ciò si aggiunga che la prassi contrattuale ormai consolidata presentava una serie di situazioni nelle quali l'utente-turista rivolgendosi agli operatori turistici rischia di essere sottoposto a condizioni contrattuali sfavorevoli per tutto il settore[31].

Ne scaturiva l'esigenza di salvaguardare i diritti del consumatore turista nei confronti del c.d. "potere normativo unilaterale" esercitato dalla controparte in virtù della sua organizzazione e competenza professionale[32], al fine di riequilibrare l'intero assetto di tale rapporto contrattuale.

Orbene, solo una chiara e mirata disciplina dei rapporti turistici sotto il profilo della responsabilità potrebbe rappresentare lo strumento cardine di riferimento puntuale ed esauriente per tutti coloro – operatori professionali pubblici e privati, imprenditori, utenti e/o consumatori turisti – che a vario titolo sono direttamente interessati al fenomeno turistico. In tal senso è stata attribuita natura oggettiva[33] alle

[31] A tal riguardo, cfr. E. ROPPO, *Nota* a Trib. Orvieto il febbraio 1992, *Contratti turistici e clausole vessatorie*, *in Foro it*., 1992, I, c. 1571 e ss., il quale, dopo aver sviluppato un'acuta ed interessante disamina sul contenuto dei contratti turistici e sull'individuazione dei nuclei problematici rilevanti, avverte la particolare presenza dell'*impasse* di tecnica normativa esistente tra la disciplina prevista dalla direttiva CEE n. 314/90 sui viaggi tutto compreso e la disciplina prevista dal progetto di direttiva sulle clausole inique nei contratti conclusi con il consumatore.

[32] Sul piano della valutazione degli interessi afferma G. MINERVINI, *Il contratto turistico*, in *Riv. dir. comm*., 1974, I, p. 275 ss., che: "l'organizzatore di viaggi è l'unico che conosce i *"sous-traitants"*, i *"contractors"*; che ha intensi rapporti con essi, e possibilità di esercitare su di loro una forte pressione di fatto al fine di ottenere un adempimento ineccepibile. E l'unico che, sempre in punto di fatto, occorrendo è in condizione di perseguirli agevolmente ed efficacemente in giudizio. Egli inoltre può distribuire il rischio fra una molteplicità di affari, e può assicurarsi contro il rischio, e accrescere del costo del premio il prezzo del viaggio".

[33] Per un'acuta disamina dei principi della responsabilità oggettiva vedasi P. TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, 6ª ed., Milano, 1983, p. 149 e p. 350, il quale sostiene che la tendenza solidaristica e pianificatrice dello stato di diritto moderno non può permettere di accettare soluzioni giuridiche che addossino i danni a carico di sfortunati

fattispecie di responsabilità in esame in quanto intrinsecamente collegate al c.d. "rischio d'impresa" e, pertanto, scevre di ogni rigorosa ipotesi di colpa.

Alla base di tale tesi vi è la considerazione divenuta sempre più realistica, che la complessa evoluzione e il susseguente processo di "massificazione del fenomeno turistico, sono inevitabilmente contraddistinti dal costante moltiplicarsi di eventi dannosi non sempre agevolmente prevedibili od evitabili e che di frequente finiscono per gravare proprio in capo ai singoli fruitori di beni e/o servizi turistici.

Per tali motivi, una interpretazione che voglia restare aderente e conforme a meri criteri di equità economico-giuridica, ha inteso risolvere il problema dei "danni da vacanza" garantendone almeno il risarcimento da parte dell'imprenditore turistico, in quanto costui, per realizzare un profitto, crea e mantiene l'impresa ed è, quindi, in grado di sopportare meglio di qualsiasi altro soggetto i rischi connessi alla sua attività economica intrapresa[34]. D'altronde, l'attribuire direttamente all'imprenditore[35] il "rischio di impresa", oltre ad avere la sua causa giustificatrice nella reintegrazione del patrimonio del turista danneggiato[36], soddisfa anche l'insopprimibile esigenza di un controllo sociale[37] dell'impresa turistica e di una efficiente disciplina dell'intero mercato[38].

soggetti prescelti dal caso, ma deve piuttosto prevedere ipotesi di responsabilità da parte degli imprenditori comprendenti il rischio di eventi – anche incolpevoli – che rientrino nella loro sfera di organizzazione economica o che, comunque, costituiscano manifestazione di un rischio tipico della sua attività.

[34] Per quanto concerne la "teoria del rischio di impresa" v. G. ALPA, *Responsabilità dell'impresa e tutela del consumatore*, Milano, 1975; G. ALPA - M. BESSONE, *La responsabilità civile (Illecito per colpa*, *Rischio di impresa*, *Assicurazione)*, Milano, 1976; P. TRIMARCHI, *La responsabilità civile*, ne *Il diritto privato nella società moderna*, Bologna, 1977; P. FORCHIELLI, *Responsabilità civile*, Padova, 1983, p. 72 e ss.; G. LEVI, *Responsabilità civile e responsabilità oggettiva*, Milano, 1986.

[35] Per il caso di responsabilità del gestore di campeggi cfr. C. NOTARSTEFANO, *La responsabilità civile del gestore di campeggi*, *Nota* a App. Bari, 13 febbraio 1991, in *Giur. it*., 1993,1, 2, c. 473 ss.

[36] Si veda G. SILINGARDI, *La responsabilità dell'impresa turistica: esperienze giuridiche a raffronto*, in *La tutela del consumatore turista*, XXI° Convegno Nazionale dell'ANIEST, Roma 13 dicembre 1989, *Quaderni dell'Aniest 1989 n. 9*, p. 43 ss.

[37] Cfr. G. ALPA - M. BESSONE - F. PRANDI - E. ROPPO, *Disciplina del mercato*, *controllo sociale dell'impresa*, *tutela del consumatore*. *Problemi e prospettive di politica del diritto*, in *Tecniche giuridiche e sviluppo della persona*, a cura di N. Lipari, Bari, 1974; S. RODOTÀ, *Tecniche privatistiche e controllo sociale*, in *Il controllo sociale delle attività private*, a cura di G. Amato - S. Cassese - S. Rodotà, Genova, 1972.

[38] In tal senso G. SILINGARDI - M. RIGUZZI, *Rischio d'impresa e dell'organizzazione di viaggi e assicurazione della responsabilità civile*, in *Riv. giur. circ. trasp*., 1980, p. 654 ss., evidenziano che: "l'assicurazione della responsabilità civile si è così trasformata da originario strumento di mero indennizzo della sfera patrimoniale dell'assicurato per le conseguenze pregiudizievoli di pretese risarcitorie del terzo danneggiato, in un prevalente mezzo

Nello stesso solco si muove la disciplina prevista dalla Direttiva CEE n. 314/90 del 13 giugno 1990, concernente i viaggi le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", che agli artt. 5, nn. 1, 2 e 7, attribuisce chiaramente al turista la facoltà di intraprendere un'azione nei confronti sia del soggetto inadempiente (organizzatore di viaggi e/o fornitore di servizi) che dell'altro soggetto non direttamente coinvolto nel rapporto negoziale (intermediario-agente di viaggi).

Ora se può sembrare troppo rigoroso ritenere l'intermediario oggettivamente responsabile di qualsiasi danno subito dal turista ancorché causato da illeciti di altri soggetti, una soluzione potrebbe consistere nell'attribuire a tale figura professionale una responsabilità diretta e immediata per le proprie obbligazioni, e una responsabilità indiretta e sussidiaria rispetto all'organizzatore per gli inadempimenti relativi alla prestazione dei servizi da parte di terzi[39]. Adottando tale orientamento non v'è dubbio che gli strumenti di tutela della situazione soggettiva del consumatore turista vengano concretamente arricchiti e l'equilibrio contrattuale esaurientemente ripristinato con la previsione del diritto di rivalsa a favore dell'intermediario nei confronti del *tour operator*[40].

In ultima analisi vanno del pari segnalate le recenti tendenze giurisprudenziali[41] finalizzate al riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale derivante da "vacanza rovinata"[42].

di tutela di quest'ultimo soggetto; e ciò a causa della sua capacità di garantire il ristoro di equilibri patrimoniali altrimenti compromessi dallo svolgimento di attività economiche particolarmente rischiose per la collettività. Dalla stretta interdipendenza fra assicurazione della responsabilità civile e problematica della responsabilità contrattuale ed aquiliana per l'esercizio delle moderne attività imprenditoriali, emerge pertanto le fondamentale esigenza, per l'operatore economico, di ottenere una copertura assicurativa in grado di garantire un integrale trasferimento a carico dell'assicuratore dei rischi di impresa che egli non potrebbe il più delle volte fronteggiare neppure con l'uso dell'ordinaria diligenza".

[39] Tale soluzione sembra essere accolta favorevolmente anche dalla Gran Bretagna in quanto prevista nell'atto formale di recepimento della direttiva. È noto, infatti, che in base al principio di sussidiarietà un soggetto può sottrarsi alla responsabilità eccependo che il creditore deve prima rivolgersi al debitore principale per la soddisfazione dei propri diritti: ma solo nel caso in cui il debitore principale non sia in condizione di adempiere (parzialmente o totalmente), il soggetto responsabile in via sussidiaria sarà chiamato in causa a tutti gli effetti.

[40] Per un ampliamento di questa tematica cfr. G. SILINGARDI, *Gli obblighi dell'agente di viaggio nella legislazione comunitaria*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1991, pp. 580-582, il quale esamina in maniera approfondita il significato e la portata degli artt. 5 e 7, ed ipotizza anche la previsione di un regime di responsabilità gravante sull'intermediario basato sul rischio d'impresa e non già sul tradizionale criterio della colpa.

[41] Possono rintracciarsi alcune decisioni giudiziali che presentano similitudini al caso *de quo*. V. ad es.: la sentenza del Tribunale di Taranto, 30 marzo 1988, in *Resp. civ. prev.*, 1989, p. 699 ss.; la sentenza della Pretura di Monza, 7 dicembre 1990, in *Foro it.*, 1991, c. 3062 ss., con nota di R. PARDOLESI.

[42] Cfr. C. VACCÀ, *Inadempimento contrattuale e risarcimento del danno non patri-*

Trattasi di un orientamento incentrato sulla consapevolezza della risarcibilità delle ferie non godute quale valore suscettibile di valutazione in riferimento al danno di natura non patrimoniale e di conseguenza opportunamente indennizzabile nei casi accertati di lesione.

In tal senso significativa è la decisione del Tribunale di Roma, del 6 ottobre 1989, con la quale si riconosce la risarcibilità del danno individuato «nel minor godimento e nel disagio sopportati per l'inadeguatezza della sistemazione alternativa»[43]. Inoltre, nella determinazione del ristoro economico si è espressamente «avuto riguardo alla particolare importanza che normalmente si attribuisce al godimento di un periodo di vacanza adeguato alle proprie aspettative».

Giurisprudenza e dottrina prevalenti concordano, attualmente, nel considerare la natura non patrimoniale del danno da «vacanza rovinata» pur consapevoli della difficoltà di ammetterne il giusto ristoro[44].

Difatti nell'analisi esegetica[45] (limitandoci alla casistica italiana) si sono succeduti diversi indirizzi con una progressiva evoluzione sviluppatasi in quattro distinte direttrici.

1. Inizialmente e, per alcuni decenni, si negava in maniera inequivocabile la risarcibilità del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c. che poteva consentirlo «solo nei casi determinati dalla legge». Durante questo arco temporale si segnalano le seguenti decisioni:
   – Corte di Appello di Catanzaro, 30 giugno 1953[46]
   – Tribunale di Firenze, 20 gennaio 1954[47]
   – Pretura di Roma, 31 marzo 1973[48]
   – Corte di Appello di Milano, 21 giugno 1988[49]

moniale: vacanze da sogno e vacanze da incubo, (nota a Trib. Roma, 6 ottobre 1989), in *Resp. civ. prev.*, 1992, p. 263 ss. L'autore si sofferma opportunamente sulla problematica inerente il danno non patrimoniale o c.d. "morale" *ex* art. 2059 c.c. e le ipotesi di risarcibilità del danno da "vacanza rovinata".

[43] In *Resp. civ. prev.*, 1991, p. 512 ss.

[44] In tal senso è necessario rilevare che l'ordinamento giuridico italiano prevede il riconoscimento di due distinte tipologie di danni risarcibili: il danno patrimoniale (risarcibile nei limiti indicati dagli artt. 1218) e quello non patrimoniale risarcibile solo nei casi determinati dalla legge (*ex* art. 2059 c.c.) .

[45] C. Alvisi - S. Zunarelli, *Lezioni di legislazione del turismo*, Bologna, 2002, p. 167, sostengono che «Il sistema risarcitorio attualmente vigente nel nostro ordinamento giuridico, essenzialmente incentrato sulla dicotomia danno patrimoniale/danno non patrimoniale, deve confrontarsi con la genesi giurisprudenziale di nuove e proteiformi voci di danno che sollecitano rimedi di tipo risarcitorio-satisfattivo.».

[46] In *Rep. Foro it.*, 1954, voce «responsabilità civile», n. 406.

[47] In C *Giur. it.*, 1954, I, 2, c. 481.

[48] C. Lamberti, *Il contratto di crociera turistica*, in *Nuovo dir.*, 1973, p. 601.

[49] M. Deiana, *Una discutibile decisione in tema di responsabilità dell'intermediario di viaggi*, in *Dir. trasp.*, 1990, I, p. 258.

2. Successivamente (e più recentemente a partire decisione del Tribunale di Roma, del 6 ottobre 1989) alcune pronunce riconoscono il ristoro dei disagi subiti dai turisti senza attribuire un preciso riferimento normativo:
   – Conciliatore di Roma, 17 giugno 1987 [50]
   – Tribunale di Bologna, 15 ottobre 1992 [51]
   – Pretura di Roma, 11 dicembre 1996 [52]
   – Pretura di Ivrea, 21 settembre 1998 [53]
3. Contemporaneamente alcune pronunce sempre favorevoli al turista (e conformi anche alla dottrina prevalente[54]) individuano proprio nell'art 13 della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) la fonte normativa attraverso la quale ricondurre nell'oggetto dell'obbligazione risarcitoria anche i pregiudizi non patrimoniali (esprimendo invece parere contrario sulla medesima soluzione nel caso della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 111/1995 che ha dato attuazione alla direttiva 90/314/Cee relativa ai «viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso"»):
   – Tribunale di Torino, 8 novembre 1996[55]
   – Tribunale di Milano, 4 giugno 1998[56]
4. Altre recenti pronunce emesse nella direzione della risarcibilità del danno «vacanza rovinata» si sono delineate a partire dalla

[50] In *Temi romana*., 1988, II, 191.

[51] A. Ambanelli, *La responsabilità dell'intermediario nel contratto di viaggio*, in *I contratti*, 1993, p. 327 ss.

[52] V. Zeno-Zencovich, *Il danno da vacanza rovinata: questioni teoriche e prassi applicative*, in *Nuov. giur. civ. comm.*, 1997, I, p. 875 : «Questo giudicante ritiene di aderire all'orientamento in forza del quale l'art. 2059, che limita il risarcimento alle ipotesi derivanti da reato e agli altri casi fissati dalla legge, non osta al riconoscimento nei casi in cui la legge qualifica come inadempimento il comportamento della parte che non ha osservato specifici obblighi. Nella specie la mancata osservanza da parte dell'organizzatore dell'obbligo di informare il viaggiatore su specifiche circostanze atte a incidere sul procedimento di formazione del contratto, concretizza un inadempimento nella cosiddetta fase precontrattuale, generando un danno non patrimoniale, costituito dal disagio per mancata utilizzazione dei servizi promessi ed essenziali nell'economia contrattuale.».

[53] M. Granieri, *Nota*, in *Danno resp*., 1999, p. 565.

[54] E. Guerinoni, *La vacanza rovinata*, in *Nuovi diritti della persona e risarcimento del danno. Tutela civile e penale*, (a cura di Giuseppe Cassano), 2003, t. I , pp. 773-797, sostiene «Quanto alla dottrina, questa ha per lo più assunto un ruolo di fedele descrizione del materiale giurisprudenziale; gli autori che, invece, hanno criticamente trattato della questione, hanno per lo più condiviso l'opinione di quella giurisprudenza che ha individuato nell'art. 13, paragrafo 1, c.c.v., il fondamento positivo all'ammissibilità del risarcimento del danno in questione.».

[55] M. Gorgoni, *I giudici e l'inadempimento del contratto di viaggio*, in *Resp. civ. prev*., 1997, p. 818 ss. e in *Giur. it*., 1997, I, 2, c. 58.

[56] E. Guerinoni, *Il danno da "vacanza rovinata"*, in *I contratti*, 1999, pp. 39-44.

sentenza del Giudice di pace di Siracusa[57] del 26 marzo 1999 che ha ammesso il risarcimento del danno "biologico" derivante da «vacanza rovinata»:

– Tribunale di Bari, 8 agosto 2000[58]
– Giudice di pace di Milano[59], 19 novembre 2001, 5 febbraio 2002, 19 febbraio 2002
– Giudice di pace di Lecco, 13 marzo 2002[60].

Di segnale avverso sono le seguenti pronunce:

– Giudice di pace di Cagliari, 24 gennaio 2000[61]
– Giudice di pace di Venezia, 1° giugno 2000[62]
– Tribunale di Venezia, 24 settembre 2000[63].

È da salutare con particolare favore l'evoluzione di tale orientamento[64] peraltro già delineatosi:

– nel Regno Unito a causa dell'ordinamento di *common law*, i giudici per primi in Europa riconoscevano il diritto del turista ad ottenere il risarcimento dei *moral damages* derivanti dall'inadempimento di un contratto turistico (il *leading case* Jarvis V Swan Tours LTD del 1973)[65]
– in Germania, in *primis* a livello giurisprudenziale a partire dalla pronuncia del B.G.H. del 10 ottobre 1974 (che optava per la natura patrimoniale del danno da "vacanza rovinata"), e affermatosi di seguito con l'esplicita previsione legislativa del *Reiservertrag*[66]

[57] T. Serra, *Inadempimento del contratto di viaggio e danno da "vacanza rovinata"*, in *Giust. civ.*, 2000, I, 1205.

[58] In *Dir. trasp.*, 2001, p. 783.

[59] In *Giudice di pace*, 2002.

[60] Inedita.

[61] E. Guerinoni, *Ancora sul cosiddetto «danno da vacanza rovinata» e sul «danno biologico» per inadempimento del tour operator*, in *Giudice di pace*, 2001, pp. 39-44.

[62] E. Guerinoni, *«Danno da vacanza rovinata» e «danno biologico da viaggio non effettuato»*, in *Giudice di pace*, 2000, fasc. 4, 307 ss.

[63] E. Guerinoni, *Danno da «vacanza rovinata»*, in *I contratti*, 2001, pp. 580-587; Idem, *Il danno da vacanza rovinata*, Piacenza, 2003, p. 444.

[64] F. Morandi, *Il danno da vacanza rovinata*, in P. Cendon - P. Ziviz, *Il danno esistenziale. Una nuova categoria della responsabilità civile*, Milano, 2000, 641, considera che «il pregiudizio arrecato all'utente per non aver potuto godere pienamente della vacanza incide su un'attività attraverso la quale l'utente del servizio turistico realizza il suo progetto di vita, determinando una compressione dell'attività non reddituale del viaggiatore; che la lesione dell'interesse del turista a trascorrere una vacanza serena, costretto a sopportare il disagio che deriva dalla mancata realizzazione del programma di viaggio e l'afflizione conseguente alla rinuncia forzata ad un periodo di svago o di riposo, coinvolge certamente la sfera esistenziale del consumatore, alla quale può recare un danno rilevante».

[65] Vedasi L. Sesta, in *Giur. it.*, 2002, pp. 1801-1805

[66] La *Reiservertragsgesetz* fu modificata dalla legge 24 giugno 1994 con cui in Germania è stata recepita la direttiva 90/314/CEE; v. H. Dorner, *République Fédérale d'Allemagne. Voyage à forfait - transposition de la directive. Loi du 24 juin 1994*,in *Riv. Esp. Dir. Com.*, 1994, 256.

(legge sul contratto di viaggio turistico del 4 maggio 1979) al par. 651 f), *Abs*. 2[67].

– negli Stati Uniti da tempo è espressamente riconosciuto il risarcimento del danno per l'*emotional distress* provocato dalle condizioni di disagio e difficoltà verificatisi a seguito dell'inadempimento dell'operatore turistico (specie nei casi di «viaggi di nozze»).

A confermare ulteriormente l'evoluzione giurisprudenziale favorevole all'ammissibilità del risarcimento del danno da «vacanza rovinata» quale pregiudizio di natura non patrimoniale è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia dell'unione europea del 12 marzo 2002[68] (causa 168/00)[69].

Difatti la Corte (sesta sezione) «*pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Landesgericht Linz con ordinanza 6 aprile 2000 dichiara: l'art. 5 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", deve essere interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio "tutto compreso"*»[70].

Già in precedenza l'Avvocato generale Antonio Tizzano nelle conclusioni formulate sulla questione pregiudiziale sosteneva che «*il gradevole svolgimento della vacanza si qualifica (…) come un valore degno di tutela e il danno conseguente al suo mancato godimento*

[67] Vedasi R. Pardolesi, *Turismo organizzato e tutela del consumatore: la legge tedesca sul contratto di viaggio*, in *Riv. dir. civ*., 1981, I, 56, B. Musso, *Evoluzione legislativa e giurisprudenziale del contratto turistico in Francia e Germania*, in AA.VV., *I contratti di viaggi e turismo* (a cura di C. Vaccà), Milano, 1995, 475 ss..

[68] Sentenza "Direttiva 90/314/CEE - Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso" nel procedimento C-168/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Landgericht Linz (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra il Sig. Leitner e la TUI Deutschland GmbH & Co. KG.

[69] Per una prima panoramica delle sentenze della Corte di giustizia in tema di tutela dei turisti si rimanda a C. Notarstefano, *La jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne en matière de protection des touristes,* in *Economia e diritto del terziario*, 1996, n. 3, pp. 1215-1224.

[70] Cfr. la dottrina iniziale: K. Tonner, in *Neue juristische Wochenschrift*, 2002, pp. 1475-1476; B. Jud, in *Ecolex*, 2002, pp. 307-309; R. Doehner, *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, 2002, pp. 340-342; X, in *Recueil Le Dalloz*, 2002, *Jur*. p. 2051; M.B.M Loos, in *Nederlands tijdschrift voor Europees recht*, 2002, p. 157-161; E. Karner, Österreichisches Recht der Wirtschaft, 2002 pp. 204-206; I. Bläumauer, in *Österreichisches Recht der Wirtschaft*, 2002, pp. 271-273; X: *Foro it*., 2002, IV, pp. 329-331; R. Conti, *Il Corriere giuridico*, 2002, pp. 1002-1008; M. M. Karollus, in *Juristische Blätter*, 2002 pp. 566-578; A. Wittwer, in *European Law Reporter*, 2002, pp. 286-289; O. Thömmes, in *Der Betrieb*, 2002, pp. 2397-2402; G. Fiengo, in *Dir. pubbl. comp. ed europeo*, 2002, pp. 1149-1152, R. Scarciglia, in *Dir. pubbl. comp. ed europeo*, 2002, pp. 1152-1155; J. Cornides, in *Österreichische Juristenzeitung*, 2002, pp. 821-825.

assume (…) una specificità tale da giustificarne l'indennizzo» e, dal confronto con la giurisprudenza comunitaria, con le previsioni normative che disciplinano settori analoghi (quali la C.C.V.) e con l'interesse acuitosi in vari ordinamenti alla risarcibilità del danno da «vacanza rovinata», propugnava che la stessa distinzione presente nel testo della direttiva 90/314/Cee (ma assente nel testo del decreto legislativo n. 111/1995) tra «danni corporali» e «danni diversi da quelli corporali» non poteva che avvalorare l'ammissibilità del pregiudizio *de quo*[71].

Quindi, come afferma la Corte, *«è pacifico che, nel settore dei viaggi "tutto compreso" l'esistenza di un obbligo di risarcire i danni morali in taluni Stati membri e la sua mancanza in altri avrebbe come conseguenza delle distorsioni di concorrenza notevoli, tenuto conto del fatto che, come osservato dalla Commissione, si rilevano frequentemente danni morali in tale settore. Si deve inoltre rilevare che la direttiva, e più particolarmente il suo art. 5, mira a offrire una tutela ai consumatori e che, nell'ambito dei viaggi turistici, il risarcimento del danno per il mancato godimento della vacanza ha per gli stessi un'importanza particolare.*

È alla luce di tali considerazioni che si deve interpretare l'art. 5 della direttiva. Se quest'articolo si limita, nel suo n. 2, primo comma, a rinviare in modo generale alla nozione di danni, si deve rilevare che, prevedendo, al suo n. 2, quarto comma, la facoltà per gli Stati membri di ammettere che, per quanto riguarda i danni diversi da quelli corporali, l'indennizzo sia limitato in virtù del contratto, a condizione che tale limitazione non sia irragionevole, la direttiva riconosce implicitamente l'esistenza di un diritto al risarcimento dei danni diversi da quelli corporali, tra cui il danno morale».

4. *Considerazioni conclusive*

È ormai assodato ed incontrovertibile ritenere il fenomeno turistico quale componente essenziale delle attività umane contemporanee.

[71] A. PALMIERI, *Foro it.*, 2002, IV, c. 331-332, rileva che «Adottando il criterio ermeneutica secondo cui una direttiva che detta misure di armonizzazione in materia consumeristica deve essere intesa nel modo più favorevole ai destinatari della tutela e valorizzando le decisioni dei giudici nazionali, inclini a concedere, anche dove manca un chiaro fondamento legislativo, il ristoro del pregiudizio correlato al non gradevole svolgimento della vacanza (…), la corte supera di slancio le difficoltà sistematiche che in diversi ordinamenti ostano al riconoscimento di tale voce, per consacrare una nozione onnicomprensiva del danno risarcibile a seguito dell'inadempimento della prestazione promessa al turista».

Favorendo la libera circolazione degli uomini e delle idee, agevola la salvaguardia del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, incoraggia le iniziative sociali sia individuali che collettive, promuove la ricerca costante di uno sviluppo completo ed equilibrato dell'esistenza umana e la convivenza civile tra i popoli.

Ne discende un quadro multiforme, con scenari contraddistinti da numerose ipotesi di fattispecie che restituiscono l'immagine di una realtà infinitamente complessa, che non si lascia, per forza di cose, contenere entro i modelli concettuali tradizionali elaborati del pensiero giuridico.

E tuttavia si è visto come la complessa problematica inerente la tutela del turista abbia un significato giuridico univoco in quanto ogni sua manifestazione d'esistenza rappresenta un passo in avanti per la relativa disciplina.

In quest'ottica il giurista non può certamente esimersi dal tentativo di svolgere una compiuta analisi e di affinare i suoi strumenti d'indagine ermeneutica, al fine di stimolare un fecondo approfondimento che trovi puntuale collocazione nel segno della continua evoluzione della materia.

Altresì, va senza dubbio avvertito che, proprio la possibilità di una ricostruzione teorica soddisfacente del fenomeno turistico da parte del giurista[72], non elimina la necessità evidente e insopprimibile di articolare i nuovi interventi legislativi, almeno in quegli specifici ambiti nei quali sia la disciplina pubblicistica che quella di rilievo privatistico non sono in grado, per i propri rispettivi limiti, di mediare opportunamente i molteplici interessi esistenti in un settore caratterizzato da una costante, ed in alcuni casi incontrollata, espansione.

In questa direzione si sono sviluppati gli orientamenti e le regolamentazioni di livello internazionale convenzionale e comunitario partendo proprio dal presupposto della transnazionalità insito in ogni tipologia di ogni attività turistica.

Ciò non esime dal dover tener conto delle rilevanti evoluzioni normative (legge n. 135/2001 di riforma della disciplina del turismo e legge di revisione costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001) e relativi riflessi giurisprudenziali, seguendo un approccio sistemico in grado di poter avviare una ricostruzione il più possibile organica dell'intero fenomeno, sulla quale sono chiamati a misurarsi le istituzioni di governo del settore a livello nazionale, regionale e locale, ed i soggetti privati a vario titolo coinvolti allo sviluppo dell'offerta turistica.

[72] Una pregevole analisi sul ruolo e sulla reale portata dell'opera del giurista nell'ambito dell'ordinamento giuridico è stata condotta da E. GIANNANTONIO, *Dottrina e giurisprudenza come "fonti del diritto"*, in *Giur. it.*, 1991, IV, c. 375 ss.

DOCUMENTI

Règlement International de l'Hôtellerie (1954)

1. ADMISSION A L'HOTEL

Le contrat d'admission est conclu dès que l'hôtelier s'est conformé à la demande faite par un client et a accepté de réserver la chambre commandée par le client ou sur son ordre.

Les bases du contrat sont les suivantes:

a) la législation du pays où se trouve l'hôtel;

b) les dispositions particulières à l'hôtel, celles-ci peuvent être indiquées par des avis placés dans les chambres;

c) le présent Règlement international de l'hôtellerie.

2. DROITS DU CLIENT

Le client acquiert du fait de l'admission le droit:

a) à l'usage et à l'entière jouissance des pièces louées pendant la durée du contrat;

b) au bénéfice des services normaux de l'hôtel comprenant l'usage de toutes les installations communes ainsi que tous les avantages accordés à la clientèle.

3. DEVOIRS DU CLIENT

Le client accepte en particulier ce qui suit:

a) la location ne s'applique qu'à lui et aux personnes nommées lors de la conclusion du contrat;

b) si le client accepte la chambre, la nourriture, la pension ou autres prestations particulières à l'hôtel, sans s'être informé au préalable des prix de ces dernières, il accepte tacitement les conditions de prix usuelles.

Il est d'usage de percevoir un supplément de frais pour le garage des automobiles et autres services particuliers demandés par le client. Les installations particulières de chauffage, telles que le chauffage par un poêle ou un feu de grille, l'éclairage pour des buts spéciaux, ainsi que la prise d'énergie électrique pour le repassage, le chauffage, ou pour d'autres buts sont comptés en supplément au client suivant les usages de l'endroit.

c) il est interdit à la clientèle de faire la cuisine, elle-même à l'hôtel;

d) si des aliments ou des boissons consommés habituellement à l'hôtel y sont apportés par les clients, l'hôtel est en droit de compter un supplément;

e) le client est responsable de tous les dégâts et préjudices subis par l'hôtel, attribuables à sa propre faute, ou à celle de ses domestiques, de ses invités ou de toute autre personne dont il est responsable, tels que: tout dommage causé aux bâtiments, meubles, tapis, linge, bris de vaisselle, vol, etc. ...;

f) le prix des chambres est établi en supposant que le client prendra ses repas à l'hôtel. Si aucun repas n'est pris, ou certains de ceux-ci seulement, la direction est en droit de majorer le prix du logement en raison de la nécessité pour l'hôtelier de tenir les repas à la disposition de la clientèle aux heures usuelles.

L'hôtelier est en droit de donner la préférence aux clients s'engageant à prendre leurs repas à l'hôtel;

g) les voyageurs ne peuvent être accompagnés d'animaux qu'après entente préalable avec la direction. Il n'est pas d'usage de tolérer ceux-ci dans les salons, et en particulier dans les salles à manger, par contre, ils peuvent, si la direction y consent et moyennant une indemnité supplémentaire, être admis dans les chambres. Le client est responsable de tous les dégâts commis par ces animaux;

h) la direction se réserve le droit d'exiger la cessation ou l'atténuation de tout bruit anormal susceptible de gêner la clientèle, et comprenant l'usage de radio, télévision ou instruments de musique. Le client auquel une demande est adressée dans ce sens devra s'y conformer;

i) les infractions aux bonnes moeurs quelles qu'elles soient donnent à l'hôtelier le droit de résilier aussitôt tout contrat en cours.

4. COMMANDES DE CHAMBRES A L'AVANCE

Le voyageur qui commande des chambres à l'avance s'engage à occuper les chambres qui lui ont été réservées, à la date et à l'heure convenues, à moins qu'entre temps une nouvelle date n'ait été acceptée d'un commun accord. Toute commande doit préciser la date exacte de l'arrivée ainsi que l'adresse complète du client.

L'hôtelier est en droit de réclamer des arrhes à la commande. Si le client ne prend pas possession des chambres commandées à l'avance qui lui ont été réservées, ou s'il les évacue avant le jour convenu, l'hôtelier est en droit de réclamer une indemnité pour rupture du contrat conclu, jusqu'à concurrence de la totalité de la perte subie.

Au cas où l'administration de l'hôtel ne serait pas en mesure d'accepter la commande, elle doit en avertir le voyageur, si elle dispose du temps nécessaire pour le faire.

5. CONDITIONS ET DUREE DE LA LOCATION

a) A moins de convention contraire, le contrat de location est considéré comme conclu pour une journée; sa durée se trouve prolongée dans le cas où la chambre n'est pas évacuée à temps (suivant les usages de l'endroit, c'est-à-dire, en règle générale, de 12 à 14 heures).

Dans le cas où les chambres ne seraient pas libérées en temps voulu, le contrat se continuerait de jour en jour, sous réserve de l'agrément de la direction.

b) Le prix est en général compté pour une journée ou une nuit. Le jour de l'arrivée est compté en entier. Le jour du départ n'est pas compté, pourvu qu'il soit annoncé à temps et que la chambre soit la libérée comme indiqué au paragraphe a) ci-dessus.

c) Les voyageurs qui exigent de prendre possession de leur chambre dès le matin de leur arrivée peuvent être requis d'acquitter le prix de la chambre pour la nuit précédente, si celle-ci n'a pu être louée, afin d'être tenue à leur disposition à l'heure demandée.

6. PENSION

a) «En pension» (ou chambres avec repas compris) est une convention entre le voyageur et l'administration de l'hôtel pour le logement et les repas contre perception d'un prix fixe. Lorsqu'il s'agit d'un arrangement de ce genre, le prix convenu pour la pension est calculé à partir du premier repas pris à l'hôtel après l'arrivée du client, tandis que les repas qui n'auraient pas été servis au client le jour de l'arrivée lui seront fournis sans supplément le jour de son départ. Il n'est pas consenti de réduction aux clients en pension pour les repas pris en dehors de l'hôtel.

b) Sauf convention spéciale contraire, on entend par «repas» le petit déjeuner (café, thé, etc. ..), le déjeuner de midi (menu du jour) et le dîner ou souper (non compris la boisson, le café, le thé, le lait, les eaux minérales, etc. ..). Tous ces repas doivent être pris aux heures et dans les locaux réservés à cet effet. Les repas pris en dehors de ces heures ou de ces locaux peuvent donner lieu à un supplément de prix.

c) L'arrangement en pension n'est consenti que pour un séjour de trois jours au minimum.

7. RESILIATION DU CONTRAT

a) En cas de conventions particulières, soit pour la pension, soit pour un séjour prolongé, l'hôtel peut, en cas de départ du client avant le moment convenu, réclamer l'indemnisation complète de toute perte raisonnable. En tous cas les conditions de faveur cessent d'être applicables.

b) En outre, l'hôtelier peut résilier le contrat de location:

1) en cas de délit grave ou d'infraction aux bonnes moeurs (voir 3 i);

2) en cas de maladie contagieuse du client, des personnes qui l'accompagnent ou de ses domestiques, entraînant un préjudice ou une perte pour l'hôte.

L'hôtelier peut réclamer à la personne responsable une indemnité appropriée aux circonstances ainsi que les frais de mesures sanitaires s'il y a lieu.

8. RESPONSABILITE DE L'HOTEL POUR LES OBJETS APPARTENANT AUX VOYAGEURS

a) L'hôtelier ne sera tenu responsable de la perte ou de l'avarie des biens de ses clients que dans les cas suivants:

1) lorsque les dits clients déposent leurs biens auprès de l'hôtelier ou de son préposé, et obtiennent en échange un récépissé établi en bonne et due forme;

2) dans le cas où par négligence, l'hôtelier ou ses préposés ne prendraient pas les mesures nécessaires à la sauvegarde des biens de ses clients.

b) En ce qui concerne le dépôt aux vestiaires, l'hôtelier ou son préposé ne sauraient être tenus responsables que des effets personnels vestimentaires déposés par ses clients contre récépissé.

c) Le propriétaire de l'hôtel n'est responsable d'aucune perte ou dommage causé aux biens de ses clients:

1) si ceux-ci sont laissés dans les voitures se trouvant dans le garage ou dans le parking de l'hôtel;

2) si des employés de l'hôtel conduisent les voitures dans un garage ou les en ramènent à la demande du client, sans l'autorisation de l'hôtelier.

d) La responsabilité définie au paragraphe a) (1 et 2) est limitée à une somme maximum conformément à la réglementation de chaque pays.

9. PAIEMENT DES NOTES

Les notes sont exigibles à présentation.

Les paiements doivent être effectués en monnaie du pays ou en argent étranger au cours du jour. Les chèques sur des banques ou les coupons d'agences de voyages ne seront acceptés que pour autant que pleine et entière garantie soit fournie pour leur encaissement.

L'hôtelier n'est pas tenu d'accepter les chèques ni les coupons.

10. DROIT DE RETENTION DE L'HOTELIER EN CAS DE NON PAIEMENT DES NOTES

L'hôtelier a légalement un droit de rétention des bagages, vêtements, etc. .. apportés par le voyageur, en cas de non-paiement des notes d'hôtel.

L'hôtelier a également le droit d'exiger le départ immédiat d'un voyageur qui ne paye pas sa note, sans lui permettre d'emporter ses vêtements ou objets personnels. La réalisation du bagage aura lieu suivant la réglementation en vigueur dans le pays.

11. POURBOIRES OU TAXES DE SERVICE

La réglementation concernant les pourboires et taxes de service est généralement portée à la connaissance du client soit par correspondance, soit au moyen d'avis affichés au bureau de réception ou dans les chambres.

12. OBJETS TROUVES A L'HOTEL

Les objets trouvés à l'hôtel doivent être remis à la direction.

13. CAS DE DECES A L'HOTEL

Dans le cas du décès d'un client à l'hôtel, sa succession est tenue de dédommager l'hôtel des frais pouvant résulter du décès, et comprenant notamment la désinfection ou remise en état de la chambre, le remplacement de la literie, du linge, etc. ..

Rome, novembre 1954.

CODE DE PRATIQUES
sur les
RELATIONS HOTELS/AGENCES DE VOYAGES
établi conjointement par
L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE L'HOTELLERIE (A.I.H.)
et la
FEDERATION UNIVERSELLE DES ASSOCIATIONS D'AGENCES DE VOYAGES (F.U.A.A.V.)

INTRODUCTION

La Convention AIH/FUUAV a cessé d'exister le 14 juin 1987.

De nombreuses Conventions Nationales et accords existant entre les Associations Nationales d'Hôteliers et d'Agents de Voyages, ressemblent de très près aux termes de l'ancienne Convention AIH/FUUAV. Plusieurs Etats en ont inclus les termes essentiels dans leur loi nationale. De ce fait, il est probable qu'une telle logique de concordance entre la loi et la pratique permette d'éviter tout risque grave de divergence entre pratiques commerciales et dispositions contractuelles qui pourrait laisser les hôteliers et agents de voyages dans l'incertitude quant à leurs droits et obligations.

Dans la mesure où la précédente Convention stipulait simplement ce qui est encore la pratique habituelle, on peut s'attendre à ce que les Cours et Tribunaux appliquent les mêmes principes lorsqu'aucun terme contractuel susceptible d'incompatibilité n'aura pas été signé par les parties.

Ce Code de Pratiques remplace la Convention AIH/FUUAV et codifie les mêmes principes de base qui ont guidé les relations hôteliers/agents de voyages pendant de longues années.

Ce Code de Pratiques cherche à fournir un guide utile aux hôteliers et agents de voyages dans le but de promouvoir harmonieusement leurs relations, et d'éviter les éventuels malentendus ou litiges.

Il comprend des principes généraux. Ses définitions, une liste de pointage pour l'établissement de contrats s'appliquant aux clients individuels et aux groupes, ainsi que le règlement d'arbitrage sont annexés.

Art. 1 - Parties signataires.

Les parties signataires sont :

– l'Association Internationale de l'Hôtellerie (ci-après dénommé AIH), dont le siège est 80, Rue de la Roquette, 75011 Paris, France et

– la Fédération Universelle des Associations d'Agences de Voyages, (ci-après dénommé FUUAV), dont le siège est situé 163, Rue Saint-Honoré, 75001 Paris, France et dont le Secrétariat Général est sis 17 Rue Grimaldi, MC 98000 MONACO.

Art. 2 - Obligations des parties signataires.

Les parties signataires s'engagent:

à intervenir auprès des Associations Nationales intéressées pour faire respecter au niveau international les clauses de ce Code de Pratiques;

à recommander à leurs membres respectifs et aux entreprises qui en dépendent de donner la préférence, pour la conclusion de leurs contrats hôteliers, aux membres et ressortissants de l'autre partie signataire.

Art. 3 - Caractère exclusivement international du Code de Pratiques.

Le Code de Pratiques s'applique aux contrats hôteliers de caractère international, conclus entre un hôtelier et un agent de voyages dont les établissements sont situés dans des pays différents.

Art. 4 - Plan national.

Les signataires recommandent aux Associations Nationales qui concluent des conventions applicables au niveau national de s'inspirer des principes du Code de Pratiques.

Art. 5 - Rôle supplétif et complémentaire du Code de Pratiques.

a) Le Code de Pratiques s'applique lorsque aucun contrat particulier n'est intervenu entre l'hôtelier et l'agent de voyages.

b) Il s'applique également, à titre complémentaire, pour toute disposition ne figurant pas dans un contrat particulier.

c) Les parties signataires souhaitent que le Code de Pratiques serve de directive pour la solution des litiges entre hôteliers et agents de voyages, soit sur le plan privé, soit dans la pratique judiciaire et de l'arbitrage.

Art. 6 - Domaine du Code de Pratiques.

Le Code de Pratiques est destiné à réglementer les contrats, dits hôteliers, entre les agents de voyages et les hôteliers.

Si certaines dispositions du présent Code de Pratiques se révélaient être en contradiction avec des lois nationales (notamment les dispositions dites anti-trust), ou internationales, les signataires reconnaissent que ces dispositions ne s'appliqueraient pas.

Art. 7 - Définition du contrat hôtelier.

Le «Contrat hôtelier» est un contrat selon lequel l'hôtelier convient avec un agent de voyages de fournir des prestations hôtelières à un voyageur ou un groupe de voyageurs, client(s) de l'agent de voyages.

Art. 8 - Réservation.

a) Tout contrat hôtelier est précédé d'une demande de réservation émanant de l'agent de voyages et adressée à l'hôtelier.

b) Toute demande de réservation non écrite doit être confirmée immédiatement à l'hôtelier par un document écrit (lettre, télégramme, télex, ordinateur, téléfax, etc.).

c) Toute demande de réservation doit préciser les prestations à fournir.

Art. 9 - Formation d'un contrat hôtelier.

a) A réception de la demande de l'agent de voyages, l'hôtelier devra confirmer la réservation par écrit en mentionnant le prix des services commandés, soit par lettre, télégramme, télex, ordinateur, téléfax, etc.. ou par l'attribution d'un numéro d'ordre se rapportant expressément à la demande de réservation.

b) L'agent de voyages doit reconfirmer par écrit, immédiatement, ou dans le délai fixé par l'hôtelier, les termes de l'acceptation de l'hôtelier.

c) Le contrat hôtelier est alors conclu.

Art. 10 - Document de réservation.

a) Acceptation du bon d'échange (voucher).

L'hôtelier peut exiger le paiement en entier ou partiel à l'avance. S'il ne le fait pas il doit accepter un Voucher si toutefois il a été convenu entre l'hôtelier et l'agent de voyages que l'hôtelier accepte ce même bon d'échange (voucher).

L'agent de voyages doit accepter le bon d'échange remis par le client à l'hôtel comme une garantie de paiement sauf si le contraire est clairement précisé.

b) Les services devant figurer sur un bon d'échange incluent, notamment les dates d'arrivée et de départ, le moyen de transport, et concernent les services spécifiquement hôteliers à fournir.

c) L'émission d'un bon d'échange comportant une extension des services spécifiquement hôteliers est subordonnée à un accord express entre l'hôtelier et l'agent de voyages relatif aux services à fournir et/ou le montant maximum de crédit.

Art. 11 - Tarifs.

L'hôtelier doit respecter les tarifs convenus par contrat dans la monnaie du pays où se trouve l'hôtel ou si elle est indiquée par contrat. Toutefois les contrats à longue durée peuvent prévoir une clause de révision des tarifs.

Art. 12 - Versements préalables.

a) L'hôtelier peut exiger un droit de réservation (fee) ou un paiement préalable (arrhes ou dépôt de garantie) comme condition de son acceptation de la commande. Si l'hôtelier considère que le paiement préalable doit être traité comme des arrhes (voir définition en annexe) il doit le stipuler clairement. Le droit (fee) de réservation est déduit du compte définitif mais n'est pas remboursé en cas d'annulation.

b) Ce montant préalable peut avoir le caractère de dépôt de garantie sauf en cas d'annulation si celle-ci a été faite conformément aux modalités écrites d'annulation de l'hôtel ou aux usages de la profession. Si l'hôtelier a demandé un versement préalable, la conclusion du contrat hôtelier ne deviendra définitive qu'au moment où le versement de ce montant aura été effectué ou la preuve du versement produite.

c) L'hôtelier doit accuser réception du versement préalable 72 heures au plus tard après réception de celui-ci.

Art. 13 - Paiement dû à l'hôtelier.

a) Les prestations à payer par l'agent de voyages sont celles qui figurent dans le document du réservation adressé à l'hôtel.

b) L'agent de voyages ayant conclu le contrat hôtelier est responsable pour le paiement des services spécifiés, sauf s'il a été convenu que la facture doit être payée directement par le client.

c) En cas de séjour de longue durée, l'agent de voyages sera requis de payer l'hôtel pendant la durée du séjour pour les services déjà fournis, en accord avec les termes du contrat.

d) En cas de réservation par l'agent de voyages de services hôteliers dont le paiement sera effectué directement par le client, l'hôtel garantit la commission de l'agent sur les services spécifiés.

e) L'hôtelier a la liberté de n'accepter le règlement direct par carte de crédit que pour celles pour lesquelles il a été agréé.

Art. 14 - Bonne compréhension de la politique de commission.

La politique de l'hôtel concernant le paiement ou le non-paiement de la commission, ainsi que les conditions de paiement, doivent être clairement indiquées à l'agence de voyages et acceptées par celle-ci avant ou au moment de la confirmation originale.

Les informations importantes pour la compréhension d'une politique de commission consistent habituellement des suivantes:

a) S'il y a lieu de payer une commission et sur quels services;

b) le (ou les) taux de commission;

c) S'il faut payer une commission sur une extension de séjour acceptée par l'hôtelier ou sur les réservations effectuées par le client pendant son séjour pour une période ultérieure à condition que l'agent de voyages garantisse le paiement

Art. 15 - Annulation.

a) Les conditions et délais d'annulation totale ou partielle du contrat hôtelier ainsi que le montant de l'indemnité éventuelle due en cas d'annulation tardive doivent être conclus au moment de la confirmation. L'hôtelier doit clairement définir sa politique d'annulation pour la saison demandée.

Le client doit être informé de la politique d'annulation.

b) Toute annulation doit être faite par un écrit daté (lettre recommandée, télex identifié...).

Pour que cette annulation prenne effet à la date de sa communication verbale, la confirmation écrite doit se référer expressément à cette date. Tout écrit émanant de l'hôtel et se référant à la communication verbale devrait dispenser l'agent de voyages d'une reconfirmation écrite supplémentaire.

S'il y a lieu, l'hôtelier doit émettre des numéros d'annulation qui sont conservés par l'agent de voyages dispensant celui-ci de faire une annulation par écrit.

c) Les réservations pour contingentement, congrès, conférences et séminaires, voyages de motivation, salons, etc... peuvent donner lieu à des accords spéciaux par écrit.

Un groupe est constitué d'au moins quinze personnes arrivant et quittant l'hôtel ensemble formant une entité ainsi considérée par l'hôtelier et l'agence de voyages. La réservation de groupe par l'hôtelier devra spécifier des services identifiques pour chaque client et leur montant total devra être présenté sur une facture unique.

Si le nombre de personnes se trouve réduit après la réservation, de telle sorte que le groupe consiste de moins de 15 personnes, l'hôtelier doit aviser l'agent de voyages s'il considère encore ce nombre de personnes comme un groupe.

d) En l'absence d'accord contraire, l'agent de voyages peut annuler une réservation de groupe sans devoir payer de compensation selon les règles suivantes:

1) Annulation d'un groupe en entier - au moins 30 jours avant l'arrivée prévue:

Si la réservation concerne un groupe occupant plus de 30% de la capacité totale de l'hôtel, l'hôtelier avisera l'agent de voyages, par écrit, dans un délai de 60 à 30 jours avant l'arrivée prévue, qu'il se réserve de disposer des chambres non garanties par l'agent de voyages. Si l'agent de voyages garantit toutes les chambres réservées, l'annulation ci-dessus est caduque.

2) Annulation de la moitié, ou plus de la réservation définitive, au moins 21 jours avant l'arrivée prévue.

3) Annulation du quart, au plus, de la réservation définitive, au moins 14 jours avant l'arrivée prévue.

e) L'annulation faite après les délais ci-dessus donnera droit à l'hôtelier à une compensation selon les paragraphes e) 1, 2 ou 3, sauf si l'hôtelier couvre ses pertes par d'autres locations. L'hôtelier pourra être requis de prouver qu'il n'a pas pu relouer les chambres.

Les frais d'annulation s'élèvent:

1) à un montant fixé à l'avance

2) en l'absence d'un tel accord, aux 2/3 du prix des services commandés (minimum une nuit par client annulé)

3) En cas d'annulation 3 jours (72 heures) ou moins avant l'arrivée prévue, aux 3/4 des services commandés.

f) En cas de départ anticipé ou de non utilisation de services commandés, l'agent de voyages devra compenser l'hôtelier de la parte réelle subie, à moins que le départ anticipé ou la non-utilisation du service soit du fait de l'hôtelier.

Si l'avance de paiement effectuée par l'agent de voyages est insuffisante pour couvrir le montant total de la facture, l'hôtelier se réserve le droit d'exiger la différence directement du ou des client(s).

Ces conditions seront applicables si elles sont de même habituellement appliquées aux clients contractés par l'hôtel directement.

Art. 16 - Information fournie à l'hôtel.

L'agent de voyages doit fournir à l'hôtel les informations nécessaires complètes et détaillées sur les réservations demandées.

Art. 17 - Information aux Agents de voyages et aux clients.

a) L'hôtelier ne doit pas accepter de réservation qu'il ne peut pas honorer.

b) L'hôtelier doit communiquer à l'agent de voyages des informations exactes quant à la catégorie, l'emplacement de son hôtel et la qualité de ses services.

L'agent de voyages doit avoir l'obligation de respecter à l'égard des clients, la teneur des renseignements fournis par l'hôtelier.

L'hôtelier et l'agent de voyages doivent s'abstenir à l'égard des clients de toute déclaration mettant en doute la qualité des services fournis par l'autre partie contractante ou de nature à porter atteinte à sa réputation professionnelle.

Art. 18 - Services fournis.

Les services fournis par l'hôtelier aux clients d'un agent de voyages en accord avec le contrat hôtelier doivent être de la même qualité que ceux que l'hôtelier fournit, dans les mêmes conditions, à ses clients directs, à moins qu'il en soit convenu entre l'agent de voyages et l'hôtelier. Si des services spécifiques sont prévus par contrat, des accords spéciaux peuvent être conclus.

Art. 19 - Mise à disposition des chambres.

a) L'hôtelier doit tenir les chambres réservées à la disposition des clients au plus tard à 15 heures le jour de l'arrivée et jusqu'à 18 heures du même jour, à moins que la réservation soit garantie ou une heure d'arrivée tardive spécifiée.

b) Le client doit libérer la chambre au plus tard à midi du jour du départ.

Art. 20 - No-show.

a) Réservations non garanties.

Dans tous les cas l'acceptation d'une réservation par l'hôtelier l'oblige à mettre à la disposition du ou des client(s) la ou les chambres jusqu'à 18 heures du jour de l'arrivée. Après 18 heures l'hôtelier peut disposer de la ou les chambre(s).

b) Réservations garanties.

La garantie donnée par le client à l'agent de voyages est constituée par le paiement en espèces, par chèque ou carte de crédit (ou dans le cas d'un agent de voyages une garantie formelle indiquée sur le document de réservation ou voucher) comme stipulé à l'article 12.

La garantie peut être exigée par l'hôtelier à tout moment pour toute réservation afin de répondre à une demande expresse du client, en quel cas l'hôtelier s'engage à conserver la réservation nominative jusqu'à midi du jour suivant la date d'arrivée prévue. Passé ce délai, l'hôtelier peut disposer de la chambre.

c) No-show.

Si un client n'arrive pas avant 18 heures cela constitue un «no-show». Dans ce cas les conditions relatives aux annulations tardives sont applicables (article 15 a).

Si le montant de la compensation due au titre d'annulation tardive ou «no-show» n'est pas spécifié il est convenu qu'il devrait représenter le coût de la ou des chambre(s) pour un minimum d'une nuit et au maximum de trois nuits par chambre.

Art. 21 - Obligations envers le client.

a) Pour toute réservation acceptée et confirmée en bonne et due forme, l'hôtelier doit respecter ses engagements contractuels. Dans le cas contraire, il doit indemniser l'agent de voyages pour le dommage réellement subi.

b) Si l'hôtelier ne fournit pas au client l'hébergement qui avait été réservé et confirmé par l'hôtelier, il doit, à ses frais:

1. Assurer le logement du client dans l'hôtel le plus proche équivalent et payer toute différence de prix;

2. Avertir le client ou l'agence de voyages à l'avance de l'arrivée du client; le cas échéant, il doit payer les frais des communications téléphoniques ou par télex du client qui désire avertir son domicile ou son bureau du changement d'hôtel; l'hôtelier doit aussi payer le transport du client vers l'autre hôtel;

3. Si le client désire retourner à l'hôtel qu'il avait réservé à l'origine, lorsqu'une chambre est de nouveau disponible, l'hôtel doit payer le transport du client vers l'hôtel d'origine.

Art. 22 - Principe de l'exonération de responsabilité pour cas de force majeure

Chaque fois qu'une des parties au contrat hôtelier se trouve dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations par suite de cas de force majeure, c'est-à-dire «événements imprévisibles, irrésistibles et indépendants de sa volonté», elle est dégagée de ses obligations sans qu'il y ait indemnisation.

Art. 23 - Notification des cas de force majeure.

Lorsque l'hôtelier ou l'agence de voyages n'est pas en mesure de remplir ses obligations pour des cas de force majeure ou autres, il ou elle doit immédiatement avertir l'autre partie, par tous les moyens à sa disposition, afin de limiter les dommages potentiels.

Art. 24 - Eviter plusieurs réservations.

L'agent de voyages, même s'il s'adresse simultanément à différents hôtels pour obtenir des offres de réservations, s'interdira de conclure plusieurs contrats hôteliers pour le même séjour d'un voyageur (ou groupe), avec l'intention d'annuler ultérieurement dans les délais conventionnels ceux qu'il ne retiendrait pas.

Dans ce cas l'hôtelier pourra annuler unilatéralement la réservation concernée sans rembourser de droit de réservation (fee).

S'il s'agit de groupes répétitifs, l'ensemble des groupes pourra être annulé.

Art. 25 - Règlement à l'amiable d'un différend.

S'il existe une divergence d'opinion y compris lorsque la force majeure est invoquée, les parties contractantes rechercheront un règlement à l'amiable.

A défaut d'accord, chacune des parties pourra saisir le Comité de Liaison AIH/FUUAV.

Art. 26 - Règlement des litiges.

a) Tout litige international découlant d'un contrat entre un hôtelier et un agent de voyages pourra être soumis pour conciliation et arbitrage, au Comité de Liaison AIH/FUUAV.

b) En cas d'accord des deux parties pour faire arbitrer leur différend, la partie la plus diligente doit adresser à sa Fédération Internationale une demande d'arbitrage, en lui faisant parvenir tous les documents nécessaires.

c) La Fédération ainsi saisie établira une attestation de demande d'arbitrage, en double, dont chacune des parties – si elles acceptent l'arbitrage et les procédures de compromis, – aura à signer un exemplaire qu'elle fera parvenir à sa Fédération Internationale.

d) Le déroulement de la procédure est établi dans le règlement d'arbitrage annexé à ce document.

Art. 27 - Interprétation du Code de Pratiques.

Le Comité de Liaison AIH/FUUAV, composé de délégués spécialement désignés à cet effet par chacune des deux organisations signataires, est habilité à interpréter les dispositions du Code de Pratiques.

Art. 28 - Date du Code de Pratiques.

Le présent Code de Pratiques est entré en vigueur le 3 juillet 1991 suite à son adoption par les deux parties signataires.

ANNEXE

I. DEFINITIONS

L'application de ce Code de Pratiques donnera lieu à l'utilisation des termes suivants dans la signification donnée ci-dessous même si cette signification pouvait être différente de celle utilisée dans les lois privées nationales:

Acomptes:

Selon la volonté des parties, le montant préalable demandé par l'hôtelier peut prendre la forme d'arrhes ou de dépôt de garantie, ou droit de réservation.

Arrhes:

Dans le droit français, portuguais, espagnol ou peut être celui d'autres pays, le terme «arrhes» a le sens de: indemnité forfaitaire non remboursable en cas de résiliation du contrat par la faute de celui qui a payé les arrhes, et remboursable au double si c'est par la faute de celui qui les a reçues.

Dépôt de garantie:

Versement anticipaté d'une partie du prix par l'agent de voyages à l'hôtelier, qui viendra en déduction du montant total de la facture ou devra être restitué en cas d'annulation régulière du contrat hôtelier.

Droit de Réservation:

Versement préalable par l'agent de voyages à l'hôtelier. Ce droit de réservation sera déduit sur la facture de l'hôtel mais ne sera pas remboursé en cas d'annulation.

Agent de voyages:

Toute personne physique ou morale (société) qualifiée telle par les dispositions légales de son pays ou par l'association nationale ou la Fédération Internationale intéressée, et qui a notamment comme activité de réserver des chambres et autres services dans des établissements hôteliers pour y loger des voyageurs.

Bon d'échange (voucher):

Un bon d'échange est un document émis par un agent de voyages par lequel il s'engage à payer l'hôtelier pour les prestations hôtelières fournies au client de l'agence. Ces prestations ou leur valeur maximum devront être mentionnées sur le bon d'échange. La copie d'un bon d'échange peut aussi servir de reconfirmation.

Contrat hôtelier:

Contrat par lequel un hôtelier s'engage envers un agent de voyages à fournir des services hôteliers à un voyageur client dudit agent de voyage.

Hôtel:

Sont considérés comme hôtels les établissements d'hébergement, affiliés soit directement soit par le canal d'une association nationale à l'AIH et ceux qualifiés tels par les prescriptions légales des pays où ils sont situés.

Service Hôtelier:

Les services hôteliers peuvent inclure des chambres, le petit déjeuner, d'autres repas, des salles de réunion ou de réception etc...

Tarif d'hôtel:

Liste des prix des différents services fournis par l'hôtel, séparément ou conjointement, publiée officiellement à l'intention des voyageurs.

II. LISTE DE POINTAGE POUR L'ETABLISSEMENT DE CONTRATS CONCERNANT CLIENTS INDIVIDUELS ET GROUPES (NON APPLICABLE AUX CONTRATS DE CONTINGENTEMENT)

1) Réservation et formulation du contrat

– Parties contractantes (compétences contractuelles de leurs représentants)

– Demande de réservation suivie d'une confirmation écrite

– Service à fournir

– Date du commencement et de la fin du contrat (disponibilité du logement pour le client)

– Informations sur la catégorie et la situation de l'hôtel et sur les services disponibles

2) Conditions financières et paiement

– Garantie de paiement par l'agent de voyages

– Prix des services à rendre

– Montant préalable s'il existe et statut d'un tel paiement (arrhes – dépôt de garantie – droit de réservation)

– Tout accord de paiement particulier (voucher full crédit, paiement par carte de crédit, paiement direct par le client)

– Note à donner pour les changements de prix
– Date limite de paiement
– Intérêts pour les délais de paiement
– Paiement sur compte lors d'un séjour de longue durée
3) Commission
– Montant, méthode et date de paiement de la commission due à l'agence
– Base utilisée pour le calcul de la commission (prix net ou brut des taxes et des charges des services)
– Accords sur la commission pour les séjours prolongés
– Période maximale d'un séjour donnant lieu à une commission
– Services commissionnables
4) Annulation, no-show, etc...
– Conditions de forme pour une annulation valable
– Date limite pour annulation valable
– Indemnité pour une annulation tardive
– Indemnité pour un no-show
– Indemnité pour départ prématuré ou non-utilisation des services commandés
5) Conditions spéciales pour groupes
– Applicabilité des tarifs de groupe
– Arrangements sur l'envoi des rooming-lists du groupe
– Conditions de paiement pour le groupe
– Conditions en cas de d'annulation partielle

REGLEMENT D'ARBITRAGE AIH/FUUAV

1. Organisme permanent d'arbitrage

Le Comité de Liaison AIH/FUUAV est formé à parts égales de représentants des agences de voyages et des hôteliers. Les arbitres sont choisis parmi les représentants des deux professions. Des experts professionnels ou juridiques peuvent également être nommés arbitres.

2. Demande d'arbitrage

La partie désirant avoir recours à l'arbitrage du Comité de Liaison AIH/FUUAV adresse sa demande soit au Secrétariat général de l'AIH/, soit au Secrétariat général de la FUUAV.

Cette demande doit contenir, notamment :

2.1 noms, qualités et adresses des parties;

2.2 exposé des prétentions du demandeur;

2.3 conventions intervenues, correspondance échangée entre les parties et tous autres documents ou renseignements de nature à établir les droits et obligations des parties et les circonstances du litige.

3. Proposition d'arbitrage

En vue de régler un litige, une proposition d'arbitrage peut être faite, soit par l'AIH à l'un de ses membres, soit par la FUUAV à l'une des agences enregistrées.

4. Accord de la partie défenderesse

4.1 Le Secrétariat général transmet copie de la demande à la partie défenderesse. Avec son accord sur la demande d'arbitrage, la partie défenderesse fait parvenir au Secrétariat général, dans les meilleurs délais, ses moyens de défense, ses propositions éventuelles et fournit toutes pièces ainsi que tous renseignements de nature à appuyer sa défense.

4.2 Copie de la réponse est notifiée à la partie demanderesse, pour information.

5. Constitution du greffe

Le Secrétariat qui a reçu la demande d'arbitrage fait office de greffe durant la procédure d'arbitrage.

6. Nomination/Désignation des arbitres

Ils sont désignés par le greffe, au nombre de quatre : deux représentants des agences de voyages et deux représentants des hôtels.

7. Constitution du dossier

C'est au greffe qu'incombe la charge de constituer le dossier de l'affaire à l'intention des arbitres.

8. Compromis d'arbitrage

8.1 Le compromis est la convention par laquelle les parties s'engagent définitivement à régler leur litige par l'arbitrage et en couvrir les coûts.

8.2 Ce compromis, contenant désignation des arbitres et des objets en litige est adressé à chacune des parties en cause.

8.3 Il est adressé en outre, à chacune des parties, une copie du dossier fourni par la partie adverse et contenant les motifs de la demande ou de la réponse (moyen de défense prévu à l'article 4.1)

8.4 Le compromis, dûment signé et daté par les parties est renvoyé au greffe dans les plus brefs délais.

9. Récusation des arbitres

9.1 Lors de la signature du compromis, les parties ont la faculté de récuser les arbitres. Les motifs de récusation sont énumérés limitativement ci-après:

– parenté ou alliance avec l'une des parties;
– intérêt d'un arbitre dans le litige;
– objection d'une des parties;
– connaissance antérieure du litige en tant qu'arbitre.

9.2 En cas de remplacement d'un arbitre récusé, ce fait doit être indiqué dans le compromis.

10. Effet du compromis

Lorsque les parties sont convenues d'avoir recours à l'arbitrage du Comité de Liaison AIH/FUUAV, elles se soumettent par là même au présent règlement.

11. Remise du dossier aux arbitres

11.1 Dès réception du compromis signé par les parties, le greffe remet celui-ci aux arbitres, accompagné du dossier constitué à leur intention.

11.2 La date de la remise des documents est communiquée aux parties.

12. Lieu de l'arbitrage

Le lieu de l'arbitrage sera fixé au siège du Secrétariat qui fera office de greffe.

13. Procédure devant les arbitres

Les règles applicables à la procédure devant les arbitres sont celles qui résultent du présent règlement, et dans le silence du règlement, les règles de procédure du lieu de l'arbitrage.

14. Remplacement d'un arbitre en cours de procédure

En cas de décès ou de maladie d'un arbitre, le greffe pourvoit au remplacement de l'arbitre défaillant, sans qu'il y ait lieu de recommencer la procédure.

15. Instruction de la cause par les arbitres

15.1 Les arbitres procèdent à l'instruction de la cause par tous les moyens appropriés. Ils peuvent nommer un ou plusieurs experts techniquement ou juridiquement compétents, en définissant par avance leur mission, et leur demander des rapports sur les points litigieux.

15.2 Les arbitres statuent sur pièces à moins qu'une des parties ne désire être entendue.

15.3 Sur la demande de l'une des parties ou de leur propre chef, les arbitres peuvent citer les parties à comparaître; ils en informeront le greffe qui procèdera aux convocations.

15.4 Les parties comparaissent soit en personne, soit par représentants dûment accrédités.

15.5 Lorsque devant les arbitres les parties formulent des demandes nouvelles ou des demandes reconventionnelles, elles sont tenues de le faire par écrit. A moins que la partie contre laquelle une demande nouvelle a été formulée n'y consente, l'arbitre n'a pas le pouvoir d'en prendre note.

16. Décision arbitrale - Délais

La décision arbitrale motivée, après délibération des arbitres, sera rendue dans les trois mois de la remise du compromis aux arbitres.

Toutefois, pour les nécessités de l'instruction, ce délai peut être prorogé d'un mois.

17. Décision d'accord des parties

Si les parties se mettent d'accord devant les arbitres, ce fait est constaté et enregistré par le greffe.

18. Partage des arbitres

18.1 En cas de partage, les arbitres établissent un constant de désaccord. Ils sont tenus de rédiger leur avis distinct et motivé, soit dans le même procès-verbal, soit dans des procès-verbaux séparés.

18.2 Par même décision, ils nommeront un tiers-arbitre.

19. Procédure du tiers-arbitrage

19.1 Le tiers-arbitre est tenu de juger dans le mois du jour de son acceptation à moins que ce délai ne soit prorogé par l'acte de nomination.

19.2 Il ne peut se prononcer qu'après avoir conféré avec les arbitres divisés qui se réunissent à cet effet.

19.3 Le tiers-arbitre est tenu de juger en se conformant à l'un ou à l'autre avis des arbitres partagés. La décision ne doit pas être motivée.

20. Prononcé de la décision

La décision est réputée rendue au lieu de l'arbitrage et au jour de sa signature par les arbitres.

21. Notification de la décision aux parties

La décision arbitrale rendue, le greffe notifie aux parties copie du texte signé par les arbitres ou le président du tribunal arbitral...

22. Caractère définitif en exécutoire de la décision

22.1 La décision arbitrale est définitive.

22.2 Par la soumission de leur différend à l'arbitrage du Comité de Liaison AIH/FUUAV, les parties s'engagent à exécuter sans délai la décision à intervenir, et renoncent à toutes voies de recours auxquelles elles auraient eu droit autrement.

23. Dépôt de la décision

Toute décision rendue conformément au présent règlement est déposée en original au Secrétariat général de la FUUAV.

24. Frais de l'arbitrage

Dans la décision, les arbitres, outre la décision sur le fond, statuent sur les frais de l'arbitrage et décident à laquelle des parties le paiement incombe ou dans quelle proportion ils sont partagés entre elles.

Les frais d'arbitrage comprennent, le cas échéant:

– les frais administratifs;

– les honoraires des arbitres;

– les honoraires des experts, en cas d'expertise;

les frais de déplacement des arbitres.

Legge 27 dicembre 1977, n. 1084

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970

(Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 17 febbraio 1978)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 36 della convenzione medesima.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1977

LEONE
Andreotti - Forlani - Lattanzio - Antoniozzi

Visto, il Guardiasigilli: Bonifacio

CONVENZIONE INTERNAZIONALE RELATIVA AI CONTRATTI DI VIAGGIO (CCV)

Gli Stati Parti della presente Convenzione,

Constatando lo sviluppo del turismo e il suo ruolo economico e sociale,

Riconoscendo la necessità di stabilire delle disposizioni uniformi in materia di contratti di viaggio, hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I

CAMPO D'APPLICAZIONE

Art. 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per:

1. *Contratto di viaggio*: sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia un contratto di intermediario di viaggio.

2. *Contratto di organizzazione di viaggio*: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a suo nome a procurare ad un'altra per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca.

3. *Contratto di intermediario di viaggio*: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un'altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o dei servizi separati, che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi. Non sono considerati come contratti di intermediario di viaggio le operazioni «interlinee» o altre operazioni simili fra vettori.

4. *Prezzo*: qualunque pagamento in contanti, in natura o sotto forma di prestazioni dirette o indirette di qualsiasi tipo.

5. *Organizzatore di viaggi*: qualunque persona che abitualmente assuma l'impegno definito al paragrafo 2, sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno.

6. *Intermediario di viaggi*: qualunque persona che abitualmente assuma l'impegno definito al paragrafo 3, sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno.

7. *Viaggiatore*: qualunque persona che usufruisca di una delle prestazioni definite ai paragrafi 2 e 3, sia che il contratto sia stipulato o che il prezzo sia pagato da lei o da chi per lei.

Art. 2

1. La presente Convenzione si applica a qualunque contratto di viaggio concluso da un organizzatore di viaggi o da un intermediario di viaggi qualora la sua sede di lavoro principale, o in mancanza di tale sede, il suo domicilio abituale o la sede di lavoro per tramite della quale il contratto di viaggio è stato concluso, si trovi in uno Stato contraente.

2. La presente Convenzione si applica senza pregiudizio delle legislazioni speciali che stabiliscono trattamenti più favorevoli per certe categorie di viaggiatori.

CAPITOLO II

OBBLIGHI GENERALI DEGLI ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGI E DEI VIAGGIATORI

Art. 3

Nell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti definiti all'articolo 1, l'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi proteggono i diritti e gli interessi dei viaggiatori secondo i principi generali del diritto e i buoni usi in questo campo.

Art. 4

In vista dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti definiti all'art. 1, il viaggiatore deve in particolare fornire tutte le necessarie informazioni che gli sono espressamente richieste e rispettare i regolamenti relativi al viaggio, al soggiorno o a qualsiasi altro servizio.

CAPITOLO III

CONTRATTO DI ORGANIZZAZIONE DI VIAGGIO

Art. 5

L'organizzatore di viaggi è tenuto a rilasciare un documento di viaggio portante la sua firma che può essere sostituita da un timbro.

Art. 6

1. Il documento di viaggio contiene le seguenti indicazioni:

a) luogo e data di emissione;

b) nome e indirizzo dell'organizzatore di viaggi;

c) nome del viaggiatore o dei viaggiatori e, se il contratto è stato effettuato da un'altra persona, nome di quest'ultima;

d) luoghi e date di inizio e termine del viaggio come pure dei soggiorni;

e) tutte le precisazioni necessarie relative al trasporto, al soggiorno come pure a tutti gli altri servizi accessori compresi nel prezzo;

f) se è il caso, il numero minimo dei viaggiatori richiesto;

g) il prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti nel contratto;

h) circostanze e condizioni in cui il viaggiatore potrà chiedere l'annullamento del contratto;

i) qualunque clausola che stabilisca una competenza arbitrale stipulata ai sensi dell'art. 29;

j) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della presente Convenzione;

k) tutte le altre indicazioni che le parti, di comune accordo, giudicano utile di inserire.

2. Qualora tutte o una parte delle indicazioni previste al paragrafo 1 figurino in un programma consegnato al viaggiatore, il documento di viaggio potrà contenere un semplice riferimento ad esso; qualsiasi modifica a tale programma dovrà essere menzionata nel documento di viaggio.

Art. 7

1. Il documento di viaggio fa fede, fino a prova contraria, delle condizioni del contratto.

2. La violazione da parte dell'organizzatore di viaggi degli obblighi che gli competono ai sensi degli articoli 5 o 6, non intacca l'esistenza né la validità del contratto che resta regolato dalla presente Convenzione.

L'organizzatore dei viaggi risponde di qualunque pregiudizio derivante da questa violazione.

Art. 8

Salvo accordo contrario delle parti, il viaggiatore potrà farsi sostituire da un'altra persona per la esecuzione del contratto, a condizione che questa persona soddisfi le esigenze particolari relative al viaggio o al soggiorno e che il viaggiatore indennizzi l'organizzatore di viaggi di tutte le spese causate da questa sostituzione, incluse le somme non rimborsabili dovute a terzi.

Art. 9

Il viaggiatore può annullare il contratto in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, a condizione di indennizzare l'organizzatore di viaggi conformemente alla legislazione o secondo le disposizioni del contratto.

Art. 10

1. L'organizzatore di viaggi può, senza indennità, annullare il contratto, totalmente o parzialmente, qualora prima o durante l'esecuzione del contratto si manifestino circostanze di carattere eccezionale che l'organizzatore di viaggi non poteva conoscere al momento della stipulazione del contratto e che, se le avesse conosciute in quel momento, gli avrebbero fornito valide ragioni per non concluderlo.

2. L'organizzatore di viaggi può ugualmente annullare il contratto senza indennità quando il numero minimo di viaggiatori previsto nel documento di viaggio non è stato raggiunto, a condizione che questo fatto sia portato a conoscenza del viaggiatore almeno 15 giorni prima della data alla quale il viaggio o il soggiorno doveva avere inizio.

3. In caso di annullamento del contratto prima della sua esecuzione, l'organizzatore di viaggi deve rimborsare integralmente qualunque pagamento incassato dal viaggiatore. In caso di annullamento del contratto in corso di esecuzione, l'organizzatore di viaggi deve prendere tutte le misure necessarie nell'interesse del viaggiatore; inoltre le parti sono tenute a indennizzarsi a vicenda in maniera equa.

Art. 11

1. L'organizzatore di viaggi non può aumentare il prezzo globale se non in conseguenza di variazioni del corso dei cambi o delle tariffe dei vettori e a condizione che questa possibilità sia stata prevista nel documento di viaggio.

2. Se l'aumento del prezzo globale eccede il 10%, il viaggiatore può annullare il contratto senza indennizzo né rimborso. In questo caso, il viaggiatore ha diritto al rimborso di tutte le somme da lui pagate all'organizzatore di viaggi.

Art. 12

L'organizzatore di viaggi risponde degli atti e delle omissioni dei suoi impiegati e agenti, qualora agiscano nell'esercizio delle loro funzioni, come se fossero suoi propri atti o sue proprie omissioni.

Art. 13

1. L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla presente Convenzione, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente.

2. Senza pregiudizio della determinazione di quali persone abbiano diritto di agire e di quali siano i rispettivi diritti, l'indennità dovuta in applicazione del paragrafo 1 è limitata per ciascun viaggiatore a:

- 50.000 franchi per danno alle persone;
- 2.000 franchi per danno alle cose;
- 5.000 franchi per qualsiasi altro danno.

Ciascuno Stato contraente può comunque fissare un limite superiore relativamente ai contratti stipulati per tramite di un'agenzia che si trovi nel suo territorio.

Art. 14

L'organizzatore di viaggi che effettua personalmente i servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore conformemente alle disposizioni che regolano detti servizi.

Art. 15

1. L'organizzatore di viaggi che fa effettuare da terzi servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale di questi servizi, conformemente alle disposizioni che li regolano. Lo stesso avviene per

qualunque pregiudizio causato al viaggiatore nel corso dell'esecuzione di queste prestazioni, salvo che l'organizzatore di viaggi non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente nella scelta della persona che esegue il servizio.

2. Quando le disposizioni menzionate al paragrafo 1 non prevedono una limitazione all'indennità dovuta dall'organizzatore di viaggi, questa indennità è fissata conformemente all'articolo 13, paragrafo 2.

3. Qualora l'organizzatore di viaggi abbia indennizzato il viaggiatore per il pregiudizio che gli è stato causato, è surrogato in tutti i diritti e azioni che il viaggiatore può avere contro terzi responsabili di tale pregiudizio. Il viaggiatore è tenuto a facilitare il ricorso dell'organizzatore di viaggi fornendogli i documenti e le informazioni in suo possesso e cedendogli, quando sia il caso, i suoi diritti.

4. Il viaggiatore ha diritto a un'azione diretta contro terzi responsabili per un indennizzo totale o complementare del pregiudizio da lui subito.

Art. 16

Il viaggiatore risponde del pregiudizio causato per sua colpa all'organizzatore di viaggi o alle persone di cui questo risponde ai sensi dell'articolo 12, a causa dell'inosservanza degli obblighi che gli spettano secondo la presente Convenzione o i contratti che essa regola, la colpa venendo stabilita considerando il comportamento normale di un viaggiatore.

CAPITOLO IV

CONTRATTO DI INTERMEDIARIO DI VIAGGI

Art. 17

Qualunque contratto stipulato dall'intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei servizi separati, è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore.

Art. 18

1. Quando il contratto di intermediario di viaggi si riferisce ad un contratto di organizzazione di viaggio, è sottoposto alle disposizioni degli articoli 5 e 6, l'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'organizzatore di viaggi essendo completata dall'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'intermediario di viaggi e da una dichiarazione che quest'ultimo agisce in qualità di intermediario del primo.

2. Quando il contratto di intermediario di viaggi riguarda la fornitura di un servizio separato che permette di effettuare un viaggio o un soggiorno, l'intermediario di viaggi è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma che può essere sostituita da un timbro. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio e l'indicazione che il contratto è regolato, nonostante qualunque clausola contraria, dalla presente Convenzione.

Art. 19

1. Il documento di viaggio e gli altri documenti menzionati all'articolo 18 fanno fede, fino a prova contraria, delle condizioni del contratto.

2. La violazione da parte dell'intermediario di viaggi degli obblighi che gli competono ai sensi dell'articolo 18, non intacca né l'esistenza né la validità del contratto che resta regolato dalla presente Convenzione. In caso di violazione degli obblighi citati al paragrafo 1 dell'articolo 18, l'intermediario di viaggi è considerato come un organizzatore di viaggi.

In caso di violazione degli obblighi menzionati al paragrafo 2 dell'articolo 18, l'intermediario di viaggi risponde di qualsiasi pregiudizio derivante da questa violazione.

Art. 20

Il viaggiatore può annullare il contratto in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, a condizione di indennizzare l'intermediario di viaggi conformemente alla legislazione nazionale o secondo le disposizioni del contratto.

Art. 21

L'intermediario di viaggi risponde degli atti e delle omissioni dei suoi impiegati e agenti, qualora agiscano nell'esercizio delle loro funzioni, come se fossero suoi propri atti o sue proprie omissioni.

Art. 22

1. L'intermediario di viaggi risponde di qualsiasi inosservanza che commette nell'adempimento dei suoi obblighi, l'inosservanza venendo stabilita considerando i doveri che competono ad un intermediario di viaggi diligente.

2. Senza pregiudizio della determinazione di quali persone abbiano diritto ad agire e di quali siano i loro rispettivi diritti, l'indennità dovuta in applicazione del paragrafo 1 è limitata a 10.000 franchi per viaggiatore.

Ciascuno Stato contraente può comunque fissare un limite superiore relativamente ai contratti stipulati per il tramite di un'agenzia che si trovi nel suo territorio.

3. L'intermediario di viaggi non risponde dell'inadempimento totale o parziale di viaggi, soggiorni o altri servizi che siano oggetto del contratto.

Art. 23

Il viaggiatore risponde del pregiudizio causato per sua colpa all'intermediario di viaggi o alle persone di cui questo ultimo risponde ai sensi dell'articolo 21, a motivo della inosservanza degli obblighi che gli competono secondo la presente Convenzione o i contratti che essa regola, la colpa venendo stabilita considerando il comportamento normale di un viaggiatore.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 24

Il franco menzionato nella presente Convenzione è il franco-oro del peso di 10/31 di grammo e del titolo millesimale di 0,900 di fino.

Art. 25

Quando il pregiudizio causato dall'inadempimento totale o parziale di un obbligo regolato dalla presente Convenzione, può dar luogo ad un reclamo extracontrattuale, l'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi possono avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la loro responsabilità o che determinano o limitano le indennità da loro dovute.

Art. 26

Quando la responsabilità extracontrattuale di una delle persone di cui l'organizzatore di viaggi o l'intermediario di viaggi rispondono ai sensi degli articoli 12 e 21 è messa in causa, questa persona può ugualmente avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la responsabilità dell'organizzatore di viaggi o dell'intermediario di viaggi o che determinano o limitano le indennità da loro dovute, l'ammontare di queste indennità non potendo in ogni caso superare i limiti stabiliti ai sensi della presente Convenzione.

Art. 27

1. L'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi non possono avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la loro responsabilità o che limi-

tano le indennità da loro dovute, quando il viaggiatore prova che una inosservanza commessa da loro o dalle persone di cui rispondono ai sensi degli articoli 12 e 21, è avvenuta con l'intenzione di provocare il danno o in modo implicante una mancanza deliberata di considerazione delle conseguenze pregiudizievoli che possono derivare da tale comportamento oppure una ignoranza inescusabile di tali conseguenze.

2. Quando siano applicabili disposizioni particolari di diritto cogente, la valutazione della inosservanza menzionata al paragrafo 1 ha luogo in conformità a queste disposizioni.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano ugualmente alla responsabilità extra-contrattuale delle persone menzionate agli articoli 12 e 21 quando l'inosservanza prevista ai detti paragrafi è stata commessa da tali persone.

Art. 28

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e le azioni dei viaggiatori contro terzi.

CAPITOLO VI

AZIONI LEGALI

Art. 29

Il contratto di viaggio può contenere una clausola che attribuisca competenza ad un tribunale arbitrale, a condizione che questa clausola preveda che il tribunale arbitrale applicherà la presente Convenzione.

Art. 30

1. Le azioni alle quali può dar luogo un contratto di viaggio regolato dalla presente Convenzione, fondate sul decesso, le ferite o qualunque altro danno all'integrità fisica o psichica di un viaggiatore, cadono in prescrizione entro il termine di due anni a partire dalla data prevista nel contratto come data di termine del servizio che dà luogo alla controversia.

Comunque, in caso di ferite o altri danni all'integrità fisica o psichica con conseguente decesso del viaggiatore dopo la data prevista come termine del servizio che dà luogo alla controversia, il periodo di tempo inizia a partire dalla data del decesso senza che possa comunque oltrepassare i tre anni dalla data prevista per il termine di questo servizio.

2. Le azioni alle quali può dar luogo un contratto di viaggio regolato dalla presente Convenzione, diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, cadono in prescrizione entro il termine di un anno; questo periodo di tempo inizia a decorrere dalla data prevista nel contratto per il termine del servizio che dà luogo alla controversia.

CAPITOLO VII

NULLITÀ DELLE STIPULAZIONI CONTRARIE ALLA CONVENZIONE

Art. 31

1. È nulla qualsiasi stipulazione che, direttamente o indirettamente, deroghi alle disposizioni della presente Convenzione in un senso sfavorevole al viaggiatore. La nullità di tale stipulazione non comporta la nullità del contratto.

2. In particolare, sono nulle tutte le clausole che cedono all'organizzatore di viaggi o all'intermediario di viaggi il beneficio delle assicurazioni stipulate dal viaggiatore o che trasferiscano l'onere della prova.

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

1. Qualunque controversia fra gli Stati contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non può essere regolata per via di negoziato, è sottoposta ad arbitrato, su domanda di uno di essi.

2. Se entro i sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato, le Parti non pervengono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, ciascuna può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia, depositando una richiesta in conformità allo Statuto della Corte.

Art. 33

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazione Unite o membri di una istituzione specializzata o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, come pure di qualunque Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, fino al 31 dicembre 1971.

Art. 34

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo belga.

Art. 35

1.La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di qualsiasi Stato appartenente ad una delle categorie menzionate all'articolo 33

2. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo belga.

Art. 36

1. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del quinto strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno Stato che ratifichi la Convenzione o che vi aderisca dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 37

Ciascuno Stato contraente avrà diritto di denunciare la presente Convenzione in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore nei suoi confronti. Ciononostante, tale denuncia prenderà effetto solo un anno dopo la data di ricevimento della notifica di denuncia da parte del Governo belga.

Art. 38

Nel caso di uno Stato federale o non unitario, si applicano le seguenti disposizioni:

1. Per quanto riguarda gli articoli della presente Convenzione che rientrano nella competenza legislativa del potere legislativo federale, gli obblighi del governo federale saranno, entro tali limiti, gli stessi di quelli delle Parti che non sono Stati federali.

2. Per quanto riguarda gli articoli della presente Convenzione la cui applicazione rientra nella competenza legislativa di ciascuno degli stati, delle province o dei cantoni costituenti che non sono, ai sensi del sistema costituzionale della federazione, tenuti a prendere delle misure legislative, il governo federale porterà a conoscenza delle autorità competenti degli stati, delle province o dei cantoni tali articoli unitamente al suo parere favorevole, il più presto possibile.

3. Uno Stato federale parte della presente Convenzione comunicherà, su richiesta di qualunque Stato contraente, una esposizione della legislazione e della prassi in vigore nella federazione e nelle sue unità costituenti per quanto riguarda qualunque disposizione particolare della Convenzione che indichi la misura nella quale è stato dato effetto, tramite azione legislativa o altra azione, a detta disposizione.

Art. 39

1. Ciascuno Stato contraente può, al momento della ratifica, dell'adesione o in qualunque altro momento successivo, notificare per iscritto al Governo belga che la presente Convenzione si applica ai territori di cui assicura le relazioni internazionali.

La Convenzione sarà applicabile a tali territori tre mesi dopo la data di ricevimento di questa notifica da parte del Governo belga.

2. Ciascuno Stato contraente che ha sottoscritto una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo potrà in qualsiasi momento informare il Governo belga che la Convenzione cessa di applicarsi ai territori in questione. Questa denuncia prenderà effetto un anno dopo la data di ricevimento, da parte del Governo belga, della notifica di denuncia.

Art. 40

1. Ciascuno Stato contraente potrà, al momento della firma della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione, formulare la o le riserve seguenti:

a) di applicare la presente Convenzione solo ai contratti di viaggio internazionali che debbano essere eseguiti totalmente o parzialmente in uno Stato diverso dallo Stato dove il contratto è stato stipulato o da dove il viaggiatore è partito;

b) di non considerarsi come impegnato dal paragrafo 2 dell'articolo 32 della presente Convenzione.

2. Le riserve menzionate al paragrafo precedente non devono essere ulteriormente accettate dagli altri Stati contraenti.

3. Ciascuno Stato contraente che ha formulato una riserva prevista al paragrafo 1, potrà in qualsiasi momento ritirarla tramite notifica indirizzata al Governo belga; tale ritiro prenderà effetto tre mesi dopo il ricevimento di tale notifica.

Art. 41

La presente Convenzione si applica senza pregiudizio delle Convenzioni relative al trasporto di viaggiatori e del loro bagaglio o al soggiorno, delle quali uno Stato contraente è o diventerà parte.

Art. 42

Ciascuno Stato contraente potrà, allo scadere del periodo di cinque anni che seguirà l'entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 36, chiedere le riunioni di una Conferenza incaricata di deliberare in merito alle proposte tendenti alla revisione della presente Convenzione.

Ciascuno Stato contraente che desideri servirsi di questa facoltà lo notificherà al Governo belga che, se un terzo degli Stati contraenti è d'accordo, convocherà la Conferenza entro dodici mesi.

Art. 43

Il Governo belga notificherà agli Stati interessati:

1. Le firme, le ratifiche e le adesioni ricevute in applicazione degli articoli 33, 34 e 35.

2. Le date alle quali la presente Convenzione entrerà in vigore in applicazione dell'articolo 36.

3. Le denunce fatte in applicazione dell'articolo 37 e del paragrafo 2 dell'articolo 39.

4. Le notifiche e le dichiarazioni fatte ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 39 e degli articoli 40 e 42.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati allo scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1970, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Governo belga, il quale ne rilascerà copie certificate conforme.

(Seguono le firme)

Direttiva del Consiglio del 13 giugno 1990

concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (90/314/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione[1],

in cooperazione con il Parlamento europeo[2],

visto il parere del Comitato economico e sociale[3],

considerando che il completamento del mercato interno, di cui il settore turistico rappresenta una componente essenziale, è uno dei principali obiettivi perseguiti dalla Comunità;

considerando che in materia di viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso, in seguito definiti «servizi tutto compreso», esistono notevoli divergenze tra gli Stati membri sia sul piano normativo, sia per quanto riguarda la prassi corrente, il che comporta ostacoli alla libera prestazione dei servizi tutto compreso e distorsioni di concorrenza tra gli operatori stabiliti nei diversi Stati membri;

considerando che l'adozione di norme comuni in materia di servizi tutto compreso contribuirà all'eliminazione di tali ostacoli ed alla realizzazione di un mercato comune dei servizi, consentendo agli operatori di uno Stato membro di offrire i propri servizi in altri Stati membri ed ai consumatori della Comunità di beneficiare di condizioni paragonabili all'acquisto di un servizio tutto compreso in qualsiasi Stato membro;

considerando che il punto 36, lettera b) dell'allegato della risoluzione del Consiglio del 19 maggio 1981, relativa ad un secondo programma della Comunità economica europea in materia di tutela e informazione dei consumatori[4], invita la Commissione ad avviare studi, tra l'altro, nel settore del turismo e, se del caso, a presentare opportune proposte, tenendo conto della loro rilevanza ai fini della tutela dei consumatori e degli effetti di legislazioni nazionali diverse sul buon funzionamento del mercato comune;

considerando che, nella risoluzione del 10 aprile 1984 relativa ad una politica comunitaria del turismo[5], il Consiglio ha accolto favorevolmente l'iniziativa della Commissione diretta ad evidenziare l'importanza del turismo e ha preso nota dei primi orientamenti per una politica comunitaria del turismo definiti dalla Commissione;

considerando che la comunicazione della Commissione al Consiglio, intitolata «Un nuovo impulso alla politica di tutela dei consumatori» e approvata con la risoluzione del Consiglio del 6 maggio 1986[6], menziona al punto 37, tra le misure proposte dalla Commissione, l'armonizzazione delle legislazioni in materia di servizi tutto compreso;

considerando che il turismo svolge un ruolo sempre più importante nell'economia degli Stati membri; che i servizi tutto compreso rappresentano una parte essenziale dell'attività turistica; che l'industria dei servizi tutto compreso negli Stati membri riceverebbe un notevole impulso all'espansione ed all'aumento della produttività dall'adozione di un minimo di norme comuni intese a conferirle una dimensione comunitaria; che ciò sarebbe a beneficio non soltanto dei cittadini della Comunità che acquistano un servizio tutto compreso organizzato conformemente a tali norme, ma attirerebbe dei turisti di paesi terzi desiderosi di beneficiare dei vantaggi di norme garantite nei servizi tutto compreso;

considerando che le norme che tutelano il consumatore presentano disparità nei vari Stati membri le quali dissuadono i consumatori di un determinato Stato membro dall'acquisto di servizi tutto compreso in un altro Stato membro;

considerando che tale fattore dissuasivo scoraggia particolarmente i consumatori dall'acquisto di servizi tutto compreso al di fuori del proprio Stato membro; che ciò avviene in misura maggiore di quanto avvenga per l'acquisto di altri servizi, dato che il

carattere particolare delle prestazioni fornite nell'ambito di un servizio tutto compreso presuppone in generale il pagamento anticipato di somme considerevoli e la fornitura delle prestazioni in uno Stato diverso dallo Stato di residenza del consumatore;

considerando che il consumatore deve godere della protezione introdotta dalla presente direttiva a prescindere dal fatto che egli abbia stipulato direttamente il contratto oppure sia il cessionario o il membro di un gruppo per conto del quale un'altra persona ha concluso il contratto di servizio tutto compreso;

considerando che l'organizzatore e/o il venditore del servizio tutto compreso devono essere obbligati a fare in modo che le indicazioni fornite nei documenti che descrivono il servizio tutto compreso che essi hanno rispettivamente organizzato e venduto non siano ingannevoli e che gli opuscoli messi a disposizione del consumatore contengano un'informazione chiara e precisa;

considerando che il consumatore deve avere una copia delle clausole contrattuali relative al servizio tutto compreso; che occorre a tal fine esigere che tutte le clausole contrattuali siano enunciate per iscritto o in ogni altra forma comprensibile ed accessibile per il consumatore e che egli ne riceva una copia;

considerando che il consumatore deve, in alcuni casi, essere libero di cedere ad un terzo interessato la propria prenotazione per un servizio tutto compreso;

considerando che il prezzo stabilito nel contratto non deve, in linea di massima, poter essere rivisto, a meno che il contratto non preveda espressamente la possibilità di una revisione sia al rialzo che al ribasso; che detta possibilità deve tuttavia essere subordinata a talune condizioni;

considerando che, in taluni casi, il consumatore deve avere la facoltà di recedere dal contratto relativo ad un servizio tutto compreso prima della partenza;

considerando che occorre definire in modo chiaro i diritti dei consumatori, nel caso in cui l'organizzatore annulli il servizio tutto compreso prima della data prevista per la partenza;

considerando che l'organizzatore deve essere tenuto a taluni obblighi nei confronti del consumatore se, dopo la partenza del consumatore non è fornita una parte importante dei servizi previsti nel contratto oppure se l'organizzatore constata di essere nell'impossibilità di adempiere ad una parte importante dei servizi previsti;

considerando che l'organizzatore e/o il venditore parti del contratto devono essere responsabili nei confronti del consumatore dell'adempimento degli obblighi contrattuali; che inoltre l'organizzatore e il venditore devono essere responsabili dei danni risultanti per il consumatore dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto, a meno che le mancanze constatate nell'adempimento del contratto non siano imputabili né a colpa loro né a colpa di un altro prestatore dei servizi;

considerando che, quando la responsabilità dell'organizzazione e/o del venditore risulta dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni oggetto di un servizio tutto compreso, è opportuno poter limitare tale responsabilità conformemente alle convenzioni internazionali che disciplinano queste prestazioni, in particolare la convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale, la convenzione di Berna del 1961 sul trasporto ferroviario, la convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare e la convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori; che inoltre, trattandosi di danni diversi da quelli corporali, determinate limitazioni della responsabilità, purché ragionevoli, devono poter parimenti risultare dal contratto relativo al servizio tutto compreso;

considerando che occorre prevedere talune misure per informare il consumatore e per dar seguito ai reclami;

considerando che sarebbe opportuno, sia per il consumatore che per gli operatori di servizi tutto compreso che l'organizzatore o il venditore siano tenuti a dare prova sufficienti di disporre di garanzie in caso di insolvenza o di fallimento;

considerando che gli Stati membri devono avere la facoltà di adottare o di mantenere in vigore disposizioni più severe in materia di viaggi «tutto compreso» al fine di tutelare il consumatore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva ha lo scopo di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i viaggi, le vacanze e i giri turistici «tutto compreso» venduti o offerti in vendita nel territorio della Comunità.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) servizio tutto compreso: la prefissata combinazione di almeno due degli elementi in appresso, venduta o offerta in vendita ad un prezzo forfettario, laddove questa prestazione superi le 24 ore o comprenda una notte:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscono una parte significativa del «tutto compreso».

La fatturazione separata di vari elementi di uno stesso servizio tutto compreso non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi della presente direttiva;

2) organizzatore: la persona che organizza in modo non occasionale servizi tutto compreso e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite un venditore;

3) venditore: la persona che vende o offre in vendita servizi tutto compreso proposti dall'organizzatore;

4) consumatore: la persona che acquista o si impegna ad acquistare servizi tutto compreso («il contraente principale») o qualsiasi persona per conto della quale il contraente principale si impegna a acquistare servizi tutto compreso («gli altri beneficiari») o qualsiasi persona cui il contraente principale o uno degli altri beneficiari cede i servizi tutto compreso («il cessionario»);

5) contratto: l'accordo che lega il consumatore all'organizzatore e/o al venditore.

Articolo 3

1. Qualsiasi descrizione del servizio tutto compreso fornita dall'organizzatore o dal venditore al consumatore, il prezzo nonché tutte le altre condizioni applicabili al contratto non debbono contenere indicazioni ingannevoli.

2. Qualora venga messo a disposizione del consumatore un opuscolo, esso deve indicare in maniera leggibile, chiara e precisa il prezzo, nonché le informazioni adeguate per quanto riguarda:

a) la destinazione, i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto utilizzati;

b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione, la categoria o il livello di comfort e le caratteristiche principali della stessa, la sua approvazione e classificazione turistica ai sensi della regolamentazione dello stato membro di destinazione interessato;

c) i pasti forniti (*meal plan*);

d) l'itinerario;

e) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato o degli Stati membri in questione in materia di passaporto e visti e le formalità sanitarie necessarie per effettuare il viaggio ed il soggiorno;

f) l'importo o la percentuale del prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;

g) l'indicazione che occorre un numero minimo di partecipanti per effettuare il servizio tutto compreso e, in tal caso, la data limite di informazione del consumatore in caso di annullamento.

Le informazioni contenute nell'opuscolo impegnano l'organizzatore o il venditore, a meno che:

– prima della conclusione del contratto siano state chiaramente comunicate al consumatore modifiche delle prestazioni stesse; l'opuscolo deve fare esplicito riferimento a quanto sopra;

– si apportino successivamente modifiche in seguito ad un accordo tra le parti del contratto.

Articolo 4

1. a) L'organizzatore e/o il venditore fornisce al consumatore, per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, prima della conclusione del contratto le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro o degli Stati membri in questione in materia di passaporti e visti in particolare per quanto riguarda i termini per ottenerli, nonché le informazioni relative alle formalità sanitarie necessarie per effettuare il viaggio ed il soggiorno;

b) L'organizzatore e/o il venditore deve fornire al consumatore, per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, in tempo prima dell'inizio del viaggio, le informazioni seguenti:

i) orari, locali di sosta intermedia e coincidenze; posto assegnato al viaggiatore, per esempio, cabina o cuccetta sulla nave, carrozza con cuccette o vagone letto sul treno;

ii) nome, indirizzo e numero di telefono della rappresentanza locale dell'organizzatore e/o del venditore o, se non esiste, nome, indirizzo e numero di telefono degli uffici locali suscettibili di aiutare il consumatore in caso di difficoltà. Se tali rappresentanti e organismi non esistono il consumatore deve in ogni caso disporre di un numero telefonico di emergenza o di qualsiasi altra informazione che gli consenta di entrare in contatto con l'organizzatore e/o il venditore;

iii) per i viaggi e i soggiorni di minorenni all'estero informazioni che consentano di stabilire un contatto diretto con il giovane o con il responsabile locale del suo soggiorno;

iv) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione che copra le spese di annullamento da parte del consumatore o di un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti o malattie.

2. Gli Stati membri vigilano affinché si applichino ai contratti i principi seguenti:

a) a seconda del servizio tutto compreso in questione, il contratto contiene almeno le clausole figuranti nell'allegato;

b) tutte le clausole contrattuali sono enunciate per iscritto o in ogni altra forma comprensibile ed accessibile per il consumatore e devono essergli comunicate prima della conclusione del contratto; il consumatore ne riceve copia;

c) la disposizione della lettera b) non deve impedire la conclusione tardiva o «all'ultimo momento» di prenotazioni o di contratti.

3. Il consumatore che sia nell'impossibilità di usufruire del servizio tutto compreso, può cedere la propria prenotazione - dopo aver informato l'organizzatore o il venditore entro un termine ragionevole prima della partenza - ad una persona che soddisfi tutte le condizioni richieste per tale servizio. La persona che cede il proprio servizio tutto compreso e il cessionario sono solidalmente responsabili nei confronti dell'organizzatore o del venditore parte del contratto per il pagamento del saldo del prezzo, nonché per le eventuali spese supplementari risultanti da detta cessione.

4. a) I prezzi stabiliti dal contratto non possono essere modificati, a meno che il contratto non ne preveda espressamente la possibilità, in aumento o in diminuzione, ed indichi le precise modalità di calcolo, solo per tener conto delle variazioni nei:

– costi di trasporto, compreso il costo del carburante;

– diritti e tasse su certi servizi, quali tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;

– tassi di cambio applicati al servizio tutto compreso in questione;

b) Il prezzo stabilito nel contratto non sarà aumentato nei 20 giorni che precedono la data prevista per la partenza.

5. Se prima della partenza l'organizzatore è costretto a modificare in maniera significativa un elemento essenziale del contratto quale il prezzo, deve notificarlo al più presto al consumatore per permettergli di prendere le appropriate decisioni, in particolare:

– recedere dal contratto senza pagamento di penali;

– oppure accettare una clausola aggiuntiva al contratto la quale precisi le modifiche apportate e la loro incidenza sul prezzo.

Il consumatore deve informare quanto prima l'organizzatore o il venditore della propria decisione.

6. Allorché il consumatore recede dal contratto conformemente al paragrafo 5 oppure se, per qualsiasi motivo tranne la colpa del consumatore, l'organizzazione annulla il servizio tutto compreso prima della partenza, il consumatore ha diritto:

a) ad usufruire di un altro servizio tutto compreso di qualità equivalente o superiore qualora l'organizzatore e/o il venditore possa proporglielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore, l'organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di prezzo;

b) oppure ad essere rimborsato quanto prima della totalità dell'importo da lui pagato in applicazione del contratto.

In tal caso, ove indicato, egli ha diritto ad essere indennizzato dall'organizzatore o dal venditore, secondo quanto dispone la legge dello Stato membro interessato, per inadempienza contrattuale, tranne nel caso in cui:

i) il servizio tutto compreso sia annullato a motivo di un numero di prenotazioni inferiore al numero minimo di partecipanti richiesto, sempre che il consumatore sia informato dell'annullamento, per iscritto, entro i termini indicati nella descrizione del servizio tutto compreso; oppure

ii) l'annullamento, ad esclusione dell'eccesso di prenotazione, sia dovuto a cause di forza maggiore, ossia a circostanze esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata.

7. Se, dopo la partenza, una parte essenziale dei servizi contemplati dal contratto non viene fornita al consumatore oppure l'organizzatore si rende conto di non essere in grado di fornirla, l'organizzatore predispone soluzioni alternative senza supplemento di prezzo a carico del consumatore, affinché il servizio tutto compreso possa continuare ed eventualmente risarcire il consumatore nei limiti della differenza tra le prestazioni previste e quelle fornite.

Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o se il consumatore non l'accetta per validi motivi, l'organizzatore, ove necessario, fornisce senza supplemento al consumatore un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto e, ove indicato, lo risarcisce.

Articolo 5

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che l'organizzatore e/o il venditore parte del contratto siano responsabili nei confronti del consumatore della buona esecuzione degli obblighi risultanti dal contratto, sia che tali obblighi debbano essere eseguiti da lui stesso sia che debbano essere eseguiti da altri prestatori di servizi, fatto salvo il diritto dell'organizzatore e/o del venditore di rivalersi presso questi altri prestatori di servizi.

2. Per quanto riguarda i danni arrecati al consumatore dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto, gli Stati membri pendono le misure necessarie affinché l'organizzatore e/o il venditore siano considerati responsabili, a meno che l'inadempimento o la cattiva esecuzione non siano imputabili né a colpa loro né a colpa di un altro prestatore di servizi in quanto:

– le mancanze constatate nell'esecuzione del contratto sono imputabili al consumatore;

– tali mancanze sono imputabili a un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto e presentano un carattere imprevedibile o insormontabile;

– tali mancanze sono dovute a un caso di forza maggiore come definito all'articolo 4, paragrafo 6, secondo comma, punto ii), o ad un avvenimento che l'organizzatore e/o il venditore non potevano, con tutta la necessaria diligenza, prevedere o risolvere.

Nei casi di cui al primo comma, secondo e terzo trattino, l'organizzatore e/o il venditore parte del contratto deve agire con la massima sollecitudine per venire in aiuto al consumatore in difficoltà. Per quanto riguarda i danni derivanti dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati membri possono ammettere che l'indennizzo sia limitato conformemente alle convenzioni internazionali che disciplinano dette prestazioni. Per quanto riguarda i danni diversi da quelli corporali derivanti dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati membri possono ammettere che l'indennizzo sia limitato in virtù del contratto. Questa limitazione non deve essere irragionevole.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, quarto comma, non si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 con una clausola contrattuale.

4. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto rilevata in loco dal consumatore deve essere segnalata al più presto, per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, al prestatore dei servizi interessato nonché all'organizzatore e/o al venditore.

Questo obbligo deve essere menzionato nel contratto in modo chiaro o preciso.

Articolo 6

In caso di reclamo, l'organizzatore e/o il venditore, o il suo rappresentante locale se esiste, devono adoperarsi sollecitamente per trovare soluzioni appropriate.

Articolo 7

L'organizzatore e/o il venditore parte del contratto danno prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore.

Articolo 8

Nel settore disciplinato dalla presente direttiva gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni più rigorose ai fini della protezione del consumatore.

Articolo 9

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione comunica detti testi agli altri Stati membri.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente
D. J. O'MALLEY

ALLEGATO

Elementi da inserire nel contratto qualora siano pertinenti per il servizio tutto compreso considerato:

a) destinazione o destinazioni del viaggio; qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo, con relative date di inizio e di fine;

b) mezzi, caratteristiche e categorie di trasporto utilizzate, data, ora e luogo della partenza e del ritorno;

c) quando il servizio tutto compreso include la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica o il livello di confort nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante in questione, il numero dei pasti forniti *(meal plan)*;

d) se il servizio tutto compreso richiede per la sua effettuazione un numero minimo di persone, in questo caso, data limite per informare il consumatore in caso di annullamento;

e) itinerario;

f) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del servizio tutto compreso;

g) nome e indirizzo dell'organizzatore, del venditore e, se del caso, dell'assicuratore;

h) prezzo del servizio tutto compreso, indicazione di qualsiasi eventuale revisione del prezzo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 e indicazioni degli eventuali diritti e tasse su determinati servizi (tasse di atterraggio, di sbarco e di imbarco nei porti e negli aeroporti, tasse di soggiorno) se esse non sono incluse nel prezzo del servizio tutto compreso;

i) scadenze e modalità di pagamento;

j) particolari desideri che il consumatore ha fatto conoscere all'organizzatore o al venditore al momento della prenotazione e che le due parti hanno accettato;

k) termini entro cui il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o la cattiva esecuzione del contratto.

Regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio

del 4 febbraio 1991 che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Parlamento europeo[2],

visto il parere del Comitato economico e sociale[3],

considerando che le misure di liberalizzazione adottate dal Consiglio nel luglio del 1990 rappresentano un ulteriore passo verso una vera politica comune nel campo dei trasporti aerei;

considerando che è necessaria un'azione comunitaria nel campo della tutela degli interessi degli utenti del trasporto aereo per garantire uno sviluppo armonioso di un settore che deve svilupparsi in un ambiente in piena evoluzione;

considerando che la prassi in materia di compensazione per negato imbarco differisce sostanzialmente tra vettore e vettore;

considerando che talune norme minime comuni in materia di compensazione per negato imbarco contribuiranno a garantire il mantenimento della qualità dei servizi offerti dai vettori aerei in un contesto di maggiore concorrenza;

considerando che i vettori aerei devono essere tenuti a fissare regole per l'imbarco in caso di sovraprenotazione;

considerando che occorre fissare i diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco;

considerando che i vettori aerei devono essere tenuti a corrispondere compensazioni e a fornire servizi aggiuntivi ai passeggeri cui viene rifiutato l'imbarco;

considerando che i passeggeri devono essere chiaramente informati circa le norme applicabili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce norme minime comuni applicabili nel caso in cui venga negato l'accesso a un volo di linea sovraprenotato a passeggeri in possesso di biglietto valido e di prenotazione confermata, in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e al quale si applica al trattato, indipendentemente dallo Stato in cui ha sede il vettore aereo, dalla nazionalità del passeggero e dal luogo di destinazione.

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) «negato imbarco», il rifiuto di accogliere passeggeri su un volo sebbene i medesimi:

– siano in possesso di un biglietto valido

– abbiano una prenotazione confermata su detto volo e

– si siano presentati nel termine e nelle condizioni richiesti all'accettazione;

b) «prenotazione confermata», un biglietto di viaggio venduto dal vettore aereo o dal suo agente di viaggio autorizzato che rechi:

– l'indicazione, del numero e della data e dell'ora del volo e

– l'annotazione «OK» o qualsiasi altra annotazione nell'apposito spazio sul biglietto indicante la registrazione da parte del vettore aereo nonché l'espressa conferma della prenotazione da parte del vettore aereo medesimo;

c) «volo di linea», un volo che presenti tutte le seguenti caratteristiche:

– è effettuato, a titolo oneroso, con un aeromobile adibito al trasporto di passeggeri o di passeggeri e di merci e/o di posta, in condizioni tali che i posti siano messi in vendita al pubblico direttamente dal vettore aereo o dai suoi agenti autorizzati e

– è organizzato in modo da assicurare il traffico tra due o più punti:

i) in base ad un orario pubblicato, oppure

ii) con voli tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;

d) «volo sovraprenotato», un volo in cui il numero di passeggeri in possesso di prenotazione confermata e che si presentano all'accettazione entro il termine e nelle condizioni richiesti supera il numero di posti disponibili sul volo medesimo;

e) «volontario», una persona che:

– è in possesso di biglietto valido,

– ha una prenotazione confermata,

– si presenta entro il termine e nelle condizioni richiesti all'accettazione e risponde affermativamente alla domanda del vettore aereo se vi siano passeggeri disposti a rinunziare alla propria prenotazione confermata in cambio di una compensazione;

f) «destinazione finale», la destinazione indicata sul biglietto presentato all'accettazione o, in caso di voli successivi, sull'ultimo tagliando di volo del biglietto. I voli di collegamento che possono essere effettuati senza difficoltà anche quando il negato imbarco abbia provocato un ritardo non sono presi in considerazione.

Articolo 3

1. Il vettore aereo deve fissare le regole che intende seguire per l'imbarco dei passeggeri in caso di volo sovraprenotato. Esso notifica dette regole e tutte le eventuali modifiche allo Stato membro interessato e alla Commissione, che le metterà a disposizione degli altri Stati membri. Le eventuali modifiche entrano in vigore un mese dopo la notifica.

2. Le regole di cui al paragrafo 1 saranno poste a disposizione del pubblico nelle agenzie e presso i banchi di accettazione del vettore aereo.

3. Le regole di cui al paragrafo 1 dovrebbero prevedere l'eventualità di un ricorso a volontari disposti a rinunciare all'imbarco.

4. In ogni caso, il vettore aereo dovrebbe prendere in considerazione gli interessi dei passeggeri che devono avere la precedenza all'imbarco per motivi legittimi, come le persone con difficoltà di movimento e i bambini non accompagnati.

Articolo 4

1. In caso di negato imbarco, il passeggero ha diritto di scegliere tra:

– il rimborso senza penali del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata,

– un volo alternativo quanto prima possibile fino alla destinazione finale, o

– un volo alternativo a una data successiva che gli convenga.

2. Indipendentemente della scelta effettuata dal passeggero nel caso previsto al paragrafo 1, il vettore aereo paga immediatamente dopo aver negato l'imbarco, una compensazione minima, senza pregiudizio dei paragrafi 3 e 4, pari a:

– 150 ecu per i voli sino a 3.500 km;

– 300 ecu per i voli oltre i 3.500 km;

considerata la destinazione finale indicata nel biglietto.

3. Qualora il vettore offre un volo alternativo sino alla destinazione finale la cui ora d'arrivo non ecceda quella programmata per il volo inizialmente riservato di 2 ore per collegamenti sino a 3.500 km e di 4 ore per collegamenti oltre i 3.500 km, le compensazioni di cui al paragrafo 2 possono essere ridotte del 50%.

4. Gli importi delle compensazioni possono limitarsi al prezzo del biglietto corrispondente alla destinazione finale.

5. Le compensazioni sono pagate in contanti o d'accordo con il passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.

6. Qualora su un volo sovraprenotato il passeggero accetti di viaggiare in una classe inferiore a quella per la quale è stato pagato il biglietto, egli ha diritto a un rimborso della differenza di prezzo.

7. Le distanze indicate ai paragrafi 2 e 3 sono misurate in funzione del metodo della distanza del cerchio massimo (rotta ortodromica).

Articolo 5

1. In caso di negato imbarco nel quadro di un viaggio «tutto compreso» il vettore aereo è tenuto al versamento di una compensazione all'operatore che ha concluso un contratto con il passeggero ed è responsabile nei suoi confronti dell'adempimento del contratto per tale viaggio «tutto compreso», in forza della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»[1].

2. Senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi a norma della direttiva 90/314/CEE, l'operatore è tenuto a trasferire al passeggero le somme ricevute conformemente al paragrafo 1.

Articolo 6

1. Oltre agli importi minimi di compensazione stabiliti all'articolo 4, il vettore aereo offre a titolo gratuito ai passeggeri cui è stato negato l'imbarco:

a) il rimborso delle spese per una telefonata e/o un messaggio a mezzo telescritto o telecopia al punto di destinazione;

b) pasti e rinfreschi in congrua relazione alla durata dell'attesa;

c) la sistemazione in albergo nei casi in cui siano necessari anche uno o più pernottamenti.

2. Qualora una città o una regione sia servita da più aeroporti ed un vettore aereo offra ad un passeggero cui sia stato negato l'imbarco un volo per un aeroporto alternativo all'aeroporto di destinazione prenotato dal passeggero, le spese di spostamento tra gli aeroporti alternativi o verso una destinazione alternativa in prossimità, convenuta con il passeggero, sono a carico del vettore aereo.

Articolo 7

Il vettore aereo non è tenuto a versare alcuna compensazione per il negato imbarco qualora il passeggero viaggi gratuitamente o a tariffe ridotte non disponibili, direttamente indirettamente, al pubblico.

Articolo 8

I vettori aerei devono fornire a ciascun passeggero cui è stato negato l'imbarco un formulario recante le regole di compensazione per negato imbarco.

Articolo 9

1. Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicato l'ulteriore ricorso alle giurisdizioni competenti per risarcimenti supplementari.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai volontari definiti all'articolo 2, lettera e) che hanno accettato una compensazione in applicazione delle regole di cui all'articolo 3.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore entro due mesi a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 febbraio 1991.

Per il Consiglio
Il Presidente
J.F. Poos

Legge 22 febbraio 1994, n. 146

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993

TITOLO I
Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari

Art. 1

Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A.

(Omissis)

TITOLO II
Disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa
(Omissis)

Capo III
Protezione del consumatore

Art. 24

Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso: criteri di delega

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/314/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) l'offerta del servizio «tutto compreso» ed il relativo contratto sono disciplinati tenendo conto delle disposizioni più favorevoli dettate in tema di contratto di organizzazione di viaggio dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084;

b) il risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona, derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni, sarà ammesso nei limiti stabiliti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084;

c) l'organizzazione ed il venditore, in relazione alle rispettive responsabilità, sono tenuti a stipulare un contratto di assicurazione per il risarcimento dei danni derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, per il rimborso dei fondi depositari ed il rimpatrio.

(Omissis)

Allegato A
(articolo I, comma I)
Elenco delle direttive oggetto della delega legislativa
(Omissis)

Protezione del consumatore

90/314/CEE: Direttiva del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso».

Direttiva 94/47/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 1994 concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili

Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Comitato economico e sociale[2],

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato[3],

1. considerando che la disparità tra legislazioni nazionali in materia di contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di uno o più beni immobili sono tali da comportare ostacoli al buon funzionamento del mercato interno, distorsioni di concorrenza e barriere fra i mercati nazionali;

2. considerando che la presente direttiva è volta a creare una base minima di norme comuni in materia che consentano di garantire il buon funzionamento del mercato interno e, in tal modo, la tutela degli acquirenti; che è sufficiente che tali norme riguardino le transazioni contrattuali soltanto negli aspetti relativi all'informazione sugli elementi costitutivi del contratto, le modalità della trasmissione di tale informazione, le procedure e modalità di risoluzione e di recesso; che lo strumento adeguato per raggiungere il suddetto obiettivo è costituito da una direttiva; che pertanto la presente direttiva rispetta il principio di sussidiarietà;

3. considerando che la natura giuridica dei diritti che formano oggetto dei contratti contemplati dalla presente direttiva differisce notevolmente da uno Stato membro all'altro; che è quindi opportuno riferirsi in modo sintetico a queste diverse legislazioni fornendo una definizione sufficientemente ampia di tali contratti, senza che ciò implichi un'armonizzazione a livello comunitario della natura giuridica dei diritti in questione;

4. considerando che la presente direttiva non mira a regolamentare le modalità di conclusione, negli Stati membri, di contratti di utilizzazione a tempo parziale di uno o più beni immobili né le basi giuridiche di detti contratti;

5. considerando che, nella prassi, i contratti concernenti l'acquisizione di un diritto di utilizzazione a tempo parziale di uno o più beni immobili differiscono dai contratti di locazione; che tale differenza si manifesta, tra l'altro, nelle modalità di pagamento;

6. considerando che si osserva sul mercato che taluni alberghi, residenze alberghiere o altre strutture turistiche residenziali analoghe sono interessati da transazioni contrattuali simili a quelle che hanno reso necessaria la presente direttiva;

7. considerando che è opportuno evitare indicazioni incomplete, ovvero che possano indurre in errore, nelle informazioni riguardanti in maniera specifica la vendita di diritti di utilizzazione a tempo parziale di uno o più beni immobili; che tali informazioni devono essere integrate da un documento complementare che deve essere a disposizione di chiunque ne faccia richiesta; che le informazioni contenute in tale documento complementare devono far parte del contratto di acquisizione di un diritto di utilizzazione a tempo parziale di uno o più beni immobili;

8. considerando che, allo scopo di garantire all'acquirente un elevato livello di tutela e date le caratteristiche particolari dei sistemi di utilizzazione a tempo parziale di beni immobili, il contratto di acquisizione di un diritto di utilizzazione a tempo parziale di uno o più beni immobili deve contenere alcuni elementi minimi;

[1] GU n. C 299 del 5.11.1993, pag. 8.

[2] GU n. C 108 del 19.4.1993, pag. 1.

[3] Parere del Parlamento europeo (GU n. C 176 del 28.6.1993, pag. 95 e GU n. C 255 del 20.9.1993, pag. 70) confermato il 2 dicembre 1993 (GU n. C 342 del 20.12.1993, pag. 3), posizione comune del Consiglio del 4 marzo 1994 (GU n. C 137 del 19.5.1994, pag. 42), e decisione del Parlamento europeo del 4 maggio 1994 (GU n. C 205 del 25.7.1994); progetto comune del Comitato di conciliazione del 22 settembre 1994.

9. considerando che per stabilire una protezione efficace degli acquirenti in tale settore è opportuno precisare gli obblighi minimi a carico dei venditori nei confronti degli acquirenti;

10. considerando che il contratto di acquisizione di un diritto di utilizzazione a tempo parziale d uno o più immobili deve essere redatto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di cui egli è cittadino, purché si tratti di una delle lingue ufficiali della Comunità; che tuttavia lo Stato membro in cui risiede l'acquirente può imporre che il contratto sia redatto nella sua lingua, purché si tratti di una delle lingue ufficiali della Comunità; che occorre prevedere una traduzione conforme del contratto ai fini dell'espletamento delle necessarie formalità nello Stato membro in cui è situato il bene;

11. considerando che, per offrire all'acquirente la possibilità di valutare meglio gli obblighi derivanti dai contratti conclusi ed i diritti relativi, è opportuno concedergli un termine entro il quale egli possa recedere dal contratto senza indicarne le ragioni, tenendo conto del fatto che il bene immobile è spesso situato in uno Stato e sottoposto ad una legislazione diversi da quelli dell'acquirente;

12. considerando che la richiesta, da parte del venditore, di anticipi di pagamento prima della scadenza del termine entro il quale l'acquirente può recedere dal contratto, può ridurre la tutela dell'acquirente; che è quindi opportuno vietare gli anticipi prima della scadenza del predetto termine;

13. considerando che, in caso di risoluzione o di recesso da un contratto di acquisizione di un diritto di utilizzazione a tempo parziale di uno o più beni immobili il cui prezzo sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso all'acquirente, dal venditore o da terzi sulla base di un accordo concluso tra questi ed il venditore, occorre prevedere che il contratto di credito sia risolto senza applicazione di penali;

14. considerando che esiste in alcuni casi il rischio di privare il consumatore della tutela concessa dalla presente direttiva, designando il diritto di un paese terzo come diritto applicabile al contratto; che conseguentemente è opportuno prevedere disposizioni miranti a prevenire tale rischio;

15. considerando che spetta agli Stati membri emanare provvedimenti volti ad assicurare l'adempimento degli obblighi del venditore,

Hanno adottato la presente direttiva:

Articolo 1

La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla tutela degli acquirenti per taluni aspetti dei contratti direttamente o indirettamente riguardanti l'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di uno o più beni immobili.

La presente direttiva verte unicamente sulle disposizioni concernenti gli aspetti delle transazioni contrattuali connessi con:

– l'informazione sugli elementi costitutivi del contratto e le modalità di trasmissione di tale informazione;

– le procedure e le modalità di risoluzione e di recesso.

Nel rispetto delle norme generali del trattato gli Stati membri mantengono le loro competenze riguardo agli altri aspetti, tra l'altro per la determinazione della natura giuridica dei diritti che formano oggetto dei contratti contemplati dalla presente direttiva.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

– «contratto direttamente o indirettamente riguardante l'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di uno o più beni immobili» (in prosieguo: contratto), un contratto o un insieme di contratti concluso per un periodo di almeno tre anni con il quale direttamente o indirettamente, dietro corrispettivo di una certa somma globale, un diritto reale ovvero un altro diritto vertente sul godimento di uno o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una settimana, è costituito o forma oggetto di un trasferimento o di un impegno di trasferimento;

– «bene immobile», un immobile o parte di esso, per uso di abitazione, su cui verte il diritto oggetto del contratto;

– «venditore», la persona fisica o giuridica che, nelle transazioni contemplate dalle presente direttiva e nell'ambito della sua attività professionale, costituisce, trasferisce o s'impegna a trasferire il diritto oggetto del contratto;

– «acquirente», la persona fisica a cui, nelle transazioni contemplate dalla presente direttiva, per scopi che si possono considerare estranei alla sua attività professionale, viene trasferito il diritto oggetto del contratto, o a favore della quale è costituito il diritto oggetto del contratto.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione disposizioni adeguate affinché il venditore sia tenuto a consegnare ad ogni persona che richieda informazioni sul bene immobile o sui beni immobili un documento a tal fine. Oltre ad una descrizione generale del bene o dei beni, il documento contiene almeno informazioni succinte e precise sugli elementi indicati nell'allegato, lettere da a) a g), i) e l) e indica come si possono ottenere ulteriori informazioni.

2. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 che devono figurare nel documento ivi citato facciano parte integrante del contratto.

Salvo esplicito accordo delle parti, eventuali modifiche alle informazioni contenute nel documento di cui al paragrafo 1 possono essere determinate solo da circostanze indipendenti dalla volontà del venditore.

Le modifiche apportate alle informazioni devono essere comunicate all'acquirente prima della conclusione del contratto. Il contratto deve indicare esplicitamente tali modifiche.

3. La pubblicità relativa al bene immobile in questione fa riferimento alla possibilità di cui al paragrafo 1 e indica il luogo ove esso può essere richiesto.

Articolo 4

Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione:

– che il contratto, che deve obbligatoriamente essere stipulato per iscritto, contenga almeno gli elementi citati nell'allegato,

– che il contratto e il documento di cui all'articolo 3, paragrafo 1 debbano essere redatti nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di cui egli è cittadino, purché si tratti di una delle lingue ufficiali della Comunità. Tuttavia, lo Stato membro in cui risiede l'acquirente può imporre che il contratto sia un ogni caso redatto almeno nella sua lingua o nelle sue lingue, purché si tratti di una delle lingue ufficiali della Comunità e

– che il venditore debba fornire all'acquirente una traduzione conforme del contratto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui è situato il bene immobile, purché si tratti di una delle lingue ufficiali della Comunità.

Articolo 5

Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione i seguenti elementi:

1) Oltre alle possibilità offerte all'acquirente dalle legislazioni nazionali in materia di inefficacia dei contratti, l'acquirente:

– ha il diritto di recedere dal contratto stesso, senza indicarne le ragioni, entro dieci giorni civili a decorrere dalla firma del contratto da ambo le parti oppure dalla firma da ambo le parti di un contratto preliminare vincolante. Se il decimo giorno è festivo, il termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo;

– se il contratto non contiene le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d 1), 2), h), i), k), l) e m) dell'allegato al momento della firma del contratto da ambo le parti o della firma da ambo le parti di un contratto preliminare vincolante, ha il diritto di recedere dal contratto stesso entro i successivi tre mesi. Se entro detto termine di tre mesi sono fornite le suddette informazioni, da tale momento l'acquirente disporrà del termine indicato nel primo trattino;

– se, allo scadere del termine di tre mesi di cui al secondo trattino, non si è avvalso del diritto di recesso e se il contratto non contiene le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d 1), d 2), h), i), k), l) e m) dell'allegato, ha il diritto di disporre, a decorrere dal giorno successivo a tale scadenza, del termine previsto al primo trattino.

2) Se l'acquirente intende esercitare i diritti di cui al punto 1 esso invia, prima dello scadere del termine, alla persona il cui nome ed indirizzo figurano a tal fine nel contratto una comunicazione che costituisca un mezzo di prova conformemente alle legislazioni nazionali, secondo le modalità nello stesso previste ai sensi della lettera l) dell'allegato. Il termine si considera rispettato ogniqualvolta la comunicazione di cui sopra, sempreché avvenuta per iscritto, venga inviata entro e non oltre la scadenza del termine stesso.

3) Se esercita il diritto di cui al punto 1, primo trattino, l'acquirente è tenuto a rimborsare se del caso solo le spese che, conformemente alle legislazioni nazionali, vengono sostenute per la stipulazione del contratto e il recesso e che corrispondono ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di cui al punto 1, primo trattino. Le suddette spese devono essere espressamente menzionate nel contratto.

4) Se esercita il diritto previsto nel punto 1, secondo trattino, l'acquirente non è tenuto ad alcun rimborso.

Articolo 6

Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione misure intese a vietare il versamento di acconti da parte dell'acquirente prima della fine del periodo di esercizio del diritto di recesso.

Articolo 7

Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che:

– se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito, concesso dal venditore, o

– se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito concesso all'acquirente da terzi in base ad un accordo tra questi e il venditore,

il contratto di credito sia risolto di diritto, senza alcuna penale, qualora l'acquirente eserciti il diritto di risoluzione o di recesso di cui all'articolo 5.

Gli Stati membri stabiliscono le modalità di risoluzione del contratto di credito.

Articolo 8

Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che un'eventuale clausola secondo cui l'acquirente rinuncia ai benefici dei diritti previsti dalla presente direttiva o secondo cui il venditore è esentato dalle responsabilità derivanti dalla presente direttiva, non vincoli l'acquirente, alle condizioni stabilite dalla legislazione nazionale.

Articolo 9

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, indipendentemente dalla legislazione applicabile, l'acquirente non sia privato della tutela accordata dalla presente direttiva, se il bene immobile è situato nel territorio di uno Stato membro.

Articolo 10

Gli Stati membri definiscono nella loro legislazione i mezzi da attuare in caso di inosservanza delle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 11

La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano in vigore disposizioni più favorevoli in materia di tutela dell'acquirente nel settore da essa disciplinato, nel rispetto degli obblighi derivanti dal trattato.

Articolo 12

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro trenta mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 26 ottobre 1994.

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
K. HÄNSCH

Per il Consiglio
Il Presidente
J. EEKHOFF

Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 111

Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" (G.U. 14 aprile 1995, n. 88)

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai pacchetti turistici definiti all'art. 2, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore, di cui agli articoli 3 e 4, in possesso di regolare autorizzazione.

2. Il presente decreto si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dei locali commerciali, ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.

Articolo 2
Pacchetti turistici

1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'art. 7, lettere i) e m), che costituiscano parte significativa del «pacchetto turistico».

2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso «pacchetto turistico» non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente decreto.

Articolo 3
Organizzatore di viaggio

1. Ai fini del presente decreto l'organizzatore di viaggio è:

a) colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, realizza la combinazione degli elementi di cui all'art. 2 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti turistici;

b) l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nei limiti ivi stabiliti.

2. L'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.

Articolo 4
Venditore

1. Ai fini del presente decreto il venditore è:

a) colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'art. 2 verso un corrispettivo forfettario;

b) l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nei limiti ivi stabiliti.

Articolo 5
Consumatore

1. Ai fini del presente decreto, consumatore è l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi a tutte le

condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

Articolo 6

Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici

1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.

2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore.

Articolo 7

Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici

1. Il contratto contiene i seguenti elementi:

a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;

b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;

c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;

d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all'art. 1385 del codice civile non si producono allorché il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;

e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;

f) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all'art. 21;

g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;

h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneità all'accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;

i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;

l) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti previsto;

m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;

n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo;

o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;

p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'art. 12.

Articolo 8

Informazione del consumatore

1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.

2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:

a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;

b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà;

c) recapito telefonico dell'organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali;

d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con costui o con il responsabile locale del suo soggiorno;

e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.

3. Quando il contratto è stipulato nell'imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.

4. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore.

Articolo 9

Opuscolo informativo

1. L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:

a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;

b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;

c) i pasti forniti;

d) l'itinerario;

e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;

f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;

g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico;

h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del 15 gennaio 1992, n. 50, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali.

2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.

Articolo 10

Cessione del contratto

1. Il consumatore può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario.

2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell'organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.

Articolo 11

Revisione del prezzo

1. La revisione del prezzo forfettario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato.

2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare.

3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l'acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.

4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

Articolo 12

Modifiche delle condizioni contrattuali

1. Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.

2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può recedere, senza pagamento di penale, ed ha diritto a quanto previsto nell'art. 13.

3. Il consumatore comunica la propria scelta all'organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 2.

4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.

5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Articolo 13

Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio

1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 11 e 12, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.

2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.

3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni.

Articolo 14

Mancato o inesatto adempimento

1. In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.

2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

Articolo 15

Responsabilità per danni alla persona

1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell'organizzatore e del venditore, così come recepite nell'ordinamento.

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'art. 2951 del codice civile.

3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1.

Articolo 16

Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona

1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.

2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dall'art. 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno è ammesso nei limiti previsti dall'art. 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084 e dall'art. 1783 e seguenti del codice civile.

4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.

Articolo 17

Esonero di responsabilità

1. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 15 e 16, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

2. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni

caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.

Articolo 18

Diritto di surrogazione

1. L'organizzatore o il venditore, che hanno risarcito il consumatore, sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili.

2. Il consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.

Articolo 19

Reclamo

1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.

2. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

Articolo 20

Assicurazione

1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16.

2. È fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.

Articolo 21

Fondo di garanzia

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – rubrica 43 relativa alle spese per il turismo e lo spettacolo – un fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

2. Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari allo 0,5% dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'art. 20 che è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al fondo di cui al comma 1.

3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota così come determinata ai sensi del comma 2.

4. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.

5. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto verranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro le modalità di gestione e di funzionamento del fondo.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995 Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Visto il decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1995, n. 203;

Visto l'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217;

Visti gli articoli 52, 59 e 60 del trattato CEE;

Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C/180/89, emessa in data 26 febbraio 1991, con la quale è stato dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell' art. 59 del trattato CEE, avendo subordinato "la prestazione dei servizi di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro, quando si tratta di visite guidate in luoghi diversi da musei o monumenti storici che richiedono l'intervento di una guida specializzata, al possesso di una licenza rilasciata dopo l'acquisizione di una determinata qualifica comprovata mediante il superamento di un esame";

Ritenuta l'esigenza, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del trattato CEE, di conformare l'ordinamento italiano alla sentenza anzidetta;

Considerato che tale sentenza si applica unicamente all'ipotesi di servizi di guida turistica prestati professionalmente da cittadini di altri Stati membri, stabiliti in uno Stato della Unione europea diverso dall' Italia e resi nel corso di un viaggio a circuito chiuso, vale a dire organizzato da un'impresa turistica stabilita in detto Stato ed effettuato da turisti che da detto Stato, in cui sono stabiliti, si trasferiscono temporaneamente, in gruppo, nello Stato membro da visitare;

Considerato che in base a quanto statuito nella predetta sentenza l'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n., 217, per garantire la compatibilità con gli articoli 59 e 60 del trattato CEE, deve essere applicato nel senso che le guide stabilite in un Paese membro della Unione europea diverso dall'Italia e che accompagnano un gruppo di turisti provenienti dallo stesso Stato membro, nel corso di un viaggio

organizzato con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso, possono esercitare la suddetta attività anche in assenza della prescritta autorizzazione, rilasciata dall'ente locale nel cui ambito territoriale l'attività medesima è esercitata;

Considerato che l'esecuzione della citata sentenza comporta l'adozione di misure volte ad una puntuale definizione delle condizioni di libero espletamento dell'attività anzidetta, nonché dei relativi controlli per evitare fenomeni abusivi;

Considerato che tali misure non possono non essere uniformi per tutto il territorio nazionale, anche in relazione al normale carattere interregionale dell'attività dei prestatori del servizio di guida che accompagnano un gruppo di turisti provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso;

Considerata inoltre l'esigenza di definire criteri per l'individuazione di musei, monumenti storici ed altri beni, per la cui visita è richiesto l'intervento di una guida in possesso di abilitazione ai sensi della normativa regionale;

Considerato inoltre che la Commissione europea, con nota del 5 luglio 1995, ha iniziato la procedura di infrazione n. 87/0071, in base all'art. 171 del trattato CEE, per la mancata attuazione delle statuizioni contenute della citata sentenza;

Consultate la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;

Sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella riunione del 29 settembre 1995, in base all'art. 2 dei decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1995;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, incaricato, del coordinamento delle politiche dell' Unione europea, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

DECRETA

È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di guide turistiche.

Art. 1

1. Le regioni assicurano che il controllo dell'esercizio professionale dell'attività di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro dell'Unione europea, nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso, abbia ad oggetto:

a) il possesso dì un documento rilasciato dallo Stato membro di provenienza attestante lo svolgimento professionale dell'attività di guida turistica;

b) il possesso di un documento sottoscritto dal titolare dell'impresa di viaggio, contenente:

1) la denominazione dell'impresa di viaggio, il nominativo del suo titolare e lo Stato membro di stabilimento dell'impresa stessa;

2) i dati anagrafici della guida e l'indicazione del rapporto di lavoro dipendente od autonomo con l'impresa turistica organizzatrice del viaggio, avente ad oggetto la prestazione dell'attività di guida turistica;

3) il programma di viaggio indicante la data iniziale e finale del viaggio e le date relative al percorso da effettuare sul territorio italiano e le località oggetto di visita turistica;

4) il numero dei partecipanti al viaggio.

2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere accompagnati da fedele traduzione in lingua italiana.

Art. 2

1. Le regioni individuano, d'intesa con le competenti sovrintendenze ai fini di una migliore fruizione del valore culturale del patrimonio storico ed artistico nazionale, i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, abbiano conseguito specifica abilitazione in relazione ai siti oggetto di visita turistica.

2. Le regioni rilasciano specifica abilitazione per la prestazione di attività di guida turistica nei siti di cui al comma 1, subordinandola alla conoscenza approfondita della storia e delle caratteristiche del sito oggetto di visita turistica.

3. I siti di cui al comma 1 sono individuati tra beni ed aree di interesse archeologico, artistico e storico, istituti ed antichità ed arte, musei, monumenti e chiese, aventi un rilievo culturale particolarmente importante nell'ambito del patrimonio storico, artistico ed archeologico nazionale.

4. Tra i siti di cui al comma 3 rientrano quelli riconosciuti dall'UNESCO quale patrimonio culturale dell'umanità.

Art. 3

1. Le regioni assicurano l'attuazione delle suddette disposizioni entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Decorso il termine previsto nel comma 1, senza che le regioni abbiano provveduto ad adeguarsi alle disposizioni del presente decreto, l'attività turistica di guida turistica può essere svolta secondo le condizioni previste nell'art. I.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le regioni a statuto speciale provvederanno in base a quanto stabilito dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.

4. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle proprie competenze, in base a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1995 SCALFARO

DINI, Presidente dei Consiglio dei Ministri

MASERA, Ministro dei bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

PAOLUCCI, Ministro per i beni culturali e ambientali;

FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

Registrato alla Corte dei Conti il 1° febbraio 1996 - Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 20.

Ministero dell'Interno
Circolare 24 ottobre 1996. n. 559/C. 19551 - 10900 (27) 20

Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995 concernente l'approvazione dell'"atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche"

Ai prefetti della Repubblica
Al commissario del Governo per la provincia di Trenta
Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
Al commissario della Stato nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al commissario del Governo nella regione Friuli Venezia Giulia
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Ai presidenti della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta
Ai questori della Repubblica
e, per conoscenza: Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
Al Comando generale della Guardia di finanza

Per opportuna conoscenza e quanto di competenza della SS.LL., si comunica che nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 4 - serie generale - è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, di approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche.

Il suddetto provvedimento è stato emanato al fine di ottemperare a quanto disposto dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, la quale nella sentenza di definizione della causa C/180/89, emessa il 26 febbraio 1991, ha dichiarato che la Repubblica italiana, in materia di guide turistiche, era venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 59 del Trattato CEE.

In particolare, com'è noto, la legislazione italiana subordinava la prestazione dei servizi di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti provenienti da un altro Stato membro, per le visite guidate in luoghi diversi da musei o monumenti storici che richiedono l'intervento di una guida specializzata, al possesso della licenza di cui all' art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di competenza del sindaco, ex art. 19, n. 2, dei decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), rilasciabile solo a seguito dell'accertamento da parte della Regione dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione (art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217: "legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica").

L'art. 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il quale ha modificato l'art. 11 della suddetta legge n. 217/1983, ha poi disposto che per l'esercizio dell'attività in parola "i cittadini di Stati membri delle Comunità europee sono equiparati ai cittadini italiani".

L'atto di indirizzo e coordinamento in premessa indicato, con l'art. 1 impone ora alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano di adeguare la loro legislazione in modo che il controllo dell'esercizio professionale dell'attività di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro dell'Unione europea, nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso, sia teso ad accertare:

- "il possesso di un documento rilasciato dallo Stato membro di provenienza attestante lo svolgimento professionale dell'attività di guida turistica";

- "il possesso di un documento sottoscritto dal titolare dell'impresa di viaggio, contenente:

1) la denominazione dell'impresa di viaggio, il nominativo del suo titolare e lo Stato membro di provenienza dell'impresa stessa;

2) i dati anagrafici della guida e l'indicazione del rapporto di lavoro dipendente od autonomo con l'impresa organizzatrice del viaggio avente ad oggetto la prestazione dell'attività di guida turistica;

3) il programma di viaggio indicante la data iniziale e finale del viaggio e le date relative al percorso da effettuare sul territorio italiano e le località oggetto della visita turistica;

4) il numero dei partecipanti al viaggio".

Il successivo art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica in argomento attribuisce invece alle regioni il compito di individuare, d'intesa con le competenti sovrintendenze, i luoghi che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate, le quali - ove siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 della menzionata legge n. 217/1983 - devono ottenere sempre dalle regioni il rilascio di apposita abilitazione, subordinata all'accertamento della conoscenza approfondita della storia e delle caratteristiche di ogni singolo luogo oggetto di visita turistica.

In proposito si ritiene di dover segnalare che l'abilitazione di cui sopra potrà essere rilasciata anche a guide che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea - in virtù della citata previsione contenuta nell'art. 11 della legge n. 428/1990, purché ovviamente siano in possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 11 della legge n. 217/1983 e dimostrino - nei modi che verranno successivamente stabiliti con legge regionale - di avere conoscenza approfondita della storia e delle caratteristiche dei luoghi oggetto di visita.

Resta ovviamente inteso che la guida turistica appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, la quale abbia ottenuto l'abilitazione di cui sopra, dovrà necessariamente munirsi anche della licenza di cui all'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui si è detto.

Si rappresenta, inoltre, che l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, mentre al primo comma fissa il termine di sei mesi, dalla data di pubblicazione dello stesso decreto nella Gazzetta Ufficiale (1° settembre 1996), entro cui le regioni debbono assicurare l'attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto del Presidente della Repubblica, al secondo comma precisa che decorso inutilmente il suddetto termine di sei mesi, senza che le stesse regioni abbiano provveduto ad adeguare la propria legislazione, "l'attività di guida turistica può essere svolta secondo le condizioni previste dall'art. 1 di cui già si è parlato".

Tale ultima circostanza, quindi, determina che le autorità preposte al controllo, a decorrere dalla data del 1° settembre 1996, dovranno limitarsi ad accertare che la guida turistica proveniente da un altro Stato membro dell'Unione europea, sia in possesso dei documenti in precedenza indicati, che di seguito si ripetono:

a) "documento rilasciato dallo Stato membro di provenienza attestante lo svolgimento professionale dell'attività di guida turistica";

b) "documento sottoscritto dal titolare dell'impresa di viaggio, contenente:

1) la denominazione dell'impresa di viaggio, il nominativo del suo titolare e lo Stato membro di provenienza dell'impresa stessa;

2) i dati anagrafici della guida e l'indicazione del rapporto di lavoro dipendente od autonomo con l'impresa organizzatrice del viaggio, avente ad oggetto la prestazione dell'attività di guida turistica;

3) il programma di viaggio indicante la data iniziale e finale dei viaggio e le date relative al percorso da effettuare sul territorio italiano e le località oggetto della visita turistica;

4) il numero dei partecipanti al viaggio".

Si confida nella puntuale osservanza della presente circolare, che si prega di voler comunicare – nelle forme ritenute più opportune - ai comuni rientranti nell'ambito delle rispettive province.

Si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta.

p. il Ministro: SINISI

Circolare M.I.C.A. del 21/10/2000
Direzione Generale per il turismo
Ufficio III/B

OGGETTO: Modalità di applicazione degli artt. 39 e 49 del D.P.R. 394/99, concernenti il riconoscimento dei titoli professionali dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea.

Il D.P.R. 394/99 ha fissato una serie di norme miranti al riconoscimento dei titoli professionali dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea, ai fini dell'esercizio in Italia di una serie di attività di lavoro e di impresa, richiamando quanto disposto per i cittadini dell'U.E.

Quanto all'esercizio delle professioni di carattere turistico, di cui allegato c) del d.lvo 319/94, gli uffici hanno ritenuto utile elaborare, dopo i necessari approfondimenti intervenuti in sede di Conferenza di servizi, un quadro completo della documentazione necessaria e delle modalità di presentazione della stessa, in relazione alle varie ipotesi previste negli artt. 39 e 49 del D.P.R. 394/99, onde favorire gli interessati al procedimento.

1. TITOLO CONSEGUITO O RICONOSCIUTO IN U.E.

A) Cittadino straniero non comunitario regolarmente soggiornante in Italia

Il cittadino straniero non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di titolo professionale conseguito o riconosciuto in U.E., deve presentare domanda di riconoscimento del titolo secondo il fac-simile all. 1, allegando la seguente documentazione:

a) Curriculum vitae firmato;

b) Copia autenticata del permesso di soggiorno;

c) Copia autenticata del diploma con indicazione delle materie oggetto degli studi con allegata dichiarazione di valore, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, dalla quale risulti la natura pubblica o privata dell'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio e che lo stesso dia accesso all'Università;

d) Copia autenticata del titolo professionale con dichiarazione di valore, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, circa la validità abilitante del titolo all'esercizio della professione;

e) Attestazione dell'Autorità di Governo del Paese dell'U.E. che ha riconosciuto o rilasciato il titolo dal quale risulti che non esistono impedimenti penali all'esercizio della professione (con data non anteriore a 3 mesi);

f) Copia autenticata del tesserino o del patentino di guida turistica;

g) Attestati di enti o privati presso i quali è stata esercitata l'attività con indicazione dei periodi e del tipo di attività svolta.

B) Cittadino straniero non comunitario non soggiornante in Italia.

Il cittadino straniero non comunitario non soggiornante in Italia, in possesso di titolo professionale conseguito o riconosciuto in U.E.,deve presentare domanda di riconoscimento del titolo direttamente o tramite l'Ambasciata o Procuratore, secondo il fac-simile all.2, allegando la seguente documentazione:

a) Curriculum vitae firmato;

b) Certificato di cittadinanza e copia autenticata del passaporto;

c) Copia autenticata del diploma con indicazione delle materie oggetto degli studi ed allegata dichiarazione di valore, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, dalla quale risulti la natura pubblica o privata dell'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio e che lo stesso dia accesso all'Università;

d) Copia autenticata del titolo professionale con dichiarazione di valore, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, circa la validità abilitante del titolo all'esercizio della professione;

e) Attestazione dell'Autorità di Governo del Paese di provenienza dal quale risulti che non esistono impedimenti penali all'esercizio della professione (con data non anteriore a 3 mesi);

f) Copia autentica del tesserino o patentino di guida turistica;

g) Attestati di enti o privati presso i quali è stata esercitata l'attività con indicazione dei periodi e del tipo di attività svolta.

2. TITOLO CONSEGUITO IN PAESE TERZO

A) Cittadino straniero non comunitario regolarmente soggiornante in Italia

Professione regolamentata

Il cittadino straniero non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di titolo professionale rilasciato da un Paese terzo nel quale la professione è legislativamente regolamentata, deve presentare domanda di riconoscimento del titolo secondo il fac-simile all. 3, allegando la seguente documentazione:

a) Curriculum vitae firmato;

b) Copia autenticata del permesso di soggiorno;

c) Copia autenticata del diploma con indicazione delle materie oggetto degli studi con allegata dichiarazione di valore, rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, dalla quale risulti la natura pubblica o privata dell'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio e che lo stesso dia accesso all'Università;

d) Copia autenticata del titolo professionale con dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese che ha emesso il titolo professionale che attesti la natura pubblica o privata dell'Istituzione che lo ha rilasciato, i requisiti per il rilascio dello stesso, il percorso formativo (durata degli studi, programmi ed esami sostenuti) e la validità abilitante del titolo all'esercizio della professione precisando, inoltre, che l'attività è regolamentata e che il richiedente è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legislazione locale per l'esercizio della professione;

e) Certificato penale o estratto del casellario giudiziale (o documento di analoga rilevanza giuridica previsto dall'ordinamento locale) rilasciato dall'autorità competente nel Paese in cui è stato acquisito il titolo professionale in data non anteriore a 3 mesi;

f) Eventuale copia autenticata del tesserino o patentino, se previsto nel Paese di provenienza;

g) Attestati di enti o privati presso i quali è stata esercitata l'attività con indicazione dei periodi e del tipo di attività svolta.

B) Cittadino straniero non comunitario regolarmente soggiornante in Italia

Professione non regolamentata

Il cittadino straniero non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di formazione professionale svolta in un Paese terzo nel quale la professione non è legislativamente regolamentata, deve presentare domanda di riconoscimento secondo il fac-simile all. 4, allegando la seguente documentazione:

a) Curriculum vitae firmato;

b) Copia autenticata del permesso di soggiorno;

c) Copia autenticata del diploma con indicazione delle materie oggetto degli studi con allegata dichiarazione di valore, rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, dalla quale risulti la natura pubblica o privata dell'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio e che lo stesso dia accesso all'Università;

d) Dichiarazione rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza che attesti che l'attività non è regolamentata

e) Dichiarazione da parte di Enti o privati presso i quali è stata svolta l'attività di guida turistica per almeno 2 anni con indicazione dei periodi, del tipo di attività svolta e relativa certificazione fiscale;

f) Eventuale altra documentazione autenticata di documenti ritenuti utili al riconoscimento della formazione professionale;

g) Certificato penale o estratto del casellario giudiziale (o documento di analoga rilevanza giuridica previsto dall'ordinamento locale) rilasciato dall'autorità competente nel Paese in cui ha esercitato l'attività, in data non anteriore a 3 mesi;

C) Cittadino straniero non comunitario, non soggiornante in Italia

Professione regolamentata

Il cittadino straniero non comunitario non soggiornante in Italia, in possesso di titolo professionale rilasciato da un Paese terzo nel quale la professione è legislativamente regolamentata, deve presentare domanda di riconoscimento del titolo secondo il fac-simile all.5, allegando la seguente documentazione:

a) Curriculum vitae firmato;

b) Certificato di cittadinanza e copia autenticata del passaporto;

c) Copia autenticata del diploma con indicazione delle materie oggetto degli studi con allegata dichiarazione di valore, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, dalla quale risulti la natura pubblica o privata dell'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio e che lo stesso dia accesso all'Università;

d) Copia autenticata del titolo professionale con dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese che ha emesso il titolo professionale che attesti la natura pubblica o privata dell'Istituzione che lo ha rilasciato, i requisiti per il rilascio dello stesso, il percorso formativo (durata degli studi, programmi ed esami sostenuti) e la validità abilitante del titolo all'esercizio della professione precisando, inoltre, che l'attività è regolamentata e che il richiedente è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legislazione locale per l'esercizio della professione;

e) Certificato penale o estratto del casellario giudiziale (o documento di analoga rilevanza giuridica previsto dall'ordinamento locale) rilasciato dall'autorità competente nel Paese in cui è stato acquisito il titolo professionale in data non anteriore a 3 mesi;

f) Eventuale copia autenticata del tesserino o patentino, se previsto nel Paese di provenienza;

g) Attestati di enti o privati presso i quali è stata esercitata l'attività con indicazione dei periodi e del tipo di attività svolta.

D) Cittadino straniero non comunitario, non soggiornante in Italia

Professione non regolamentata

Il cittadino straniero non comunitario non soggiornante in Italia, in possesso di titolo professionale rilasciato da un Paese terzo nel quale la professione non è legislativamente regolamentata, deve presentare domanda di riconoscimento del titolo secondo il fac-simile all. 6 , allegando la seguente documentazione:

a) Curriculum vitae firmato;

b) Certificato di cittadinanza e copia autenticata del passaporto;

c) Copia autenticata del diploma con indicazione delle materie oggetto degli studi con allegata dichiarazione di valore, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, dalla quale risulti la natura pubblica o privata dell'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio e che lo stesso dia accesso all'Università;

d) Dichiarazione rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza che attesti che l'attività non è regolamentata

e) Dichiarazione da parte di Enti o privati presso i quali è stata svolta l'attività di guida turistica per almeno 2 anni con indicazione dei periodi, del tipo di attività svolta e relativa certificazione fiscale;

f) Eventuale altra documentazione autenticata di documenti ritenuti utili al riconoscimento della formazione professionale;

g) Certificato penale o estratto del casellario giudiziale (o documento di analoga rilevanza giuridica previsto dall'ordinamento locale) rilasciato dall'autorità competente nel Paese in cui ha esercitato l'attività, in data non anteriore a 3 mesi.

3. CITTADINO ITALIANO O COMUNITARIO CON TITOLO ABILITANTE CONSEGUITO IN UN PAESE TERZO E NON RICONOSCIUTO IN U.E.

Si applica la normativa, tra quella comunitaria e quella nazionale italiana, che risulti più favorevole all'interessato, ai sensi dell'art. 1, co. 2 del T.U. (es. decreto 332 e disciplina T.U. con regolamento).

Roma, 21 ottobre 2000

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. 21 aprile 1998, n. 92, suppl. ord.)

articoli estratti

TITOLO II

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CAPO IX

TURISMO

Articolo 43

Definizioni

1. Le funzioni amministrative relative alla materia «turismo ed industria alberghiera», così come definita dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernono ogni attività pubblica o privata attinente al turismo, ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalità, a favore delle imprese turistiche.

Articolo 44

Funzioni e compiti conservati allo Stato

1. Sono conservate allo Stato:

a) la definizione, in accordo con le regioni, dei princìpi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Le connesse linee guida sono contenute in un documento approvato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici, dei consumatori e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del turismo più rappresentative nella categoria. Prima della sua definitiva adozione, il documento è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è approvato il predetto documento contenente le linee guida;

b) il monitoraggio delle fasi attuative del documento di cui alla lettera a) relativamente agli aspetti statali;

c) il coordinamento intersettoriale delle attività di competenza dello Stato connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;

d) il cofinanziamento, nell'interesse nazionale, di programmi regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo.

Articolo 45

Conferimento di funzioni alle regioni

1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia del turismo, come definita nell'articolo 43, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 44.

Articolo 46

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, è abrogato il comma 5 dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

2. Nel comma 6 dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è soppresso il secondo periodo.

3. Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

a) al comma 1 dell'art. 17-bis, aggiunto dall'art. 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, sono soppressi il n. 123 e la virgola successiva;

b) è abrogato l'art. 123.

4. Sono abrogati gli articoli da 234 a 241 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

5. Nella tabella C, costituente l'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, è soppresso il n. 65.

6. Sono o restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni:

a) legge 15 maggio 1986, n. 192;

b) art. 12 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;

c) art. 57, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

d) articoli 13, 14 e 15 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

7. L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, è abrogato. Resta fermo quanto previsto relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene per i circhi equestri e le attività di spettacolo viaggiante.

Legge 3 agosto 1998, n. 269

Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 1998

Art. 1

Modifiche al codice penale

1. In adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia. A tal fine nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600-bis a 600-septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.

Art. 2

Prostituzione minorile

1. Dopo l'articolo 600 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 600-bis. - (Prostituzione minorile). - Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto».

2. Dopo l'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, è inserito il seguente: «Art. 25-bis. - (Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale). - 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni procede d'ufficio.

2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 601, secondo comma, del codice penale, il tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorità dello Stato di origine o di appartenenza».

Art. 3

Pornografia minorile

1. Dopo l'articolo 600-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente: «Art. 600-ter. - (Pornografia minorile). -

Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni».

Art. 4

Detenzione di materiale pornografico

1. Dopo l'articolo 600-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente: «Art. 600-quater - (Detenzione di materiale pornografico). Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni».

Art. 5

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

1. Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente: «Art. 600-quinquies. - (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile). - Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni».

Art. 6.

Circostanze aggravanti ed attenuanti

1. Dopo l'articolo 600-quinquies del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente: «Art. 600-sexies. - (Circostanze aggravanti ed attenuanti). - Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà».

Art. 7

Pene accessorie

1. Dopo l'articolo 600-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente: «Art. 600-septies. - (Pene accessorie). - Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600- quinquies è sempre ordinata la confisca di cui all'articolo 240 ed è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulti finalizzata ai delitti previsti dai predetti articoli, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radio-televisive».

Art. 8

Tutela delle generalità e dell'immagine del minore

1. All'articolo 734-bis del codice penale, prima delle parole: «609-bis « sono inserite le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600 -quater, 600-quinquies,».

Art. 9

Tratta di minori

1. All'articolo 601 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione è punito con la reclusione da sei a venti anni».

Art. 10

Fatto commesso all'estero

1. L'articolo 604 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 604. - (Fatto commesso all'estero) - Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609- quater e 609-quinquies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi il cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia».

Art. 11

Arresto obbligatorio in flagranza

1. All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, dopo le parole: «articolo 600» sono inserite le seguenti: «, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies».

Art. 12

Intercettazioni

1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: «f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale».

Art. 13

Disposizioni processuali

1. Nell'articolo 33-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 169 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «578, comma 1,» sono inserite le seguenti: «da 600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,».

2. All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis,

609-ter, 609-quater, 609 quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici».

3. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600- quinquies,».

4. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «ipotesi di reato previste dagli articoli» sono inserite le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600 quinquies,».

5. All'articolo 472, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quinquies,».

6. All'articolo 498 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis.

4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico».

7. All'articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quinquies,».

Art. 14

Attività di contrasto

1. Nell'ambito delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno provinciale dell'organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata, possono, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale, introdotti dalla presente legge, procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attività di intermediazione, nonché partecipare alle iniziative turistiche di cui all'articolo 5 della presente legge. Dell'acquisto è data immediata comunicazione all'autorità giudiziaria che può, con decreto motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle indagini.

2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalità le attività di cui al comma 1 anche per via telematica.

3. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600- quinquies del codice penale. Quando è identificata o identificabile la persona offesa dal reato, il provvedimento è adottato sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora.

4. L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in custodia giudiziale con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo.

Art. 15

Accertamenti sanitari

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 15 febbraio 1996, n. 66, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «600-bis, secondo comma,».

Art. 16

Comunicazioni agli utenti

1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno obbligo, per un periodo non inferiore a tre anni decorrenti dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: «Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo ... della legge ... n. ... - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero».

2. Quanto prescritto nel comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al centottantesimo giorno dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni.

Art. 17

Attività di coordinamento

1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 3.

2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo è destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale, facciano apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati;

b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e degli

affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori;

c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Ministro dell'interno, in virtù dell'accordo adottato dai Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori, istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una unità specializzata di polizia giudiziaria, avente il compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata dalla presente legge.

6. Il Ministero dell'interno istituisce altresì presso la sede centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini nella materia regolata dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni analoghe esistenti negli altri Paesi europei.

7. L'unità specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonché degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 18

Abrogazione di norme

1. All'articolo 4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, le parole: « di persona minore degli anni 21 o « sono soppresse.

Art. 19

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427

Attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (G.U. 14 dicembre 1998, n. 291)

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «contratto»: uno o più contratti della durata di almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento su uno o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una settimana;

b) «venditore»: la persona fisica o giuridica che, nell'ambito della sua attività professionale, costituisce, trasferisce o promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto; al venditore è equiparato ai fini dell'applicazione del presente decreto colui che, a qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il trasferimento o la promessa di trasferimento del diritto oggetto del contratto;

c) «acquirente»: la persona fisica, che non agisce nell'ambito della sua attività professionale, in favore della quale si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto;

d) «bene immobile»: un immobile, o parte di esso, per uso di abitazione anche turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto.

Articolo 2

Documento informativo

1. Il venditore è tenuto a consegnare ad ogni persona che richiede informazioni sul bene immobile un documento informativo in cui sono indicati con precisione i seguenti elementi:

a) il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui è situato l'immobile; se tali ultime condizioni sono soddisfatte o, in caso contrario, quali occorre soddisfare;

b) l'identità ed il domicilio del venditore, con specificazione della sua qualità giuridica, l'identità ed il domicilio del proprietario;

c) se l'immobile è determinato:

1) la descrizione dell'immobile e la sua ubicazione;

2) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia;

d) se l'immobile è in costruzione:

1) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia nonchè lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dell'immobile e la data entro la quale è prevedibile il completamento degli stessi;

2) lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi, quali il collegamento alla rete di distribuzione di gas, elettricità, acqua e telefono;

3) in caso di mancato completamento dell'immobile, le garanzie relative al rimborso dei pagamenti già effettuati e le modalità di applicazione di queste garanzie;

e) i servizi comuni ai quali l'acquirente ha o avrà accesso, quali luce, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti, e le relative condizioni di utilizzazione;

f) le strutture comuni alle quali l'acquirente ha o avrà accesso, quali piscina, sauna, ed altre, e le relative condizioni di utilizzazione;

g) le norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione dell'immobile, nonchè in materia di amministrazione e gestione dello stesso;

h) il prezzo che l'acquirente dovrà versare per l'esercizio del diritto oggetto del contratto; la stima dell'importo delle spese, a carico dell'acquirente, per l'utilizzazione dei servizi e delle strutture comuni e la base di calcolo dell'importo degli oneri connessi all'occupazione dell'immobile da parte dell'acquirente, delle tasse e imposte, delle spese amministrative accessorie per la gestione, la manutenzione e la riparazione, nonché le eventuali spese di trascrizione del contratto;

i) informazioni circa il diritto di recesso dal contratto con l'indicazione degli elementi identificativi della persona alla quale deve essere comunicato il recesso stesso, precisando le modalità della comunicazione e l'importo delle spese che l'acquirente in caso di recesso è tenuto a rimborsare; informazioni circa le modalità per risolvere il contratto di concessione di credito connesso al contratto, in caso di recesso;

l) le modalità per ottenere ulteriori informazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il venditore offre al pubblico un diritto che attribuisce il godimento su uno o più beni immobili sulla base di liste, elenchi, cataloghi o altre forme di comunicazione. In questo caso il documento informativo deve essere consegnato per ciascuno dei beni immobili oggetto dell'offerta.

3. Il venditore non può apportare modifiche agli elementi del documento di cui al comma 1, a meno che le stesse non siano dovute a circostanze indipendenti dalla sua volontà; in tal caso le modifiche devono essere comunicate alla parte interessata prima della conclusione del contratto ed inserite nello stesso. Tuttavia, dopo la consegna del documento informativo, le parti possono accordarsi per modificare il documento stesso.

4. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede la persona interessata oppure, a scelta di quest'ultima, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui la persona stessa è cittadina, purché si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea.

Articolo 3

Requisiti del contratto

1. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità; esso è redatto nella lingua italiana e tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui egli è cittadino, purché si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea.

2. Il contratto contiene, oltre a tutti gli elementi di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a i), i seguenti ulteriori elementi:

a) l'identità ed il domicilio dell'acquirente;

b) il periodo di tempo durante il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto e la data a partire dalla quale l'acquirente può esercitare tale diritto;

c) la previsione di una clausola in cui si afferma che l'acquisto non comporta per l'acquirente altri oneri, obblighi o spese diversi da quelli stabiliti nel contratto;

d) la possibilità o meno di partecipare ad un sistema di scambio ovvero di vendita del diritto oggetto del contratto, nonché i costi eventuali qualora il sistema di scambio ovvero di vendita sia organizzato dal venditore o da un terzo da questi designato nel contratto;

e) la data ed il luogo in cui il contratto è firmato da ciascuna delle parti.

3. Il venditore deve fornire all'acquirente la traduzione del contratto nella lingua dello Stato membro in cui è situato il bene immobile, purché si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

Articolo 4

Obblighi specifici del venditore

1. Il venditore utilizza il termine «multiproprietà» nel documento informativo, nel contratto e nella pubblicità commerciale relativa al bene immobile soltanto quando il diritto oggetto del contratto è un diritto reale.

2. La pubblicità commerciale relativa al bene immobile deve fare riferimento alla possibilità di ottenere il documento informativo, indicando il luogo in cui lo stesso viene consegnato.

Articolo 5

Diritto di recesso

1. Entro dieci giorni dalla conclusione del contratto l'acquirente può recedere dallo stesso senza indicare le ragioni del recesso. In tale caso l'acquirente non è tenuto a pagare alcuna penalità e deve rimborsare al venditore solo le spese sostenute e documentate per la conclusione del contratto e di cui è fatta menzione nello stesso, purché si tratti di spese relative ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di recesso.

2. Se il contratto non contiene uno degli elementi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), n. 1), h), i), ed all'art. 3, comma 2, lettere b) e d), e non contiene la data di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), l'acquirente può recedere dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione. In tale caso l'acquirente non è tenuto ad alcuna penalità né ad alcun rimborso.

3. Se entro tre mesi dalla conclusione del contratto sono comunicati gli elementi di cui al comma 2, l'acquirente può esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni decorre dalla data di ricezione della comunicazione degli elementi stessi.

4. Se l'acquirente non esercita il diritto di recesso di cui al comma 2 ed il venditore non effettua la comunicazione di cui al comma 3, l'acquirente può esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni decorre dal giorno successivo alla scadenza dei tre mesi dalla conclusione del contratto.

5. Il diritto di recesso si esercita dandone comunicazione alla persona indicata nel contratto e, in mancanza, al venditore. La comunicazione deve essere sottoscritta dall'acquirente e deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine previsto. Essa può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e fac-simile, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.

Articolo 6

Divieto di acconti

1. È fatto divieto al venditore di esigere o ricevere dall'acquirente il versamento di somme di danaro a titolo di anticipo, di acconto o di caparra, fino alla scadenza dei termini concessi per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 5.

Articolo 7

Obbligo della fidejussione

1. Il venditore è obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'ultimazione dei lavori di costruzione del bene immobile. Della fidejussione deve farsi menzione nel contratto, a pena di nullità.

2. La garanzia di cui al comma 1 non può imporre all'acquirente la preventiva escussione del venditore.

Articolo 8

Risoluzione del contratto di concessione di credito

1. Il contratto di concessione di credito erogato dal venditore o da un terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, sottoscritto dall'acquirente per il pagamento del prezzo o di una parte di esso, si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna penale, qualora l'acquirente abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'art. 5.

Articolo 9

Nullità di clausole contrattuali o patti aggiunti

1. Sono nulli le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti dal presente decreto legislativo o di limitazione delle responsabilità previste a carico del venditore.

Articolo 10

Competenza territoriale inderogabile

1. Per le controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto legislativo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato.

Articolo 11

Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge straniera

1. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, all'acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente decreto legislativo allorquando l'immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio dello Stato.

Articolo 12

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che contravviene alle norme di cui agli articoli 2, comma 1, lettere d), n. 2) e n. 3, e), f), g), 3, comma 3, 4 e 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività da quindici giorni a tre mesi al venditore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione della sanzione si applica l'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.

Articolo 13

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto 23 luglio 1999, n. 349
Regolamento recante norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico

Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12-10-1999

in vigore dal: 26-10-1999

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DELEGATO PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, recante attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»; Visto in particolare, l'articolo 21, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 111/1995 con il quale è stabilito che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, saranno emanate le norme regolamentari per la gestione ed il funzionamento del Fondo di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10novembre 1998 di delega al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la materia del turismo;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 7 giugno 1999;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi del menzionato articolo 17 della legge n. 400/1998 con nota 16769ZH3C-2 dell'8 luglio 1999;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Competenze e ambito di applicazione

1. Al Dipartimento del turismo è affidata la gestione del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico istituito dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 111/1995, di seguito denominato Fondo.

2. Compito del Fondo è quello di:

a) assicurare al consumatore il rimborso del prezzo versato sia in caso di fallimento del venditore o dell'organizzatore, che in caso di accertata insolvenza degli stessi soggetti, tale da non consentire, in tutto o in parte, l'osservanza degli obblighi contrattuali assunti;

b) organizzare il rimpatrio del turista in viaggio all'estero nel caso in cui si verificano le circostanze di cui al punto a);

c) assicurare la fornitura di un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno all'organizzatore.

3. Il Fondo interviene esclusivamente nei casi in cui il pacchetto turistico è stato venduto od offerto in vendita con contratto stipulato nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore in possesso di regolare autorizzazione.

4. Al fine di assicurare al comitato di gestione di cui all'articolo 2 un'immediata disponibilità economica, il Dipartimento del turismo stipula con un Istituto di credito – da individuare con procedura ad evidenza pubblica – un'apposita convenzione della durata triennale.

Art. 2

Comitato di gestione

1. Il Fondo opera attraverso un comitato di gestione, successivamente denominato comitato, con compiti decisionali di intervento e di controllo, formato da:

a) capo del Dipartimento del turismo – membro di diritto – con funzioni di presidente o in caso di impedimento da un dirigente dello stesso Dipartimento;

b) un rappresentante del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a quella di consigliere d'ambasciata;

c) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a quella di dirigente;

d) un funzionario del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con qualifica non inferiore a quella di dirigente.

2. Per la validità delle deliberazioni del comitato si richiede la presenza di almeno tre componenti, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), ove le circostanze rendono necessario un intervento con carattere d'urgenza, delibera il presidente salvo ratifica del comitato.

4. Per ogni componente effettivo viene nominato un componente supplente, al fine di garantire l'operatività permanente del comitato nonché un segretario effettivo ed uno supplente, senza diritto di voto, scelti tra i funzionari del Dipartimento del turismo di livello non inferiore al settimo.

5. I componenti del comitato ed i segretari, nominati dal Ministro proponente in materia di turismo, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta, ad eccezione del membro di diritto.

Art. 3

Funzioni del comitato di gestione

1. Il comitato di gestione, di cui all'articolo 2, delibera:

a) su ogni caso concreto per il quale viene chiesto l'intervento del Fondo stabilendo tempi e modalità di erogazione della somma concessa, sulla base dell'attività istruttoria espletata dal Dipartimento del turismo;

b) su ogni altra questione relativa all'applicazione della legge e del presente regolamento;

c) su eventuali revoche degli interventi già effettuati e non utilizzati per lo scopo per il quale il Fondo era intervenuto e sui relativi mezzi di rivalsa;

d) sull'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto in luogo del quale il Fondo è intervenuto.

2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), spetta al comitato:

a) espletare ogni attività istruttoria, con la maggiore celerità possibile, per accertare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'intervento del Fondo. A tal fine il comitato acquisisce, a mezzo del rappresentante del Ministero degli affari esteri, una breve relazione – trasmessa con ogni mezzo anche oralmente – del fatto denunciato riservandosi di acquisire, quanto prima, agli atti del comitato copia scritta della relazione medesima; la denuncia dell'emergenza può provenire da ogni soggetto interessato;

b) deliberare sulle determinazioni da assumere, tenuto anche conto della dotazione del Fondo;

c) disporre le opportune verifiche, da effettuarsi successivamente alla liquidazione della somma da parte del Fondo.

3. Gli organi chiamati a svolgere gli adempimenti, di cui al comma 2, curano che la rispettiva attività sia espletata in base a criteri tali da assicurare la massima speditezza del procedimento.

4. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) e c), è di tre giorni, salvo che per circostanze particolari, da verificarsi di volta in volta, il comitato stesso non ritenga necessario ed indispensabile prorogare detto termine.

5. Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive costituisce causa di decadenza dall'incarico.

6. Nel deliberare sull'impiego delle somme disponibili, il comitato ha riguardo alle esigenze di liquidità del Fondo. Le somme disponibili possono essere investite esclusivamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano.

7. Ove situazioni di necessità e di urgenza non consentono l'utilizzo della disponibilità del Fondo nel rispetto delle ordinarie procedure contabili, il comitato può ricorrere al finanziamento di carattere straordinario presso l'istituto di credito convenzionato ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

Articolo 4

Individuazione di strutture operative

1. Il comitato – nel caso di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), al fine di assolvere il prioritario compito di garantire il rientro nel territorio dello Stato dei consumatori, quali individuati all'articolo 5 del decreto legislativo n. 111/1995 – provvede a:

a) verificare con i competenti organismi diplomatici o consolari, presenti nel territorio, il ricorso all'utilizzazione di vettori di linea e ove ciò non fosse possibile, all'individuazione di altri idonei mezzi di trasporto;

b) stabilire contatti con tutte le amministrazioni dello Stato, sia civili che militari, dotate di mezzi necessari;

c) individuare le compagnie di trasporto sia nazionali che estere, ovvero altre strutture private, dotate dei mezzi necessari.

Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo n. 111 del 1995 è il seguente: «Art. 5 (Consumatore). - 1. Ai fini del presente decreto, consumatore è l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi a tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico».

Articolo 5

Domanda per l'intervento del Fondo fuori dei casi di urgenza

1. La domanda per accedere alle erogazioni del Fondo nazionale di garanzia per il turista è indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia.

2. La domanda, da presentare entro tre mesi dalla data prevista per la conclusione del viaggio, al fine di consentire al Fondo di avvalersi del diritto di rivalsa, è corredata da:

a) contratto di viaggio in originale;

b) copia della ricevuta del versamento della somma corrisposta all'agenzia di viaggio;

c) ogni elemento atto a comprovare la mancata fruizione dei servizi pattuiti.

Articolo 6

Contributo al Fondo di garanzia

1. Il Fondo è alimentato con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 111/1995 dalla quota pari allo 0,5% sui premi delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 20, comma 1, al netto delle imposte.

2. Le somme di cui al comma 1 sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo.

3. Le compagnie di assicurazione versano alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, sull'apposito capitolo di bilancio, la quota dello 0,5% di cui al comma 1, entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui il premio è stato incassato, e nel mese successivo a quello di versamento trasmettono le relative quietanze al Dipartimento del turismo.

4. Entro il 30 aprile di ciascun anno le compagnie di assicurazione trasmettono al Dipartimento del turismo un elenco riepilogativo relativo all'anno precedente, contenente i seguenti dati:

a) dati identificativi dell'organizzatore e del venditore obbligati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 111/1995 alla stipula di assicurazioni per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto legislativo n. 111/1995;

b) ammontare del premio complessivo, al netto delle tasse, della polizza di assicurazione e relativa quota dello 0,5% di competenza del Fondo;

c) data in cui è stato effettuato il versamento della quota dello 0,5% alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

5. Il Dipartimento del turismo, anche avvalendosi di dati e notizie richiesti direttamente agli organizzatori e venditori verifica l'esattezza e la tempestività dei versamenti

effettuati dalle compagnie di assicurazione alla tesoreria provinciale dello Stato, nonché la congruità dei capitali assicurati da ciascun organizzatore e venditore, in rapporto all'importanza dell'agente di viaggio e al volume delle operazioni svolte nell'ambito della propria attività turistica.

Articolo 7

Esecuzione dei pagamenti

1. Sulla base delle deliberazioni assunte dal comitato, il Dipartimento del turismo esegue i pagamenti ai consumatori e alle strutture private mediante ordinativi di pagamento e rimborsa alle amministrazioni intervenute gli oneri dalle medesime sostenuti.

Articolo 8

Norma transitoria

1. Entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, le compagnie di assicurazione versano le quote già riscosse. La rendicontazione, separata per ciascun anno solare e redatta secondo le indicazioni contenute nell'articolo 6, comma 3, deve pervenire al Dipartimento del turismo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Coloro che ritengono di avere diritto al rimborso del prezzo versato a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'organizzatore o del venditore possono, nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, produrre domanda a norma dell'articolo 5. Nello stesso termine sopra indicato vanno riprodotte le domande già presentate, nel caso in cui non rispondono ai requisiti di cui al citato articolo 5.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 23 luglio 1999

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1999

Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 249

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, recante «Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"»:

Art. 21 (Fondo di garanzia). - 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - rubrica 43 relativa alle spese per il turismo e lo spettacolo - un Fondo nazionale di garanzia per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

2. Il Fondo è alimentato annualmente da una quota pari allo 0,5% dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'art.20 che è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma 1.

3. Il Fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota così come determinata ai sensi del comma 2.

4 Il Fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.

5. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto verranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, reca: «Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private».

- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

- Per il testo dell'art. 21 del decreto legislativo n. 111 del 1995 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

- Per il testo del comma 2 dell'art. 21 del citato decreto legislativo n. 111 del 1995 si veda nelle note alle premesse.

- Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo n. 111 del 1995, è il seguente: «Art. 20 (Assicurazione). - 1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16. 2. È fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista».

- Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo n. 111 del 1995, è il seguente: «Art. 15 (Responsabilità per danni alla persona).

1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell'organizzatore e del venditore così come recepite nell'ordinamento.

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'art. 2951 del codice civile.

3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1".

- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n. 111 del 1995, è il seguente: Art. 16 (Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona).

1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.

2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dall'art. 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084.

3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno è ammesso nei limiti previsti dall'art. 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084, e dall'art. 1783 e seguenti del codice civile.

4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza».

Legge 27 luglio 1999, n. 268

Disciplina delle «strade del vino» (G.U. 9 agosto 1999, n. 185)

Articolo 1

Princìpi e obiettivi

1. L'obiettivo della presente legge consiste nella valorizzazione dei territori a vocazione vinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e successive modificazioni, anche attraverso la realizzazione delle «strade del vino».

2. Le «strade del vino» sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico; esse costituiscono strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.

3. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle «strade del vino», possono essere ricondotte alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i princìpi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni.

4. In deroga alle disposizioni vigenti, le cantine industriali e le enoteche presenti nell'ambito delle «strade del vino» ed aderenti al disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, possono effettuare la presentazione, la degustazione e la mescita di prodotti vitivinicoli, nel rispetto delle norme previste per le aziende agricole produttrici.

Articolo 2

Strumenti di organizzazione, gestione e fruizione

1. Le regioni, nel definire la gestione e la fruizione delle «strade del vino», possono prevedere i seguenti strumenti:

a) il disciplinare della «strada del vino» sottoscritto dai vari soggetti aderenti;

b) il comitato promotore;

c) il comitato di gestione;

d) il sistema della segnaletica;

e) le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale.

2. Le regioni, anche di intesa con gli enti locali interessati, possono definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle «strade del vino».

3. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Articolo 3

Requisiti del disciplinare

1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli *standard* minimi di qualità. Le caratteristiche della cartellonistica sono definite, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera *C)*, capoverso *h)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche sulla base delle esperienze maturate nell'ambito dell'Unione europea, con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 4

Agevolazioni e contributi finanziari

1. All'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge possono concorrere con apposite finalizzazioni finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari. Lo Stato può cofinanziare, nell'ambito delle disponibilità finanziarie proprie e di interventi comunitari, leggi di spesa regionali per interventi di adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di informazione locale agli *standard* di cui al comma 1 dell'articolo 3, limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture indispensabili alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di promozione all'estero, la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle «strade del vino» può essere altresì finanziata attraverso l'intervento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

3. Allo scopo di sostenere le iniziative collegate alle finalità della presente legge, è autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1999. Il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede al riparto della suddetta somma.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5

Applicazione della legge

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche per la realizzazione delle «strade» finalizzate alla valorizzazione, anche congiunta, di altre produzioni di qualità, con particolare riguardo all'olio d'oliva ed in genere ai prodotti tipici.

Articolo 6

Riconoscimento delle «strade» già istituite

1. Le regioni determinano tempi e modalità per l'adeguamento e il riconoscimento, in base alle disposizioni della presente legge, delle «strade del vino» e delle «strade dell'olio» già istituite.

Legge 24 ottobre 2000, n. 323

Riordino del settore termale

Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 261

Articolo 1

Finalità

1. La presente legge disciplina la erogazione delle prestazioni termali al fine di assicurare il mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere psico-fisico e reca le disposizioni per la promozione e la riqualificazione del patrimonio idrotermale, anche ai fini della valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali dei territori termali.

2. La presente legge promuove, altresì, la tutela e la valorizzazione del patrimonio idrotermale anche ai fini dello sviluppo turistico dei territori termali.

3. Lo Stato e le regioni, nell'àmbito delle rispettive competenze, possono promuovere, con idonei provvedimenti di incentivazione e sostegno, la qualificazione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali.

4. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con gli enti interessati gli strumenti di valorizzazione, di tutela e di salvaguardia urbanistico-ambientale dei territori termali, adottati secondo le rispettive competenze. In caso di mancato rispetto del termine, il Governo provvede ad attivare i poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 5 del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*.

5. Il Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo recante un testo unico delle leggi in materia di attività idrotermali che raccolga, coordinandola, la normativa vigente.

6. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità e alla attuazione della presente legge secondo quanto disposto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) acque termali: le acque minerali naturali, di cui al *regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924*, e successive modificazioni, utilizzate a fini terapeutici;

b) cure termali: le cure, che utilizzano acque termali o loro derivati, aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle patologie indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, erogate negli stabilimenti termali definiti ai sensi della lettera *d*);

c) patologie: le malattie, indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali;

d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati ai sensi dell'articolo 3, ancorché annessi ad alberghi, istituti termali o case di cura in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attività diverse da quelle disciplinate dalla presente legge;

e) aziende termali: le aziende, definite ai sensi dell'articolo 2555 del codice civile, o i rispettivi rami, costituiti da uno o più stabilimenti termali;

f) territori termali: i territori dei comuni nei quali sono presenti una o più concessioni minerarie per acque minerali e termali.

2. I termini «terme», «termale», «acqua termale», «fango termale», «idrotermale», «idrominerale», «*thermae*», «spa (*salus per aquam*)» sono utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica ai sensi del comma 1, lettera *b*).

Articolo 3

Stabilimenti termali

1. Le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che:

a) risultano in regola con l'atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;

b) utilizzano, per finalità terapeutiche, acque minerali e termali, nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera *t*, della *legge 23 dicembre 1978, n. 833*, e 119, comma 1, lettera *d*), del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*;

c) sono in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della *legge 23 dicembre 1978, n. 833*;

d) rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni.

2. Gli stabilimenti termali possono erogare, in appositi e distinti locali, prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi cutanei presenti.

3. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, i centri estetici non possono erogare le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*).

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con idonei provvedimenti normativi la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali e l'integrazione degli stessi con le altre strutture sanitarie del territorio, in particolare nel settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche ed alla programmazione sanitaria.

5. Le cure termali sono erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'articolo 8-*quater* del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, introdotto dall'articolo 8 del *decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229*.

Articolo 4

Erogazione delle cure termali

1. Fermo restando quanto stabilito dal *decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124*, e successive modificazioni, con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale. Il decreto di cui al presente comma assicura agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di cure termali per la riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardiorespiratoria e delle funzioni auditive garantiti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste (2).

2. Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, il Ministro della sanità, con proprio provvedimento, emana linee guida concernenti l'articolazione in cicli di applicazione singoli o combinati per ciascuna delle patologie individuate dal decreto di cui al medesimo comma 1.

3. Il decreto di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente dal Ministro della sanità sulla base dell'evoluzione tecnico-scientifica e dei risultati dei programmi di ricerca di cui all'articolo 6.

4. L'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*.

(2) Il *D.M. 22 marzo 2001* (Gazz. Uff. 3 luglio 2001, n. 152) ha disposto che le patologie per le quali, ai sensi del presente comma, è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale, sono, in via provvisoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, quelle indicate nell'elenco approvato con decreto 15 dicembre 1994 del Ministro della sanità (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1995).

Articolo 5

Regimi termali speciali e rilancio degli stabilimenti termali

1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce agli assicurati aventi diritto avviati alle cure termali dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall'INAIL i regimi termali speciali di cui all'articolo 6 del *decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 20 novembre 1995, n. 490*. Le prestazioni economiche accessorie sono erogate dall'INPS e dall'INAIL con oneri a carico delle rispettive gestioni previdenziali.

2. Il regime termale speciale in vigore per gli assicurati dell'INPS si applica, con le medesime modalità, anche agli iscritti ad enti, casse o fondi preposti alla gestione di forme anche sostitutive di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, in possesso dei requisiti previsti dall'INPS per l'ammissione al medesimo regime termale speciale.

3. Gli organi periferici degli enti di cui al presente articolo sono tenuti a svolgere le attività necessarie per l'ammissione degli aventi diritto ai regimi termali speciali di cui al comma 1. A tale fine essi provvedono a comunicare una sintesi diagnostica dei singoli casi alla azienda unità sanitaria locale di appartenenza del soggetto avente diritto e a quella nel cui territorio è ubicato lo stabilimento termale di destinazione.

4. Al fine di rilanciarne e svilupparne l'attività, gli stabilimenti termali di proprietà dell'INPS sono trasferiti ai sensi dell'articolo 22 della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modificazioni.

Articolo 6

Ricerca scientifica, rilevazione statistico-epidemiologica, educazione sanitaria

1. Il Ministro della sanità può promuovere il coinvolgimento e la collaborazione delle aziende termali per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al *decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204*.

2. Al fine della realizzazione dei programmi di cui al comma 1, le regioni si avvalgono delle università, degli enti e degli istituti di ricerca specializzati, per lo svolgimento delle attività relative alla definizione dei modelli metodologici e alla supervisione tecnico-scientifica sulla attuazione degli stessi programmi.

Articolo 7

Specializzazione in medicina termale

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della *legge 15 maggio 1997, n. 127*, è disciplinato l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in medicina termale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. In sede di prima applicazione, i medici dipendenti dalle aziende termali alla data di attivazione del primo corso di specializzazione di cui al comma 1 hanno diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione medesime.

Articolo 8

Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale. Le equiparazioni di cui al presente comma operano solo se il servizio è stato prestato in qualità di dipendente a tempo pieno con rapporto di lavoro esclusivo e con orario di lavoro non inferiore alle 35 ore settimanali.

2. Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che, nell'àmbito di tale Servizio, non svolga funzioni direttamente connesse con l'erogazione delle cure termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, come modificato dall'articolo 8 del *decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229*, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

Articolo 9

Profili professionali

1. Il profilo professionale di operatore termale che opera esclusivamente negli stabilimenti termali è disciplinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-*octies* del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, introdotto dall'articolo 3 del *decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229*.

2. Sono fatte salve le competenze delle professioni sanitarie di cui alla *legge 26 febbraio 1999, n. 42*.

Articolo 10

Talassoterapia

1. La Commissione di studio per la definizione medico-scientifica del ruolo delle cure termali nell'àmbito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1995, definisce altresì i fondamenti scientifici e gli aspetti giuridico-economici delle prestazioni erogate dagli stabilimenti talassoterapici e fitobalneoterapici ai fini dell'eventuale inserimento delle stesse tra le prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale.

2. Fino alla conclusione dei lavori della Commissione di cui al comma 1 è prorogata la validità dei rapporti già in atto con il Servizio sanitario nazionale.

Articolo 11

Qualificazione dei territori termali

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 3 e 4, nell'àmbito dei piani e dei progetti nazionali e comunitari che comportano investimenti straordinari per la promozione e lo sviluppo economico-sociale di aree comprendenti territori a vocazione turistico-termale, lo Stato e le regioni favoriscono la destinazione di adeguate risorse nei confronti degli stessi territori.

Articolo 12

Promozione del termalismo e del turismo nei territori termali

1. Nell'àmbito delle risorse finanziarie disponibili e nell'esercizio della propria attività istituzionale l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) inserisce nei propri piani e programmi idonee iniziative per la promozione del termalismo nazionale all'estero

quale parte integrante della complessiva offerta turistica italiana, utilizzando anche a tale fine l'apporto tecnico-organizzativo di organismi consortili eventualmente costituiti con la partecipazione delle aziende termali e di istituzioni, enti ed associazioni pubblici o privati interessati allo sviluppo dell'economia dei territori termali.

Articolo 13

Marchio di qualità termale

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio di qualità termale riservato ai titolari di concessione mineraria per le attività termali, ai quali è assegnato, con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta della regione, secondo le modalità stabilite dalle regioni, in base ai princìpi indicati ai commi 2 e 3.

2. Il marchio di qualità termale può essere assegnato solo se per il territorio di riferimento della concessione mineraria sono stati adottati gli strumenti di tutela e di salvaguardia urbanistico-ambientale di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Il titolare della concessione mineraria per le attività termali presenta alla regione di appartenenza la domanda di assegnazione del marchio di qualità termale unitamente ad una documentazione attestante:

a) l'adozione di apposito bilancio ambientale e la relativa relazione tecnica;

b) la sottoscrizione, certificata dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di accordi volontari tra gli esercizi alberghieri del territorio termale per autodisciplinare l'uso più corretto dell'energia e dei materiali di consumo in funzione della tutela dell'ambiente;

c) l'attività di promozione, certificata dalla competente azienda di promozione turistica, per la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e storico-artistiche proprie del territorio termale;

d) l'adozione da parte degli enti locali competenti di idonei provvedimenti per la gestione più appropriata dei rifiuti e per la conservazione e la corretta fruizione dell'ambiente naturale.

4. L'assegnazione del marchio di qualità termale è sottoposta a verifica da parte dei Ministeri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni tre anni.

5. Nell'àmbito dell'attività di cui all'articolo 12, l'ENIT promuove la diffusione del marchio di qualità termale sul mercato turistico europeo ed extraeuropeo.

Articolo 14

Pubblicità e sanzioni

1. L'autorizzazione ad effettuare la pubblicità delle terme e degli stabilimenti termali nonché delle relative acque termali e dei prodotti derivanti dalle stesse, limitatamente a quanto attiene alle cure termali, alle patologie, alle indicazioni e alle controindicazioni di natura clinico-sanitaria, è rilasciata dall'autorità sanitaria competente per territorio, sentito il parere del servizio di igiene.

2. La pubblicità effettuata in violazione di quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 2, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 50 milioni.

3. L'erogazione da parte di centri estetici delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), è punita con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni.

Legge 29 marzo 2001, n. 135

Riforma della legislazione nazionale del turismo

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 2001

Capo I
PRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE

Art. 1
Principi

1. La presente legge definisce i principi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. La Repubblica:

a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale e dell'Unione europea, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività e per favorire le relazioni tra popoli diversi;

b) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale delle aree depresse;

c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile;

d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;

e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani percettori di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali;

f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso l'informazione e la formazione professionale degli addetti;

g) valorizza il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative, e delle associazioni *pro loco*;

h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato e della vocazione territoriale;

i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;

l) promuove l'immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali.

3. Sono fatti salvi poteri e prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di cui alla presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Art. 2
Competenze

1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali con particolare riguardo all'attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica; riconoscono altresì l'apporto dei soggetti privati per la promozione e lo sviluppo dell'offerta turistica.

2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera sulla base dei principi di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. Le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia di turismo, fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono svolti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i fini di cui al presente comma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura in particolare il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, nonché l'indirizzo e il coordinamento delle attività promozionali svolte all'estero, aventi esclusivo rilievo nazionale. Allo stesso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato spetta la rappresentanza unitaria in sede di Consiglio dell'Unione europea in materia di turismo.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri definisce, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con proprio decreto, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto è adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. Il decreto, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, stabilisce:

a) le terminologie omogenee e lo *standard* minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti;

b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionale;

c) i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di *standard* omogenei ed uniformi;

d) gli *standard* minimi di qualità delle camere di albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale;

e) gli *standard* minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive;

f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi *standard* utilizzati nei Paesi dell'Unione europea;

g) i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi, con particolare riferimento alle nuove professionalità emergenti nel settore;

h) i requisiti e gli *standard* minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro;

i) i requisiti e gli *standard* minimi delle attività di accoglienza non convenzionale;

l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonché di durata delle concessioni, al fine di garantire termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo Stato;

m) gli *standard* minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico;

n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.

5. Il decreto di cui al comma 4 formula altresì principi ed obiettivi relativi:

a) allo sviluppo dell'attività economica in campo turistico di cui deve tenere conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari;

b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero;

c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali, come definiti dall'articolo 5, nonché dei sistemi o reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi piani di localizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali interessati;

d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo di circuiti qualificati a sostegno dell'attività turistica, quali campi da golf, impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili;

e) agli indirizzi per la integrazione e l'aggiornamento della Carta dei diritti del turista di cui all'articolo 4;

f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e allo sviluppo delle attività economiche, in campo turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari.

6. Nel rispetto dei principi di completezza ed integralità delle modalità attuative, di efficienza, economicità e semplificazione dell'azione amministrativa, di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, dà attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti nel decreto di cui al medesimo comma 4.

7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari non frazionabili, in materia di libertà di impresa e di tutela del consumatore, le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 4 si applicano, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 6, alle regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida, adottata secondo le modalità di cui al medesimo comma 6.

8. Per le successive modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma 4 si applicano le medesime procedure previste dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge. I termini previsti da tali disposizioni sono ridotti alla metà.

Art. 3

Conferenza nazionale del turismo

1. È istituita la Conferenza nazionale del turismo. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice almeno ogni due anni la Conferenza, che è organizzata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni *pro loco*, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza, pari a lire 100 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 4

Promozione dei diritti del turista

1. La Carta dei diritti del turista, redatta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico, nonché le associazioni nazionali di tutela dei consumatori contiene:

a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto, comunque effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell'offerta turistica;

b) informazioni sui contratti relativi all'acquisizione di diritti di godimento a tempo parziale dei beni immobili a destinazione turistico-ricettiva, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994;

c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;

d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;

e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;

f) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e doganali;

g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le relative competenti associazioni;

h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali;

i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale e ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del sistema turistico.

2. Ad integrazione di quanto stabilito alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, di attuazione della direttiva 94/47/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:

b) "d) "bene immobile": un immobile, anche con destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione e per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto";

c) b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - (*Obbligo di fidejussione*). - 1. Il venditore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

2. Il venditore è in ogni caso obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.

3. Delle *fidejussioni* deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullità.

4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la preventiva escussione del venditore".

3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, singolarmente o in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituiscono le commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici. È fatta salva la facoltà degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con le imprese turistiche, di avvalersi delle associazioni dei consumatori.

Art. 5

Sistemi turistici locali

1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.

2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati.

3. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo.

4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, le regioni, nei limiti delle risorse rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 6 della presente legge, definiscono le modalità e la misura del finanziamento dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali, predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, che perseguono, in particolare, le seguenti finalità:

a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;

b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi;

c) sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione degli *standard* dei servizi al turista, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a);

d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità, e di club di prodotto, nonché alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale;

e) promuovere il *marketing* telematico dei progetti turistici tipici, per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, nell'ambito delle disponibilità assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvede agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per la gestione dell'intervento del Fondo unico per gli incentivi alle imprese.

6. Possono essere destinate ulteriori provvidenze ed agevolazioni allo sviluppo dei sistemi turistici locali, con particolare riferimento a quelli di cui fanno parte i comuni caratterizzati da un afflusso di turisti tale da alterare, in un periodo dell'anno non inferiore a tre mesi, il parametro dei residenti.

Art. 6

Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un apposito Fondo di cofinanziamento, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 12 per gli interventi di cui all'articolo 5.

2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite per il 70 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che erogano le somme per gli interventi di cui al medesimo comma. I criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il restante 30 per cento delle risorse del

Fondo di cui al comma 1, attraverso bandi annuali di concorso predisposti sentita la citata Conferenza unificata. A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, sentiti gli enti locali promotori e le associazioni di categoria interessate, piani di interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla pubblicazione del bando, predispone la graduatoria, ed eroga i contributi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa.

Capo II
IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE

Art. 7
Imprese turistiche e attività professionali

1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.

2. L'individuazione delle tipologie di imprese turistiche di cui al comma 1 è predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b).

3. L'iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, da effettuare nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, costituisce condizione per l'esercizio dell'attività turistica.

4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente.

5. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.

6. Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attività di cui al comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validità su tutto il territorio nazionale, in conformità ai requisiti e alle modalità previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g).

7. Le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese nel registro di cui al comma 3, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonché previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

8. Sono fatte salve le abilitazioni già conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della

direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".

10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti della popolazione, nonché le associazioni *pro loco*, sono ammesse, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni, relativamente ai propri fini istituzionali.

Capo III
SEMPLIFICAZIONE DI NORME E FONDO DI ROTAZIONE PER IL PRESTITO E IL RISPARMIO TURISTICO

Art. 8
(Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 109. - 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante *fax* secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno".

Art. 9
Semplificazioni

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata anche ai fini di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

3. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al sindaco.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è revocata dal sindaco:

a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più iscritto nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 7;

c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17-*ter* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.

5. Il comma 3 dell'articolo 17-*ter* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative".

6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività e le professioni turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive, se più favorevoli. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessità di ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. È estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo.

Art. 10

Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, di seguito denominato "Fondo", al quale affluiscono:

a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni *non-profit*, banche, società finanziarie;

b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati.

2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Le agevolazioni sono prioritariamente finalizzate al sostegno di pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e preferibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da concretizzare strategie per destagionalizzare i flussi turistici. Hanno inoltre priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle aree depresse.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo di collegare il Fondo con un sistema di buoni vacanza gestito a livello nazionale dalle associazioni *non-profit*, dalle associazioni delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede con decreto a stabilire:

a) i criteri e le modalità di organizzazione e di gestione del Fondo;

b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;

c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni;

d) le modalità di utilizzo degli eventuali utili derivanti dalla gestione per interventi di solidarietà a favore dei soggetti più bisognosi.

4. Al fine di consentire l'avvio della gestione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzato un conferimento entro il limite di lire 7 miliardi annue nel triennio 2000- 2002.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Capo IV
ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 11
Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. È abrogato il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni.

2. Alle imprese ricettive non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. È abrogato l'articolo 266 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le disposizioni degli articoli 152, 153, 154 e 180 del medesimo regolamento non si applicano alle autorizzazioni di cui all'articolo 9 della presente legge.

4. La sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, istituita dall'articolo 5, comma 2, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è soppressa.

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203:

a) l'articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9;

b) l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per quanto di competenza del settore del turismo;

c) l'articolo 10, comma 14;

d) l'articolo 11;

e) l'articolo 12.

6. La legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge.

7. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di adeguamento al documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge si applica la disciplina riguardante le superfici e i volumi minimi delle camere d'albergo prevista dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni, e dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificata dal comma 7 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

8. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 7 cessano di avere applicazione le disposizioni, ad esclusione del comma 2 dell'articolo 01, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, relative a concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, che risultino incompatibili con la nuova disciplina recata dal documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, lettera l), della presente legge e con la disciplina regionale di recepimento o di adeguamento alle stesse linee guida.

Art. 12

Copertura finanziaria

1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, è autorizzata la spesa di lire 270 miliardi per l'anno 2000, di lire 80 miliardi per l'anno 2001, di lire 55 miliardi per l'anno 2002 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2003.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e, per il triennio 2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. A decorrere dall'anno 2004 lo stanziamento complessivo del Fondo di cui all'articolo 6 è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001

Art. 1

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento".

Art. 2

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata".

Art. 3

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione

e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato".

Art. 4

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

Art. 5

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 119. - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti".

Art. 6

1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 120. - La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione".

Art. 7

1. All'articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali".

Art. 8

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge".

Art. 9

1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: "Si può, con" sono inserite le seguenti: "l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante".

2. L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, l'articolo 128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione sono abrogati.

Art. 10

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Art. 11

1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002

Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo ed in particolare l'art. 2, commi 4 e 5;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; Sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori;

Visto l'accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 14 febbraio 2002, con il quale è stata espressa l'intesa all'adozione del presente decreto;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive;

Decreta:

Art. 1

1. Sono approvati i principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico definiti dall'allegato accordo che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le caratteristiche qualitative dell'offerta turistica italiana sono individuate attraverso intese tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le quali definiscono criteri e *standard* minimi comuni per i differenti prodotti e servizi turistici.

3. Tutti i riferimenti alla legge 17 maggio 1983, n. 217, contenuti in atti normativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove applicabili, si intendono riferiti al presente decreto ed alle normative regionali di settore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2002

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta

Il Ministro delle attività produttive Marzano

Allegato
(art. 1, comma 1)
Conferenza Stato-regioni
Seduta del 14 febbraio 2002

Preambolo

Oggetto: Accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo dell'art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante "Riforma della legislazione nazionale del turismo", che all'art. 2, comma 4, demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri

il compito di stabilire, con proprio decreto e d'intesa con questa Conferenza, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;

Visto lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, recante "Principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico" attuativo del richiamato art. 2, comma 4, della predetta legge 29 marzo 2001, n. 135, nel testo trasmesso dal Ministero delle attività produttive con nota prot. n. 1.390.068/DG/90/13 dell'8 febbraio 2002;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art. 4, dà facoltà a Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, di concludere accordi in questa Conferenza, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Considerati gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i presidenti delle regioni e delle province autonome, espresso il loro positivo avviso sui principi individuati nello schema posto all'esame, hanno fatto rilevare che il turismo è materia di esclusiva competenza regionale e conseguentemente chiesto di trasporne i contenuti nel presente accordo, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il suo recepimento tal quale;

Acquisito l'assenso del Governo;

Sancisce accordo.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le modalità di cui al comma 2 dello stesso citato art. 4, nei termini di seguito riportati e con l'impegno del Governo a recepirlo tal quale con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

Art. 1

I principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico vengono definiti d'intesa fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, nonché degli operatori e dei lavoratori del settore.

Gli elementi di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge 29 marzo 2001, n. 135, sono definiti secondo le modalità di seguito indicate:

a) terminologie omogenee e standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli *standard* minimi comuni di attività dei servizi di informazione e accoglienza dei turisti disciplinandone gli strumenti, le strutture e le modalità di collegamento e concorso da parte degli enti territoriali e funzionali. Gli uffici di informazione e di accoglienza turistica hanno denominazione unica di IAT e sono contrassegnati all'esterno da tale marchio, comune su tutto il territorio nazionale;

b) individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionali.

Il carattere turistico viene conferito all'impresa unicamente dalla tipologia di attività svolta.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'armonizzazione sull'intero territorio nazionale, individuano le principali tipologie di valenza generale relativamente alle attività turistiche, secondo quanto di seguito indicato:

1) attività ricettive ed attività di gestione di strutture e di complessi con destinazione a vario titolo turistico-ricettiva, con annessi servizi turistici ed attività complementari, fra le quali alberghi e residenze turistico-alberghiere/residences, case ed appartamenti per vacanze, anche quando gestiti sotto la formula della multiproprietà, campeggi e villaggi turistici, altre strutture ricettive definite dalle leggi regionali.

In relazione a specifici indirizzi regionali, le citate tipologie possono assumere denominazioni aggiuntive. Fra di esse possono essere individuate anche attività ricettive speciali, finalizzate alla fruizione di segmenti particolari della domanda e/o alla valorizzazione di specifiche caratteristiche o risorse economiche e/o naturali dell'area.

2) Attività, indirizzate prevalentemente ai non residenti, finalizzate all'uso del tempo libero, al benessere della persona, all'arricchimento culturale, all'informazione, la promozione e la comunicazione turistica, ove non siano di competenza di altri comparti, fra le quali i parchi a tema e le imprese di gestione di strutture convegnistiche e congressuali, nonché di organizzazione di iniziative e manifestazioni di medesimo oggetto.

3) Attività correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse e il turismo nautico quali le imprese di gestione di stabilimenti balneari, definiti come pubblici esercizi di norma posti su area in concessione demaniale, attrezzati per la balneazione, l'elioterapia e per altre forme di benessere della persona, con attrezzature idonee a svolgere e a qualificare tali attività, le imprese di gestione di strutture per il turismo nautico, attrezzate per l'ormeggio o la sosta delle imbarcazioni da diporto stazionanti per periodi fissi o in transito, e le imprese di cabotaggio turistico e di noleggio nautico.

4) Attività di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo, che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano esse di *incoming* che di *outgoing*. Sono altresì imprese turistiche quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, di assistenza e di accoglienza ai turisti. Sono escluse le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio.

5) Attività organizzate per la gestione di infrastrutture e di esercizi ed attività operanti, per fini esclusivamente o prevalentemente turistici, nei servizi, nei trasporti e nella mobilità delle persone, nell'applicazione di tecnologie innovative, nonché nella valorizzazione e nella fruizione delle tradizioni locali, delle risorse economiche, di quelle naturali, ivi compreso il termalismo, e delle specialità artistiche ed artigianali del territorio. Fra tali attività sono ricomprese le imprese di trasporto passeggeri con mezzi e/o infrastrutture soprattutto se di tipo dedicato, di noleggio di mezzi atti a permettere la mobilità dei passeggeri, di indirizzo sportivo-ricreativo ad alta valenza turistica, quali ad esempio i campi da golf, e turistico-escursionistico, quali ad esempio aree, sentieri e percorsi naturalistici, nonché gli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, facenti parte dei sistemi turistici locali e concorrenti alla formazione dell'offerta turistica, con esclusione comunque delle mense e spacci aziendali.

Sono altresì imprese turistiche di montagna anche le attività svolte per l'esercizio di impianti a fune, di innevamento programmato e di gestione delle piste da sci sia per la discesa che per il fondo come strumento a sostegno dell'imprenditorialità turistica della montagna intesa nel suo complesso.

6) Altre attività individuate autonomamente dalle diverse regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Oltre a quanto previsto nei sei punti precedenti si definiscono attività turistiche anche quelle svolte non esclusivamente in forma di impresa, consistenti in prestazioni di servizi indirizzati specificamente alla valorizzazione delle tradizioni, delle emergenze culturali e naturalistiche, dei prodotti e delle potenzialità socio-economiche del territorio ed a particolari segmenti di utenza turistica, quali il turismo equestre, la pesca-turismo, l'ittiturismo, il turismo escursionistico, il turismo eno-gastronomico, il *diving*, il turismo giovanile, il turismo sociale, ecc.

Per quanto riguarda specificatamente le attività di accoglienza non convenzionale e le attività ricettive gestite senza scopo di lucro, esse sono rappresentate dalle attività turistiche come sopra individuate svolte normalmente non in forma di impresa da singoli o da associazioni senza scopo di lucro.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le diverse tipologie di attività non convenzionali ricettive e non ricettive, sulla base delle specificità del proprio territorio.

In termini generali e senza esclusione le attività ed i servizi turistici:

devono garantire, nel rispetto delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, la fruizione anche ai turisti con disabilità e/o con limitate capacità motorie;

devono rispettare le normative volte alla tutela ed alla sicurezza del cliente, alle garanzie nel rapporto servizio proposto-servizio reso-corrispettivo, alla sostenibilità ambientale;

devono garantire l'applicazione delle condizioni normative e salariali stabilite regioni italiane.

c) Criteri e modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard omogenei e uniformi.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli *standard* minimi comuni delle attività di impresa di cui al punto b).

d) Standard minimi di qualità delle camere d'albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli *standard* minimi comuni di qualità delle camere d'albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale.

e) Standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a determinare concordemente e unitariamente gli *standard* minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive, nonché individuano un periodo di tempo per consentire l'adeguamento delle strutture esistenti.

f) Le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli *standard* minimi comuni per l'esercizio delle agenzie di viaggio, delle organizzazioni e delle associazioni che svolgono attività similare, nonché il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni. Le agenzie di viaggio svolgono attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi, compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, nonché l'intermediazione del soggiorno all'interno di strutture ricettive, con esclusione della mera locazione immobiliare.

Permane l'obbligo per le nuove agenzie di viaggio di non adottare denominazioni che possano ingenerare confusione nel consumatore né nomi coincidenti con la denominazione di comuni o turistiche.

g) Requisiti e modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente, disciplinano ed accertano i requisiti comuni per l'esercizio delle professioni turistiche tradizionali ed emergenti, esercitate in forma autonoma e curano la qualificazione professionale, organizzando corsi di formazione alle professioni turistiche. Particolare attenzione sarà prestata nella formazione sulle tecniche di accoglienza.

h) Requisiti e standard minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro.

Sono gli stessi di quelli previsti dalla lettera d) per le strutture ricettive in generale.

Nel caso di tipologie di attività turistiche individuate a livello regionale, esse sono disciplinate dalla regione o dalla provincia autonoma nella quale sono situate.

i) Requisiti e standard minimi delle attività di accoglienza non convenzionale.

Come per il punto precedente sono gli stessi di quelli previsti dalla lettera d) per le strutture ricettive in generale.

Anche per queste attività nel caso di tipologie di attività turistiche individuate a livello regionale, esse sono disciplinate dalla regione o dalla provincia autonoma nella quale sono situate.

l) Criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative.

Fermi restando gli elementi da ultimo disciplinati con la legge 16 marzo 2001, n. 88, nel rilascio delle concessioni demaniali per attività turistico-ricreative, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente i criteri direttivi comuni di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turisti-

co-ricreative. Criteri, regolamentazioni e garanzie di cui sopra si estendono, ove applicabili, anche alle concessioni demaniali relative ad attività turistico-ricreative che interessano aree diverse dagli arenili.

m) Standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico.

Gli *standard* minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509,

quali fondamentalmente i punti d'ormeggio, gli approdi turistici e i porti turistici, sono determinati concordemente dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le associazioni di categoria.

n) Criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni dai contratti collettivi di lavoro.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente i criteri uniformi per l'abilitazione all'esercizio elle professioni esercitate in forma autonoma in relazione alla tipologia professionale.

Art. 2

I principi e gli obiettivi di sviluppo del sistema turistico di cui all'art. 2, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 135, sono definiti come segue:

a) il CIPE, in considerazione della rilevanza del turismo quale fattore di sviluppo, ripartisce le risorse finanziarie disponibili per i diversi interventi in favore delle imprese turistiche, ivi comprese le risorse destinate alla programmazione negoziata e quelle provenienti e collegate all'utilizzo dei fondi comunitari, assicurando l'assegnazione alle stesse imprese di quote di risorse almeno pari al peso economico che il comparto turistico riveste. Con particolare riferimento all'utilizzo di fondi comunitari il CIPE valuta l'attivazione di iniziative dirette e specifiche mirate all'adozione di misure e strumenti, di natura anche intersettoriale e/o infrastrutturale, volte a favorire lo sviluppo dell'attività economica in campo turistico ovvero inserite in programmi complessivi di più vasta portata;

b) la promozione turistica dell'Italia all'estero viene espletata a livello nazionale dall'ENIT, previa intesa con le regioni, attraverso le varie forme di comunicazione mediatica, la partecipazione a manifestazioni internazionali di rilievo, l'informazione turistica diretta o indiretta. L'ENIT coordina le proprie attività di promozione all'estero con le attività svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano;

c) in ogni provvedimento di sostegno o di incentivazione allo sviluppo del comparto turistico, sia di nuova adozione che già in essere, adottato anche mediante l'utilizzo di fondi comunitari, è opportuno che venga favorito, attraverso formule di particolare agevolazione o valutazione, lo sviluppo di aggregazioni, sistemi, reti e altre modalità connettive di attività imprenditoriali anche diverse, collegate territorialmente e/o virtualmente ed operanti nel settore del turismo e nell'indotto, anche di valenza interregionale;

d) la programmazione della realizzazione di infrastrutture, sia specificatamente turistiche sia utili a migliorare la fruibilità turistica dei territori, tiene conto delle esigenze e delle possibilità di sviluppo turistico dei territori di riferimento;

e) le diverse amministrazioni centrali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le imprese operanti nel settore e gli enti e le società che gestiscono infrastrutture e servizi partecipano attivamente all'attività di costante aggiornamento ed integrazione della Carta dei diritti del turista, di cui all'art. 4 della legge, anche attraverso l'uso di sistemi informatici. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano collaborano a0lla redazione e alla diffusione della Carta;

f) i provvedimenti che prevedono l'impiego di risorse nazionali e comunitarie inseriscono opportuni strumenti mirati alla realizzazione di infrastrutture turistiche di valenza nazionale, anche di natura informatica, ed allo sviluppo diretto o indiretto di attività economiche nel settore del turismo.

Il presidente: La Loggia

Il segretario: Carpino

Legge 8 luglio 2003, n. 172
Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2003

Art. 1

Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50

1. Alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"ART. 1. - *1*. Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime e in quelle interne.

2. È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro.

3. Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

a) "unità da diporto": ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;

b) "nave da diporto": ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo gli opportuni *standard* armonizzati;

c) "imbarcazione da diporto": ogni unità con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;

d) "natante da diporto": le unità individuate ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.

4. Le unità da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione e di noleggio e per l'insegnamento della navigazione da diporto, nonché come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

5. Ai fini della presente legge, per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio, come definita dalla norma armonizzata adottata con decreto del Ministro delle attività produttive ai sensi dell'allegato II, punto 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.

6. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - *1*. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonché dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto. Il modello dei registri è approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I registri delle imbarcazioni da diporto tenuti dagli uffici marittimi minori sono accentrati presso la sede delle capitanerie di porto o degli uffici circondariali marittimi da cui dipendono.

2. Con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti designa, in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione, gli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle unità da diporto.

3. Prima di mettere in servizio una unità da diporto, l'acquirente deve chiedere l'assegnazione del numero di immatricolazione presentando domanda ad uno degli uffici detentori dei registri di cui al comma 1. Alla domanda deve essere allegata:

a) copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonché la descrizione tecnica dell'unità stessa;

b) dichiarazione di conformità;

c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo di propulsione installati a bordo;

d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'unità stessa fino alla data della presentazione del titolo di proprietà di cui al comma 4.

4. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati una licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.

5. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza devono essere restituiti all'ufficio che li ha rilasciati e il proprietario dell'unità deve presentare domanda di iscrizione allegando il titolo di proprietà e la documentazione prevista dalle lettere *b)* e *c)* del comma 3.

6. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unità da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico, l'avente diritto, o un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione.

7. L'avente diritto che intende alienare o trasferire all'estero la propria unità da diporto deve chiedere l'autorizzazione alla dismissione di bandiera.

8. L'avente diritto può chiedere la cancellazione della propria unità dal registro di iscrizione di cui al comma 1 nei seguenti casi:

a) per perdita effettiva o presunta;

b) per demolizione;

c) per trasferimento o vendita all'estero;

d) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti";

c) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - *1*. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nel registro di cui all'articolo 5, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.

2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della società estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.

4. I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nel registro di cui all'articolo 5 devono nominare un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta";

d) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - *1*. Alle navi da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che ne autorizza la navigazione in acque marittime e interne senza alcun limite, nonché il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.

2. Alle imbarcazioni da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che le autorizza al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione

rilevate dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, nonché il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.

3. I documenti di navigazione rilasciati dagli uffici marittimi sono riconosciuti validi anche per le acque interne; quelli rilasciati dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici sono riconosciuti validi anche per le acque marittime.

4. Le specie di navigazione previste per le unità da diporto di cui al comma 2 sono:

a) per le unità senza marcatura CE:

1) senza alcun limite nelle acque marittime e in quelle interne;

2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime;

b) per le unità con marcatura CE:

1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,50 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni";

e) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - *1*. Le licenze di navigazione sono redatte su moduli conformi ai modelli approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con allegato il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12.

2. Sulla licenza di navigazione, oltre ai dati previsti dall'articolo 33 e alle annotazioni per le attività di locazione, di noleggio e insegnamento della navigazione da diporto, sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dell'unità, il nome del proprietario, il nome dell'unità, se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali e di godimento e di garanzia sull'unità di cui è stata chiesta la trascrizione.

3. Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso di cambio del numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, dell'apparato motore, del nome dell'unità e del tipo di navigazione autorizzata.

4. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti dalla presente legge sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato. La copia della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unità sia in corso di validità.

5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati al competente ufficio anche mediante mezzi elettronici o informatici";

f) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - *1*. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità delle unità e fa parte dei documenti di bordo. Esso è rilasciato, convalidato o rinnovato con le procedure previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478";

g) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - *1*. Sono natanti:

a) le unità da diporto a remi;

b) le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni *standard* armonizzati;

c) ogni unità da diporto di cui alla lettera *a)* e alla lettera *b)*, destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne.

2. I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 5, della licenza di navigazione di cui all'articolo 9 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 12. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.

3. I natanti non marcati CE possono navigare:

a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, che possono navigare entro un miglio dalla costa, nonché degli *acquascooter* o moto d'acqua e mezzi similari, disciplinati con ordinanze delle competenti autorità marittime e della navigazione interna; per la conduzione degli *acquascooter* o moto d'acqua e mezzi similari sono richieste la maggiore età e la patente nautica, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, e le predette ordinanze ne disciplinano restrittivamente la navigazione entro un miglio dalla costa;

b) entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico autorizzato o notificato; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo.

4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza, di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.

5. L'utilizzazione dei natanti da diporto finalizzata alla locazione o al noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale è disciplinata, per quanto concerne le modalità della loro condotta, con ordinanza del capo del circondario";

h) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

"Art. 33. - *1*. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorità che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili, sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata per l'iscrizione dell'unità.

2. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è documentato come segue:

a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore o dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

b) per le unità non munite di marcatura CE:

1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità del costruttore;

2) se non omologate, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478.

3. È responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri";

i) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

"Art. 35. - *1*. A giudizio del comandante o del conduttore, i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi di macchina.

2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.

3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto, in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età";

l) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

"Art. 37. - *1*. Il proprietario di una unità da diporto, qualora intenda imbarcare quali membri dell'equipaggio marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve preventivamente richiedere all'autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello di cui al decreto del Ministro per la marina mercantile 20 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 24 maggio 1973, ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento";

m) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

"Art. 39. - *1*. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza la prescritta abilitazione perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.

2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto con una abilitazione scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di una unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.

4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, non osserva una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dall'autorità competente in base alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 500 euro.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica la sanzione della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione della navigazione è riportato sulla licenza di navigazione medesima";

n) il primo comma dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:

"La responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, è regolata dall'articolo 2054 del codice civile";

o) il primo e il secondo comma dell'articolo 48 sono sostituiti dai seguenti:

"Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano alle unità da diporto, come definite all'articolo 1, comma 3, della presente legge, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati";

p) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

"Art. 49. - *1*. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia ad onde ettometriche secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, che navigano a distanza superiore alle 6 miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformità dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al collaudo da parte dell'autorità competente.

4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorità competente e corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ufficio di iscrizione dell'unità, che provvede:

a) all'assegnazione del nominativo internazionale;

b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;

c) alla trasmissione all'autorità competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.

5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza è riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed è sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso.

6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ispettorato regionale avente la giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità in cui l'apparato viene installato.

7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione del relativo canone.

8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le società concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta è inviata all'autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assunzione di responsabilità della funzionalità dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.

9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validità anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.

10. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti";

q) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:

"Art. 54. - *1*. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro il 30 settembre 2003, le norme di attuazione della presente legge";

r) dopo l'articolo 54, è inserito il seguente:

"Art. 54-*bis*. - *1*. I procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta".

2. Fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione di cui all'articolo 54 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dal comma 1, lettera q), del presente articolo, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme di attuazione previgenti.

Art. 2

Unità da diporto impiegate in attività di noleggio

1. La lettera *b)* del comma 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è sostituita dalla seguente:

"*b)* per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio".

2. È istituita la qualifica professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno o più regolamenti concernenti:

a) il conseguimento della qualificazione professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio di cui al comma 2;

b) la disciplina in materia di sicurezza delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio, nonché la determinazione del numero minimo dei componenti l'equipaggio, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

c) i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio e delle navi da diporto;

d) l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, come modificato dal presente articolo.

4. Il comma 13 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è abrogato.

5. Le condizioni economiche, normative, previdenziali e assicurative dei marittimi italiani e comunitari imbarcati sulle unità da diporto impiegate in attività di noleggio sono disciplinate dalle norme vigenti in materia di contratto di arruolamento e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

6. Fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, il rapporto di lavoro del personale non comunitario imbarcato a bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio è disciplinato dalle disposizioni vigenti nello Stato italiano o nello Stato di appartenenza del marittimo non comunitario a scelta delle parti e comunque nel rispetto delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro per il settore del lavoro marittimo.

Art. 3

Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche

1. Possono essere iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro internazionale:

a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio;

b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;

c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al comma 3.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.

4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di due persone, più il comandante, di nazionalità italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante può aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalità.

5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.

6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regolamento di cui al comma 2, lettera *c)*.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003, 7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Segnalazione delle aree dei parchi e delle riserve marine

1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"*9-bis*. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'*Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities* (AISM-IALA)".

2. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"*1-bis*. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-*bis*, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera *e)*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro".

3. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"*2-bis*. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-*bis*, e la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area".

Art. 5

Modifiche al codice della navigazione

1. Al primo comma dell'articolo 146 del codice della navigazione, le parole: "e dagli altri uffici designati dal Ministro per le comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: ", sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate".

2. Dopo il primo comma dell'articolo 1164 del codice della navigazione, è aggiunto il seguente:

"Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro".

Art. 6

Delega al Governo per l'emanazione del codice sulla nautica da diporto. Disposizioni varie

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, un decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto, in conformità ai seguenti princípi e criteri direttivi:

a) coordinamento e armonizzazione di tutte le normative nazionali e comunitarie comunque rilevanti nella materia della nautica da diporto;

b) semplificazione e snellimento delle procedure, tenendo conto anche delle seguenti misure:

1) semplificazione e snellimento del procedimento di iscrizione e di trascrizione nei registri delle imbarcazioni e delle navi da diporto e delle procedure attinenti al rilascio e al rinnovo del certificato di sicurezza nonché alla istituzione di registri nazionali;

2) revisione dell'obbligo di stazzatura per le unità da diporto;

3) rinvio alle norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto e alle norme EN/ISO 8665 per l'accertamento della potenza dei relativi motori, ai sensi della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, e successive modificazioni;

4) previsione di una nuova tabella unica in materia di tributi per le prestazioni e i servizi resi dagli organi dello Stato competenti in materia di navigazione da diporto, che sostituisca le tabelle previste da precedenti disposizioni;

5) semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi all'utilizzo, per le sole esigenze di soccorso, delle stazioni radiotelefoniche in dotazione alle unità da diporto;

c) eliminazione delle duplicazioni di competenza sulla base delle seguenti ulteriori misure:

1) revisione delle competenze degli uffici marittimi e della motorizzazione civile in materia di nautica da diporto;

2) affidamento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero delle attività produttive della vigilanza sulla rispondenza alle norme tecniche di attrezzature e dotazione da utilizzare a bordo di unità da diporto;

d) previsione di soluzioni organizzative tali da garantire una completa, efficace e tempestiva informazione a favore dell'utenza;

e) revisione della disciplina delle patenti nautiche nel contesto comunitario e in quello degli accordi internazionali stipulati dall'Italia, in modo da coordinare le competenze amministrative e definire nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili;

f) previsione dell'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione marinara anche prevedendo la creazione di specifici corsi di istruzione per il settore del turismo nautico;

g) previsione dell'emanazione delle norme regolamentari necessarie all'adeguamento delle disposizioni attuative in materia di nautica da diporto, ivi incluse quelle in materia di sicurezza della navigazione, prevedendo, tra l'altro, l'uso obbligatorio di dispositivi di sicurezza elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;

h) indicazione espressa delle norme da intendere abrogate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, accompagnato dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro venti giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princípi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

4. Il Governo, esaminati i pareri di cui al comma 3, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princípi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può emanare, con la procedura di cui al presente articolo, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni integrative o correttive del medesimo decreto legislativo.

6. Gli uffici competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente agli illeciti amministrativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 aprile 2001, n. 78, sono le Capitanerie di porto.

7. A decorrere dal 1° luglio 2004, le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo, già trasferite alla regione Sicilia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 684, sono esercitate direttamente dall'amministrazione regionale.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 7

Unità navali storiche

1. Sono considerati beni culturali, ai sensi e per gli effetti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le navi e i galleggianti di cui all'articolo 136 del codice della navigazione e le unità da diporto di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come da ultimo modificato dalla presente legge, compresi i beni navali che ne siano dotazione o accessorio, che abbiano più di 25 anni di età dal momento della costruzione e presentino almeno uno dei seguenti requisiti:

a) rappresentino un caso particolare per la peculiarità progettuale, tecnica, architettonica o ingegneristica della costruzione o per la scelta dei materiali impiegati;

b) abbiano raggiunto traguardi sportivi o tecnici che li abbiano resi conosciuti ovvero siano stati protagonisti di eventi particolari;

c) rivestano un interesse storico o etnologico o derivante dalle personalità che li hanno posseduti;

d) abbiano contribuito attivamente allo sviluppo sociale ed economico del Paese;

e) siano fedeli riproduzioni di imbarcazioni storiche, purché utilizzati come strumenti sussidiari, illustrativi e didattici.

2. I beni di cui al comma 1 sono soggetti alla disciplina di cui ai capi I e II del titolo I del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

3. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, nomina una commissione incaricata di esprimersi obbligatoriamente su:

a) il possesso dei requisiti di cui al comma 1;

b) i provvedimenti di individuazione, di tutela, di valorizzazione, di conservazione, di restauro e altri interventi sui beni di cui al comma 1;

c) il possesso dei requisiti di professionalità e di affidabilità da parte dei cantieri navali nazionali e degli artigiani maestri del legno, ivi compresi i maestri d'ascia e assimilati, che possono procedere agli interventi di restauro dei beni di cui al comma 1.

4. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 8

Ordinanze di polizia marittima

1. In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal capo del compartimento marittimo.

Art. 9

Disposizioni inerenti i controlli di sicurezza della navigazione

1. I controlli relativi alla sicurezza della navigazione rientrano nella preminente competenza del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica, con specifiche direttive, i criteri per lo svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto.

Art. 10

Modifica all'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814

1. All'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili".

Art. 11

Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali

1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unità da diporto non adibite al noleggio, ove dal fatto non derivi l'apertura di procedimento penale, l'inchiesta formale di cui all'articolo 579 del codice della navigazione è disposta solo ad istanza degli interessati.

Art. 12

Azioni emesse da società concessionarie di porti o approdi turistici

1. Le azioni emesse da società concessionarie di porti o approdi turistici le quali attribuiscano il diritto all'utilizzo di posti di ormeggio presso tali strutture non costituiscono strumento finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 13

Disposizioni concernenti le concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative nonché l'esercizio di attività portuali

1. Le parole: "Le concessioni di cui al comma 1" di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da *a)* ad *f)* del comma 1 del medesimo articolo 01.

2. Al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le

disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, è aggiunto il seguente comma: "2-*bis*. Le concessioni di cui al comma 2 che siano di competenza statale sono rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza".

4. Al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente periodo: "Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo".

Art. 14

Sgravi contributivi

1. I benefíci di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere accordati anche in misura superiore al 25 per cento qualora consentito dagli stanziamenti allo scopo previsti.

Art. 15

Disposizioni abrogative

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) gli articoli 2, 3, 29, 34, 40, 41 e 42 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;

b) gli articoli 15, 17 e 18 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni;

c) l'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e successive modificazioni;

d) il comma 3-*bis* dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni;

e) i commi 6 e 12-*bis* dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

f) l'articolo 3 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;

g) gli articoli 11, 12, 13, 14, 18, comma 2, e 19, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, abrogato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, non è più dovuta.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 10.870.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando:

a) quanto a 2.941.000 euro per l'anno 2003, 2.120.000 euro per l'anno 2004 e 5.791.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 7.929.000 euro per l'anno 2003, 5.456.000 euro per l'anno 2004 e 5.079.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

c) quanto a 3.294.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *Condizioni generali di contratto e tutela del contraente debole*, Milano, 1970.

— *La reponsabilità dell'impresa per i danni all'ambiente e ai consumatori*, Milano, 1978.

— *Il controllo sociale delle attività private*, Bologna, 1978.

— *La multiproprietà. Aspetti giuridici della proprietà turnaria e della proprietà turistico-alberghiera*, a cura di G. Alpa, Bologna, 1983.

— *La multiproprietà in Italia. Analisi degli aspetti sociali, economici e legislativi*, 1984, Milano.

— *«Multiproprietà», confronto a più voci*, a cura di L. Barbiera, Milano, 1986.

— *La multiproprietà. Contributo allo studio delle prassi*, Napoli, 1989.

AGNOLI F.M., *Agriturismo, Problemi giuridici e legislazione*, Bologna, 1991.

ALIBRANDI A.S., *L'impresa turistica*, in *Evoluzione e prospettive della legislazione sul turismo*, a cura di M. Gola, 2002, pp. 133-146.

ALLARA M., *La teoria generale del contratto*, Torino, 1955.

— *Le nozioni fondamentali del diritto civile*, Torino, 1958.

— *Pagine di teoria delle vicende del rapporto giuridico*, a cura di Sarasso, Milano, 1983.

ALPA G., *Responsabilità dell'impresa e tutela del consumatore*, Milano, 1975.

— *Mezzi giudiziali e stragiudiziali di tutela del consumatore. Appunti sul ruolo degli strumenti privatistici e sulla rilevanza degli interessi diffusi*, in *Foro it.*, 1976, V, c. 279 ss.

— *Tutela del consumatore e controlli sull'impresa*, Bologna, 1977.

— *Diritto privato dei consumi*, Bologna, 1986.

— *voce:Consumatore (tutela del), Diritto della Comunità europea, Diritto comparato e straniero*,in *Enc. giur. Treccani*,VIII, Roma, 1988.

— *Dalla tutela del consumatore alla tutela dell'utente. Il caso del turista*, in *La tutela del turista*, Napoli, 1993, pp. 21 ss.

ALPA G. - BESSONE M., *La responsabilità civile (Illecito per colpa, rischio di impresa, assicurazione)*, Milano, 1976.

— *Il consumatore e l'Europa*, Padova, 1979.

— *La responsabilità del produttore*, Milano, 1980.

— *Danno da prodotti e responsabilità dell'impresa*, Milano, 1980.

— *La responsabilità del produttore*, Milano, 1987.

ALPA G. - BESSONE M. - PRANDI F. - ROPPO E., *Disciplina del mercato, controllo sociale dell'impresa, tutela del consumatore. Problemi e prospettive di politica del diritto*, in *Tecniche giuridiche e sviluppo della persona*, a cura di N. Lipari Bari, 1974.

ALPA G. - CHITI M., *L. 17 maggio 1983, n. 217, Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica: commentario*, in *Nuove leggi civ. e comm.*, 1984, p. 1163 ss.

ALVISI C. - ZUNARELLI S., *Lezioni di legislazione del turismo*, Bologna, 2002.

AMBANELLI A., *La responsabilità dell'intermediario nel contratto di viaggio*, in *I contratti*, 1993, p. 327 ss.

AMORE D., *voce:«Crociera (Contratto di)»* , in *Noviss. Dig. It.*, V, Torino, 1961, p. 21 ss.

ANDRIANI P., *Per una definizione della multiproprietà. (Una rassegna dei contributi monografici in tema)*, in *Riv. not.*, 1985, p. 910 ss.

ANTINOZZI M., *Responsabilità dell'albergatore ed altre attività assimilate*, in *Dir. prat. ass.*, 1988, p. 557 ss.

ANTONETTO P., *La nuova legge quadro: luci ed ombre*, in *La Rivista del Turismo*, n. 5/6, 2001, pp. 13-16.

ANTONINI A., *L'ambito soggettivo di applicazione delle norme sulla responsabilità dell'albergatore*, in *Resp. civ. prev.*, 1987, p. 375 ss.
— *La legislazione turistica nella legge quadro 17 maggio 1983, n. 217 e l'ordinamento statale e regionale*, Padova, 1988, p. 7 ss.
ARATO M., *Le condizioni generali di contratto e i viaggi turistici organizzati*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1982, p. 433 ss.
ARCHIMEDE G. - DEL CASTILLO I., *Il turismo e la sua disciplina giuridica*, Bologna, II[a] ed., 1991.
ATELLI M., *La riforma della legislazione sul turismo*, in *Corriere giuridico*, 2001, n. 10, p. 1378 ss.
BALLARINO T., *Lineamenti di diritto comunitario*, Padova, 1990, p. 91 ss.
BARATTA R., *In tema di effetti diretti (o di diretta applicabilità) delle direttive comunitarie* (in nota a Corte giust. 24 marzo 1987, causa 286/85), in *Giust. civ.*, 1988, p. 2173 ss.
— *Norme contenute in direttive comunitarie inattuate e loro opponibilità ai singoli*, in *Riv. dir. internaz.*, 1989, p. 253 ss.
BARBARITO MARANI TORO A., *Guide e interpreti*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XIX, Giuffrè, Milano, 1970, p. 993
BARBERA A., *Turismo, industria alberghiera e comprensori in un progetto di legge cornice*, in *Le Regioni*, 1974, p. 73 ss.
BARBERO D., *Il contratto-tipo nel diritto italiano*, Milano, 1935;
BARBIERA L., *La protezione del turista in due recenti proposte di legge*, in *Rass. dir. civ., 1989*, pp. 1003-1004.
BARONE A., *L'efficacia diretta delle direttive CEE nella Giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte costituzionale*, in *Foro it.*, 1991, IV, c. 130 ss.
BARONE A. - PARDOLESI R., *Il fatto illecito del legislatore*, in *Foro it.*, 1992, c. 146 ss.
BASTIANON S. - CATALANO G., *Nuova condanna per uno Stato inadempiente al diritto comunitario (verso una riscrittura di Francovich?)*, in *Danno e resp.*, 1997, p. 680.
BECHMANN A., *System des Kaufs nach gemeinen Recht*, Erlangen, 1884, pp. 281-292.
BENACCHIO G., *Dal condominio alla multiproprietà*, in *Riv. not.*, 1982, p. 5 ss.
BERTI G., *Il giudizio amministrativo e l'interesse diffuso*, in *Jus*, 1982, p. 68 ss.
BERTINI A., *Norma e situazione nella semantica giuridica*, Milano, 1958.
BERTRAND A. - LE CLECH P., *La pratique du droit des cartes*, Bruxelles, 1988;
BESSONE M., *La disciplina delle attività d'impresa e le norme costituzionali a tutela della persona del consumatore*, in *Giust. civ.*, 1981, p. 414 ss.
— *La tutela civilistica dei consumatori e gli strumenti del controllo giudiziale*, in *Rass. dir. civ.*, 1981, p. 983 ss.
— *Economia di mercato, strategie d'impresa e statuto costituzionale dei diritti del consumatore*, in *Rass. dir. civ.*, 1983, p. 929 ss.
— *Consumatori oggi. Quale partecipazione al governo dell'economia?*, in *Rass. dir. civ.*, 1985, p. 2 ss.
— v. anche Alpa G.
BETTI E., *Teoria generale del negozio giuridico*, in Tratt. Vassalli, Torino, 1943.
— *Causa del negozio giuridico*, in *Noviss. Dig. It.*, III, Torino, 1959, p. 32 ss.
BEUC, *"L'argent des vacances", Rapport préparé pour la Commission des Communautés Européennes -"Service Politique des Consommateurs"*, Bruxelles, Juin 1992.
BIGLIAZZI GERI L., *Contributo ad una teoria dell'interesse legittimo nel diritto privato*, Milano, 1967.
BIGLIAZZI GERI L. - BRECCIA U. - BUSNELLI F. D. - NATOLI U., *Diritto Civile*, I, 1, Torino, 1986, p. 253 ss.
BLÄUMAUER I., in *Österreichisches Recht der Wirtschaft*, 2002, pp. 271-273.
BOFFO P., *Gli Slot:un modello vincente, La Rivista del Turismo*, n. 5/6, 2001, pp. 28-33.

BONILINI G., *Commento all'art. 1785 - ter*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1979, pp. 145-148.
— *Commento all'art. 1785 - quater*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1979, pp. 148-153.
— *La responsabilità dell'albergatore*, in *Resp. civ. prev.*, 1987, p. 44 ss.
BOURGOIGNIE T., *L'accès des consommateurs à la justice dans la communauté européenne: apports de droit comparé*, Bruxelles, 1983.
BOURGOIGNIE T. - GOYENS M. (éds.), *Transfert électronique de fonds et protection du consommateur*, Bruxelles, 1990.
BOZZI A., *Commento agli artt. 9 e 19 del d.p.r. n. 616 del 1977*, in CAPACCIOLI-SATTA, *Commento al d.p.r. n.616*, Milano,1980, p. 224 e p. 372.
BRANCADORO G., *Profili di responsabilità contrattuale ed aquiliana della banca nella erogazione del servizio Bancomat*, in AA.VV., *Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale delle banche*, Milano, 1986.
BREGANZE M., *Urbanistica e città termali*, in *Riv. giur. urb.*, 1993 p. 251 ss.
BROBECK S., *"Discriminatory bank practices in the US and loss of access to basic banking"*, *Money and the Consumer*, a cura di J. Mitchell, Money Management Council, London, 1988.
BROCCHI M., *Sulla responsabilità contrattuale dell'albergatore*, in *Arch. resp. civ.*, Nota ad App. Brescia, 24.6.1964, 1965, p. 492 ss.
BROUGH N., *Rapporti fra compagnie aeree ed utenti: problemi e prospettive*, in *La tutela del consumatore turista*, XXI° Convegno Nazionale dell'ANIEST, Roma 13 dicembre 1989, *Quaderni dell'Aniest 1989, n. 9*, p. 83 ss.
BRUNORI E., *Limiti soggettivi della responsabilità degli albergatori*, in *Riv. dir. comm.*, 1943, II, p. 172 ss.
BUCHER E., *Das subjektive Recht als Normsetzungbefugnis*, Tübingen, 1965.
BURANI U., *"I sistemi di pagamento elettronici nel mirino della normativa della CEE"*, in *Bancaria*, n. 1, 1987.
BUSSOLETTI M., *voce: Albergo (contratto di)*, in *Enc. giur. Treccani*, I, Roma, 1988.
BUSTI S., *L'agriturismo*, in *Manuale di diritto del turismo*, FRANCESCHELLI V. - MORANDI F. (diretto da), II[a] ed., Torino, 2003, pp. 217-230.
CALAMANDREI P., *Il processo come situazione giuridica*, in *Riv. dir. proc.*, 1927, p. 219 ss.
CALLIANO O., *La multiproprietà*, in *Tratt. Rescigno*, VII, 1, Torino, 1982, p. 229 ss.
— *Multiproprietà*, in *Noviss. Dig. It.*, Appendice, V, Torino, 1984, p. 155 ss.
CALÒ E. - CORDA T.A., *La multiproprietà, principi teorici, precedenti dottrinari e giurisprudenziali, leggi straniere, formule usuali*, Roma, 1984.
CANNADA BARTOLI E., *Il diritto soggettivo come presupposto dell'interesse legittimo*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1953, p. 334 ss.
CAPACCIOLI E., *Interesse legittimo e risarcimento dei danni*, in *Diritto e processo*, Padova, 1978, p. 100 ss.
CAPELLI F., *Le direttive comunitarie*, Milano, 1983.
CAPPARELLI P.C. - SILVESTRO P., *Multiproprietà*, in *Diz. dir. priv. Irti*, I, Diritto Civile, Milano, 1980, p. 573 ss.
CAPPELLETTI M., *Appunti sulla tutela giurisdizionale di interessi collettivi o diffusi*, in *Le azioni a tutela degli interessi collettivi* (Atti del Convegno di Pavia, 11-12 giugno 1974), Padova, 1976.
CARAVITA B., *La tutela giurisdizionale degli interessi diffusi e collettivi*, in *Riv. crit. dir. privato*, 1985, p. 318 ss.
— *Elaborazione giurisprudenziale e intervento legislativo nella tutela degli interessi diffusi*, in *Riv. giur. dell'ambiente*, 1986, p. 132 ss.
CARIOTA FERRARA L., *Riflessioni sul contratto normativo*, in *Arch. giur.*, 1937, p. 52 ss.
CARLIER J.-Y., *Guide des litiges transfrontières, Consommer en Europe*, Institut National de la Consommation, Paris, 1994, p. 241.
CARLUCCIO E., *La tutela del consumatore di servizi finanziari negli Stati Uniti*, in *La tutela del consumatore di servizi finanziari*, a cura di R. Ruozi, Milano, 1990, p. 267 ss

CARNEVALI U., *Commento all'art. 1783*, in *Le nuovi leggi civ. comm.*, 1979, pp. 127-131.
— *Commento all'art. 1785 - bis*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1979, pp. 143-145.
— *Commento all'art. 1785 - quinquies*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1979, pp. 153-155.
CARRASSI C., *Il contratto di viaggio*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1988, II, p. 99 ss.
— *Commento all'art. 1785 - quinquies*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1979, pp. 153-155.
CASALINUOVO M., *Il passaggio della competenza dallo Stato alle Regioni in materia di turismo e industria alberghiera* (Annali dell'Istituto di diritto pubblico dell'Università di Roma), 1975-76, Padova, 1976, p. 320 ss.
CASELLI G., *La multiproprietà. Problemi giuridici*, Milano, 1984.
CASETTA E., *Diritto soggettivo e interesse legittimo: problemi della loro tutela giurisdizionale*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1952, p. 611 ss.
CASSARINO S., *Le situazione giuridiche e l'oggetto della giurisdizione amministrativa*, Milano, 1956.
CASSINIS P., *Recenti sviluppi della giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di responsabilità extracontrattuale degli Stati membri: la mancata attuazione di una direttiva fonte di diritti per i singoli, quale violazione del diritto comunitario idonea a fare sorgere un obbligo risarcitorio da parte dello Stato*, in *Rass. giur. energia elettrica*, 1997, 88 ss.
CASTÀN TOBEÑAS J., *Situaciones Juridicas Subietivas*, Madrid, 1963.
CAUTADELLA A., *Sul contenuto del contratto*, Milano, 1974.
CAVALLI M. - DONDI P., *Regolamento CEE sull'«overbooking» nei trasporti aerei*, in *Dir. comun. Scambi intern.*, 1991, pp. 429-430.
CEDEFOP, *Le professioni nel settore turistico alberghiero in ambito comunitario*, Lussemburgo, 1991.
— *Analisi della struttura dei profili professianali nel settore del turismo in Italia*, Lussemburgo, 1991.
— *Le professioni del settore turistico, Una analisi comparata in nove Stati della Comunità*, Lussemburgo, 1994.
CENDON - P. ZIVIZ, *Il danno esistenziale. Una nuova categoria della responsabilità civile*, Milano, 2000, p. 641.
CESARINI SFORZA W., *Diritto soggettivo*, in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1964, p. 659 ss.
— *Avventure del diritto soggettivo (L'esperienza pratica e le sue forme fondamentali)*, Milano, 1942.
CHIOMENTI F., *I titoli di credito. Fattispecie e disciplina*, Milano, 1977, p. 198.
CHITI M. P., *La legge quadro sul turismo*, in *Le Regioni*, 1983, II, p. 881 ss.
— *La legge quadro sul turismo*, in *Quad. riv. giur. circ. trasp.*, Roma, 1985.
— *I problemi giuridici della politica del turismo*, in *Le Regioni*, 1987, p. 585 ss.
— *Le professioni turistiche tra "mestieri" e "libere professioni"*, in *Riv. giur. pol. loc.*, 1987, p. 439. ss.
— *Agenzie di viaggio, in Dig. Disc. Pubblicistiche*, I, Torino, 1988, p. 105 ss.
— *Le attività turistiche fra legislazione nazionale e comunitaria*, in *Politica del turismo*, 1989, 2/3, p. 281 ss.
— *La direttiva CEE sui viaggi e vacanze tutto compreso*, in *Politica del turismo*, 1990, n. 6, p. 72 ss.
— v. anche Alpa G.
CICU A., *Il concetto di status*, in *Studi in onore di V. Simoncelli* (Napoli, 1917, p. 61 ss.), ora in *Scritti minori*, I, t.1, Milano, 1965, p. 181 ss.
CIURNELLI G., *Il contratto di organizzazione e di intermediazione di viaggio*, in *Riv. giur. circ. e trasp.*, 1989, p. 677 ss.
— *Libertà di concorrenza, di stabilimento e di prestazione dei servizi per le imprese turistiche*, in *Riv. giur. circ. trasp.* 1990, p. 521 ss.

— *Il turismo ed i principi fondamentali del diritto comunitario: libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi*, in *Politica del turismo*, 1990, n. 3, p. 59 ss.
— *Il contratto di viaggio e la vendita di «pacchetti turistici», in Manuale di diritto del turismo*, FRANCESCHELLI V. - MORANDI F. (diretto da) , II[a] ed., Torino, 2003, pp. 487-525.
CLARIZIA R., *voce: Contratti innominati*, in *Enc. giur. Treccani*, IX, Roma, 1988.
COGGIOLA N., *Corte di Giustizia Ce: ambito di applicazione della tutela comunitaria in materia di viaggi «tutto compreso» e responsabilità dello Stato membro per mancata corretta trasposizione di direttive comunitarie*, in *Resp. civ.*, 2000, 310.
CONFORTI B., *Diritto Internazionale*, Napoli, 1987, p. 311 ss.
— *Sulle direttive della Comunità economica europea*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 1972, p. 225 ss.
— *Raccomandazione internazionale*, in *Enc. dir.*, Milano, 1987, vol. XXXVIII, p. 187 ss.
CONFORTINI M., *La multiproprietà*, I, Padova, 1983.
— *voce: Multiproprietà*, in *Enc. giur. Treccani*, XX, Roma, 1990.
CONTI R., *Il Corriere giuridico*, 2002, pp. 1002-1008.
CORASANITI A., *Interessi diffusi*, in *Diz. dir. priv. Irti*, Milano, 1980, p. 419 ss.
CORDERO F., *Le situazioni soggettive nel processo penale*, Torino, 1956.
CORNIDES J., in *Österreichische Juristenzeitung*, 2002, pp. 821-825.
CORRADO A., *Rischi di insolvibilità o fallimento dell'organizzatore e tutela del viaggiatore*, in *Contratti*, 1988, p. 628.
CORTESE PINTO E., *Le raccomandazioni nel diritto della CEE*, in *Riv. Dir. Eur.*, 1989, p. 339 ss.
COSTANZA M., *Il contratto atipico*, Milano, 1981.
CRISCUOLI G., *Variazioni e scelte in tema di status*, in *Riv. dir. civ.*, 1984, p. 161 ss.
CROCI E., *Turismo e industria alberghiera: dieci anni dopo il D.P.R. n. 616 del '77*, in *Resp. civ. prev.*, 1991, p. 398 ss.
CUFFARO V., *voce: «Contratto turistico», in Digesto IV - Discipline privatistiche - Sezione Civile*, v. IV, Torino, 1989, p. 294 ss.
DANIELE L., *Novità in tema di efficacia delle direttive comunitarie non attuate*, in *Foro it.*, 1992, IV, c. 173 ss.
DE GRASSI G., *La natura giuridica della nuova legge quadro*, in *La Rivista del Turismo*, n. 5/6, 2001, p. 7.
DEIANA M., *La disciplina del contratto di organizzazione di viaggio turistico nei viaggi interni*, in *Diritto dei trasporti*, 1988, p. 148 ss.
DELLA CANANEA G., *La Corte di giustizia e i rimedi contro le omissioni del legislatore*, in *Giorn.dir. amm.*, 1997, p. 822.
DEL PUNTA R., *La nuova disciplina delle cure termali (legge 30 dicembre 1991, n. 412 e decreto 12 agosto 1992 del ministero della sanità*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1993, I, p. 222 ss.
DEMARCHI M., *La direttiva sui viaggi «tutto compreso»*, in *Resp. civ. prev.*, 1992, p. 518 ss.
DE MARCHI G., *Assegno turistico*, in *Enc. Dir.*, III, Milano, 1958, p. 367.
- *Carte di credito e carte bancarie*, in *Banca e Borsa*, 1970, I, p. 321 ss.
DE MARTIN G. C., *Legge quadro ed organizzazione locale del turismo nello Stato delle autonomie*, in *Riv. giur. turismo*, 1981, n. 4, p. 15 ss.
— *Continuità ed innovazione nell'organizzazione pubblica locale del turismo dopo la legge-quadro del 1983: prime riflessioni*, in *Quaderni Regionali*, 1983, p. 383 ss.
DE MARTINI A., *Le attività preparatorie della «ricerca dei contratti» nell'ordinamento italiano*, in *Temi Rom.*, 1971, pp. 16-18.
DE MARTINI D., *Proprietà e disponibilità dei beni negli investimenti comuni, nel leasing, nella multiproprietà*, Padova, 1988.

DE NOVA G., *Il tipo contrattuale*, Padova, 1974.
— v. anche, Sacco, R.
DENTI V., *Interessi diffusi*, in *Noviss. Dig. It.*, Appendice, IV, Torino, 1983, p. 305 ss.
— *Interessi diffusi e controllo della legittimazione*, in *Le Regioni*, 1983, p. 539 ss.
DI MAJO A., *La tutela dei diritti civili*, Milano, II[a] ed., 1993, p. 39.
DI RAIMONDO M., *Lo stato di attuazione della legge quadro sul turismo con particolare riguardo alle aziende di promozione turistica*, in *Nuova Rass.*, 1984, n. 13-14, p. 1369 ss.
DOEHNER R., *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, 2002, pp. 340-342.
DOLMETTA A.A., *La carta di credito*, Milano, 1982, p. 2, nota 1.
DOMENICHELLI V., *Il turismo nell'attività legislativa delle Regioni a Statuto ordinario*, in *Le Regioni*, 1975, p. 294 ss.
DONADI M., *Problemi giuridici del trasferimento elettronico dei fondi*, in *Contratto e impresa*, 1988, p. 564 ss.; S. 618 ss.
D'ORAZIO R., *Aspetti evolutivi della disciplina CEE delle carte di pagamento*, in *Dir. Inf.*, 1989, p. 765 ss.
— *Il Codice europeo di autodisciplina bancaria sul pagamento elettronico*, *op. cit.*, 1990, p. 863 ss.
DORNER H., *République Fédérale d'Allemagne. Voyage à forfait - transposition de la directive. Loi du 24 juin 1994*, in *Riv. Esp. Dir. Com.*, 1994, p. 256.
DUESENBERRY J. S., *Reddito, risparmio e teoria del comportamento del consumatore*, Milano, 1969.
DUGUIT L., *L'État, le droit objectif et la loi positive*, Paris, 1901.
— *Traité de droit costitutionnel*, Paris, 1921.
ECKERT H.-W., *Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht*, 2000, pp. 695-696.
ELLIEHAUSEN G. - KURTZ R., *Scale Economies in Compliance Costs for Consumer Credit Regulations: The Truth in Lending and Equal Credit Opportunity Laws*, Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington, D.C., 1985;
FELSENFELD, *Legal aspects of electronic fund transfers*, USA, 1988, p. 8 ss.
FALZEA A., *Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici*, Milano, 1939.
FANTIGROSSI U., *Un'analisi giuridica della nuova legge quadro, La Rvista del Turismo*, n. 5/6, 2001, pp. 16-18.
FEDERICI R., *Gli interessi diffusi*, Padova, 1984.
FELSENFELD, *Legal aspects of electronic fund transfers*, USA, 1988, p. 8 ss.
FERRARA F. JR., *Il traveller's check nel diritto e nella prassi italiana*, in *Banca e borsa*, 1966, I, p. 210 ss.
FERRARINI S., *I contratti di utilizzazione della nave e dell'aeromobile*, in *Foro it.*, 1947, c. 73 ss.
FERRETTI G.A., *Il contratto di posteggio*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1981, p. 303 ss.
FERRI G.B., *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1968.
— *Meritevolezza dell'interesse e utilità sociale*, in *Riv. dir. comm.*, 1971, II, p. 81 ss.
— *Ancora in tema di meritevolezza dell'interesse*, in *Riv. dir. comm.*, 1979, I, p. 1 ss.
— *Manuale di diritto commerciale*, V[a] ed., Torino, 1980.
FIENGO G., in *Dir. pubbl. comp. ed europeo*, 2002, pp. 1149-1152.
FOIS, P. *Enti locali, competenze delle regioni ordinarie per il turismo e l'industria alberghiera*, (Studi in onore di G. Chiarelli), Milano, 1974, vol. II, p. 107 ss.
FORCHIELLI, P. *Responsabilità civile*, Padova, 1983.
FRAGALI M., *voce: Albergo, in Enc. dir.*, Milano, 1958, Vol. I, p. 963 ss.
FRAGOLA M., *Ancora sulla tutela prevista dall'art. 7 della direttiva 90/314/Cee che l'agente di viaggio deve garantire in caso di insolvenza o fallimento*, in *Dir. comunit. scambi int.*, 1998, p. 421.
— *Il caso Rechbergher tra problemi di trasposizione della direttiva sui viaggi «tutto compreso» e responsabilità dello Stato*, in *Dir. comunit. scambi int.*, 1999, p. 751.

— *Commento*, Sentenza del 27 dicembre 2001 - Giudice di pace di Venezia, *La disciplina regionale delle professioni turistiche alla prova del diritto comunitario*, in *Dir. Tur.*, n. 2, 2003, pp. 163-171.
FRAGOLA U., *Le situazioni giuridiche nel diritto amministrativo*, Milano, 1939.
— *Considerazioni giuridiche sulla legge quadro, in Nuova Rass.*, 1980, n. 15-16, p. 1364.
— *Questioni metodologiche nello studio della legislazione turistica,* in *T.A.R.*, 1984, II, p. 423 ss.
— *Comuni turistici e comuni termali: effetti dell'eventuale doppia qualifica. Profili giuridici e organizzativi*, in *Nuova rass.*, 1991, p. 1967 ss.
— *Primo approccio sulla legge 29 marzo 2001, n. 135, "Riforma della legislazione nazionale del turismo"*, in *Nuova rass. di dottr., legisl. e giurispr.*, 2001, p. 1358 ss.
FRANCARIO, *La tutela dell'agriturista*, in *La tutela del turista*, (a cura di) SILINGARDI G. - ZENO ZENCOVICH V., 1993, p. 201 ss.
FRANCESCHELLI V., *La prenotazione alberghiera (una ricostruzione giuridica ed economica)*, in *Quadrimestre*, 1991, p. 665 ss.
FRAZER P., *Plastic and electronic money*, Cambridge, 1985.
FROSINI V., *Il soggetto del diritto come situazione giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 1969, I, p. 227 ss.
— *Situazione giuridica*, in *Noviss. Dig. It.*, XVII, Torino, 1970, p. 468 ss.
FUBINI R., *Il contratto di locazione di cose*, I, II[a] ed., Milano, 1910, p. 17 ss.
FURLAN S., *Il risarcimento dei danni causati dalla mancata attuazione di una direttiva: la sentenza Dillenkofer*, in *Dir. Un. Eur.*, 1997, p. 463.
GABRIELLI E., *Appunti sui diritti soggettivi, interessi legittimi, interessi collettivi*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1984, p. 969 ss.
GALGANO F., *La democrazia dei consumatori*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1981, p. 38 ss.
GAZZONI F., *Atipicità del contratto, giuridicità e funzionalizzazione degli interessi*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, I, p. 52 ss.
GENTILE G.G., *Responsabilità degli albergatori e imprenditori assimilati*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1978, p. 1466 ss.
GERARD Y. - SVENDSEN S., *La Raccomandation de la Commission sur les relations entre organismes financiers et porteurs de cartes de paiement*, in *Droit de l'informatique et des tél.*, 1989, n. 2, p. 47 ss.;
GERI V., *La responsabilità civile dell'albergatore*, II[a] ed., Milano, 1979.
— *voce: Albergatore (responsabilità)*, in *Noviss. Dig. It.*, Appendice, I, Torino, 1980, p. 198 ss.
— *Legge quadro sul turismo, ricettività e contratto d'albergo*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1988, p. 3 ss.
GHIDINI G., *La responsabilità del produttore di beni di consumo*, I, *Profili precontrattuali*, Milano, 1970.
GESTRI M., *Commento, Agevolazioni discriminatorie per l'ingresso ai musei e libera prestazione dei servizi*, in *Dir. tur.*, 2003, 2, pp. 144-148.
— *L'intérêt des consommateurs comme intérêt «diffus» et sa defense*, in *Riv. dir. comm.*, 1978, I, p. 33 ss.
GIACALONE G., *Il Commento*, in *Il Corriere Giuridico*, 1992, p. 57 ss.
GIAMMARINO M., *Definizione di «cliente d'albergo» e sua rilevanza ai fini della responsabilità limitata dell'albergatore*, nota a Cass., 8.7.1981, n. 4468, in *Dir. prat. assic.*, 1982, p. 691 ss.
GIANNANTONIO E., *Dottrina e giurisprudenza come «fonti del diritto», in Giur. it.*, 1991, IV, c. 375 ss.
GIANNINI M.S., *Problemi istituzionali del turismo*, in *Le Regioni*, 1976, p. 13 ss.
GIANNINI M.S. - SEPE O., *L'organizzazione turistica in Italia*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1966, p. 763 ss.

GIRARDI P., *Riflessi giuridici dell'overbooking nel trasporto aereo di linea*, in *Diritto dei trasporti*, 1988, II, p. 169 ss.
GIZZI E., *Manuale di diritto regionale*, Milano, 1976.
GORGONI M., *I giudici e l'inadempimento del contratto di viaggio*, in *Resp. civ. prev.*, 1997, p. 818 ss.
GOLSCHIMDT J., *Der Prozess als Rechtslage*, Berlin, 1925.
GRANELLI C., *La «multiproprietà» o le «multiproprietà»*, in *Quadrimestre*, 1984, p. 187 ss.
GRANIERI M., *Nota*, in *Danno e resp.*, 1999, p. 565 ss.
GRAZIANI A. - MINERVINI G. - BELVISO U., *Deposito in albergo*, in *Manuale di diritto commerciale*, Napoli, 1990, pp. 363-366.
GRIGOLI M., *Il contratto di viaggio*, in Trattato dir. priv. diretto da Rescigno, XI, Torino, 1984, p. 800.
GROPPI T., *Rassegna Costituzionale. Impugnate varie disposizioni della riforma della legislazione del turismo*, in *Diritto e Giustizia*, n. 26, 2003, pp. 109-110.
GUERINONI E., *Il danno da "vacanza rovinata"*, in *I contratti*, 1999, pp. 39-44.
— *«Danno da vacanza rovinata» e «danno biologico da viaggio non effettuato»*, in *Giudice di pace*, 2000, fasc. 4, 307 ss.
— *Danno da «vacanza rovinata»*, in *I contratti*, 2001, pp. 580-587
— *Ancora sul cosiddetto «danno da vacanza rovinata» e sul «danno biologico» per inadempimento del tour operator*, in *Giudice di pace*, 2001, pp. 39-44
— *La vacanza rovinata*, in *Nuovi diritti della persona e risarcimento del danno. Tutela civile e penale*, (a cura di Giuseppe Cassano), 2003, t. I , pp. 773-797.
— *Il danno da vacanza rovinata*, Piacenza, 2003, p. 444.
GUEST, *La vente à crédit en Angleterre*, in *Rev. intern. dr. comp.*, 1973, p. 656 ss.
GUGLIELMETTI G., *I contratti normativi*, Padova, 1969;
HEGGESTAT A. - MINGO J., *The Costs and Benefits of Public Regulation of Consumer Financial Services*, Final Report to the National Science Foundation, Abt Associates Inc., Cambridge, Massachussets, 1978;
HUECK A., *Normenvertrage*, in *Jherings Jahrb.*, 73, 1923, pp. 33-118;
INDOVINO FABRIS F., *Legislazione turistica*, Padova, III[a] ed., 1992.
INZITARI B., *La responsabilità dell'imprenditore per i danni subiti dal cliente nei locali dell'impresa*, in *Riv. trim dir. proc. civ.*, 1975, p.553 ss.
— *La responsabilità dell'imprenditore per i danni ai clienti nei locali dell'impresa*, in *Tratt. dir. comm.* diretto da Galgano, II, Padova, 1978, p. 408 ss.
IORIATTI E., *European Review of Private Law /Revue européenne de droit privé / Europäische Zeitschrift für Privatrecht*, 2001, pp. 441-448
ISAAC G., *Droit communautaire général*, 3ème éd., Parigi-Milano-Barcellona-Messico, 1990, p. 170 ss.
JELLINEK G., *System der subjectiven öffentlichen Rechte*, 1892 (trad. it. 2[a] ed. del 1905, a cura di G. Vitagliano, *Sistema dei diritti pubblici subiettivi*, Milano, 1912).
JHERING R., *Der Kampf um's Recht*, 1872 (trad. it. a cura di R. Mariano, *La lotta per il diritto*, rist., Bari, 1960).
JUD B., in *Ecolex*, 2002, pp. 307-309.
KARNER E., *Österreichisches Recht der Wirtschaft*, 2002 pp. 204-206.
KAROLLUS M.M., in *Juristische Blätter*, 2002, pp. 566-578.
KELSEN H., *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik*, Leipzig-Wien, 1934).
KOVAR R., *Rapporto tra diritto comunitario e diritti nazionali*, in *Trent'anni di diritto comunitario*, 1981, p. 118 ss.
LAMBERTI C., *Nota a Pret. Roma 13 marzo 1973 e a Pret. Roma, 31 marzo 1973*, in *Nuovo Diritto*, 1973, p. 617 ss.
LANZILLO R., *Le varie forme di multiproprietà. Prospettive di indagine*, in *Riv. dir. comm.*, 1983, I, p. 317 ss.

LARENZ L., *Rechtsperson und subiektives Recht. Zur Wandlung der Rechtsgrundbegriffe (Grundfragen der neuen Rechtswissenschaft*, 1935, pag. 238 ss.).
— *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, Berlin-Göttingen-Heidelberg, 1960 (trad. it., *Storia del metodo nella scienza giuridica*, Milano, 1966).
LATHAM P., *Electronic payment systems and consumer protection in the European Community*, in *Money and the Consumer*, a cura di J. Mitchell, London, 1988.
LA TORRE M.E., *Le prestazioni cd. accessorie all'alloggio e i limiti di elasticità della causa del contratto di albergo*, in *Dir. Tur.*, 2003, n. 2, pp. 151-155.
LATOURNERIE R., *Étude sur la classification des diverses situations juridiques*, in *Rev. droit publ.*, 1933, p. 327 ss.
LA VALLE F., *L'interesse legittimo come profilo di ulteriore rilevanza delle libertà e dei diritti*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1969, p. 764 ss.
LEFEBVRE D'OVIDIO A. - PESCATORE G., *Manuale di diritto della navigazione*, Milano, 1960, 299, n. 347.
LEO C., *Il commento* (a) *legge 29 marzo 2001 n. 135 «Riforma della legislazione sul turismo»*, in *I Contratti*, n. 10, 2001, p. 929.
LEVI G., *Responsabilità civile e responsabilità oggettiva*, Milano, 1986.
LEZZA A., *La multiproprietà cooperativa*, Napoli, 1989.
— *I contratti di viaggio*, in *Trattato di diritto privato europeo*, a cura di Nicolò Lipari, II ed., 2003, IV vol., p. 263.
LEZZA A. - SELVAROLO S.G., *Un modello di proprietà: la «multiproprietà», in Riv. giur. ed.*, 1977, II, p. 17 ss. (con aggiornamenti ed integrazioni anche in *Legislazione economica. Rassegne e problemi*, a cura di F. Vassalli e G. Visentini, V, settembre 1980 - dicembre 1981, Milano, 1983, p. 893 ss.).
L'HEREUX N., *Le transfert électronique de fonds en regard du contrat bancaire*, in *65 Rev. du barreau canadien*, 1986, p. 159 ss.
LOFFREDO E., *Profili giuridici del servizio Bancomat*, in *Impresa*, n. 2, 1989, p. 197 ss.
LÓPEZ FRÍAS M.J., *Revista crítica de Derecho inmobiliario*, 2000, pp. 2233-2255.
LOOS M.B.M., in *Nederlands tijdschrift voor Europees recht*, 2002, p. 157-161.
LOSANO, Il diritto privato dell'informatica, Torino, 1986, p. 143.
LUZZATTO R., *La diretta applicabilità del diritto comunitario*, Milano, 1980.
MAIMERI F., *Servizio Bancomat*, in *Legislazione economica* (genn. 1982 - dic. 1983) a cura di F. Vassalli e G. Visentini, Milano, 1985, p. 163 ss.
— *Bancomat*, in *Digesto*, IV[a] ed., *Sez. Commerciale*, II, Torino, 1987, p. 191 ss.
— *Contratti bancari-tipo e protezione del consumatore nei sistemi di pagamento*, in *Bancaria*, 1991, p. 51 ss.
MAIORCA C., *Vicende giuridiche*, in *Noviss. Dig. It.*, XX, Torino, 1975.
MAIORCA S., *Il contratto*, Torino, 1981.
— *La multiproprietà. Analisi di un modello di appartenenza*, Appendice a *Le obbligazioni, le loro fonti e le loro garanzie*, Torino, 1982, p. 501 ss.
MAJELLO U., *Custodia e deposito*, Napoli, 1958.
MALAGUTI M.C., *I trasferimenti elettronici di fondi in Italia: spunti da un'analisi comparata. L'inserimento dell'art. 4A nell'Uniform Commercial Code statunitense*, in *Contratto e Impresa*, 1991, p. 1065 ss.
MALO M., *L'insostenibile pesantezza della disciplina concordata (note sul sistema delle fonti dopo il d.P.C.M. 13 settembre 2002)*, in *Dir. Tur.*, 2003, n. 1, pp. 72-75.
— *Tipologie di turismo e discipline di settore*, in *Manuale di diritto del turismo*, FRANCESCHELLI V. - MORANDI F. (diretto da) , II[a] ed., Torino, 2003, p. 203 ss.
— *Il sistema delle fonti*, in *Manuale di diritto del turismo*, FRANCESCHELLI V. - MORANDI F. (diretto da) , II[a] ed., Torino, 2003, pp. 3-34.
MANENTE M., *Sistemi turistici locali: istruzioni per l'uso*, *La Rivista del Turismo*, n. 5/6, 2001, pp. 23-27
MARRANGHELLO L.F., *La riforma del turismo*, 2001, Bologna.

MARSHALL J., *Discrimination in Consumer Credit, Regulation of Consumer Financial Services*, a cura di A. Heggestad, Massachussets, 1981
MARTORANO F., *Le contrat touristique*, in *Rapports nationaux italiens au IX Congrès International de Droit comparé*, Teheran, 1974.
MARTRES D. - SABATIER G., *La monnaie électronique*, Paris (Coll. *Que sais-je?*), 1987.
MAZIER M., *Agenzie di viaggio. Interpretazione dell'art. 7 della direttiva 13 giugno 1990 n. 90/314 Cee*, in *Dir. maritt.*, 1998, 474.
MAZZONI C.M., *Contro una falsa categoria: i consumatori*, in *Giur. comm.*, 1976, I, p. 622 ss.
MAZZÙ C., *Status del soggetto, ordinamento democratico e fruizione dei beni*, in *Dir. fam.*, 1980, p. 1013 ss.
MCELDOWNEY K., *"The role of local consumer groups in the US"*, *Money and the Consumer*, a cura di J. Mitchell, Money Management Council, London, 1988
MENGOZZI P., *Diritto privato e diritto comunitario*, nel *Trattato di diritto privato* diretto da P. Rescigno, vol. XXI, Torino, 1987, p. 100 ss.
— *Revue du droit de l'Union européenne*, 2000, n° 2, pp. 313-336.
MICHELI - DE MARCHI G., *Assegno turistico*, in *Enc. Dir.*, III, Milano, 1958, p. 367 ss.
MIELE G., *Potere, diritto soggettivo e interesse*, in *Riv. dir. comm.*, 1944, p. 123 ss.
MINERVINI G., *Il contratto turistico*, in *Riv. dir. comm.*, 1974, I, p. 275 ss.
— v. anche Graziani A.
MIRABELLI G., *Dei contratti in generale*, in *Comm. c.c. artt. 1321-1469*, Torino, 1980.
MOLLE G., *L'assegno turistico nella pratica italiana*, in *Banca e borsa*, 1969, I, p. 335 ss.
MOLLE G. - DESIDERIO L., *Gli assegni turistici*, in *Manuale di diritto bancario e dell'intermediazione finanziaria*,IV ed, Milano, 1994, I, pp. 95-96.
MONACO R., *L'esecuzione delle direttive comunitarie nell'ordinamento italiano* (nota a Corte cost. 22 luglio 1976, n. 182), in *Foro it.*, 1976, I, c. 2325 ss.
— *Le fonti del diritto comunitario*, in E. Pennacchini - R. Monaco - L. Ferrari Bravo - S. Puglisi, 1983, p. 57 ss.
MONNI P., *L'Arcipelago della vergogna. Turismo sessuale e pedofilia*, Roma, 2001, p. 321.
MONTEFUSCO R., *Rilevanza dei requisiti di differenziazione e qualificazione nell'individuazione delle posizioni di interesse legittimo (l'interesse legittimo tra interesse a ricorrere e interesse illegittimo)*, in *Dir. proc. amm.*, 1985, p. 408 ss.
MORANDI F., *Il danno da vacanza rovinata*, in P. CENDON - P. ZIVIZ, *Il danno esistenziale. Una nuova categoria della responsabilità civile*, Milano, 2000, 641.
— *La natura giuridica dei sistemi locali, La Rivista del Turismo*, n. 5/6, 2001, pp. 34-38.
— *La nuova disciplina del turismo: alcune considerazioni a prima lettura*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 2002, pp. 377-418.
— *I sistemi turistici locali. Il «nuovo ordine turistico» tra utopia e realtà*, in *Dir. Tur.*, 2003, I, p. 14.
MORELLO U., *Multiproprietà e autonomia privata*, Milano, 1984.
MOSCATI E., *La disciplina uniforme dei contratti di viaggio ed il diritto privato italiano*, in *Legislazione economica*, a cura di F. Vassalli - G. Visentini, Milano, 1979, p. 352 ss.
MOSSA L., *La nuova scienza del diritto commerciale*, in *Riv. dir. comm.*, 1941, I, p. 445 ss.
MUSSO B., *Evoluzione legislativa e giurisprudenziale del contratto turistico in Francia e Germania*, in AA.VV., *I contratti di viaggi e turismo*, (a cura di C. Vaccà), Milano, 1995, 475 ss.
NATUCCI A., *La tipicità dei diritti reali*, II, Padova, 1985.
NELSON H., *"The consumer agenda for the financial services industry"*, *Money and the Consumer*, a cura di J. Mitchell, Money Management Council, London, 1988.

NIGRO M., *Le due facce dell'interesse diffuso: ambiguità di una formula e mediazioni della giurisprudenza*, in *Foro it.*, 1987, V, c. 7 segg.
NOTARSTEFANO C., *La responsabilità civile del gestore di campeggi*, Nota a App. Bari, 13 febbraio 1991, in *Giur. it.*, 1993, I, 2, c. 473 ss.
— *Les moyens de paiement dans le tourisme: le cas des cartes de paiement et de crédit, Collection Les Cahiers du Tourisme*, Série C n.° 182, C.H.E.T., Aix-en-Provence, 1993, 63 p.
— *Lineamenti privatistici delle attività turistiche*, I ed., Bari, 1993, p. 223.
— *Lineamenti giuridici dei rapporti turistici*, in *Rivista di Diritto Commerciale*, VI-VII, Roma, 1993, pp. 579-602.
— *Esquisse de la législation touristique communautaire relative à la protection du touriste, Collection Les Cahiers du Tourisme*, Série C n.° 188, C.H.É.T., Aix-en-Provence, 1994, p. 47.
— *La législation communautaire en matière de tourisme*, in *La Revue du Tourisme*, Saint-Gall, n. 1, 1994, pp. 2-8.
— *Tourisme et Droit Italien: Recueil des principaux textes législatifs et règlementaires, des décisions jurisprudentielles et de la doctrine, Collection Etudes & Mémoires*, C.H.E.T., Aix-en-Provence 1994, p. 135.
— *Il contratto turistico*, in *Dal tipo sociale all'atipico. Dialoghi con gli studenti (a cura di R. Perchinunno)*, Bari, 1995, pp. 225-252.
— *Importanza e portata innovativa della Loi Fédérale sur les voyages à forfait del 18 giugno 1993 nell'ambito dell'esperienza giuridica elvetica*, in *Diritto dei trasporti*, 1995, pp. 761-770.
— *Carte di credito e tutela del turisti, Collection Les Cahiers du Tourisme*, Série C - n. 198, C.H.E.T., Aix-en-Provence, 1996, p. 80.
— *La jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne en matière de protection des touristes*, in *Econ. e dir. del terziario*, 1996, n. 3, pp. 1215-1224.
— *Protection juridique des touristes et intégration européennes. Bilan et perspectives*, Bari, 1997, p. 248.
— *Lineamenti privatistici delle attività turistiche*, II ed., Bari, 1998, p. 285.
— *Les droits du touriste européen. Analyse juridique comparée dans les États membres de l'U.E., Collana "Profili di innovazione"*, Bari, 2001, p. 158.
— *Tourists' rights and duties, Droits et devoirs des tourises, Derechos y deberes de los turistas*, 2001, Bari, 2001, p. 48.
NOVITÀ M., *Deposito in albergo*, in *Giur. sist. civ. comm. Bigiavi*, I, *I contratti reali*, II[a] ed., a cura di Napoletano-Barbieri-Novità, Torino, 1979.
OFFIDANI A.M., *Contributo alla teoria della posizione giuridica*, Torino, 1952.
OLIVA A., *Dal territorio le nuove opportunità: un approccio per la definizione e la valorizzazione dei Sistemi Turistici Locali*, 2001, Roma.
ORESTANO R., *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto*, in *Jus*, 1960, p. 149 ss.
— *Status libertatis, civitatis, familiae, in Noviss. Dig. It.*, XVIII, 1971, p. 384.
— *Azione, diritti soggettivi, persone giuridiche*, Bologna, 1978.
— *Verso l'unità della conoscenza giuridica*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1984, p. 635 ss.
— *Le nozioni di ordinamento giuridico e di esperienza giuridica nella scienza del diritto*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1985, p. 959 ss.
OSTI C., voce: *Contratto, in Noviss. Dig. It.*, IV, Torino, 1959, p. 462 ss.
PADOA-SCHIOPPA T., *Sistema bancario e sistema dei pagamenti*, in *Bancaria*, 1986, p. 83 ss.
PALMIERI A., *Foro it.*, 2002, IV, c. 331-332.
PAOLUCCI L.F., *Agriturismo e agrobusiness*, in GALGANO F., *Contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario*, Torino, tomo II, 1995, p. 1715 ss.
PARDOLESI R., *Turismo organizzato e tutela del consumatore: la legge tedesca sul contratto di viaggio*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, I, p. 55 ss.
— *Il Foro it.*, 1998, IV, 289.
v. anche Barone A.

PASTORE S., *Parcheggio e posteggio, in Noviss. Dig. It.*, Appendice, V, Torino, 1984, p. 663 ss.
PECCHIOLI N., *La Corte di giustizia chiude il cerchio: una nuova pronuncia in materia di responsabilità dello Stato per mancata attuazione di una direttiva*, in *Riv. it. dir. pubbl. comun.*, 1997, p. 112.
PERLINGIERI P., *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972.
— *Interpretazione e qualificazione: profili dell'individuazione normativa*, in *Dir. e giur.*, 1975, p. 826 ss.
— *Profili istituzionali di diritto civile*, Napoli, 1979.
— *Tendenze e metodi della civilistica italiana*, Napoli, 1979.
PETRONE M., *La multiproprietà, individuazione dell'oggetto e schemi reali tipici*, Milano, 1985.
PIERFELICI V., *La qualificazione giuridica del contratto turistico e la responsabilità del «tour operator»*, in *Rass. dir. civ.*, 1989, p. 639 ss.
PIOLA G., *Atipicità del contratto e meritevolezza dell'interesse*, in *Temi*, 1976, p. 395 ss.
PIRAINO LETO A., *I contratti atipici e innominati*, Torino, 1974.
POCAR F., *Lezioni di diritto delle Comunità europee*, Milano, 1986.
PONZANELLI G., *L'Europa e la responsabilità civile*, in *Foro it.*, 1992, c. 150 ss.
PORCELLI G., *I problemi sul tappeto*, in *Politica del turismo*, 1, 1990, p. 45 ss.
POLLARD A., K. ELLIS, J. PASSAIC, J. DALY, *Banking Law in the United States*, Butterworth Legal Publishers, United States, 1988
POULLET Y. - THUNIS X., *Réflexions sur le mouvement électronique de fonds*, in *La Télématique*, II, Bruxelles, 1983, p. 247 ss.
PRADI M., *Guide e portatori alpini*, in *Dig. disc. pubbl.*, vol.VIII, Torino, 1993, 58.
RANELLETTI O., *Diritti subiettivi e interessi legittimi*, in *Foro it.*, 1893, I, c. 481 ss.
REHBINDER M., *Status, contract and the Welfare-state, in Stanford law review*, 1971, XXIII, n. 5, p. 941.
REICH N., *La promotion des intérêts diffus par la Communauté Européenne*, ZERP, Brema, 1985.
REGALDO F., *Recenti sviluppi in tema di responsabilità dello Stato per la mancata attuazione delle direttive comunitarie: la causa Dillenkofer*, in *Giur. it.*, 1988, p. 210.
RENNA N., *La nuova legge quadro sul turismo: lo Stato torna protagonista*, in *Giorn. di dir. ammin.*, 2001, p. 1195 ss.
RESCIGNO P., *Situazione e «statud» nell'esperienza del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, I, p. 209 ss.
REVELL J., *Banking and Electronic Funds Transfer*, Paris, (*OCSE*), 1983.
RIGHI L., *La dimensione comunitaria del turismo ed il suo impatto sull'ordinamento italiano: profili giuspubblicistici*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 1991, p. 323 ss.
— *La dimensione comunitaria del turismo ed il suo impatto sull'ordinamento italiano, Riv. it. dir. pubb. comun.*, 1992, 633.
— *Turismo*, in CHITI M. P. - GRECO G. (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo europeo*, Milano, 1997, Parte speciale, vol. II, p. 1373.
— *Professioni turistiche*, in *Dig. disc. pubbl.*, vol. 39, 1997.
— *Le professioni turistiche, in Manuale di diritto del turismo*, FRANCESCHELLI V. - SILINGARDI G. (diretto da), I[a] ed., Torino, 1999, pp. 238.
— *Le professioni turistiche*, in *Manuale di diritto del turismo*, FRANCESCHELLI V. - MORANDI F. (diretto da), II[a] ed., Torino, 2003, pp. 283-306.
— *Il "precario equilibrio" del turismo nel nuovo assetto dei rapporti tra Stato e Regioni*, in *Dir. Tur.*, n. 2, 2003, pp. 127-140.
RODDI G., *Guide turistiche e interpreti*, in *Dig. disc. pubbl.*, vol. VIII, Torino, 1993, p. 63.
RODOTÀ S., *Tecniche privatistiche e controllo sociale*, in *Il controllo sociale delle attività private*, a cura di G. Amato - S. Cassese - S. Rodotà, Genova, 1972.

ROMANELLI G., *Il trasporto aereo di persone*, Padova, 1959.
— *Agenzia di viaggio e contratto avente per oggetto l'assistenza turistica*, in *Riv. dir. nav.*, 1959, II, p. 257 ss.
ROMANELLI G. - SILINGARDI, G. *voce: Contratti di viaggi organizzati*, in *Enc. giur. Treccani*, IX, 1988, Roma.
ROMANO A., *Diritto soggettivo, interesse legittimo e assetto costituzionale*, in *Foro it.*, 1980, V, c. 260 ss.
ROPPO E., *Protezione del consumatore e teorie delle classi*, in *Pol. dir.*, 1975, p. 701 ss.
— *Tutela degli interessi diffusi e modelli di controllo sociale dei contratti «standard»*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1976, p. 307 ss.
— *Il contratto*, Bologna, 1977.
— *Commentario alla C.C.V.*, in *Le nuove leggi civ. e comm.*, 1978, p. 1757 ss.
— *Sull'ambito di applicazione della Convenzione Internazionale di Bruxelles relativa al contratto di viaggio (l. 27-12-1977, n. 1084)*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1979, p. 3 ss.
— *Contratti turistici e clausole vessatorie*, in *Foro it.*, 1992, I, c. 1571 ss., Nota a Trib. Orvieto 11 febbraio 1992.
— v. anche Alpa, G.
ROUBIER P., *Droits subjectives et situations juridiques*, Paris, 1963.
RUBINO D., *La compravendita*, Milano, 1962.
RUFFOLO U., *La tutela individuale e collettiva del consumatore, I, Profili di tutela individuale*, Milano, 1979.
— *Interessi collettivi o diffusi e tutela del consumatore*, Milano, 1985.
RUSSO P., *Responsabilità dell'albergatore o del gestore del ristorante verso il cliente e il suo ospite*, nota a Cass., 8.7.1981, n. 4468, in *Giust. Civ.*, 1982, I, p. 1004 ss.
QUADRI E., *La multiproprietà tra logica speculativa e interessi sociali, in Foro it.*, 1984, V, c. 226 ss.
SACCO R., *Autonomia contrattuale e tipi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1966, p. 805 ss.
— *Il contratto*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1975.
SACCO, R. - DE NOVA G., *Il contratto*, in Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno, X, Torino, 1983.
SANGIORGI S., *Multiproprietà immobiliare e funzione del contratto*, Napoli, 1983.
SANTORO PASSARELLI F., *Multiproprietà e comproprietà*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1984, p. 19 ss.
SAPIO R., *La carta dei diritti del turista*, in *Evoluzione e prospettive della legislazione sul turismo*, a cura di M. Gola, 2002, pp. 211-214.
SCARCIGLIA R., in *Dir. pubbl. comp. ed europeo*, 2002, pp. 1152-1155.
SCHAUSS M. - THUNIS X., *Aspects juridiques du paiement par carte*, Bruxelles, 1988;
SCHROEDER F., *Compliance Costs and Consumer Benefits of the Electronic Fund Transfer Act: Recent Survey Evidence*, Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington, D.C., 1985.
SCOCA F.G., *Sulle implicazioni del carattere sostanziale dell'interesse legittimo*, in *Scritti in onore di M. S. Giannini*, III, Milano, 1988, p. 667 ss.
— *voce: Interessi protetti (dir. amm.), in Enc. giur. Treccani*, XVII, Roma, 1989.
SCOGNAMIGLIO R., *In tema di risarcibilità di danni derivanti da lesione di interessi legittimi da parte della pubblica amministrazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1965, I, p. 55 ss.
— *Dei contratti in generale*, in *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, artt. 1321-1352, Bologna-Roma, 1972.
SELBY E. - WILLIAMS J., *"The Consumer Advisory Council: A Critical Appraisal"*, *Issues in Bank Regulation*, 1983.
SEPE O., voce: *Turismo*, in *Noviss. Dig. It.*, Appendice, v. VII, 1987, p. 914 ss.
v. anche Giannini M.S.
SERRA T., *Inadempimento del contratto di viaggio e danno da "vacanza rovinata"*, in *Giust. civ.*, 2000, I, 1205.

SESTA L., in *Giur. it.*, 2002, pp. 1801-1805.
SILINGARDI G., *La tutela del consumatore nella recente proposta di direttiva CEE sui viaggi e vacanze tutto compreso*, in *Bollettino degli Interessi sardi. Studi di economia e diritto*, 1988, p. 411 ss.
— *La responsabilità dell'impresa turistica: esperienze giuridiche a raffronto, in La tutela del consumatore turista*, XXI° Convegno Nazionale dell'ANIEST, Roma 13 dicembre 1989, Quaderni dell'Aniest 1989 n. 9, p. 43 ss.
— *Condizioni generali di contratto e tutela dell'utente nella recente direttiva CEE n. 314 del 13 giugno 1990*, in *Bollettino degli Interessi sardi. Studi di economia e diritto*, 1991, p. 933 ss.
— *Gli obblighi dell'agente di viaggio nella legislazione comunitaria*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1991, p. 568 ss.
— *La politica comunitaria in materia di turismo e la figura dell'agente di viaggio*, in *Bollettino degli Interessi sardi. Studi di economia e diritto*, 1992, p. 633 ss.
— *Le professioni turistiche: profili organizzatori nell'ordinamento interno ed in quello comunitario*, in *Rivista giuridica di circolazione e trasporti*, 1993, p. 677
— v. anche Romanelli, G.
SILINGARDI G. - RIGUZZI M., *Intermediario e organizzatore di viaggi: regime di responsabilità e controlli pubblici*, in *Arch. giur.*, 1979, v. CXCVI, fasc. 1, p. 49 ss.
— *Rischio d'impresa e dell'organizzazione di viaggi e assicurazione della responsabilità civile*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1980, p. 654 ss.
SILINGARDI G. - RIGUZZI M. - GRAGNOLI E., *Responsabilità degli operatori turistici*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1988, p. 24 ss.
SIMON D., *Une étape décisive dans la protection des droits des justiciables communautaires*, in *Juriclasseur Europe*, Dicembre 1991, p. 1 ss.
SIMON D. - BARAV A., *La responsabilité de l'administration nationale en cas de violation du droit communautaire*, in *Revue Marché Commun*, 1987, p. 165 ss.
SORDI B., *Giustizia e amministrazione nell'Italia liberale. La formazione della nozione di interesse legittimo*, Milano, 1985.
SPADA P., *Carte di credito: "terza generazione dei mezzi di pagamento"*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1977, I, p. 483 ss.
SPASIANO E., *Contratto di crociera turistica e clausole particolarmente onerose*, in *Riv. dir. nav.*, 1962, II, p. 67 ss.
SPERDUTI G., *Contributo alla teoria delle situazioni giuridiche soggettive*, Milano, 1944.
SPADA P., *Carte di credito: "terza generazione dei mezzi di pagamento"*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1977, I, p. 483 ss.
SPONG K., *Banking Regulation: Its Purposes, Implementation and Effects*, Federal Reserve Bank of Kansas City.
STANGHELLINI L., *Contratto turistico e prenotazione*, in *Giur. it.*, 1982, IV, c. 131 ss.
— voce: *Viaggio (Contratto di)*, in *Noviss. Dig. It.*, App., VII, Torino, 1987, p. 1127 ss.
STAUDER B., *Le contrat entre l'emetteur des moyens d'accès au système de transfert électronique de fonds et le consommateur, ivi*, p. 225 ss.
TASSONI G., *"Trasparenza e jus poenitendi"*, in *I Contratti*, n. 1, 1995.
— *La multiproprietà*, in *Manuale di diritto del turismo*, FRANCESCHELLI V. - MORANDI F. (diretto da), II[a] ed.,Torino, 2003, pp. 239-254.
TEDESCHINI F., *Commento alla legge quadro per il turismo*, Rimini, 1985.
THÖMMES O., in *Der Betrieb*, 2002, pp. 2397-2402.
THON A., *Rechtsnorm und subjektives Recht*, 1878 (trad. it. a cura di A. Levi), *Norma giuridica e diritto soggettivo*, Padova, 1939.
TONNER K., in *Neue juristische Wochenschrift*, 2002, pp. 1475-1476.
TORCHIA, *La potestà legislativa residuale delle Regioni*, in.*Le Regioni*, 2002, 2/3, p. 342 ss.

TORRESI T., *Appunti in materia di illecito comunitario dello Stato ed accertamento del nesso di causalità*, in *Giur. it.*, 2000, 1346.
TRENTINI A., *La riforma del turismo. Commento alla legge 29 marzo 2001, n.135*, Rimini, 2002.
TRIMARCHI P., *Istituzioni di diritto privato*, 6ª ed., Milano, 1983.
— *La responsabilità civile*, ne *Il diritto privato nella società moderna*, Bologna, 1977.
TULLIO L., *La tutela del passeggero e dell'auto al seguito nel contratto di trasporto marittimo*, in *Bollettino degli Interessi sardi. Studi di economia e diritto*, 1992, p. 383 ss.
VACCÀ C., *Inadempimento contrattuale e risarcimento del danno non patrimoniale: vacanze da sogno e vacanze da incubo*, (nota a Trib. Roma, 6 ottobre 1989), in *Resp. civ. prev.*, 1992, p. 263 ss.
VASSEUR M., *"Les problèmes juridiques de l'Europe financière"*, in *La Revue Banque*, 1988 - *Supplément Banque & Droit.*
VALERI L., *Brevi note per lo studio del diritto commerciale*, in *Riv. dir. comm.*, 1943, I, p. 139 ss.
VIGORITI V., *Metodi e prospettive di una recente giurisprudenza in tema di interessi diffusi e collettivi*, in *Giur. it.*, 1980, IV, c. 305 ss.
VITALE V., *Sulla natura giuridica del contratto di crociera turistica*, in *Riv. dir. nav.*, 1938, I, p. 98.
— *Contratti per crociere turistiche , in Giur. comp. dir. comm.*, 1942, p. 143 ss.
VIVANTE C., *Trattato di diritto commerciale*, Milano, 1922, I, p. 105 ss. App. Catania 31 luglio 1922, in *Foro it. Rep.*, 1922, *voce: Albergatore*, n. 4.
WINDSCHEID, B. *Diritto delle Pandette*, (trad. it. di C. Fadda e P. E. Bensa, Torino, 1902).
WITTWER A., in *European Law Reporter*, 2002, pp. 286-289
WYMEERSCH, *Les cartes de paiement en Belgique*, in *Rapports belges au VIIIème Congrès international de droit comparé*, Bruxelles,1970, 346 ss.
ZANOBINI G., *Interessi legittimi nel diritto privato*, in *Studi in memoria di F. Ferrara*, II, Milano, 1943, p. 702 ss. (ora in *Scritti vari di diritto pubblico*), Milano, 1955, p. 345 ss.
ZENO-ZENCOVICH V., *Il danno da vacanza rovinata: questioni teoriche e prassi applicative*, in *Nuov. giur. civ. comm.*, 1997, I, p. 875 ss.



Puglia Grafica Sud - Bari

Il turismo favorisce la libera circolazione degli uomini e delle idee, agevola la salvaguardia del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, incoraggia le iniziative sociali sia individuali che collettive, promuove la ricerca costante di uno sviluppo completo ed equilibrato dell'esistenza umana e la convivenza civile tra i popoli.
In quest'ottica il giurista non può certamente sottrarsi dal tentativo di svolgere una compiuta analisi e di affinare i suoi strumenti d'indagine ermeneutica, al fine di stimolare un fecondo approfondimento che trovi puntuale collocazione nel segno della continua evoluzione della materia.
Nella medesima direzione si sono sviluppati gli orientamenti e le regolamentazioni di livello internazionale convenzionale e comunitario che hanno preceduto le rilevanti evoluzioni normative (legge n. 135/2001 di riforma della disciplina del turismo e della legge di revisione costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001) con i relativi riflessi giurisprudenziali.
L'autore intende operare un approccio sistemico in grado di poter avviare una ricostruzione – il più possibile organica dell'intero fenomeno – sulla quale sono chiamati a misurarsi le istituzioni di governo del settore a livello nazionale, regionale e locale, ed i soggetti privati a vario titolo coinvolti nello sviluppo dell'offerta turistica.

Cosimo Notarstefano è *"Jean Monnet Professor"* presso l'Università degli Studi di Lecce in qualità di titolare della cattedra di Diritto dell'Unione europea (Facoltà di Lingue e Letterature Straniere) e di responsabile del Polo europeo Jean Monnet "Euromediterraneo". Titolare dei Moduli europei Jean Monnet di "Politica di Coesione Economica e Sociale dell'UE" (Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari); di "Politica dell'U.E. in Materia di Sanità Pubblica" e "Politica dell'U.E. e del C.I.O. in materia di sport" (Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Foggia). Già docente di "Legislazione del turismo" presso gli atenei pugliesi (sedi di Foggia, di Lecce) e presso la S.I.S.T. di Roma è autore di numerose monografie, saggi ed articoli, nonché responsabile di diversi progetti di ricerca internazionali e comunitari.

ISBN 88-8422-261-3

9 788884 222619 >

€ 25,00